

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
FINANZE (VI)	»	67
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	107
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	113
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	115

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	120
AFFARI SOCIALI (XII)	»	168
AGRICOLTURA (XIII)	»	175
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	213
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	215
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	218
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	221
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	224
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	225

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926, Governo (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954, Governo (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole senza condizioni né osservazioni</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 6 luglio 2016. – Presidenza
del presidente Gianluca PINI.*

La seduta comincia alle 14.35.

**Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per
gli enti territoriali e il territorio.**

C. 3926, Governo.

(Parere alla Commissione V).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole
con condizioni e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatrice*, dopo aver illustrato il contenuto del decreto-legge in esame, che reca molteplici interventi – di carattere eminentemente finanziario – incidenti su distinti settori dell'ordinamento, osserva che esso, in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, presenta limitati profili problematici consistenti nel fatto che esso contiene richiami normativi

errati e presenta alcuni difetti di coordinamento con l'ordinamento. Sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto, esso conferisce inoltre compiti attuativi ad una fonte atipica, quale un comunicato del direttore generale del Tesoro, in luogo di un atto giuridico (nella specie, un decreto ministeriale).

Ritenendo peraltro che la gran parte dei rilievi che intende sottoporre al Comitato possano essere facilmente recepiti dalla Commissione di merito in quanto volti a correggere imprecisioni contenute nel testo, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3926 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge reca un complesso di interventi – accomunati dalla natura, che appare di carattere prevalentemente finanziario – volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento (enti territoriali, sistema sanitario, emergenze ambientali, agricoltura e attività culturali), opportunamente raggruppati in altrettanti Capi; del complesso delle richiamate misure dà

analiticamente conto il preambolo del decreto; l'intestazione si riferisce invece solo ad una parte degli interventi e cioè a quelli destinati al territorio e agli enti territoriali;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge ricorre generalmente alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali. Ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 3 che, nel prevedere l'assegnazione di un contributo straordinario al comune dell'Aquila, fa sistema con le disposizioni contenute all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013; all'articolo 6 che, intervenendo sulla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, differisce in via non testuale un termine originariamente previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 43 del 2013 e più volte prorogato sempre in via non testuale; all'articolo 10, comma 4, in materia di pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN, che incide in via non testuale sul disposto dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013;

ulteriori problemi di coordinamento si pongono all'articolo 24, recante disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche, che, al comma 2, modifica l'articolo 1, comma 355, della legge n. 208 del 2015, prevedendo che le fondazioni che, alla data dell'entrata in vigore della succitata legge, avevano già presentato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 "sono tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale

equilibrio patrimoniale e finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018 ». In proposito, si segnala che l'articolo 11, comma 14, del decreto-legge n. 91 del 2013, riferendosi alle stesse fondazioni (attraverso il rinvio al comma 1 del medesimo articolo 11), prevede invece che esse ove « non raggiungano il pareggio economico e, entro l'esercizio 2016, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa»;

il decreto-legge contiene infine alcune disposizioni delle quali andrebbe valutata la portata normativa in quanto recanti mera indicazione di finalità o di contesto; si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui alle prime quattro righe dell'articolo 17, comma 1, capoverso 228-ter, che indicano le finalità della norma, e all'articolo 21, comma 1, che introduce le disposizioni contenute nell'articolo (riguardanti il governo della spesa farmaceutica) con indicazioni di contesto e finalità;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge reca numerose disposizioni alle quali conferisce carattere temporaneo o transitorio, per il tempo necessario all'introduzione di una disciplina a regime; in particolare, l'articolo 11, comma 1, dà tempestiva attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, "nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana", con formulazione che ricalca quella già contenuta al comma 685 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, a testimonianza della difficoltà di adottare norme di attuazione dello statuto siciliano con lo strumento che sarebbe a ciò deputato, come anche si evince dall'auspicio formulato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66 del 2001 "È pertanto da rinnovare l'auspicio (già espresso nella sentenza n. 138 del 1999) che Stato e Regione, attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'articolo 43 dello statuto ai fini della adozione delle norme di attuazione, si attivino per ade-

guare alle nuove esigenze e realtà l'attuale assetto normativo in questa materia”;

disposizioni di carattere transitorio si rinviengono altresì all'articolo 13, che, “Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale”, proroga ulteriormente l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, originariamente prevista a decorrere dal 2013 dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; all'articolo 18, che interviene “nelle more del riordino della disciplina della riscossione” degli enti locali, oggetto della delega contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge 11 marzo 2014, n. 23, il cui termine di attuazione risulta scaduto il 27 giugno 2015; infine, all'articolo 20, comma 2, che, “Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle Regioni (...)”, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad erogare alle regioni, nell'esercizio 2016, “le quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione non sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali”, in deroga all'articolo 77-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, che detta una diversa disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei richiamati DPCM;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il provvedimento d'urgenza, all'articolo 14, comma 1, settimo periodo, affida la definizione del “tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni (...) sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione” ad uno strumento di comunicazione (“comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze”), piuttosto che ad un atto giuridico, come, ad esempio, un decreto ministeriale;

sul piano della corretta formulazione del testo:

il provvedimento si rapporta alla normativa vigente procedendo in alcune occasioni mediante richiami generici o inesatti che sarebbe opportuno, rispettivamente, precisare o correggere; in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso 462, dispone che “La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440” (che disciplina il parere del Consiglio di Stato prima dell'approvazione di atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie), richiamando l'articolo 14 del succitato regio decreto, in luogo dell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), ove trova fondamento l'attività consultiva dell'Avvocatura dello Stato; un rinvio normativo inesatto si rinviene anche al successivo articolo 21, comma 10, che richiama la legge 24 dicembre 2012, n. 537, in luogo della legge 24 dicembre 1993, n. 537; mentre l'articolo 11, comma 4, ultimo periodo, si riferisce genericamente all'inapplicabilità alla regione siciliana delle « disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma », senza specificare a quali disposizioni si intenda fare riferimento;

da ultimo, il decreto-legge, all'articolo 8, impropriamente si riferisce alle “province montane” piuttosto che alle “province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri” sulla base della dizione contenuta all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e

96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 14, comma 1, settimo periodo, si valuti di affidare la definizione del tasso di interesse ivi contemplato ad un atto giuridico (quale un decreto ministeriale) piuttosto che ad un comunicato del Direttore generale del tesoro;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo l'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso 462, si corregga il richiamo normativo errato ivi contenuto all'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituendolo con quello, corretto, all'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

all'articolo 8, si sostituisca il riferimento improprio alle "province montane" con quello – conforme alla dizione contenuta all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56 – alle "province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri";

all'articolo 21, comma 10, si sostituisca il richiamo normativo inesatto alla legge 24 dicembre 2012, n. 537, con quello, corretto, alla legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime;

all'articolo 24, comma 2, si dovrebbe porre riparo al difetto di coordinamento con l'ordinamento vigente indicato in premessa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 11, comma 4, ultimo periodo, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

C. 3954, Governo.

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatrice*, dopo aver illustrato il contenuto del decreto-legge in esame, che si limita a posticipare di sei mesi (dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017) il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale, formula la seguente proposta di parere, precisando che il testo all'esame non presenta profili problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3954 e rilevato che:

il decreto-legge, che si compone di due articoli, reca un contenuto puntuale e corrispondente al titolo, in quanto posticipa di sei mesi (dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017) il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale e prevede che, conseguentemente, durante i prossimi sei mesi, il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo;

la relazione illustrativa motiva la necessità della proroga argomentando che l'operatività della modalità telematica im-

porrebbe « l'adeguamento di alcune norme del codice del processo amministrativo e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, onde evitare gravi disservizi anche all'avvocatura, in particolare in materia di autenticazione e di attestazione di conformità all'originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente e degli atti da inserire. La grande novità del processo amministrativo telematico rende inoltre opportuno un prolungamento del periodo di sperimentazione, che consenta di meglio saggiarne le criticità, assicurandone l'avvio senza traumi per l'utenza »;

il decreto-legge non procede tuttavia all'adeguamento delle norme richia-

mato nella relazione illustrativa, limitandosi alla proroga;

infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14,50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (*Seguito dell'esame e rinvio*)

8

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 306.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elio VITO (FI-PdL), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, segnala che nel disegno di legge di conversione del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, attualmente all'esame dell'Assemblea (C. 3953), è stata introdotta dal Senato una disposizione che proroga di sei mesi il termine per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dalla cosiddetta « legge Madia » per la riorganizzazione dell'amministrazione statale. Ritiene che il Governo dovrebbe prendere atto di questo elemento di novità e soprassedere all'adozione dei relativi decreti legislativi, compreso quello in esame, utilizzando il maggiore tempo disponibile per svolgere un'ulteriore riflessione sulle criticità emerse con riguardo all'accorpamento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri.

Donatella DURANTI (SI-SEL), premesso di condividere le considerazioni del deputato Vito, manifesta l'orientamento contrario del gruppo di SI-SEL all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Rileva che la richiesta al Governo di soprassedere all'adozione del decreto legislativo in esame è stata avanzata anche dai rappresentanti sindacali ascoltati dalle Commissioni du-

rante il ciclo di audizioni programmate. Invita, quindi, il Governo a utilizzare gli ulteriori sei mesi per svolgere i necessari approfondimenti.

Patrizia TERZONI (M5S) condivide le considerazioni dei deputati Vito e Duranti. Ritiene che le Commissioni dovrebbero rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, considerato che sono venute meno le ragioni di urgenza collegate alla imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa, e che il Governo dovrebbe rivedere il provvedimento, profittando dell'ampliamento del termine per l'esercizio della delega, per trovare soluzione alle criticità evidenziate con forza dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO osserva che le esigenze che hanno reso necessaria una proroga del termine di delega non riguardano lo schema di decreto legislativo di cui le Commissioni stanno discutendo. Conferma, quindi, che il Governo intende procedere nell'*iter* di adozione del provvedimento in titolo.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore per la IV Commissione*, prende atto della posizione del Governo, che condivide. Evidenzia come le Commissioni abbiano lavorato a lungo, svolgendo numerose audizioni, al fine di acquisire elementi utili per pervenire all'espressione di un parere meditato. A suo avviso, si tratta di un lavoro che andrebbe perso e si trasformerebbe in una perdita di tempo, se le Commissioni non si esprimessero. Ritiene quindi che si debba procedere nell'esame dell'atto in titolo. Invita, quindi, tutti i colleghi a fargli pervenire le loro osservazioni, assicurando che queste saranno tenute nella massima considerazione.

Si riserva, infine, di presentare, d'intesa con il relatore per la I Commissione, una proposta di parere in una successiva seduta, dopo aver ulteriormente approfondito i vari aspetti del provvedimento.

Michele PIRAS (SI-SEL) non ritiene che il tempo dedicato dalle Commissioni ad acquisire l'opinione dei soggetti interessati dal provvedimento sarebbe da considerarsi sprecato qualora non si arrivasse all'approvazione di un parere. Sottolinea, invece, come attraverso le audizioni sia stato possibile, per i gruppi, formarsi un'opinione ben precisa sulle problematiche legate al provvedimento e preannuncia che, per quanto riguarda, in particolare, il suo gruppo, questa sarà esplicitata in una proposta di parere alternativo contrario.

Tatiana BASILIO (M5S) si rammarica per le considerazioni del relatore per la Commissione Difesa, che ritiene dannosa una pausa di riflessione perché, a suo giudizio, sarebbe come sprecare il lavoro svolto dalle Commissioni. Osserva, invece, che l'attività conoscitiva svolta ha permesso di chiarire molte perplessità emerse durante l'esame dello schema di decreto legislativo e che il tempo speso per capire le ragioni di tutti e per difendere e tutelare il bagaglio di esperienza del Corpo della forestale dello Stato è sicuramente un tempo ben utilizzato. Conclude manifestando il proprio disappunto per il fatto che la maggioranza e il Governo intendano proseguire nell'accorpamento senza ulteriori indugi.

Patrizia TERZONI (M5S), preso atto con rammarico della volontà della maggioranza di proseguire nell'esame del provvedimento in vista di una sua sollecita conclusione, giudica doveroso quantomeno che il relatore fornisca chiarimenti sugli aspetti più problematici del provvedimento, richiamati a più riprese dai soggetti ascoltati dalle Commissioni riunite nell'ambito delle audizioni informali svolte. Fa riferimento, anzitutto, alla questione dell'esclusività delle funzioni all'esaurimento del ruolo, che rischia di determinare una perdita della territorialità e una dispersione delle competenze del Corpo. Ritiene importante inoltre fornire delucidazioni sulla questione inerente alla paventata duplicazione di funzioni nell'ambito delle Regioni a statuto speciale,

dove i carabinieri con compiti forestali saranno affiancati dai forestali dei Corpi regionali, nonché sul rischio di compromettere i diritti civili e sindacali degli appartenenti al Corpo a seguito del previsto assorbimento. Ritiene infine necessario fare chiarezza sul ruolo dei Coordinamenti territoriali per l'ambiente (CTA) che operano nei parchi nazionali – ruolo che, a suo avviso, potrebbe risultare svilito a seguito della riforma in atto – nonché

sulla questione della divisione della flotta aerea, considerato il ruolo marginale dei carabinieri nell'ambito delle attività di spegnimento degli incendi.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953, approvato dal Senato	12
Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45-933-952-1959/C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	12

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 6 luglio 2016.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché

**misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 3953, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.55 e dalle 17.45 alle 17.50.

**Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
C. 45-933-952-1959/C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	13
--	----

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.

(Seguito della discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 29 giugno scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione la risoluzione era stata illustrata dal primo firmatario.

Marco CAUSI (PD) preannuncia la presentazione, da parte del gruppo del PD, di una risoluzione sulle tematiche affrontate dalla risoluzione n. 7-00991, esprimendo altresì l'auspicio che si possa giungere alla definizione di un testo unificato degli atti di indirizzo.

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) sottolinea come la risoluzione a sua prima firma intervenga su una problematica molto seria, per alcuni aspetti drammatica, esprimendo l'auspicio che essa non diventi, nel prossimo futuro, ancor più drammatica. Ribadisce, quindi, come la Commissione Finanze abbia discusso per oltre un anno su tali questioni, attraverso un'importante indagine conoscitiva che ha visto il coinvolgimento di tutte le forze politiche, senza tuttavia giungere all'approvazione di un documento finale dell'indagine stessa.

In tale contesto la risoluzione non risponde ad un'impostazione di parte, ma intende concludere positivamente il lavoro già svolto su tali temi, in termini assolutamente moderati e ragionevoli. L'atto di indirizzo intende infatti impegnare il Governo su alcuni aspetti fondamentali e ampiamente condivisibili.

In primo luogo si chiede di operare un effettivo abbattimento del debito pubblico, nonché di garantire maggiore trasparenza e informazione circa le operazioni in derivati. Inoltre si chiede di stabilire linee guida che consentano di distinguere tra le operazioni finanziarie in derivati di carattere assicurativo, da considerare ammissibili, e quelle di carattere speculativo, che

non saranno invece più consentite ai soggetti pubblici. Ulteriormente, la risoluzione chiede di definire adeguate procedure di controllo sulle predette operazioni, anche attraverso il coinvolgimento della Corte dei conti, nonché di stabilire in via normativa che i soggetti i quali abbiano operato presso il Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione dei derivati non possano, per un certo numero di anni, trasferirsi presso intermediari finanziari privati che siano controparte del MEF nelle operazioni in derivati.

Sottolinea quindi l'esigenza di stabilire una data certa entro la quale si procederà alla votazione della risoluzione, evidenziando come, anche alla luce degli approfondimenti già svolti in un arco temporale piuttosto lungo, non sarebbe utile per nessuno, né sotto il profilo politico né sotto quello mediatico, un'ulteriore dilazione su questi temi.

Marco CAUSI (PD) sottolinea l'importanza del lavoro di approfondimento compiuto dalla Commissione Finanze nel corso dell'indagine conoscitiva sui derivati richiamata dal deputato Capezzone, la quale ha consentito di raccogliere una messe molto ampia di materiale particolarmente utile, nonché di conoscere meglio i diversi aspetti di tale complessa tematica.

Al riguardo rileva come dalla predetta indagine sia emerso, da un lato, come l'operatività in derivati da parte del Tesoro italiano debba essere valutata nel contesto delle strategie complessive di gestione del debito pubblico italiano e, dall'altro, come il valore dei predetti strumenti derivati non possa essere quantificato in termini di *mark to market*, ma piuttosto in termini nominali. Segnala inoltre come la medesima indagine abbia già condotto ad alcuni risultati concreti, incentivando il Governo ad avviare la pubblicazione di un rapporto annuale sulla gestione del debito pubblico, ricordando al riguardo come alla fine dello scorso anno sia stato pubblicato il rapporto relativo al 2014 e sia prossima la pubblicazione del rapporto concernente il 2015.

In tale contesto il gruppo del PD si riserva quindi di presentare una propria risoluzione che tenga conto degli aspetti emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla VI Commissione, nonché delle informazioni rese pubbliche su tale tematica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente come, nel testo della proposta di legge C. 3828 a sua prima firma, recentemente approvata dalla Camera, relativa alla riforma del contenuto della legge di bilancio, si preveda che il Documento di economia e finanza contenga informazioni di dettaglio anche sull'ammontare della spesa per interessi sostenuta dallo Stato in relazione a strumenti finanziari derivati.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottolinea la delicata situazione che investe in questo momento il sistema bancario italiano e invita i colleghi a evitare frammentazioni, evidenziando come in taluni particolari momenti le contrapposizioni vadano messe da parte e ci si debba concentrare sul valore istituzionale dei provvedimenti e degli interventi politici.

In tale contesto non considera pertanto né utile né opportuna la presentazione di un'ulteriore risoluzione da parte del gruppo Partito Democratico, che sembra voler marcare una sterile differenziazione politica, e chiede invece a tutti i deputati delle Commissioni riunite di trovare un accordo sul testo della risoluzione, della quale è cofirmatario, la quale appare formulata in termini assolutamente condivisibili e a cui potranno essere eventualmente apportate tutte le modifiche necessarie.

Condivide quindi la richiesta di stabilire una data in cui votare la risoluzione, atteso che le Commissioni hanno avuto modo di riflettere a lungo su tali temi.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ringrazia innanzitutto il deputato Capezzone poiché, attraverso la presentazione della risoluzione in discussione, le Commissioni hanno la possibilità di portare a compimento il lavoro, molto ampio e approfondito.

dito, svolto dalla Commissione Finanze nel corso dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati.

In tale ambito sottolinea come, nel corso della predetta indagine, sia stato affrontato, in modo ampiamente condiviso e con l'apporto di tutte le forze politiche, un tema importante e complesso, all'esito del quale sono stati raggiunti due risultati molto rilevanti: una maggiore conoscenza in termini di dati relativi all'utilizzo dei contratti derivati, a beneficio sia del Parlamento sia dei cittadini; un livello di trasparenza decisamente più elevato in relazione alla complessa gestione di tali strumenti.

Nel ribadire come si tratti quindi di un lavoro certamente meritevole di essere portato a conclusione, ricorda come ad esso abbiano partecipato, con spirito di collaborazione, tutti i gruppi e ritiene che, in continuità con tale metodo e al di là delle differenti posizioni politiche di ciascuno, sia preferibile convergere sul testo della risoluzione presentata dal deputato Capezzone, eventualmente concordando le modifiche che si ritenessero necessarie, stabilendo un termine ragionevolmente breve per approvare un atto di indirizzo che rappresenti un punto di equilibrio condiviso.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che la risoluzione in discussione, sebbene in parte condivisibile, contenga taluni elementi di incertezza che andrebbero chiariti.

In particolare, con riferimento alla parte con cui si intende impegnare il Governo, per il futuro, ad avanzare in Parlamento una proposta di linee-guida dettagliate e una netta distinzione tra operazioni finanziarie in derivati consentite allo Stato e agli enti territoriali e un elenco di quelle che non dovranno essere più consentite ai soggetti pubblici, ritiene dovrebbe essere esclusa in modo più chiaro la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a tali strumenti.

Rileva inoltre come, posto che i contratti in derivati hanno ad oggetto flussi finanziari futuri e indeterminati al momento della loro sottoscrizione, essi do-

vrebbero essere valutati anche dal punto di vista della legittimità, potendo considerarsi nulli i contratti che hanno un oggetto assolutamente incerto e aleatorio.

Con riferimento alle operazioni in derivati effettuate dal Tesoro, ritiene che gli elementi emersi nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla VI Commissione, sebbene utili, non siano sufficienti a comprendere se il Tesoro italiano abbia fatto un utilizzo corretto e sano di tali strumenti, i quali sono stati stipulati in alcuni casi addirittura per trasformare in tasso variabile contratti di finanziamento a tasso fisso, ricordando in tale contesto come il gruppo M5S abbia chiesto più volte che il Governo fornisse al Parlamento gli elementi necessari a chiarire le ragioni poste alla base della sottoscrizione di taluni contratti, e abbia presentato a tal fine anche formali richieste di accesso agli atti, cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha sempre opposto un netto rifiuto, resistendo, in tal senso, anche in sede contenziosa.

Passando a esaminare l'impegno, contenuto nella risoluzione, con il quale si chiede al Governo di garantire la piena *accountability*, nei confronti del Parlamento e dell'opinione pubblica, circa tali operazioni finanziarie, ritiene che tale impegno alla trasparenza andrebbe meglio specificato, nel senso di indicare in modo chiaro che l'Esecutivo debba essere tenuto a rendere pubblici tutti gli elementi basilari dei contratti.

Con riferimento agli aspetti critici più generali relativi all'utilizzo dei contratti derivati da parte dello Stato, il quale sta pagando oneri di svariati miliardi per tali contratti, rileva come le banche controparti del Tesoro nelle operazioni in derivati si trovino in una condizione di conflitto di interesse, in quanto esse operano anche, in qualità di « specialiste », nelle aste sui titoli del debito pubblico, evidenziando come tale situazione ponga questi intermediari in una posizione di forza contrattuale nei confronti dell'Italia, la quale è invece in una posizione di sostanziale debolezza nei confronti delle controparti.

Nel dichiarare la propria disponibilità a proseguire la discussione sull'atto di indirizzo individuando un testo unitario al quale apportare le modifiche necessarie, ribadisce come le Commissioni debbano svolgere un accertamento approfondito sugli aspetti critici relativi all'operatività dello Stato in derivati, in particolare valutando la possibilità di inserire nell'atto di indirizzo l'impegno per il Governo a vietare a tutte le amministrazioni pubbliche la possibilità di utilizzare tali strumenti finanziari.

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR), nel ringraziare tutti i deputati intervenuti nella discussione, chiede al rappresentante del Governo se abbia suggerimenti o obiezioni da esprimere sul testo della sua risoluzione.

Domanda quindi alle Presidenze delle Commissioni riunite di recepire la proposta, avanzata dal deputato Paglia, di fissare un termine entro il quale passare alla votazione dell'atto di indirizzo, non ritenendo invece condivisibile la prospettiva di moltiplicare gli atti di indirizzo sul tema.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che, qualora il gruppo del PD presentasse la sua risoluzione entro questa settimana, si potrebbe procedere alla votazione degli atti di indirizzo entro la settimana successiva.

Passando quindi ai profili di merito, ricorda come, da ormai sei anni, tutte le pubbliche amministrazioni, tranne lo Stato, non possano più sottoscrivere contratti in derivati, rilevando come tale divieto, cui si è giunti dopo una battaglia politica durata più di due anni, risponda all'esigenza di evitare che, attraverso il ricorso agli strumenti finanziari derivati, si intendesse allungare la durata del debito delle pubbliche amministrazioni, invece di perseguire l'obiettivo di coprirsi rispetto ai rischi finanziari derivanti da alcune variabili.

In tale contesto, rileva peraltro, come, nemmeno in riferimento ai mutui a tassi variabili sia possibile accertare preventi-

vamente l'ammontare degli oneri che saranno sostenuti per il rimborso di tali mutui.

Sottolinea quindi come l'utilizzo dei derivati sul debito statale debba avvenire in un contesto di piena trasparenza, ribadendo come, proprio a tal fine, nell'ambito della riforma della legge di bilancio si preveda che i documenti di bilancio debbano indicare anche l'ammontare dei derivati stipulati dallo Stato, nonché degli eventuali flussi negativi legati a tali strumenti.

Maino MARCHI (PD) propone la costituzione di un gruppo di lavoro, del quale facciano parte un rappresentante per gruppo di ciascuna delle due Commissioni riunite, coordinato dai due presidenti, il quale si potrebbe riunire nelle giornate di martedì e mercoledì della prossima settimana, per poter quindi votare un testo condiviso nella giornata di giovedì 14 luglio prossimo.

Il viceministro Luigi CASERO riconosce il notevole lavoro compiuto dalla Commissione Finanze su un tema tanto complesso attraverso l'indagine conoscitiva in materia, che ha consentito di svolgere numerosi approfondimenti in proposito.

Considera pertanto opportuno concludere tale importante attività attraverso una risoluzione che raccolga il più ampio consenso possibile. In questo senso ritiene che la risoluzione a prima firma del deputato Capezzone incarni tale spirito unitario, essendo formulata in termini istituzionali.

Considera altresì del tutto fondato che il gruppo del PD contribuisca con propri testi alla discussione su questi temi, condividendo la proposta, avanzata dai deputati Capezzone e Marchi, di stabilire un termine, da fissare entro la prossima settimana, nel quale passare al voto, lavorando nel frattempo, a partire dal testo della risoluzione Capezzone, per giungere ad una soluzione produttiva e condivisa.

Daniele PESCO (M5S), nel dichiarare di conoscere la normativa che vieta l'utilizzo

da parte delle pubbliche amministrazioni dei derivati, ribadisce le motivazioni poste alla base delle sue precedenti considerazioni, sottolineando come la parte della risoluzione con cui si impegna il Governo ad avanzare in Parlamento una proposta di linee-guida dettagliate e una netta distinzione tra operazioni finanziarie in derivati consentite allo Stato e agli enti territoriali (quelle di carattere essenzialmente « assicurativo » e di tutela), e un elenco di quelle che non dovranno essere più consentite ai soggetti pubblici (quelle a carattere « speculativo » o eccessivamente rischiose) risulti ambigua. Ritiene infatti che essa faccia presupporre la possibilità di reintrodurre, anche per gli enti terri-

toriali, la possibilità di effettuare operazioni finanziarie in derivati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Pesco, e al fine di fare chiarezza circa il contesto nel quale si svolge la discussione, sottolinea come il ricorso a strumenti finanziari derivati sia vietato per tutte le pubbliche amministrazioni, salvo lo Stato, ritenendo inoltre che nessuno intenda eliminare tale divieto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	22
ERRATA CORRIGE	20

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 22.15.

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA.
C. 3886 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2016.

Ermete REALACCI (PD), *presidente della VIII Commissione*, avverte che nella seduta di ieri erano stati accantonati gli emendamenti Allasia 1.19, Sisto 1.10 e 1.11, Massa 1.63, Petraroli 1.157 e Crippa

1.156, nonché l'articolo aggiuntivo Zolezzi 1.01, sui quali invita i relatori ad esprimere il relativo parere.

Alessandro BRATTI (PD) *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome della relatrice per la X Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Massa 1.63; esprime poi parere favorevole sugli emendamenti Petraroli 1.157 e Crippa 1.156, nonché sull'articolo aggiuntivo Zolezzi 1.01, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Viceministra Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello testé espresso dai relatori, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Sisto 1.10, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita quindi al ritiro degli emendamenti Allasia 1.19 e Sisto 1.11 vertenti sulla medesima tematica affrontata dalla riformulazione dell'emendamento Sisto 1.10.

Alessandro BRATTI (PD) *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome della

relatrice per la X Commissione, esprime parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo sugli emendamenti Allasia 1.19, Sisto 1.10 e 1.11.

Ermete REALACCI (PD), *presidente della VIII Commissione*, avverte che, a seguito della proposta di riformulazione dell'emendamento Sisto 1.10 avanzata dal Governo, che comporta una diversa collocazione dell'emendamento, saranno posti in votazione dapprima gli emendamenti Massa 1.63 e Petraroli 1.157.

Le Commissioni approvano l'emendamento Massa 1.63 (*vedi allegato 2*).

Cosimo PETRAROLI (M5S) osserva che la riformulazione proposta del suo emendamento 1.157, che comunque accetta, ha di fatto sminuito la portata originaria dell'emendamento, non risultando ben specificati i criteri adottati per la scelta dei componenti del Comitato di cui all'articolo 1, lettera *b*), capoverso 8.2.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia che nel testo del decreto-legge in esame è assente qualsiasi indicazione sui criteri di valutazione che saranno adottati nella scelta dei componenti del Comitato degli esperti.

Alessandro BRATTI (PD) *relatore per la VIII Commissione*, sottolinea che la scelta dei componenti del comitato ricade nella discrezionalità dei soggetti cui spetta tale responsabilità, che a suo avviso sarà esercitata sulla base di criteri di carattere generale.

Le Commissioni approvano l'emendamento Petraroli 1.157 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI (PD), *presidente della VIII Commissione*, avverte che la collega Elvira Savino ha sottoscritto gli emendamenti Sisto 1.10 e 1.11 ed ha accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Sisto 1.10. Chiede quindi al collega Allasia se intenda ritirare il suo emendamento 1.19, il cui contenuto

risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Sisto 1.10, come riformulato.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara di ritirare il suo emendamento 1.19 ai fini della presentazione in Assemblea, evidenziando al contempo come la proposta di riformulazione dell'emendamento Sisto 1.10, non modifichi la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto, come richiesto dal suo emendamento, ma introduca un comma aggiuntivo, configurandosi, pertanto, a suo avviso, come un nuovo emendamento e non come una riformulazione.

Davide CRIPPA (M5S), concordando con le osservazioni del collega Allasia, invita la presidenza, ai fini di una maggiore chiarezza procedurale, a ritenere più opportunamente la proposta di riformulazione del Governo dell'emendamento Sisto 1.10 come un emendamento del Governo, dichiarando sin d'ora la disponibilità del suo gruppo a rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritenendo fondati i rilievi dei colleghi Allasia e Crippa, invita il rappresentante del Governo a valutare l'ipotesi di presentare come autonomo emendamento del Governo la proposta di riformulazione dell'emendamento Sisto 1.10 precedentemente avanzata, precisando di aver acquisito per le vie brevi la disponibilità dei gruppi a rinunciare al termine per i subemendamenti.

La Viceministra Teresa BELLANOVA presenta l'emendamento 1.500 del Governo (*vedi allegato 2*), invitando quindi al ritiro anche dell'emendamento Sisto 1.10.

Elvira SAVINO (FI-PdL), ritira quindi gli emendamenti Sisto 1.10 e 1.11.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.500 del Governo (*vedi allegato 2*).

Davide CRIPPA (M5S) dichiara di non accettare la riformulazione proposta del suo emendamento 1.156, pur comprendendo lo sforzo dei relatori e del Governo. Ritiene infatti che la nuova formulazione del testo, non prevedendo alcun controllo di qualità o il cosiddetto test di cessione sui materiali in uscita dagli impianti dell'ILVA, comporti il rischio che gli stessi possano essere utilizzati quali sottofondi stradali, introducendo tra l'altro dubbi interpretativi sulle responsabilità delle eventuali bonifiche delle aree dove i suddetti materiali venissero eventualmente utilizzati. Nell'evidenziare altresì i rischi derivanti da un loro utilizzo all'interno dell'area degli stessi impianti ILVA, auspica modifiche alle procedure di analisi dei materiali provenienti da tali zone inquinate.

Ludovico VICO (PD) osserva che nel dibattito in corso non viene specificato se si stia trattando delle cosiddette « loppe » (scorie da altoforni) o di materiali secondari, ricordando che inizialmente le loppe venivano considerate quali materiali inerti e che le richieste sul mercato di tali scorie sono elevatissime. Reputa opportuna quindi una distinzione dei materiali in oggetto, differenziando quelli di provenienza dagli altoforni.

Alessandro BRATTI (PD) *relatore per la VIII Commissione*, osserva che i problemi evidenziati derivano dal fatto che, in realtà, per le scorie destinate al mercato sono previsti test differenti per gli stessi materiali. Per l'ILVA, infatti, si utilizza un test di cessione mentre per materiali analoghi di diversa provenienza si utilizza il test previsto per le terre e rocce da scavo. La riformulazione proposta dell'emendamento Crippa 1.156 risolverebbe in parte, a suo avviso, tale problematica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.156.

Alberto ZOLEZZI (M5S) accetta la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 1.01, che di fatto ne diminuisce fortemente l'efficacia, atteso che la formulazione originaria chiedeva un rendiconto da parte dell'amministrazione straordinaria dell'ILVA su quanto fatto in relazione al piano ambientale deciso nel 2014.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, pur evidenziando che l'amministrazione straordinaria non ha prodotto la prevista relazione semestrale sull'attuazione del piano ambientale, invita i colleghi ad apprezzare comunque lo sforzo compiuto da relatori e Governo per rispondere alle istanze recate dall'emendamento Zolezzi 1.01.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Zolezzi 1.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, avverte che il testo come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 668 del 5 luglio 2016:

a pagina 92, seconda colonna, alla quarantatreesima riga, le parole: « anche in deroga alle vigenti normative » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « previo espletamento delle procedure ».

ALLEGATO 1

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal Commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'autorità di vigilanza il giudice delegato alla procedura ».

1. 10. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 1, lettera b) capoverso 8.2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I curricula dei componenti del Comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati ».

1. 157. (Nuova formulazione) Petraroli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, dopo le parole: « possono essere recuperati » sono aggiunte le seguenti: « , in via prevalente, e in quanto possibile, all'interno delle aree di pertinenza dello stabilimento ILVA di Taranto, ».

1. 156. (Nuova formulazione) Crippa.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva spa.

1. 01. (Nuova formulazione) Zolezzi.

ALLEGATO 2

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Della disponibilità della domanda sul sito ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale.

1. 63. Massa, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Ventricelli.

Al comma 1, lettera b) capoverso 8.2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I curricula dei componenti del Comitato sono resi pubblici nel sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché mediante *link* nei siti *web* della regione e degli enti locali interessati ».

1. 157. (Nuova formulazione) Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal Commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'autorità di vigilanza il giudice delegato alla procedura ».

1. 500. Il Governo.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva s.p.a.).

1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva spa.

1. 01. (Nuova formulazione) Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	23
5-09074 Fiano e altri: Sul raduno commemorativo della fondazione dell'organizzazione Avanguardia nazionale	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	28
5-09075 Dieni, Sarti e altri: Sulla situazione della sede della questura di Rimini	24
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	30
5-09076 Plangger e altri: Sulla riorganizzazione delle forze di polizia civili e militari della provincia di Pordenone	24
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	31
5-09077 Quaranta e altri: Sulla questione dei migranti transitanti con particolare riferimento all'apertura di nuovi centri di accoglienza a Ventimiglia e Roma	25
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	33

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	25
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Atto n. 309 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	25
<i>ALLEGATO 5 (Nuova proposta di parere del relatore)</i>	35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. Emendamenti C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Emendamenti C. 45-933-952-1959-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
AVVERTENZA	27

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è

assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09074 Fiano e altri: Sul raduno commemorativo della fondazione dell'organizzazione Avanguardia nazionale.

Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, relativa allo svolgimento di un incontro commemorativo di un'organizzazione già sciolta in base all'articolo 4 della legge n. 645 del 1952, la cosiddetta legge Scelba, applicativa della XII disposizione transitoria della Costituzione. Nel sottolineare come a tale incontro abbiano partecipato soggetti condannati per gravi reati, chiede chiarimenti al Governo.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), ringrazia il Sottosegretario per la risposta. Osserva che, anche se nel caso specifico si trattava di un incontro conviviale non finalizzato alla ricostituzione di un'organizzazione sciolta per apologia del fascismo, rileva che in tutti i casi questo desta inquietudine nella cittadinanza. Invita quindi il Governo a vigilare per prevenire la commissione di reati contro la Costituzione.

5-09075 Dieni, Sarti e altri: Sulla situazione della sede della questura di Rimini.

Giulia SARTI (M5S), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, la illustra, chiedendo al Governo quali iniziative intenda adottare al fine di offrire una sede per la questura di Rimini affinché questa possa operare con efficacia, ponendo fine al degrado e allo sperpero consumatosi in ordine alla struttura costruita e mai utilizzata.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia SARTI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta per quanto riguarda le soluzioni prospettate circa la caserma Mosca, auspicando tuttavia che il Governo continui a monitorare la situazione nel suo complesso, affinché sia assicurata una sede idonea alla questura di Rimini.

5-09076 Plangger e altri: Sulla riorganizzazione delle forze di polizia civili e militari della provincia di Pordenone.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere l'età media delle forze di polizia operanti nel territorio dell'attuale provincia di Pordenone e la loro redistribuzione alla luce del riassetto organizzativo degli enti territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), replicando, si dichiara non del tutto soddisfatto. Sottolinea come l'età media delle forze di polizia della Provincia di Pordenone sia di 52 anni e, quindi, superiore alla media nazionale. Rileva come il fenomeno dell'immigrazione di ritorno abbia creato carichi insopportabili per il personale della prefettura e della questura di Pordenone. Fa osservare come già adesso alcune aliquote di personale sono ricollocate in altri impieghi. Nell'esprimere soddisfazione per l'affermazione del rappresentante del Governo che ha sottolineato come la riorganizzazione in Unioni territoriali intercomunali delle province del Friuli Venezia Giulia non inciderà sull'attuale sistema di competenze, si chiede però con preoccupazione se si possano verificare delle sovrapposizioni.

5-09077 Quaranta e altri: Sulla questione dei migranti transitanti con particolare riferimento all'apertura di nuovi centri di accoglienza a Ventimiglia e Roma.

Stefano QUARANTA (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come nella gestione dei flussi migratori, nei casi di Ventimiglia e di Roma descritti nell'interrogazione, sia emersa con evidenza la mancanza dello Stato, alla quale si cerca di supplire con iniziative connesse al volontariato.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano QUARANTA (SI-SEL), replicando, auspica che le misure annunciate dal rappresentante del Governo trovino effettiva realizzazione. Giudica infatti necessario agire concretamente al fine di evitare che si ingenerino false aspettative, ricordando quanto avvenuto di recente in occasione della visita del Ministro Alfano a Ventimiglia, a seguito della quale, nonostante le pubbliche rassicurazioni del Ministro, non si è registrato alcun miglioramento nella gestione dei migranti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.

Atto n. 309.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2016.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 5*) che illustra. Rileva come, rispetto alla proposta presentata nella seduta di ieri, siano state rafforzate le condizioni. Infatti, l'osservazione riferita alla soppressione, all'articolo 5, comma 2, del riferimento alla sussistenza di un preminente interesse nazionale è stata trasformata in condizione, come richiesto anche dai deputati del Movimento 5 Stelle. Se inoltre si legge tale condizione in combinazione con le prime due condizioni, ne esce rafforzato il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali. Ribadisce la rilevanza delle osservazioni poste, tese, ad esempio, a permettere di usufruire di personale che non faccia capo solo alla Presidenza del Consiglio. Ribadisce altresì come sia lo schema di decreto che la sua proposta di parere vadano nella giusta direzione di valorizzare il fattore tempo. Osserva, infine, come la sua proposta di parere vada incontro alle osservazioni poste dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

Danilo TONINELLI (M5S), pur prendendo atto con soddisfazione dell'introduzione nella proposta di parere di una nuova condizione tesa a ridurre la discrezionalità del Presidente del consiglio dei ministri, fa notare che sussistono ancora problematiche in ordine alla mancanza di una procedura di garanzia verso gli enti locali nell'ambito dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo. Sarebbe necessario, a suo avviso, ipotizzare forme di comunicazione preventive volte a coinvolgere maggiormente le amministrazioni locali, anche al fine di evitare inutili sovrapposizioni nello svolgimento del procedimento amministrativo.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, fa osservare al deputato Toninelli che la trasformazione di un'osservazione in condizione risponde alle questioni da lui poste. In base a tale condizione, prima di esercitare il potere sostitutivo il Governo deve trovare forme di raccordo e questo consente di evitare eventuali conflittualità che aggraverebbero i tempi. Infatti, il coinvolgimento delle Regioni nella definizione del potere sostitutivo, anche se può rallentare in partenza il procedimento, in realtà lo accelera una volta avviato, in quanto non più oggetto di contenzioso.

Federica DIENI (M5S) fa presente che il suo gruppo si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento, anche in vista dell'eventuale presentazione di una proposta di parere alternativo nella prossima seduta.

Emanuele FIANO (PD) chiede ai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle se è loro intenzione effettuare ulteriori interventi. Solo in questa logica riterrebbe infatti comprensibile un differimento del voto a domani.

Federica DIENI (M5S) fa presente che il suo gruppo giudica opportuno approfondire ulteriori aspetti del provvedimento, che, a suo avviso, presentano ancora taluni elementi di criticità.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, rileva di aver posto attenzione alle osservazioni formulate dal gruppo del Movimento 5 Stelle, come dimostra la presenza della maggior parte di esse nella sua proposta di parere, compresa tra l'altro, la previsione di una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame e della votazione sulla proposta di parere del relatore alla seduta di domani, giovedì 7 luglio.

La seduta termina alle 15.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

Emendamenti C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Emendamenti C. 45-933-952-1959-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costitu-

zione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.

ALLEGATO 1

5-09074 Fiano e altri: Sul raduno commemorativo della fondazione dell'organizzazione Avanguardia nazionale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati,

con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano ed altri, prendendo spunto da un raduno organizzato di recente a Roma per commemorare la fondazione di Avanguardia nazionale, chiedono l'adozione di iniziative urgenti per scongiurare la ricostituzione di organizzazioni fasciste.

Effettivamente il 25 e 26 giugno scorsi presso la sala convegni del ristorante romano «La Fraschetta nel Parco», si è svolto un raduno-incontro di ex militanti di Avanguardia Nazionale in occasione del 56° anniversario della fondazione del movimento.

Al raduno, che si è svolto in forma privata e a cui sono stati ammessi solo gli invitati, hanno partecipato complessivamente 50 persone, molte delle quali in età avanzata, tra le quali quelle menzionate nell'interrogazione.

Lo svolgimento dell'iniziativa, grazie anche al sito scelto, non ha determinato turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Per le descritte modalità di svolgimento, il raduno non ha richiesto l'obbligo di preavviso all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, in quanto tenutosi in un'area privata circoscritta non aperta al pubblico. Ciò alla luce delle pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittima la parte dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che considerava pubblica anche una riunione che, sebbene indetta in forma privata, presentasse alcune caratte-

ristiche proprie di riunioni non private, tra le quali in particolare il numero dei partecipanti.

Ciò premesso, posso assicurare gli onorevoli interroganti che le Autorità provinciali di pubblica sicurezza e le Forze di polizia dedicano la massima, costante attenzione alle attività di tutti i gruppi politici estremisti monitorandone costantemente le iniziative, al fine di cogliere il minimo segnale di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica e ogni ipotesi di deviazione dalle regole del diritto e della pacifica convivenza.

Tornando specificamente ad Avanguardia nazionale, si ha notizia di alcune riunioni effettuate da ex militanti del movimento in occasione dei vari anniversari della costituzione del sodalizio, alle quali hanno partecipato alcune decine di persone provenienti da diverse regioni.

Segnalo anche che, secondo quanto acquisito nell'ambito dell'attività informativa, già nel corso dell'incontro svoltosi a Roma nel giugno 2015, in occasione del 55° Anniversario della costituzione del sodalizio, un noto esponente dell'estrema destra capitolina avrebbe manifestato il proposito di costituire una nuova formazione politica ispirata ad alcuni principi dell'esperienza di Avanguardia Nazionale, attraverso l'apertura di «punti di riferimento» nella Capitale ed in altre province.

Le DIGOS delle Questure italiane, opportunamente sensibilizzate dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione

del Dipartimento della pubblica sicurezza, non hanno finora rilevato elementi di riscontro di tale progettualità.

Sono, comunque, in corso mirate attività di approfondimento anche in rela-

zione all'evento commemorativo oggetto dell'interrogazione, il cui esito, qualora dovessero emergere elementi di rilevanza penale, verrà comunicato all'Autorità giudiziaria.

ALLEGATO 2

5-09075 Dieni, Sarti e altri: Sulla situazione della sede della questura di Rimini.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati,

con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dieni, unitamente ad altri, chiede al Ministro dell'interno iniziative volte ad individuare la nuova sede della Questura di Rimini.

Voglio subito assicurare che il problema è costantemente seguito dall'Amministrazione dell'interno che, come riportato nell'interrogazione, ha percorso nel tempo più di un'ipotesi di soluzione.

In particolare, di recente, il Comune ha nuovamente proposto, dopo varie interruzioni, l'utilizzazione del complesso immobiliare di proprietà della DA.MA. s.r.l., per la cui locazione erano state avviate trattative sin dallo scorso decennio. Al tema è stata dedicata, nello scorso mese di gennaio, un'apposita riunione a cui hanno partecipato tutti gli enti interessati tra i quali anche l'INAIL, quale potenziale acquirente e locatario dell'immobile. In tale sede, sono emersi seri ostacoli alla fattibilità dell'operazione, in quanto né la Società proprietaria, che è in stato di dissesto finanziario, né l'Amministrazione dell'interno dispongono dei fondi necessari al completamento della struttura; completamento che, secondo quanto precisato dall'Agenzia del demanio, costituisce condizione imprescindibile per l'alienazione dell'immobile all'INAIL.

Una seconda ipotesi percorsa da questa Amministrazione ha riguardato un immobile di proprietà dell'INPS, sito in Via Alberto Dalla Chiesa, alla cui locazione il Dipartimento della pubblica sicurezza ha

già dato l'assenso di massima. Tale soluzione, tuttavia, non consentirebbe l'allocatione di tutti gli Uffici della Questura, ad oggi situati in diverse sedi distribuite sul territorio cittadino. Peraltro, lo stabile richiede alcuni interventi di adattamento alle esigenze della Polizia di Stato, che al momento questo Ministero non è in grado di finanziare. Si è in attesa comunque di conoscere la disponibilità della proprietà a farsi carico della spesa relativa a tali interventi.

L'Amministrazione sta prendendo in considerazione anche la locazione di un immobile ubicato in Piazza Bornaccini, che permetterebbe la sistemazione logistica di tutta la Questura in due soli edifici.

Si è in attesa di conoscere la disponibilità della Società proprietaria ad effettuare i lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione.

Nelle more, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha redatto una bozza progettuale di utilizzo dell'immobile, in modo da consentire alla proprietà di verificare la fattibilità degli adattamenti richiesti.

Quanto alla sede della mensa, la Questura di Rimini ha assicurato il rilascio, per il prossimo mese di agosto, della Caserma « Mosca » ove la stessa è attualmente collocata insieme al Centro VECA. La nuova mensa sarà allestita presso l'immobile dell'ex Hotel Mercedes sito in via Toscanelli, già in locazione dell'Amministrazione dell'interno.

ALLEGATO 3

**5-09076 Plangger e altri: Sulla riorganizzazione
delle forze di polizia civili e militari della provincia di Pordenone.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati,

con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Plangger, Bianconi e Artini richiamano l'attenzione sul nuovo ordinamento degli enti locali nella Regione Friuli Venezia Giulia, la cui attuazione prevede tra l'altro l'introduzione di 18 Unioni territoriali intercomunali in sostituzione delle attuali quattro province. E paventano che, in forza del nuovo assetto ordinamentale, possano prodursi delle ricadute negative in termini di chiusura, diversa collocazione o riduzione delle dotazioni organiche delle Prefetture, delle Questure e dei Comandi dei vigili del fuoco.

Premetto che, in base all'articolo 117 della Costituzione, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, come anche l'ordine e pubblico e la sicurezza, sono materie riservate alla competenza esclusiva del legislatore statale. Non è ipotizzabile, dunque, che la legislazione regionale possa incidere in tali ambiti.

Con questa precisazione, ritengo che i timori manifestati dagli onorevoli interroganti possano considerarsi fugati.

Va anche ricordato che con la cosiddetta legge Madia (legge n. 124 del 2015) è stato avviato un processo di razionalizzazione della presenza dello Stato sul territorio ispirato, da un lato, a criteri di sostenibilità sociale, dall'altro, alla valorizzazione del ruolo delle Prefetture e delle Questure. Quanto alle Prefetture, la predetta legge ne rafforza la funzione strategica, pur prefigurando la riduzione del

loro numero sulla base di una serie di indicatori oggettivi legati all'andamento della criminalità, all'esposizione ai flussi migratori e alle dinamiche socio-economiche nei territori di competenza. Ciò è attestato dal fatto che esse andranno ad assorbire tutti gli uffici periferici dello Stato e si configureranno, quindi, quali « punti di contatto unico » tra lo Stato e i cittadini. Le Prefetture, inoltre, continueranno ad essere il cardine del sistema territoriale della sicurezza.

Quanto alle Questure, sempre la legge Madia, ha individuato alcuni importanti criteri direttivi ai quali dovranno essere informati i decreti legislativi attuativi in tema di riordino del sistema della sicurezza.

Tra tali criteri vi sono quelli di evitare sovrapposizioni dispersive nell'esercizio delle funzioni di polizia e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, in adesione ai principi di efficienza della spesa pubblica.

Tanto premesso, informo che si potrà procedere con il piano di razionalizzazione delle Prefetture e dei presidi di polizia su tutto il territorio nazionale solo quando, a completamento del percorso normativo avviato con la predetta legge di delega, saranno emanati i decreti legislativi e i regolamenti discendenti che puntualizzeranno i contenuti della riorganizzazione della presenza dello Stato nel territorio e del sistema della sicurezza.

Comunque, assicuro fin d'ora che ogni possibile opzione sarà oggetto di attenta valutazione e non potrà mai andare a scapito della sicurezza reale dei territori.

Non un'unità di personale sarà sottratta ai compiti di istituto e a quelli operativi, con la conseguenza che le comunità manterranno quantomeno intatti gli attuali standard dei servizi.

In sostanza, il riordino non prefigura alcun arretramento dello Stato sui temi della sicurezza.

Per quanto riguarda, infine, i Vigili del fuoco, segnalo che, a seguito del recente progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo Nazionale, i presidi presenti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia hanno visto un incremento della dotazione organica di personale operativo.

ALLEGATO 4

5-09077 Quaranta e altri: Sulla questione dei migranti transitanti con particolare riferimento all'apertura di nuovi centri di accoglienza a Ventimiglia e Roma.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati,

con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Quaranta ed altri chiedono l'adozione di iniziative urgenti per risolvere l'emergenza che sarebbe in atto a Ventimiglia e Roma, dove centinaia di cosiddetti stranieri « transitanti » vivrebbero in condizioni di estremo degrado e precarietà, a seguito della chiusura del centro di accoglienza temporaneo gestito dalla Croce rossa nel comune ligure e dello sgombero del centro Baobab nella Capitale.

Quanto alla situazione di Ventimiglia, informo che, fin dai giorni successivi alla chiusura del centro di accoglienza temporaneo, il Prefetto di Imperia e l'Amministrazione comunale, in piena sintonia, hanno elaborato una nuova soluzione per assistere i migranti « in transito ». È stata individuata un'area di proprietà di Rete ferroviaria italiana e di prossimo trasferimento al Comune, dove verrà attrezzato un campo costituito da moduli abitativi, gestito dalla Croce Rossa Italiana, che provvederà anche al vitto con apposita cucina da campo.

All'iniziativa dovrebbero collaborare anche la Caritas ed altre associazioni del volontariato locale per svolgere attività di mediazione culturale a favore dei migranti, in relazione alla quale è già stato chiesto anche l'intervento dell'ACNUR per la formazione ed il sostegno degli operatori.

Soggiungo che, a seguito della massima accelerazione impressa alle complesse procedure del caso, l'apertura del nuovo cen-

tro è prevista a breve. L'area è stata predisposta sotto il profilo degli allacci idrico-fognario-elettrico con interventi effettuati, dopo la pulizia del sito, in pochissimi giorni e proprio nella giornata di oggi è iniziata l'installazione dei primi moduli abitativi.

Per quanto riguarda il centro Baobab, riferisco che lo scorso 3 luglio qualche centinaio di cittadini stranieri si è radunato nei pressi della struttura, accampandosi sulla sede stradale con mobilio di fortuna e piccole tende, ripristinando di fatto la situazione alla quale era stato posto termine con lo sgombero di 43 stranieri effettuato il 7 giugno con l'ausilio della forza pubblica; sgombero che si era reso urgente sia per le precarie condizioni di igiene della struttura, sia per prioritarie esigenze di prevenzione generale.

Va evidenziato che sia le modalità di arrivo degli stranieri che i contenuti emersi durante i colloqui intercorsi fra il personale di polizia e i volontari presenti, fanno ritenere che la situazione di concentrazione di persone abbia avuto lo scopo di ottenere, in via emergenziale, un assenso all'utilizzo del vicino ex « Stabilimento Ittiogenico », di proprietà della Regione Lazio.

Nella giornata di ieri, personale della Questura di Roma ha effettuato un controllo nel perimetro esterno del centro Baobab, con particolare riferimento ad un bar limitrofo, ove erano convenuti circa 150 stranieri. Nel corso delle operazioni, i convenuti si sono dapprima dichiarati

sprovvisti di documenti, quindi si sono sottratti al controllo e si sono allontanati.

Su un piano più generale, rappresento che la questione degli stranieri «transitanti» nell'area della Capitale è oggetto di costante attenzione da parte della Prefettura, che ne ha comunque prospettato la complessità, derivante dal fatto che si tratta di persone che rifiutano ogni forma di assistenza presso i centri governativi disponibili e si sottraggono alle previste procedure di identificazione.

A prescindere dalla questione specifica del centro Baobab, evidenzio che la Prefettura, in linea con gli indirizzi diramati dal Ministero, sta seguendo da tempo una politica volta all'omogenea distribuzione dei migranti a livello provinciale, interloquendo sistematicamente con i Sindaci ed i Presidenti dei Municipi per tentare di realizzare la massima condivisione del percorso di insediamento ed integrazione, nonché delle modalità di monitoraggio delle condizioni di accoglienza.

Peraltro, con i bandi del 2015 e del 2016 la Prefettura ha ulteriormente rafforzato la linea del decongestionamento delle zone a maggiore concentrazione di migranti nelle quali si erano registrate delle situazioni di attrito con la popolazione locale o con movimenti che approfittavano dell'occasione per alimentare il malcontento e inscenare manifestazioni di protesta, anche violenta.

È stato fissato, quindi, un tetto al numero degli ospiti da accogliere nei centri (non più di 100) ed al totale complessivo degli ospiti in proporzione alla consistenza demografica di ogni Comune o Municipio.

Inoltre, sono stati interessati i Sindaci dei Comuni nei quali non insistono centri di accoglienza, nell'auspicio di un loro coinvolgimento nell'individuazione di soluzioni idonee ad assicurare l'accoglienza di una quota di stranieri richiedenti asilo in percentuale minimale rispetto alla popolazione locale. Sollecitazione che è stata recepita da alcuni Comuni, che hanno manifestato disponibilità all'accoglienza e con i quali è in corso l'*iter* per il perfezionamento degli atti convenzionali necessari ad attuare tale indirizzo.

Di pari passo sono proseguite le iniziative volte a favorire l'integrazione dei migranti.

In tal senso, il 28 ottobre dello scorso anno la Prefettura ha stipulato con i Comuni di Roma Capitale e di Nettuno due protocolli d'intesa finalizzati al coinvolgimento dei migranti ospiti dei centri di accoglienza in attività di volontariato socialmente utili. Ciò allo scopo di sottrarre tali soggetti ai rischi derivanti dalla protratta inattività e di promuovere percorsi di conoscenza reciproca al fine di superare le diffidenze e realizzare processi di integrazione.

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (Atto n. 309).**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (Atto n. 309);

preso atto dei rilievi della V Commissione espressi nella seduta del 30 giugno 2016;

preso atto, altresì, che tale schema di Regolamento è di importanza significativa perché prevede l'attivazione di procedure accelerate per investimenti strategici sul territorio, come insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l'avvio di attività imprenditoriali, che siano di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale anche al fine di attrarre capitali nel nostro paese;

valutato che, nel quadro della complessiva riforma in atto della pubblica amministrazione, tale Regolamento riveste dunque un'importanza cruciale al fine di restituire competitività al sistema Paese, prevedendo che spetterà ai territori (Comuni e Regioni) e al Presidente del Consiglio l'individuazione di quegli investimenti strategici per i quali attivare un taglio dei tempi burocratici;

considerato favorevolmente che, come sottolineato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, lo schema di Regolamento riconosce dunque la rilevanza del « fattore-tempo » quale fattore fondamentale per la vita e l'attività dei cittadini

e delle imprese, per i quali l'incertezza o la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide anche sulla libertà di iniziativa privata costituzionalmente garantita dall'articolo 41 della Costituzione;

osservato che questo atto del Governo, assieme agli schemi di decreti legislativi già esaminati da questa Commissione sulla Scia e sulla Conferenza dei servizi, introduce il terzo fondamentale strumento di semplificazione per il rilancio delle attività private, e va dunque ad inserirsi in un disegno complessivo e organico di riforma di taluni procedimenti amministrativi volti al sostegno della ripresa produttiva del nostro Paese;

preso atto della positiva intesa raggiunta in seno alla Conferenza Unificata e dell'avviso favorevole espresso dalle regioni nella seduta del 3 marzo 2016, con la richiesta di inserimento di una previsione relative a un'intesa generale quadro tra lo Stato e le Regioni in materia di individuazione dei progetti per i quali è prevista la riduzione dei termini ai sensi dell'articolo 3, nonché con la richiesta di una necessaria partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate, ciascuno per la rispettiva competenza, alle sedute pertinenti del Consiglio dei Ministri;

valutata l'opportunità di prevedere all'articolo 4 dello schema di regolamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, lettera *d*) della legge n. 124 del 2015, che l'attribuzione al Presidente del Consiglio o ad un suo delegato di poteri

sostitutivi per i procedimenti di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 4 della legge n. 124 del 2015, avvenga previa delibera del Consiglio dei Ministri;

preso atto che lo schema di regolamento in esame è stato adottato dal Consiglio dei Ministri prima che venisse adottato il decreto legislativo n. 50 del 2016, cd. Codice appalti, e che appare pertanto quanto mai opportuno un coordinamento tra le due discipline, essendo la disciplina speciale relativa alle « infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale » prevista dall'articolo 1 comma 3 ora abrogata dal sopravvenuto decreto legislativo n. 50 del 2016;

considerato infine che nel presente schema di Regolamento, manca la previsione di un meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi qui previsti, al fine di verificare, anche con il coinvolgimento della Conferenza Unificata, il positivo impatto della riforma e l'eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, dopo il comma 2, venga inserito un comma aggiuntivo *2.bis*, che preveda che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 ai fini di quanto previsto dal comma 3, in relazione alla rilevanza strategica per il sistema paese degli interventi pubblici e privati assoggettati alla procedura semplificata;

2) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « sono individuati » siano inserite le seguenti: « sentiti i Presidenti delle Regioni

interessate che partecipano ciascuno per la rispettiva competenza alla seduta del Consiglio dei Ministri »;

3) all'articolo 4, comma 1, si specifichi, conformemente a quanto previsto dalla norma autorizzativa, che i poteri sostitutivi sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri e si coordini questa previsione con il riferimento alla stessa delibera contenuta nel comma 2;

4) sopprimere all'articolo 5, comma 2, le parole « e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera » al fine di consentire in ogni caso in cui l'intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali la previa intesa in sede di Conferenza unificata ovvero individuare forme di raccordo alternative per la definizione dei poteri sostitutivi;

e con le seguenti osservazioni:

a) si raccomanda di armonizzare quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 con il nuovo quadro normativo di riferimento introdotto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) al fine di salvaguardare il principio di effettività del potere sostitutivo, si raccomanda di coordinare le disposizioni degli articoli 4, comma 3, e 6, comma 3, in materia di personale;

c) si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di un apposito meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi previsti, al fine di verificare il positivo impatto della riforma e l'eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto;

d) si valuti l'opportunità di aggiungere una clausola che faccia salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671- <i>bis</i> Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria, dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), dell'Istituto curatori, dell'Associazione fra le Società italiane per azioni (Assonime) e dell'Alleanza delle Cooperative italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37

SEDE REFERENTE:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09082 Chiarelli e Di Lello: Iniziative del Governo a tutela delle vittime di atti vandalici sulle auto parcheggiate sulla pubblica via	38
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-09083 Molteni e Busin: Sulla situazione di grave carenza degli organici del personale di cancelleria del Tribunale di Vicenza	39
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	41
5-09084 Mattiello: Iniziative del Governo dirette a perfezionare il Trattato in materia di cooperazione giudiziaria stipulato con gli Emirati Arabi Uniti il 15 settembre 2015	39
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	42

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671-*bis* Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), dell'Istituto curatori, dell'Associazione fra le Società

italiane per azioni (Assonime) e dell'Alleanza delle Cooperative italiane.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Antonio MATONTI, *Direttore Affari Legislativi di Confindustria*, Giuliano CAMPANA, *Vice Presidente Area Economico-fiscale-tributario dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)*, Nerio

DE BORTOLI, *Presidente dell'Istituto curatori*, Maurizio SELLA, *Presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni (ASSONIME)* e Mauro IENGO, *Responsabile dell'Ufficio Legislativo Legacoop e rappresentante di Alleanza delle cooperative italiane*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfredo BAZOLI (PD), *relatore* e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Annarita SOFIA, *rappresentante di Confindustria*, Giuliano CAMPANA, *Vice Presidente Area Economico-fiscale-tributario dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)*, Nerio DE BORTOLI, *Presidente dell'Istituto curatori* e Maurizio SELLA, *Presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni (ASSONIME)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

C. 3954 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.45.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09082 Chiarelli e Di Lello: Iniziative del Governo a tutela delle vittime di atti vandalici sulle auto parcheggiate sulla pubblica via.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara soddisfatto della risposta testé resa, che riconosce la fondatezza di quanto da lui segnalato con l'interrogazione in esame relativamente

alla non avvenuta depenalizzazione del reato di danneggiamento aggravato dall'esplosione del bene alla pubblica fede.

5-09083 Molteni e Busin: Sulla situazione di grave carenza degli organici del personale di cancelleria del Tribunale di Vicenza.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che il Ministro della Giustizia ha ricevuto recentemente una delegazione del Tribunale di Vicenza, alla quale ha assicurato massima collaborazione ed impegno per garantire, dal punto di vista organizzativo, tutto ciò che è necessario allo svolgimento dei procedimenti relativi al potenziale contenzioso in merito alla vicenda della Banca popolare di Vicenza.

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, poiché, pur apprezzando le iniziative dell'Esecutivo dirette a far fronte alla situazione di carenza degli organici del Tribunale di Vicenza, evidenzia la necessità che siano messi in atto urgenti e rapidi interventi perché il Tribunale di Vicenza sia posto nelle condizioni di far fronte al rilevante incremento dei carichi di lavoro connessi alla vicenda, del tutto straordinaria, testé richiamata dal rappresentante del Governo.

5-09084 Mattiello: Iniziative del Governo dirette a perfezionare il Trattato in materia di cooperazione giudiziaria stipulato con gli Emirati Arabi Uniti il 15 settembre 2015.

Davide MATTIELLO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide MATTIELLO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, dove viene evidenziato l'impegno dell'Esecutivo diretto al potenziamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria, fermo restando il rispetto dei valori fondamentali del nostro ordinamento, come sanciti dalla Costituzione ed interpretati dalla Corte costituzionale, sottolinea, tuttavia, l'urgenza di procedere alla ratifica del trattato in questione. Al riguardo, rammenta, infatti, come gli Emirati Arabi Uniti figurano tra i principali *partner* commerciali dell'Italia e che, inoltre, diverse e delicate inchieste giudiziarie hanno confermato che gli stessi rappresentano la destinazione privilegiata di alcuni importanti latitanti italiani e di consistenti attività di riciclaggio. Ciò premesso, auspica che il predetto trattato sia reso operativo nel più breve tempo possibile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata previste all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

5-09082 Chiarelli e Di Lello: Iniziative del Governo a tutela delle vittime di atti vandalici sulle auto parcheggiate sulla pubblica via.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Chiarelli chiede al Governo come intenda intervenire per tutelare le vittime del reato di danneggiamento perpetrato sulle auto parcheggiate sulla pubblica strada, atteso che a seguito della modifica dell'articolo 635 del codice penale introdotta dal decreto legislativo n. 7 del gennaio 2016, diverse stazioni di polizia e carabinieri rifiuterebbero di ricevere querele da parte delle persone lese da atti vandalici commessi sulle loro autovetture.

Giova evidenziare, in via preliminare, che la novella del gennaio 2016 non ha mutato la rilevanza penale della condotta di danneggiamento di autoveicoli.

La nuova formulazione dell'articolo 635 del codice penale contempla ipotesi autonome di reato tra le quali è prevista quella di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le categorie di beni già previste nella precedente formulazione del comma 2 della norma. Tra tali beni sono comprese le cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 cp tra cui vi sono quelle esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede quali sono, per l'appunto, le vetture parcheggiate sulla pubblica via. Il reato è strutturato in forma aggravata e non semplice, ed è pertanto procedibile d'ufficio. Non va inoltre sottaciuto che la depenalizzazione della condotta di danneggiamento semplice non ha comportato arretramento della tutela nei confronti dei soggetti lesi da tali atti vandalici, avendo previsto l'applicazione di una sanzione pecuniaria civile (di importo significativo, fino a 8000 euro) per tale con-

dotta meno grave della quale ha così ricondotto il disvalore sul piano delle relazioni tra privati.

Venendo, in particolare, al rifiuto da parte di polizia e carabinieri di ricevere le querele presentate dalle persone offese di atti vandalici e danneggiamenti aggravati sulle proprie autovetture posteggiate in luogo pubblico, dagli elementi acquisiti presso il Ministero della Difesa risulta che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha dato notizia ai Comandi dipendenti dell'entrata in vigore del decreto legislativo del gennaio 2016 con la lettera allegata dall'on. Chiarelli all'interrogazione parlamentare. Tale lettera non reca disposizioni operative ma costituisce mera informazione integrata dai documenti pubblicati sul portale dell'Arma. Né in altra forma sono state diramate disposizioni che escludessero la possibilità di ricevere le denunce per danneggiamento di autovettura. Ove il rifiuto di ricevere querele riferito dall'on. Chiarelli si sia verificato deve pertanto considerarsi un'applicazione impropria della novella normativa. Tuttavia, al fine di chiarire eventuali equivoci, il Comando Generale ha già provveduto ad esplicitare puntualmente sul portale dell'Arma che il delitto di danneggiamento si configura, tra l'altro, laddove il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.

Anche il Ministero dell'interno ha riferito che gli Uffici della Polizia di Stato distaccati sul territorio ricevono ordinariamente querele per atti vandalici commessi ai danni delle autovetture parcheggiate nella pubblica strada e inoltrano regolarmente i relativi atti all'Autorità giudiziaria.

ALLEGATO 2

5-09083 Molteni e Busin: Sulla situazione di grave carenza degli organici del personale di cancelleria del Tribunale di Vicenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La persistente situazione di carenza personale amministrativo negli Uffici Giudiziari è una delle più ardue criticità con cui il Governo si sta misurando, avendo di mira l'obiettivo di riparare le gravissime conseguenze che l'inerzia degli ultimi venti anni ha prodotto.

Così come in molte altre realtà territoriali, anche gli Uffici giudiziari di Vicenza hanno urgenza di recuperare risorse umane da destinare all'efficace funzionamento della macchina giudiziaria, posto che l'Ufficio presenta una percentuale di scopertura del 22,48 per cento, rispetto alla media nazionale del 21,72 per cento.

Grazie agli interventi di mobilità già avviati la percentuale di scopertura è destinata a ridursi.

In relazione al bando di mobilità volontaria da altre amministrazioni del 2015 sono state, difatti, già immesse in servizio 6 unità ed è ancora possibile ricorrere allo scorrimento della graduatoria esistente per la copertura di un ulteriore posto.

Inoltre, a seguito di condivisione della graduatoria dei vincitori ed idonei di un concorso bandito dall'istituto per il Commercio Estero, è stato altresì possibile assegnare 2 posti di funzionario ed è ancora in corso la procedura di scorrimento per la copertura di una ulteriore posizione.

Non sono stati, invece, coperti i 3 posti pubblicati con l'interpello di mobilità volontaria del 2 luglio 2014, mentre nel corso del 2015 è stata assunta una unità appartenente a categorie protette, ai sensi della legge n. 68/99.

Con riguardo alle ulteriori procedure in corso secondo le previsioni della legge di

Stabilità per l'anno 2015, ulteriori risorse potranno essere assegnate all'Ufficio attraverso il portale gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per la provincia di Vicenza sono state individuate così ulteriori 13 unità.

Inoltre, sono stati assegnati 8 tirocinanti all'Ufficio per il processo di Vicenza, 6 dei quali sono già operativi.

Tenuto conto degli esiti della mobilità provinciale obbligatoria, destinata a definirsi entro quest'anno, si sta, inoltre, predisponendo un intervento normativo diretto a consentire l'assunzione di personale amministrativo, su tutto il territorio nazionale, a tempo indeterminato.

Il Ministero della giustizia aveva, infatti, riservato risorse per gli esuberi di mobilità provinciale per 3000 unità, risorse queste che ben possono destinarsi ad assunzioni, essendo in corso di risoluzione, prima del previsto, l'assorbimento di tale personale.

Le politiche per il personale non si limitano, peraltro, solo all'importante obiettivo del reclutamento.

In questi giorni si sono aperti concretamente, per la prima volta dopo 20 anni, processi di riqualificazione del personale amministrativo.

Il Ministero è, altresì, impegnato in una complessiva ricognizione delle esigenze degli Uffici di tutto il territorio nazionale proprio al fine di ridefinire le piante organiche della magistratura e, di conseguenza, del personale amministrativo.

In questo contesto, le esigenze del Tribunale di Vicenza saranno oggetto di adeguata considerazione.

ALLEGATO 3

5-09084 Mattiello: Iniziative del Governo dirette a perfezionare il Trattato in materia di cooperazione giudiziaria stipulato con gli Emirati Arabi Uniti il 15 settembre 2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il potenziamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria rappresenta una delle priorità del Governo che, infatti, si è impegnato sia sul versante europeo, recependo numerose ed importanti direttive e decisioni quadro che da anni attendevano di essere concretamente applicate, sia nell'ampliamento della rete di cooperazione giudiziaria con Paesi terzi di importanza strategica. Con questo obiettivo abbiamo operato, per un verso, ripristinando la figura dei magistrati di collegamento in Paesi cruciali per la criminalità organizzata ed il terrorismo: dopo la nomina del magistrato di collegamento in Francia, è seguita recentemente quella del magistrato di collegamento in Albania ed è in corso la procedura di selezione per il magistrato di collegamento con il Marocco; per altro verso, è stata avviata un'intensa campagna di negoziati per la conclusione di Trattati bilaterali con diversi Paesi tra i quali anche gli Emirati Arabi.

L'indiscutibile necessità di potenziare gli strumenti della cooperazione giudiziaria deve, tuttavia, mantenere un imprescindibile e saldo ancoraggio con i valori fondamentali del nostro ordinamento, così come sanciti dalla Costituzione ed interpretati dalla Corte Costituzionale.

L'accordo con gli Emirati Arabi che – preme ribadirlo – è stato sottoscritto proprio su richiesta italiana nella consapevolezza dell'importanza strategica del Paese, è stato sottoposto, in fase di ratifica, ad una più accurata ponderazione in ragione della possibilità concessa dalla legge emiratina di applicare, all'esito del processo, la pena di morte, in coerenza con quanto previsto dal diritto islamico.

Su tale sensibile tema, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223 del 1996, era intervenuta ritenendo l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698 comma 2 c.p.p. e dell'articolo IX del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti rilevando che l'assolutezza del principio costituzionale che vieta la pena di morte «viene infirmata dalla presenza di una norma che demanda a valutazioni discrezionali, caso per caso, il giudizio sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente».

Questa la ragione per cui sono attualmente in corso analitiche riflessioni volte ad individuare formulazioni normative che possano permettere la ratifica dell'accordo nel rigoroso rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti della Tavola rotonda « SOS Stato di diritto » (*Svolgimento e conclusione*) 43

SEDE CONSULTIVA:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 44

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. C. 3767 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 45

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 45

ALLEGATO (*Emendamento approvato*) 47

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti della Tavola rotonda « SOS Stato di diritto ».

(*Svolgimento e conclusione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di

impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Franco FRATTINI, *presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI)*, Giulio TERZI DI SANT'AGATA, *componente del Consiglio direttivo della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Gea SCHIRÒ (PD), Khalid CHAOUKI (PD) ed Edmondo CIRIELLI (FdI-AN).

Matteo ANGIOLI, Laura HARTH e Sergio D'ELIA, *rappresentanti della Tavola rotonda « SOS Stato di diritto »*, replicano ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni FARINA (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, come risultante dalle modifiche apportate dalle Commissioni di merito, composto da un unico articolo, suddiviso in nove commi, è finalizzato ad ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali, per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Evidenzia, poi, che, a tal fine, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo, uno o più decreti legislativi recanti: l'introduzione di una misura nazionale di

contrasto alla povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale; il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto alla povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario; il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Segnala, infine, che l'assegnazione del provvedimento a questa Commissione si deve ad una norma, oggi soppressa nel corso dell'*iter* in sede referente a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dalla collega Laura Garavini, che con riferimento al contenuto dei decreti legislativi, prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario.

Sottolineando che tale testo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), è stato espunto, evidenzia che conseguentemente non risultano più disposizioni di competenza della Commissione, al di là di una finalità di carattere generale che si raccorda all'impegno assunto dalla comunità internazionale contro la povertà nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Per tali motivi propone che la Commissione esprima nulla osta.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Maria Edera SPADONI (M5S), nell'evincenziare che, una volta espunto il testo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), non risultano, come rilevato anche dal relatore, disposizioni riferibili alla competenza della Commissione esteri, chiede per quale ragione la stessa Commissione debba esprimere un parere sul provvedimento in titolo.

Gianni FARINA (PD), *relatore*, replicando alle osservazioni della collega Spadoni, ribadisce che si tratta dell'espressione di un nulla osta alle Commissioni richiedenti e non di un vero e proprio parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione esprime nulla osta sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

C. 3767 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli

delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio, Finanze, Ambiente e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Trasporti ha preannunziato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Tacconi il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

C. 2710 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, il relatore, onorevole Monaco, ha presentato l'emendamento 3.1.

Franco MONACO, *relatore*, illustra, quindi, il suo emendamento 3.1 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Monaco il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (C. 2710 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Memorandum, di cui all'articolo 1, valutati in 37.676 euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a 21.554 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: delle dotazioni finanziarie *aggiungere le seguenti:* di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.1. Il Relatore.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45 e abb.-C Governo, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	49
DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti</i>)	49
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	63
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 312 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	58
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Seguito dell'esame, sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	60

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	60
INTERROGAZIONI:	
5-08783 Grillo ed altri: Sulla situazione finanziaria del Comune di Catania	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	65
5-08574 Fragomeli: Sull'orario di funzionamento del portale per il monitoraggio opere pubbliche	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	66
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Giuseppe Verde, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Palermo, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo)	62
AVVERTENZA	62

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

C. 45 e abb.-C Governo, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sulle stesse.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, condividendo quanto evidenziato dal relatore in ordine all'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, con-

corda con la proposta di nulla osta formulata dal relatore in relazione alle proposte emendative trasmesse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione — Parere favorevole con condizione — Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione bilancio aveva avviato l'esame in sede consultiva del provvedimento in oggetto nella seduta di ieri, ai fini del parere alle Commissioni riunite III e IV, e che tuttavia non aveva potuto concludere il relativo *iter* in quanto il provvedimento stesso era pervenuto nel frattempo all'esame dell'Assemblea, alla

quale, nella seduta odierna, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza. Ricorda altresì che nella citata occasione il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti in merito ai quali il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere.

Il Viceministro Enrico ZANETTI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, accompagnata da una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*).

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3953 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016, recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il concreto trasferimento alla destinazione finale dei mezzi e materiali oggetto delle cessioni di cui all'articolo 4, comma 6, non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le spese per effettuare il trasporto nazionale ai luoghi di partenza e la consegna, ove previste, sono state già sostenute nell'anno 2015, mancando solo la concreta effettuazione di tali attività;

lo stanziamento di cui all'articolo 8, relativo agli interventi a sostegno della ricostruzione e per il consolidamento della pace, integrando il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della

legge 11 agosto 2014, n. 125, è sottoposto al ciclo di programmazione previsto dalla legge medesima;

in sede di programmazione annuale, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge n. 125 del 2014, è in particolare precisata la quota dello stanziamento da destinare a ciascuno dei Paesi elencati all'articolo 8, comma 1;

dell'utilizzo del predetto stanziamento si dà infine conto nella relazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge n. 125 del 2014, che è trasmessa alle Camere, oltre che nell'ambito delle specifiche modalità con le quali il Governo riferisce sulle missioni internazionali;

le voci di spesa di missione di cui all'articolo 9, commi 4, 5 e 7, sono comprensive degli oneri fiscali e, nel caso del citato comma 7, anche degli oneri contributivi;

all'articolo 11, comma 1, lettera e), l'utilizzo per la copertura finanziaria di parte degli oneri derivanti dal provvedimento delle disponibilità del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione non pregiudica comunque gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

l'articolo 7, comma 4, che limita al solo 2016 la possibilità per il Ministero della difesa, prevista a regime dal testo originario del provvedimento, di chiedere anticipazioni di tesoreria in proporzione alle somme iscritte sul fondo per le missioni di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere le spese mensili relative alle missioni in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace, presenta forti criticità;

tale disposizione, come risultante dal testo originario del decreto-legge, si è resa indispensabile in relazione sia al passaggio al cedolino unico delle Forze armate, sia alle modifiche apportate al bilancio in applicazione della normativa recata dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90;

con il passaggio al cedolino unico, infatti, il Ministero della difesa non ha più la possibilità di anticipare le somme occorrenti per garantire la continuità delle missioni a valere sulle spese di personale e ciò determina a livello gestionale una rilevante criticità che può a regime essere superata solo con il ricorso alle anticipazioni di tesoreria;

la modifica in esame, limitando al solo anno 2016 le citate anticipazioni, risulta ultronea rispetto a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, che già prevede per l'esercizio 2016 una anticipazione di una somma pari alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1;

rilevato che:

il testo unificato n. 45 e abb.-C, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, all'esame della Camera in seconda lettura, che presumibilmente già a partire dal prossimo anno, recherà la nuova disciplina in materia di missioni internazionali, prevede, all'articolo 2, comma 4, una disposizione a regime identica a quella dianzi citata, che consentirà di assicurare la necessaria continuità dell'erogazioni finanziarie;

per evitare le citate criticità gestionali, per altro non connesse alla copertura finanziaria del presente provvedimento, appare opportuno, comunque, a prescindere dall'entrata in vigore del predetto testo unificato, ripristinare il testo originario dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge in oggetto,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: "per l'esercizio 2016" con le seguenti: "per ciascun esercizio" ».

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

identici Basilio 1.1 e Gianluca Pini 1.50, identici Corda 1.2 e Gianluca Pini 1.51, Duranti 1.3, identici Paolo Bernini 1.4 e Gianluca Pini 1.52, identici Spadoni 1.6 e Gianluca Pini 1.54, Palazzotto 1.7, Gianluca Pini 1.8, Palazzotto 1.9, Piras 2.1, identici Spadoni 2.2 e Gianluca Pini 2.50, Gianluca Pini 2.3, identici Grande 2.8 e Gianluca Pini 2.53, Gianluca Pini 2.11 e 2.12, Piras 3.1, Fava 3.2 e 3.3, Gianluca Pini 3.5, identici Tofalo 4.1 e Gianluca Pini 4.51, Di Battista 4.8, Fava 4.9, identici Palazzotto 4.11 e Gianluca Pini 4.12, identici Piras 4.14 e Gianluca Pini 4.15, Piras 4.16, i quali prevedono la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione del personale a diverse missioni internazionali ovvero finalizzate ad ulteriori finalità connesse alle missioni internazionali o relative al sostegno ai processi di ricostruzione, in alcuni casi destinando le relative risorse ad altri interventi. Le proposte emendative, tuttavia, nel sopprimere integralmente le suddette autorizzazioni di spesa, non tengono conto del fatto che quota parte della spesa dovrebbe comunque essere autorizzata, al fine di tenere conto degli oneri già effettivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Piras 4.2, che prevede la soppressione della disposizione, introdotta dal Senato, recante l'autorizzazione, per l'anno 2016, della spesa di euro 117.000

per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di materiale di armamento leggero, provvedendo contestualmente alla riduzione in maniera incongrua, ossia per un importo maggiore, pari a 623.014 euro, la copertura finanziaria complessiva del provvedimento;

La Russa 5.50, 5.51 e 5.52, che sono volte ad incrementare l'indennità di missione corrisposta al personale che partecipa alle missioni internazionali, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Duranti 6.2, la quale prevede che, nel caso di militari che fanno uso ovvero ordinano di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

identici Basilio 1.5 e Gianluca Pini 1.53, identici Corda 2.6 e Gianluca Pini 2.51, identici Artini 2.9 e Gianluca Pini 2.54, Gianluca Pini 2.55, le quali prevedono che il personale e i mezzi impiegati in alcune missioni internazionali debbano rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2016. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Gianluca Pini 2.4, che prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata *Resolute Support Mission* (RSM), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se alla riduzione delle risorse, ferma restando la durata temporale delle relative

missioni, possa eventualmente farsi fronte mediante una rimodulazione del personale impegnato o di altre spese previste;

identici Artini 2.7 e Gianluca Pini 2.52, Palazzotto 2.13 e Artini 4.18, le quali prevedono che alcune delle missioni o attività legate a queste ultime previste dal provvedimento siano concluse entro il termine indicato dalle stesse proposte emendative. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica, con particolare riguardo agli oneri connessi alla conclusione delle predette missioni o attività;

Piras 3.4, che è volta a ricomprendere la missione delle Nazioni Unite in Marocco MINURSO nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che tale missione possa essere svolta nell'ambito delle risorse stanziare dal citato articolo 3, comma 3;

Duranti 4.10, che è volta a ricomprendere la ricerca e il soccorso in mare dei profughi che fuggono dai conflitti nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che la ricerca e il soccorso possano essere svolte nell'ambito delle risorse stanziare dal citato articolo 4, comma 7;

identici Sibilìa 7.1 e Gianluca Pini 7.50, che sono volte alla soppressione del comma 2 dell'articolo 7, che consente, a decorrere dal 26 maggio 2016, l'anticipazione alle Amministrazioni interessate di parte delle risorse autorizzate dal provvedimento. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

identici Tofalo 7.2 e Gianluca Pini 7.51, che sono volte a sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 7, che recano autorizzazioni di carattere finanziario concernenti lo svolgimento di attività funzionali

alla prosecuzione delle missioni internazionali oltre il termine previsto dal presente provvedimento. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

identici Spadoni 8.1 e Gianluca Pini 8.50, identici Scagliusi 8.2 e Gianluca Pini 8.51, identici Grande 8.3 e Gianluca Pini 8.52, che sono volte a ricomprendere il sostegno alle iniziative per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile e a sostenere il Bangladesh nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che tali attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse stanziare dal citato articolo 8, comma 1.

Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.51, 5.50, 5.51, 5.52, 6.2, 7.1, 7.2, 7.50, 7.51, 8.1, 8.2, 8.3, 8.50, 8.51, 8.52, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione degli Accordi in titolo e ricorda che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Nel passare all'esame dei contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito all'Accordo tra Repubblica italiana e *Bioersity international* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, circa i profili di quantificazione, rileva che

la relazione tecnica afferma che le norme concernenti il trattamento fiscale e doganale del personale non determinano nuovi oneri. Tuttavia il testo in esame sembra riconoscere all'Organizzazione ed al suo personale agevolazioni di tipo fiscale e contributivo ulteriori rispetto a quelle già indicate nella citata legge n. 67 del 1994. Reputa, quindi, necessario acquisire ulteriori informazioni in merito alla portata finanziaria delle innovazioni sopra descritte.

In ordine all'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia spaziale europea in Italia, con riguardo ai profili di quantificazione, osserva che il testo del nuovo Accordo appare sostanzialmente analogo al contenuto dell'Accordo vigente, del 14 gennaio 1993. Tuttavia considera utile acquisire una conferma in merito alla non onerosità delle opere da eseguire a carico dell'Italia, di cui all'articolo 7, comma 3 (elencate nell'Allegato II all'Accordo in esame). In particolare, ritiene che andrebbe confermato che la realizzazione delle opere ivi previste sia finanziata a valere su stanziamenti già previsti in attuazione del vigente Accordo, con particolare riferimento alla costruzione del secondo ponte di cui alla lettera *b*) del citato Allegato, i cui oneri di realizzazione, come specificato dalla relazione tecnica, sono posti a carico dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), che rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. Con riferimento all'esonero contributivo previsto dall'articolo 16 dell'Accordo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che il contratto di lavoro dell'ESA esclude la possibilità per i dipendenti di esercitare altre attività lavorative nel periodo in cui prestano servizio presso l'ESA.

Circa l'Emendamento all'Accordo tra il Governo e l'ONU sullo *status* dello *Staff College* del sistema delle Nazioni unite (UNSSC) in Italia, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla disposizione che prevede che il Governo italiano potrà eventualmente versare contributi volontari addizionali sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, non

ha osservazioni da formulare, nel presupposto che tale contribuzione aggiuntiva sia effettuata sulla base di provvedimenti che indichino le relative modalità di copertura finanziaria. In proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riguardo al Protocollo di emendamento del Memorandum di intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle norme dirette alle facilitazioni nelle comunicazioni di cui all'articolo VI, ritiene che andrebbe chiarito se possano configurarsi effetti apprezzabili di gettito, in ordine sia all'applicazione di tariffe più favorevoli sia alle esenzioni fiscali previste per l'attribuzione delle frequenze radio. Andrebbe inoltre chiarito se possano determinarsi maggiori spese per lo Stato con riguardo alle opere di installazione di stazioni radio, posa di cavi e linee di terra previste dalla norma in esame.

Con riferimento, infine, all'estensione dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo IX, evidenzia che la relazione tecnica limita la quantificazione dell'onere al paragrafo 3 (estensione alle categorie di personale P5, equiparati o superiori, delle esenzioni accordate dall'Italia al personale diplomatico di rango equivalente); non sono forniti i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere, che risulta basato, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, sull'esperienza maturata. In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se tale onere comprenda anche l'estensione dell'esenzione fiscale sull'acquisto di autovetture da parte del personale dell'ONU, disposta dal medesimo articolo IX, paragrafo 2.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – del quale è previsto l'utilizzo per fronteggiare gli oneri derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *c*) e *d*), del presente disegno di legge, in un limite di spesa complessivamente pari ad euro 3.045.000 annui a decorrere dal 2016 – reca le necessarie disponibilità.

Il Viceministro Enrico ZANETTI evidenzia che le modifiche delle norme sul trattamento fiscale del personale e dell'organizzazione, recate dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la *Bioversity international* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, costituiscono solo precisazioni e chiarimenti di norme già contenute nel precedente accordo di sede e che la soglia minima di spesa per ottenere l'esenzione fiscale non è stata eliminata, ma l'importo fisso di 100.000 lire, previsto dall'accordo del 1994, è stato sostituito da un rinvio alle soglie applicate alle altre organizzazioni internazionali con sede in Italia (attualmente 300,01 euro al netto dell'IVA). Quanto agli eventuali effetti favorevoli per l'Erario derivanti dalle predette modifiche segnala che essi potranno essere determinati solo a consuntivo.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia spaziale europea in Italia (elencate nell'allegato II dell'Accordo) conferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come evidenziato dalla relazione tecnica, e che, in particolare, la costruzione di un secondo ponte, di cui al punto *b*) dell'allegato II, rappresenta un'attività già prevista a legislazione vigente (in base al vigente Accordo di sede del 14 gennaio 1993), i cui oneri sono integralmente finanziati a valere su stanziamenti già iscritti nel bilancio dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Chiarisce poi che i contributi volontari addizionali di cui all'Emendamento all'Accordo tra il Governo e l'ONU sullo *status* dello *Staff College* del sistema delle Nazioni unite (UNSSC) in Italia non formano oggetto di obbligazione internazionale né nell'*an* né nel *quantum*, e ad essi si potrà far fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero mediante le risorse eventualmente messe a disposizione da provvedimenti legislativi *ad hoc*.

Segnala quindi che il riferimento alle « tariffe più favorevoli » di cui all'articolo VI del Protocollo di emendamento del Memo-

randum di intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite è già presente nel Memorandum di intesa attualmente in vigore e indica che le utenze della base ONU non potranno essere soggette a tariffe più elevate di quelle che gli operatori praticano ai clienti nazionali.

Assicura infine che le opere di installazione di stazioni radio, posa di cavi e linee di terra previste dal predetto articolo VI non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le quantificazioni contenute nella relazione tecnica comprendono tutti gli oneri discendenti dal Protocollo di emendamento del Memorandum di intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite, compresi gli oneri relativi all'estensione dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo IX.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3764 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a*) Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b*) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c*) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d*) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche delle norme sul trattamento fiscale del personale e dell'organizzazione, recate dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la *Bioversity international* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, costituiscono solo precisazioni e chiarimenti di norme già contenute nel precedente accordo di sede;

la soglia minima di spesa per ottenere l'esenzione fiscale non è stata eliminata, ma l'importo fisso di 100.000 lire, previsto dall'accordo del 1994, è stato sostituito da un rinvio alle soglie applicate alle altre organizzazioni internazionali con sede in Italia (attualmente 300,01 euro al netto dell'IVA);

gli eventuali effetti favorevoli per l'Erario derivanti dalle predette modifiche potranno essere determinati solo a consuntivo;

le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia spaziale europea in Italia (elencate nell'allegato II dell'Accordo) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come evidenziato dalla relazione tecnica;

in particolare, la costruzione di un secondo ponte, di cui al punto *b*) dell'allegato II, rappresenta un'attività già prevista a legislazione vigente (in base al vigente Accordo di sede del 14 gennaio 1993), i cui oneri sono integralmente finanziati a valere su stanziamenti già iscritti nel bilancio dell'Agenzia Spaziale Italiana;

i contributi volontari addizionali di cui all'Emendamento all'Accordo tra il Governo e l'ONU sullo *status* dello *Staff College* del sistema delle Nazioni unite (UNSSC) in Italia non formano oggetto di obbligazione internazionale né nell'*an* né nel quantum, e ad essi si potrà far fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero mediante le risorse eventualmente messe a disposizione da provvedimenti legislativi *ad hoc*;

il riferimento alle « tariffe più favorevoli » di cui all'articolo VI del Protocollo di emendamento del Memorandum di intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite è già presente nel Memorandum d'Intesa attualmente in vigore e indica che le utenze della base ONU non potranno essere soggette a tariffe più elevate di quelle che gli operatori praticano ai clienti nazionali;

le opere di installazione di stazioni radio, posa di cavi e linee di terra previste dal predetto articolo VI non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le quantificazioni contenute nella relazione tecnica comprendono tutti gli oneri discendenti dal Protocollo di emendamento del Memorandum di intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite, compresi gli oneri relativi all'estensione dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo IX,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti al

rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico ZANETTI fa presente che la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) incide sulla veste giuridica della Cassa stessa, ma non altera i parametri rilevanti ai fini della classificazione della stessa Cassa operata da Istat sulla base del SEC 2010.

Osserva pertanto che l'utilizzo delle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali costituisce una forma di copertura adeguata in termini di fabbisogno in quanto, da un lato, tali risorse non hanno natura privata giacché esatte dalla medesima Cassa in forza di una regolamentazione pubblica, dall'altro, esse risultano depositate presso il sistema bancario e, quindi, non sono considerate, allo stato, ai fini del conto consolidato di cassa.

Per quanto riguarda le operazioni di finanziamento oggetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento, evidenzia che le stesse sono configurabili come operazioni finanziarie e, in quanto tali, non risultano rilevanti ai fini del saldo di competenza economica giacché la modifica del profilo di rimborso prevista dal provvedimento medesimo non appare incidere sulla natura finanziaria delle operazioni in questione.

Segnala che, poiché l'articolo 2, comma 2, fa riferimento ad una giacenza da detenere a fine anno, è stato stimato un effetto in termini di interessi sostanzialmente nullo per l'esercizio 2016, in quanto si è ipotizzato che il relativo versamento avvenga entro la fine dell'anno 2016.

Conferma che la nomina del Comitato di esperti avrà luogo con oneri a carico dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A., mentre l'eventuale avvalimento da parte del medesimo Comitato della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate avrà luogo nell'ambito delle risorse esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine assicura che l'utilizzo delle somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno, non compromette le finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3886 Governo, di conversione del decreto-legge n. 98 del 2016, recante Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) incide sulla veste giuridica della Cassa stessa, ma non altera i parametri rilevanti ai fini della classificazione della stessa Cassa operata da Istat sulla base del SEC 2010;

l'utilizzo delle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali costituisce una forma di copertura adeguata in termini di fabbisogno in quanto, da un lato, tali risorse non hanno natura privata giacché esatte dalla medesima Cassa in forza di una regolamentazione pubblica, dall'altro, esse risultano depositate presso il sistema bancario e, quindi, non sono considerate, allo stato, ai fini del conto consolidato di cassa;

le operazioni di finanziamento oggetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in oggetto sono configurabili come operazioni finanziarie e, in quanto tali, non risultano rilevanti ai fini del saldo di competenza economica giacché la modifica del profilo di rimborso

prevista dal provvedimento medesimo non appare incidere sulla natura finanziaria delle operazioni in questione;

poiché l'articolo 2, comma 2, fa riferimento ad una giacenza da detenere a fine anno, è stato stimato un effetto in termini di interessi sostanzialmente nullo per l'esercizio 2016, in quanto si è ipotizzato che il relativo versamento avvenga entro la fine dell'anno 2016;

la nomina del Comitato di esperti avrà luogo con oneri a carico dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A., mentre l'eventuale avvalimento da parte del medesimo Comitato della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate avrà luogo nell'ambito delle risorse esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'utilizzo delle somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno, non compromette le finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Inter-

viene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.

Atto n. 312.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato nella seduta del 30 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 giugno scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico ZANETTI chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Atto n. 303.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina delle autorità portuali, che il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 124 del 2015 e che è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla predetta relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 5, riguardanti la riorganizzazione delle autorità portuali, evidenzia che le disposizioni in esame sono volte ad una riorganizzazione del sistema portuale italiano. Ricorda che la relazione tecnica riferita alla legge di delega n. 124 del 2015 aveva associato a detta riorganizzazione « consistenti risparmi », non quantificabili al momento del conferimento della delega. Tali risparmi, come pare desumersi dalla relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, dovrebbero discendere essenzialmente dalla riduzione del numero delle originarie autorità portuali e dalla conseguente riduzione degli organi facenti parte delle stesse. Ciò premesso, rileva che alle disposizioni non vengono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. In proposito, ritiene comunque utile acquisire dal Governo elementi di valutazione rispetto agli effetti finanziari attesi dalla riorganizzazione prevista.

Per quanto attiene alle considerazioni in merito alla nuova *governance* prevista per le Autorità di sistema portuale, ri-

manda a quanto rileverà con riferimento agli articoli da 6 a 12 del provvedimento in esame in materia di Uffici territoriali portuali e organi dell'Autorità di sistema portuale (AdSP).

Ritiene che andrebbe infine acquisita conferma che il sistema informativo del demanio marittimo (SID) possa svolgere le attività indicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito agli articoli da 6 a 12, concernenti gli uffici territoriali portuali e gli organi dell'Autorità di sistema portuale, rileva che le disposizioni in esame prevedono una revisione degli organi relativi alle Autorità di sistema portuale, diretta a ridurre tali organi e a snellirne la composizione. Con riferimento all'istituzione dell'Ufficio territoriale presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, considera necessario acquisire conferma che tale previsione sia attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In ordine al Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP, la norma fa riferimento esclusivamente agli emolumenti del Presidente che viene posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004. Nel rinviare in proposito a quanto successivamente indicato con riferimento ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma in esame non specifica gli emolumenti eventualmente spettanti agli altri componenti del Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP; andrebbero pertanto esclusi oneri a tal riguardo.

Rileva che, riguardo all'istituzione del Tavolo di partenariato della risorsa mare, l'articolo 7 del provvedimento in esame precisa che i componenti partecipano a titolo gratuito e non sono posti a carico del bilancio dell'AdSP eventuali rimborsi spese per la predetta partecipazione. Considera opportuno acquisire ulteriori elementi volti comunque ad escludere effetti sulla finanza pubblica per i predetti rimborsi, definiti « eventuali » dalla norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma pone a

carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004 l'emolumento del presidente del Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale. In proposito, rammenta che la citata autorizzazione di spesa è destinata alla struttura tecnica di missione, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, in relazione alla quale, nel bilancio di previsione dello Stato è iscritto uno stanziamento di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018 (capitolo 1080 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ciò premesso, giudica necessario che il Governo assicuri che all'onere previsto dalla disposizione in esame si possa far fronte utilizzando le risorse destinate alla citata struttura tecnica di missione, senza comprometterne il funzionamento.

In ordine agli articoli da 13 a 17, recanti ulteriori modifiche alla legge n. 84 del 1994, con riferimento agli adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, a carico delle autorità marittime e all'istituzione dello sportello unico nell'ambito delle Autorità di sistema marittimo, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la possibilità di attuare tali disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 18, concernente lo sportello unico doganale e dei controlli, osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a confermare l'effettiva possibilità che lo sportello unico doganale possa far fronte ai nuovi compiti con le risorse già disponibili. A tal fine la norma rinvia anche ad un DPCM che individui le risorse di cui lo sportello potrà avvalersi, senza peraltro indicare tali dotazioni. In proposito, ritiene che andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi di valutazione.

In relazione all'articolo 20, recante disposizioni transitorie e clausola di inva-

rianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306.

(Seguito dell'esame, sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 giugno scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, non disponendo ancora dei necessari elementi informativi, chiede di poter fornire i predetti chiarimenti in una successiva seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 giugno scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico ZANETTI chiede di disporre di tempo ulteriore, per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.10.

5-08783 Grillo ed altri: Sulla situazione finanziaria del Comune di Catania.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che sostanzialmente elude le diverse questioni problematiche evidenziate dall'atto di sindacato ispettivo a sua prima firma, che fa seguito peraltro ad una analoga interrogazione discussa il 25 novembre scorso. In modo particolare, richiama nuovamente l'attenzione sul fatto che il comune di Catania, per il quale risulta attivato il piano di riequilibrio finanziario, al momento non ha ancora ottemperato agli obblighi concernenti il

protocollo informatico sui debiti fuori bilancio, che nel caso di specie ammontano a diverse decine di milioni di euro, includendo in tale stima anche quelli provenienti dalle società partecipate dall'ente medesimo. Ritiene pertanto necessario che il Governo proceda senza ulteriore indugio ad una puntuale verifica dei debiti fuori bilancio contratti dal comune di Catania, tanto più in considerazione del fatto che in tale ambito non sussiste una competenza della Corte dei conti, riservandosi comunque, in caso di inadempienza da parte del Governo, di adire le competenti autorità giudiziarie. In tale quadro, rileva che con l'articolo 15 del decreto-legge n. 113 del 2016 in materia di enti locali, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione bilancio della Camera, sono state introdotte misure specifiche in tema di piano di riequilibrio finanziario, a suo avviso volte a favorire, più o meno surrettiziamente, anche la situazione in cui versa il comune di Catania. Saggiunge che il comune di Catania fa ordinariamente ricorso, per fronteggiare gli oneri connessi allo svolgimento delle sue attività correnti, ad anticipazioni di cassa, con conseguente, rilevante incremento della spesa per interessi passivi, che ammonta a circa 2,5 milioni di euro. Osserva, infine, che il comune di Catania non ha mai avviato la riconciliazione dei debiti con le società partecipate, sebbene tale adempimento risulti obbligatorio sin dal 2012.

5-08574 Fragomeli: Sull'orario di funzionamento del portale per il monitoraggio opere pubbliche.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur comprendendo, infatti, la sussistenza di diverse modalità per l'accesso,

la consultazione e la trasmissione dei dati presso il portale per il monitoraggio delle opere pubbliche, osserva tuttavia come la finalità prioritaria della sua interrogazione sia proprio quella di consentire agli enti interessati di procedere all'inserimento dei dati relativi alla realizzazione di opere pubbliche anche dopo le ore 19 dei giorni feriali. Non ravvisando particolari impedimenti di carattere informatico o finanziario all'accoglimento della richiesta testé avanzata, invita quindi il Governo a prendere in seria considerazione l'ipotesi di consentire comunque l'inserimento dei dati nel portale anche oltre il predetto orario, fermo rimanendo che il controllo, la verifica e la pubblicazione dei dati medesimi potrebbero anche avere luogo in un momento successivo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 luglio 2016.

Audizione di Giuseppe Verde, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Palermo, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.*

ALLEGATO 1

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

UFFICIO VI

Roma, - 6 LUG. 2016

Prot. Nr. 57321/2016
Rif. Prot. Entrata Nr. 56302/2016
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia
All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
All' Ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: AC 3953 - Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza.

E' stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto e la relativa relazione tecnica che tiene conto delle modifiche apportate al testo.

Al riguardo, nel restituire la predetta relazione tecnica positivamente verificata si esprimono, tuttavia, forti criticità con riferimento alla modifica apportata all'articolo 7, comma 4, che limita la possibilità per il Ministero della difesa di chiedere anticipazioni di tesoreria per il solo anno 2016.

Difatti, la norma originaria consentiva di chiedere anticipazioni di tesoreria e la relativa assegnazione di risorse, in proporzione alle somme iscritte sul fondo per le missioni di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere le spese mensili relative missioni che proseguono le proprie attività in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace.

Tale disposizione si è resa indispensabile in relazione sia al passaggio a cedolino unico delle forze armate, sia alle modifiche apportate al bilancio in applicazione della normativa recata dal

decreto legislativo n. 90 del 12 maggio 2016 riguardante tra l'altro la revisione dei programmi e delle missioni del bilancio dello stato e l'introduzione delle azioni quali unità elementari di bilancio.


Con il passaggio a cedolino la difesa non ha più la possibilità di anticipare le somme occorrenti per garantire la continuità della Missione a valere sulle spese di personale, e questo determina a livello gestionale una rilevante criticità che può a regime essere superata solo con il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Inoltre, l'anticipazione consentirebbe di evidenziare in bilancio la spesa effettivamente sostenuta per le Missioni, mentre ora ciò non accade in quanto il Ministero della Difesa come sopra evidenziato nelle more delle assegnazione dei fondi autorizzati utilizza le disponibilità presenti su altri capitoli di bilancio (soprattutto quelli di personale), che poi reintegra una volta che ha la disponibilità delle nuove assegnazioni previste dalla Proroga

La modifica in esame limitata al solo anno 2016, inoltre, è ultronea, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nell'esercizio 2016 è già stata concessa una anticipazione di una somma pari alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.



Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

5-08783 Grillo ed altri: Sulla situazione finanziaria del Comune di Catania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08783 l'On. Giulia Grillo ed altri, pongono quesiti relativamente alla situazione economico finanziaria del Comune di Catania segnalando varie criticità che emergono dalla lettura delle ordinanze della Corte dei Conti.

In particolare gli interroganti chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze se non si ritenga di attivare attraverso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile del comune di Catania in base all'articolo 148 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al riguardo si evidenzia che, dalle notizie fornite dagli interroganti e dalla lettura degli atti di vigilanza, la situazione amministrativo-contabile del Comune di Catania, è sotto il costante controllo della Corte dei Conti che è intervenuta ordinando la trasmissione di dati puntuali e di documentazione analitica attinente alle maggiori criticità, come ad esempio:

a) prospetto analitico relativo ai debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31.12.2014;

b) per i debiti non ancora riconosciuti, non ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale e ancora da finanziare

al 31.12.2014, pari a euro 11.794.358,11, copia degli accordi definiti con l'assenso da parte dei creditori in merito alle proposte di rateizzazione del debito;

c) prospetto analitico riferito ai debiti fuori bilancio emersi nel corso dell'esercizio 2015;

d) puntuale ricognizione dei debiti e dei crediti vantati nei confronti degli organismi a qualunque titolo partecipati dall'ente.

Per quanto concerne la richiesta di intervento ispettivo, si ritiene opportuno precisare che l'attività dei Servizi Ispettivi ha natura conoscitiva e referente, essa ha come finalità quella di verificare la regolarità e la proficuità della spesa e il regolare funzionamento dei servizi che, in modo diretto o indiretto, interessino la finanza pubblica. L'effettività degli interventi, tuttavia, non può che essere assicurata, in via coattiva dall'intervento della Corte dei Conti per le ipotesi di danno erariale.

Nel caso del Comune di Catania, la puntuale vigilanza esercitata dalla Corte dei Conti induce a valutare con estrema attenzione le implicazioni di un intervento ispettivo che potrebbe tradursi in una duplicazione di informazioni per gli uffici dell'Autorità di controllo contabile.

ALLEGATO 3

5-08574 Fragomeli: Sull'orario di funzionamento del portale per il monitoraggio opere pubbliche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-08574 dell'On. Fragomeli chiede di conoscere le motivazioni per cui l'accesso al portale della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) sia consentito solo ad orari prestabiliti e di valutare la possibilità di estendere l'orario di utilizzo del portale medesimo.

Si segnala che le Amministrazioni soggette al Monitoraggio Opere Pubbliche possono accedere al Portale BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) tutti i giorni nel corso delle 24 ore per la consultazione ed estrazione di reportistica sulle Opere di loro competenza mentre, per quanto riguarda, la trasmissione dei dati, le stesse possono adempiere alle attività previste tramite due differenti canali: e Batch-Mop – caricamento massivo delle informazioni con sistema di ricezione

fruibile tutti i giorni (h 24); e TP-MOP – sistema *web based* per l'inserimento e la trasmissione dei dati direttamente sul *web* con disponibilità dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19.

Si fa presente che le fasce orarie attualmente definite, durante le quali il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, assicura un servizio di *help desk on line*, corrispondono agli orari di servizio in essere al Ministero dell'economia e delle finanze e nella maggior parte delle Amministrazioni soggette agli obblighi di inserimento dati.

Si segnala inoltre che l'eventuale estensione della fascia oraria del servizio, ivi incluso quello di *help desk*, potrebbe determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione	67
5-09078 Paglia: Iniziative in merito alle possibili conseguenze su Borsa Italiana SpA nel caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	99
5-09079 Pesco: Iniziative a seguito di indagini penali nei confronti di funzionari e dirigenti dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	102
5-09081 Marco Di Maio: Soluzioni riallocative per evitare la chiusura dell'ufficio di Forlì dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	103

INTERROGAZIONI:

5-09032 Ginato: Iniziative per fare chiarezza circa il calcolo degli interessi dei buoni fruttiferi postali	69
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	104

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	69
---	----

RISOLUZIONI:

7-00914 Paglia: modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.	
7-00985 Ginato: Iniziative normative da assumere nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	96
7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.	
7-01023 Petrini: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.	
7-01041 Paglia: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	96

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

Sara MORETTO (PD) chiede di posticipare di qualche giorno il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 3666 Bernardo, recante disposizioni concernenti la comunicazione e

la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato, attualmente fissato alle ore 18 di oggi.

Paolo PETRINI, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dalla deputata Moretto, avverte che, concorde la Commissione, il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 3666 Bernardo, adottata come testo base, recante disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato, è posticipato alle ore 18 di mercoledì 13 luglio prossimo.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione 5-09080 Sandra Savino.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che, su richiesta del Viceministro, e concordi i presentatori, l'interrogazione 5-09080 sarà svolta in altra seduta.

5-09078 Paglia: Iniziative in merito alle possibili conseguenze su Borsa Italiana SpA nel caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ringrazia per la risposta, che al momento appare esaustiva. In tale contesto sottolinea peraltro come non sia indifferente il fatto che la Borsa italiana sia controllata da

una società situata all'interno dell'Unione europea ovvero da una società posta all'esterno della stessa UE. Ritiene che dal tenore della risposta emerga come la sostenibilità dell'assetto organizzativo del gruppo di cui fa parte la Borsa italiana sia condizionata dal fatto che solo la *holding* di controllo sia posta al di fuori dell'Unione europea, considerando tranquillizzante la consapevolezza del Governo e delle autorità di vigilanza circa tale aspetto.

5-09079 Pesco: Iniziative a seguito di indagini penali nei confronti di funzionari e dirigenti dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Daniele PESCO (M5S) prende atto della risposta fornita dichiarandosi soddisfatto per i provvedimenti assunti in alcuni casi dall'Agenzia delle entrate nei confronti di dipendenti coinvolti in inchieste giudiziarie. Evidenzia, tuttavia, come, mentre su alcuni comportamenti illeciti posti in essere da dipendenti pubblici, ad esempio in materia di assenteismo, ci sia grande evidenza mediatica, per altre gravissime violazioni penali concernenti i doveri d'ufficio, ad esempio in relazione alla sospensione di cartelle esattoriali o di atti di pignoramento, ovvero alla rateizzazione di debiti tributari, si riscontri un'attenzione mediatica molto bassa. Sottolinea, invece, l'esigenza che tutti gli organi di direzione delle pubbliche amministrazioni pongano la massima attenzione nel contrastare e colpire fermamente tali fenomeni, disponendo la sospensione e il licenziamento dei pubblici dipendenti coinvolti.

5-09081 Marco Di Maio: Soluzioni riallocative per evitare la chiusura dell'ufficio di Forlì dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Marco DI MAIO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco DI MAIO (PD), nel rilevare come la risposta fornita abbia carattere interlocutorio, auspica che, tenendo conto delle proposte avanzate circa la ricollocazione in altro immobile pubblico dell'ufficio di Forlì dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in luogo della chiusura dell'ufficio stesso, si possa individuare una formula che consenta, al tempo stesso, di mantenere il servizio fornito dal predetto ufficio di Forlì e di ridurre gli oneri a carico della pubblica amministrazione.

Sollecita quindi il Governo a prospettare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli un'ipotesi di ricollocazione del predetto ufficio indicata nell'interrogazione, al fine di giungere ad una soluzione positiva della questione.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.

5-09032 Ginato: Iniziative per fare chiarezza circa il calcolo degli interessi dei buoni fruttiferi postali.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federico GINATO (PD) prende atto della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che su tale lunga vi-

cenda sia stata pronunciata finalmente l'ultima parola.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3926, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

Per quanto riguarda le disposizioni del decreto-legge rilevanti a vario livello per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 1 e 6, i commi 6 e 7 dell'articolo 10, gli articoli 11, 12, 13, 18 e il comma 3 dell'articolo 24.

L'articolo 1 contiene alcune disposizioni che riguardano il Fondo di solidarietà comunale, il quale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con

finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

In particolare, il comma 1 è volto a precisare che l'accantonamento di 80 milioni di euro costituito a valere sul Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità.

A tal fine, il comma 1 modifica le disposizioni recate dal comma 380-*sexies* dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, relativo ai criteri di riparto della quota incrementale del Fondo di solidarietà comunale assegnata dalla legge di stabilità per il 2016 quale ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI, a valere sulla quale è stata prevista la costituzione del suddetto accantonamento.

Il comma 2 è volto a consentire l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo di solidarietà comunale per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015 – recante la definizione e la ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno 2015 – fermo restando la finalità di utilizzo.

Rammenta che il citato articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015 ha accantonato, a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 (pari a 4.778,7 milioni), un importo di 20 milioni di euro da destinare ad eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati in sede di riparto. Le relative assegnazioni devono essere disposte, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con apposito decreto del Ministro dell'interno.

Nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali dell'8 giugno 2016 è stata approvata la ripartizione di una quota pari a 8,9 milioni di euro dell'accantonamento in questione, per provvedere a esigenze di rettifiche, in favore di 28 comuni.

Il comma 3 interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

In particolare, il comma 3 integra le disposizioni recate dal comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, che disciplina il riparto della quota perequativa del Fondo, introducendo la previsione di un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune sulla base dei criteri perequativi in luogo dei criteri ordinari, di cui al comma 380-*ter* della medesima legge.

L'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi.

In merito ricorda che, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in una prima fase si è provveduto a sospendere fino al 30 novembre il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Successivamente, a favore di determinate categorie di soggetti (imprese e lavoratori autonomi) sono stati previsti dei finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi dovuti per effetto della sospensione degli adempimenti da maggio a novembre del 2012 e degli oneri dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012). I soggetti finanziatori, le banche, hanno stipulato contratti tipo definiti da apposite convenzioni tra la Cassa di Risparmio di Venezia e l'Associazione bancaria italiana (Plafond Moratoria Sisma 2012 – Fase 1).

I finanziamenti agevolati in questione, assistiti dalla garanzia dello Stato, sono:

il finanziamento ai titolari di reddito di impresa (anche commerciale) che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

il finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, se dotati dei requisiti per accedere ai contributi ulteriori previsti dalla normativa limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte;

il finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AEDES;

il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013;

il finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013.

I soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, a

partire dal 1° luglio 2013 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato, attraverso un credito d'imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori pari per ciascuna scadenza di rimborso all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Tale credito d'imposta non costituisce un'agevolazione nei confronti dei soggetti finanziatori, ma piuttosto il rimborso da parte dello Stato degli interessi e delle spese necessarie alla gestione dei finanziamenti.

Il legislatore è intervenuto, da un lato per estendere la platea dei soggetti ammessi a tali finanziamenti agevolati e per coprire un periodo più ampio fino al 15 novembre 2013 (con il decreto-legge n. 174 del 2012 e con il decreto-legge n. 43 del 2013) e, dall'altro lato, per differire, con diversi interventi simili a quello in esame, il termine per la restituzione del debito da parte dei soggetti finanziati. Conseguentemente l'ABI e la CDP, da un lato, hanno stipulato una seconda Convenzione *Plafond* Moratoria Sisma 2012 (Fase 2) e, dall'altro, hanno aggiornato le due Convenzioni con diversi *addendum* per tenere conto di tali diverse proroghe.

In tale contesto il comma 1 dell'articolo 6 dispone che il pagamento della rata dei finanziamenti agevolati contratti ai sensi della normativa richiamata in scadenza il 30 giugno 2016 è differito per pari importo al 31 ottobre 2016 e che i pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

Il comma 2 prevede che i Commissari delegati alla ricostruzione provvedano alla rideterminazione dell'entità dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni della Commissione europea e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto alle decisioni della Commissione.

Il comma 3 prevede l'adeguamento delle convenzioni che regolano i finanzia-

menti agevolati da parte della Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, in coerenza con il differimento disposto dal comma 1. Si tratta delle citate convenzioni *Plafond* moratoria sisma 2012 (Fase 1 e Fase 2). I finanziamenti contratti sono assistiti dalle garanzie dello Stato senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei decreti emanati in attuazione della normativa citata.

Il comma 4 indica le modalità di copertura dell'onere finanziario, stimato in un importo massimo di circa 3 milioni di euro, corrispondente ai maggiori interessi derivanti dal differimento del rimborso dei finanziamenti, i quali determinano un incremento del credito d'imposta riconosciuto alle banche finanziatrici.

Al riguardo è previsto che la Cassa depositi e prestiti comunichi, entro il 15 novembre 2016, al Commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze l'effettivo onere risultante dal differimento previsto dal comma 1. Conseguentemente le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 (intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna), ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati, sono versate per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi 6 e 7 dell'articolo 10 intervengono sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di *leasing*, con conseguenti effetti finanziari che interessano le regioni, destinatarie del relativo gettito.

In dettaglio, il comma 6 modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015.

In primo luogo viene abrogato il comma 9-*bis* del citato articolo 9, il quale recava disposizioni interpretative dell'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre n. 953 del 1982, stabilendo che, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica era esclusivamente l'utiliz-

zatore; quanto alla eventuale responsabilità solidale della società di *leasing*, essa era configurabile solo nell'ipotesi in cui questa avesse provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

Inoltre viene stabilito che la disciplina di cui al comma 9-*quater* del citato articolo 9 del decreto-legge n. 78 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; ricorda che il comma 9-*quater* dispone che il comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009 – secondo cui la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo – si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento è successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015.

Il comma 7 introduce nell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, relativo alla semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo comma 2-*bis*, ai sensi del quale:

a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale;

è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

Tali disposizioni riproducono i contenuti delle norme riguardanti le modalità di

individuazione del soggetto passivo della tassa già recate nell'abrogato articolo 9, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 78 del 2015, che tuttavia – a differenza di quest'ultimo, che dettava un'interpretazione autentica di una disciplina risalente al 1999 – sono vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2016 (quindi con un'efficacia dall'anno finanziario in corso).

In sostanza, le previsioni dei commi 6 e 7 intendono intervenire sul contenzioso in essere tra le regioni e le società di *leasing* sul mancato pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno d'imposta 2009, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 99 del 2009, al fine di evitare che gli effetti della modifica del soggetto passivo disposta da tale intervento legislativo decorrano *ex tunc*. Ricorda infatti come, a seguito dell'approvazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, di carattere interpretativo, si era avviato un contenzioso, che ha interessato alcune regioni, in ordine alla possibilità o meno di considerare le società di *leasing* soggetti passivi della tassa (con dirette conseguenze in ordine alla regione titolare del gettito) a partire dal 2009.

L'articolo 11 attua il recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, mediante il quale si intende adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa.

L'Accordo rientra, inoltre, tra quell'insieme di atti volti a omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali con particolare riguardo ai criteri di calcolo del gettito di competenza di ciascuna di tali autonomie.

In particolare il comma 1 assegna alla Regione Siciliana un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulle partecipazioni spettanti per

l'anno 2016. L'importo assegnato alla Regione Siciliana è pari a circa 500 milioni di euro.

L'erogazione di tale somma avverrà direttamente da parte della Struttura di gestione, individuata nel Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione.

La necessità di anticipare, già a partire dal 2016, gli effetti delle norme di attuazione dello Statuto deriva dai numerosi inviti ricavabili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che, a più riprese, ha sottolineato come: « molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra Stato e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello Statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari fra Stato e Regione ».

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare, quantificati nelle relazioni illustrativa e tecnica in 500 milioni di euro per l'anno 2017.

Il comma 3 prevede che, al fine di assicurare la neutralità finanziaria in termini di fabbisogno, la Regione Siciliana non possa utilizzare risorse aggiuntive derivanti dai decimi di compartecipazione al gettito IRPEF, di cui al comma 1.

Tali risorse dovranno restare depositate sulla contabilità speciale e potranno essere utilizzate solo per esigenze indifferibili. In particolare, lo stesso comma 3 precisa che tali esigenze sono legate, in caso di carenza di altra liquidità disponibile, esclusivamente al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nello stesso esercizio finanziario. È comunque previsto l'obbligo di reintegro, nel medesimo anno, con il gettito rinveniente dalle entrate devolute.

Il comma 4 stabilisce che la Regione Siciliana debba garantire, per l'anno 2016, un saldo positivo, in base alle modalità individuate dalla legge di stabilità per il 2016, pari a 227.879.000. Nel caso di

mancato rispetto di tale obbligo viene prevista l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 723, della legge di stabilità 2016 nel caso di scostamento dall'obbligo di equilibrio di bilancio (consistenti nel versamento all'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo corrispondente allo scostamento registrato).

Lo stesso comma 4 stabilisce inoltre che non si applicano alla Regione Siciliana le disposizioni in materia di Patto di stabilità interno che risultino in contrasto con quanto previsto dal comma medesimo.

Illustra quindi l'articolo 12, il quale attua parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.

L'Accordo in questione ha l'obiettivo di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti tra il Governo e la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda i rapporti finanziari pendenti, oggetto del punto 7 dell'Accordo, segnala che la legge n. 690 del 1981, recante la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, ha attribuito alla Regione stessa delle quote di gettito di una serie di imposte percepite nel territorio regionale.

In particolare, secondo quanto stabilito dall'articolo, comma 1, della citata legge n. 690, sono attribuite alla regione Valle d'Aosta:

a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;

b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;

c) i nove decimi della sovraimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali.

La legge n. 690, inoltre, assicura alla Regione Valle d'Aosta ulteriori quote di gettito e proventi erariali afferenti il territorio regionale con particolare riguardo a prodotti energetici (accise sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione), erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, nonché dell'accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento e delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione. Ulteriori quote di gettito vengono assicurate dalle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC auto), dal gettito dell'imposta sugli intrattenimenti, dai proventi del lotto e dall'accisa sui tabacchi.

L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).

Tale rinvio va ricondotto alla circostanza che il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario costituisce una parte della riforma del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, rimasta per lo più incompiuta, per mancanza dei provvedimenti attuativi. L'operazione di «fiscalizzazione» dei trasferimenti statali prevista nel provvedimento che ha dato attuazione alla delega sulla fiscalità regionale – costituito dal decreto legislativo n. 68 del 2011 – non si è infatti finora realizzata, né è intervenuto il decreto che avrebbe dovuto individuare i trasferimenti statali da sopprimere.

In merito rammenta che la disciplina dettata originariamente dal decreto legislativo n. 68 del 2011 prevedeva – a

decorrere dall'anno 2013 e con riferimento all'anno di imposta precedente – la ridefinizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'addizionale regionale all'IRPEF, in modo tale da garantire la neutralità del gettito complessivo delle regioni a statuto ordinario. In particolare, era previsto che l'aliquota di base dell'addizionale IRPEF dovesse assicurare alle regioni a statuto ordinario un gettito il cui ammontare coincidesse con l'importo ottenuto dalla somma tra il gettito assicurato dall'aliquota di base dell'addizionale IRPEF prevista dal decreto legislativo n. 446 del 1997, i trasferimenti statali soppressi e la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina soppressa. All'aliquota così determinata si aggiungono gli incrementi dell'aliquota di addizionale regionale IRPEF che le regioni, nell'ambito dell'autonomia tributaria loro attribuita, ed entro le percentuali massime stabilite nell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011, hanno la facoltà di deliberare.

In particolare, rileva come le modifiche recate dall'articolo 13 al decreto legislativo n. 68 del 2011 siano le seguenti:

la lettera *a*) novella l'articolo 2, comma 1, posticipando al 2018 la decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), previsto dal medesimo decreto legislativo n. 68, nonché l'identico termine stabilito per la contestuale rideterminazione delle aliquote IRPEF di competenza statale;

il numero 1) della lettera *b*) novella l'articolo 4, comma 2, estendendo fino al 2017 le modalità di calcolo dell'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che, sulla base della normativa vigente, spetta a ciascuna regione a statuto ordinario, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE, che la norma citata limitava ai soli anni 2011 e 2012, quale periodo transitorio previsto dal decreto legislativo n. 68; viene inoltre posticipato all'anno 2018 il termine iniziale da

cui decorrerà la modalità a regime di determinazione dell'aliquota di compartecipazione, secondo i principi recati dall'articolo 15, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 68, in base al quale la percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione;

il numero 2) della lettera *b*) posticipa al 2018 anche il termine iniziale – inizialmente fissato al 2013 e poi differito al 2017 dal decreto-legge n. 78 del 2015 – contenuto nel comma 3 del medesimo articolo 4, a decorrere dal quale le modalità di compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario saranno stabilite in conformità al principio di territorialità (principio secondo cui si deve tener conto del luogo di consumo, identificandolo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso di servizi il luogo di prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore; nel caso di cessione degli immobili si fa riferimento alla loro ubicazione);

la lettera *c*) novella l'articolo 7, comma 1, posticipando al 2018 la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario e fissando al 31 luglio 2017 il termine di emanazione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei trasferimenti statali da sopprimere;

la lettera *d*) novella l'articolo 15, commi 1 e 5, spostando all'anno 2018 i termini iniziali (inizialmente previsti per il 2013 e successivamente prorogati al 2017) relativi rispettivamente alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo.

Quanto al finanziamento delle spese regionali ricorda che il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 elenca le entrate regionali che, a decorrere ora dal 2018, dovranno coprire le spese per le funzioni attinenti ai livelli essenziali

delle prestazioni (LEP) nella sanità, nell'assistenza, nell'istruzione e nel trasporto pubblico locale (conto capitale): (compartecipazione all'IVA; quote dell'addizionale IRPEF; l'IRAP; quote del fondo perequativo; entrate proprie, costituite dalle entrate delle aziende sanitarie – *ticket* e altro – che annualmente entrano a far parte del finanziamento del servizio sanitario nazionale).

Per quel che riguarda il fondo perequativo, rammenta che esso è alimentato da una compartecipazione all'IVA, tale da assicurare la copertura integrale di tutte le spese individuate dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 68, cioè le spese per la sanità, l'assistenza, l'istruzione e il trasporto pubblico locale (limitatamente alle spese in conto capitale); nel primo anno di funzionamento queste spese sono computate in base alla spesa storica (o dei costi *standard* ove fossero già stati stabiliti), mentre nei quattro anni successivi si deve progressivamente arrivare a calcolarle sulla base dei costi *standard*.

L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

In particolare la disposizione interviene nelle more del riordino della disciplina della riscossione delle entrate, al fine di consentire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità da parte degli enti locali.

Al tal fine viene modificato l'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 2013, posticipando dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016:

il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle

entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Ricorda che il termine originario entro il quale avrebbe dovuto cessare l'attività del gruppo Equitalia in tale settore era stato fissato dal decreto-legge n. 70 del 2011 al 1° gennaio 2012; infatti l'articolo 7, lettera *gg-ter*, del citato decreto-legge n. 70, come modificato dalla legge di conversione, con riferimento all'attività di riscossione dei tributi (e non anche per le entrate di natura diversa), consentiva fino a tale termine ad Equitalia e alle società per azioni dalla stessa partecipata di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 10, comma 13-*octies*, del decreto-legge n. 201 del 2011 e al 30 giugno 2013 dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012.

Successivamente il comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013 (nella sua formulazione originaria) consentiva ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 2013. Sul comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013 è intervenuto l'articolo 53 del decreto-legge n. 69 del 2013, per effetto del quale è stata prorogata al 31 dicembre 2013 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dunque dei comuni. Tale diverso termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall'articolo 9, comma 4,

del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali. Il decreto-legge n. 69 dunque ha riallineato tutte le scadenze al 31 dicembre 2013 al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione.

Il nuovo termine è stato rinviato dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 610, della legge n. 147 del 2013) al 31 dicembre 2014, dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 642, della legge n. 190 del 2014) al 30 giugno 2015 e dal decreto-legge n. 78 del 2015 (articolo 7, comma 7) al 31 dicembre 2015. Da ultimo, il decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 10, comma 1) ha differito il termine al 30 giugno 2016.

In tale contesto segnala come, dal momento della cessazione dell'attività di Equitalia e delle sue partecipate, spetterà ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove optino per l'affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall'esercizio diretto o dall'affidamento *in house*), essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica secondo:

la procedura d'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo;

le disposizioni del Titolo II (Riscossione coattiva) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per quanto compatibili e, comunque, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Il sindaco o il legale rappresentante della società incaricata della riscossione dovranno nominare uno o più funzionari

responsabili della riscossione che esercitano: le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, ovvero quelle attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del richiamato regio decreto n. 639 del 1910 (assistenza all'incanto, stesura del relativo), in ottemperanza ai requisiti di legge (abilitazione e autorizzazione) richiesti per ricoprire il ruolo di degli ufficiali della riscossione.

Ove la gestione della riscossione delle entrate comunali sia affidata a soggetti privati questi ultimi dovranno aprire uno o più conti correnti dedicati a tale attività. Essi avranno inoltre l'obbligo di riversamento alla tesoreria delle somme riscosse – al netto dell'aggio e delle spese anticipate dall'agente della riscossione – entro la prima decade del mese.

Il comma 3 dell'articolo 24 chiarisce le modalità con cui le fondazioni lirico-sinfoniche in fase di risanamento possono accedere all'istituto della transazione fiscale, che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi.

In particolare la disposizione aggiunge un periodo alla fine dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, norma che ha consentito alle Agenzie fiscali, a specifiche condizioni, di esperire la transazione fiscale (ai sensi dell'articolo 182-ter della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942) nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche in stato di crisi. In tale ambito la novella chiarisce che l'accesso alla transazione fiscale nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche è consentito anche se tali fondazioni non hanno presentato lo specifico piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, piano previsto dall'articolo 160 della legge fallimentare. Di conseguenza i predetti enti, per accedere all'istituto della transazione fiscale, è sufficiente che abbiano presentato il già citato piano di risanamento previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

Ricorda che il richiamato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 prevedeva, ai commi 1 e 2, la possibilità di presentare

un piano di risanamento per le fondazioni lirico-sinfoniche che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale e, in particolare, che:

si trovassero nelle condizioni di amministrazione straordinaria;

fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione;

non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi.

Tale piano di risanamento, presentato a un commissario straordinario, appositamente nominato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91, doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari (ovvero entro l'esercizio 2016); il piano avrebbe dovuto essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione

Per quanto attiene invece alle altre disposizioni del decreto-legge, l'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta.

La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della

regione Abruzzo), esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.

Ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (all'articolo 1, comma 435) ha definito il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

In merito alla distribuzione del peso del contributo tra i comuni, il comma 436, come novellato dal decreto-legge n. 78 del 2015, prevede per gli anni 2015 e 2016 che, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa per l'intero comparto comunale nella misura di 1.200 milioni, la riduzione dei trasferimenti a titolo di Fondo di solidarietà:

non si applichi nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), come individuati dalle lettere *a)* e *b)* del citato comma 436;

si applichi nella misura del 50 per cento per i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, ai sensi della lettera *c)* del comma 436.

In tale contesto l'articolo 2 del decreto-legge, introducendo due nuovi commi 436-*bis* e 436-*ter* alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) dispone, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa per l'intero comparto comunale nella misura di 1.200 milioni:

al nuovo comma 436-*bis*, un'applicazione graduale, a partire dal 2017, del contributo alla finanza pubblica a valere sul Fondo di solidarietà nei confronti dei

suddetti comuni finora esentati, nella misura del 25 per cento nel 2017, 50 per cento nel 2018, 75 per cento nel 2019, e del 100 per cento a decorrere dal 2020 dell'importo della riduzione non applicata;

al nuovo comma 436-ter, un incremento graduale della misura a carico dei quei comuni cui la riduzione del Fondo di solidarietà è stata finora applicata nel limite del 50 per cento, in misura pari al 60 per cento nel 2017, 80 per cento nel 2018 e del 100 per cento a decorrere dal 2019.

L'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito l'Abruzzo, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro, così ripartito:

ai sensi del comma 1, attribuendo 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila;

ai sensi del comma 2, attribuendo 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico.

Il contributo straordinario assegnato al comune dell'Aquila viene destinato, per quanto concerne le maggiori spese, per:

- a) esigenze dell'Ufficio tecnico;
- b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido;
- c) esigenze connesse alla viabilità;
- d) esigenze per il trasporto pubblico locale;
- e) ripristino e manutenzione del verde pubblico.

Relativamente alle minori entrate, il medesimo contributo previsto per il Comune dell'Aquila è destinato dal comma 1 al ristoro – per le entrate tributarie – delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al 2016 e – per le entrate extra-tributarie –

dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari.

Ai sensi del comma 2 il contributo straordinario assegnato agli altri comuni del cratere, pari a 1,5 milioni di euro, viene interamente trasferito al Comune di Fossa che a sua volta lo ripartisce tra i singoli beneficiari, previa verifica da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

La norma stabilisce inoltre che il citato contributo straordinario è attribuito a valere sulle risorse previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalle successive disposizioni che sono via via intervenute.

Le previsioni dell'articolo 3 risultano analoghe a quelle disposte per gli esercizi precedenti dal 2012 al 2015.

L'articolo 4 al comma 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale Fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Tale intervento è destinato quindi ad evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi talvolta diversi anni prima.

Il comma 2 disciplina le modalità di domanda e assegnazione delle risorse contenute nel fondo. Gli enti interessati sono tenuti a comunicare, al Ministero dell'interno, con modalità telematiche individuate dallo stesso Ministero la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ed

entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Successivamente, la ripartizione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'Interno e di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. In caso di fabbisogno eccedente la disponibilità, si procede a riparto proporzionale; in caso opposto, le disponibilità residue sono automaticamente assegnate alle disponibilità di detto fondo per l'anno successivo.

La disposizione è finalizzata, tra l'altro, a prevenire le situazioni di dissesto finanziario dei comuni.

Passa quindi a illustrare l'articolo 5, il quale reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, intervenendo su alcune norme della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

In particolare, il comma 1 sostituisce i commi 458 e 459, nonché i commi da 461 a 464 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016.

Ricorda che i previgenti commi 458 e 459 della legge di stabilità 2016, prevedevano, rispettivamente: l'assegnazione al capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno; l'attribuzione al sindaco del comune di Sarno, d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, del compito, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista, di individuare i familiari delle vittime e di determinare la somma spettante e la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate, stabilendo il limite di importo di 100.000 euro per ciascuna delle vittime.

Rispetto alla previgente disposizione, che prevedeva l'assegnazione delle risorse al capo del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il nuovo comma 458 prevede che la medesima somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 sia invece assegnata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, per la stipulazione delle transazioni con i familiari delle vittime dell'evento di Sarno.

La norma specifica, rispetto al testo previgente, che le somme assegnate, ove non impegnate nel 2016, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Il nuovo comma 459 modifica l'autorità incaricata delle attività di elargizione, prevedendo che sia la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista, ad individuare i familiari delle vittime, indicando per tale attività di individuazione il termine del 31 dicembre 2016. La Prefettura medesima determina, inoltre, la somma spettante nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. La norma prevede che, in tale attività, la Prefettura potrà procedere avvalendosi anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale. Inoltre, rispetto alla disciplina previgente al decreto-legge in esame, viene previsto che il rimborso delle spese legali sia definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.

In base al nuovo testo dei commi 461, 462, 463 e 464, recati dall'articolo in esame, che sostituiscono i testi previgenti, viene stabilito:

al nuovo comma 461, che qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento *pro quota* della medesima somma, nei limiti individuati, nonché la previa presentazione della documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima;

al nuovo comma 462, che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i familiari delle vittime ovvero, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti a questi succeduti. La disposizione prevede che resti ferma l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione;

al nuovo comma 463, che le transazioni in questione sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella citata sentenza della Corte di Cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno;

al nuovo comma 464, che i procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, siano sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi e, successivamente alla stipulazione degli atti di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. La relazione illustrativa al provvedimento riferisce che la norma ha il precipuo scopo di far cessare l'annoso contenzioso in essere, stabilendo così che la transazione, una volta intervenuta, determina l'estinzione del processo.

La disposizione prevede che, ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Appare quindi configurarsi una nuova causa di sospensione dei processi, che parrebbe operare automaticamente, salvo che le parti in causa presentino istanza di prosecuzione; inoltre, rispetto alla normativa sostituita, il nuovo comma 464 prevede, all'atto di transazione, l'estinzione dei processi, con una formula che fa riferimento, in generale, alla nor-

mativa vigente, senza la previsione di una dichiarazione di estinzione degli stessi.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala la norma che, sul piano tributario, prevede l'esenzione delle transazioni da ogni imposta o tassa e, ricalcando il testo già vigente, che le relative somme siano assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

La norma stabilisce inoltre, a seguito della stipulazione degli atti transattivi, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmetta poi un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce la non cumulabilità degli interventi previsti dalla norma in esame, rispetto agli interventi disciplinati dall'articolo 4 del decreto-legge, in materia di Fondo a valenza quadriennale per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità naturali o cedimenti.

Il comma 3 prevede il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno, delle somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000.

L'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, in particolare escludendo l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Rammenta che le misure sanzionatorie per il mancato raggiungimento degli obiet-

tivi del patto di stabilità, recate dal citato comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 consistono:

a) nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

b) nel divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio degli impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) nel divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;

d) nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

e) nella riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

Rammenta che disposizioni analoghe, volte a contenere la riduzione delle risorse spettanti alle province e città metropolitane come sanzione in caso di mancato rispetto del patto, sono state già previste negli anni precedenti, in considerazione del processo di riordino di tali enti in corso ai sensi della legge n. 56 del 2014 adottata in attesa della riforma costituzionale del Titolo V.

L'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), rispetto al taglio operato nel 2015.

Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.

Il riparto del contributo tra i singoli enti del comparto sarà definito con apposito decreto del Ministro dell'interno di

concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In proposito ricorda che il comma 418, della legge di stabilità 2015, in riferimento al concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, stabilisce una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il 90 per cento delle riduzioni di spesa ivi richieste sono a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario (900 milioni) e il restante 10 per cento a carico degli enti della Regione Siciliana e della regione Sardegna (100 milioni).

A tal fine è richiesto che ciascuna provincia e città metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Sono escluse da tale normativa soltanto le province che risultano in stato di dissesto finanziario alla data del 15 ottobre 2014. Tale istituto si applica se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte.

La norma prevede che l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire sia definito con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno da emanare entro il 15 febbraio 2015, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con il supporto tecnico della SOSE S.p.A., tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni *standard*.

Ricorda altresì che il comma 419 della citata legge di stabilità 2015 prevede che al recupero delle somme predette nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate in caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato provvede l'Agenzia delle entrate, la quale procede in tal senso, entro il 30

aprile di ciascun anno, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997), riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province e alle città metropolitane medesime ovvero, in caso di incapienza, a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, in tal caso secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

Segnala, altresì, che in relazione al riparto del contributo a carico delle città metropolitane, la disposizione dell'articolo 8 richiama esplicitamente Reggio Calabria, trattandosi dell'unica delle 10 città metropolitane previste dalla legge n. 56 del 2014 a non essere stata ancora costituita. La medesima legge ha, infatti, rinviato la prima istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, le cui procedure inizieranno a partire da luglio 2016.

L'articolo 9, inserendo un nuovo comma 712-*bis* nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), limita l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province autonome, città metropolitane e province alla sola sede del rendiconto, eliminando quindi l'obbligo di conseguire il saldo di pareggio di bilancio anche in sede di bilancio di previsione.

Inoltre, sempre limitatamente al 2016, i medesimi enti non sono tenuti ad allegare il prospetto contenente le previsioni triennali ai fini della verifica del rispetto del saldo di pareggio previsto dal comma 712.

La norma risponde all'esigenza di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire in particolare gli investimenti, estendendo tale facoltà anche alle Città metropolitane e alle Province in considerazione delle deroghe straordinarie alla gestione finanziaria di tali enti, quali l'autorizzazione a predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016 e ad applicare l'avanzo libero e vincolato al bilancio di previsione per garantire gli equilibri finanziari.

Ricorda in tale contesto che il comma 710 della legge di stabilità 2016 ha previsto che gli enti territoriali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Il comma 712 della medesima legge di stabilità 2016 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2016, che al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di pareggio. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Con riferimento all'esercizio 2016, era previsto che il prospetto dovesse essere allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tuttavia tale decreto non risulta ancora emanato.

Rammenta inoltre che il comma 463 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) aveva già previsto per le sole regioni a statuto ordinario l'obbligo di conseguire per il 2015 nella sola sede di rendiconto il pareggio di bilancio.

L'articolo 10 reca una serie di interventi legislativi che recepiscono proposte normative presentate dalle regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge di stabilità per il 2016.

In particolare, il comma 1 prevede che le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, ad incrementare la

dotazione del Fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 74.476.600 euro (o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio).

In merito ricorda che il citato DPCM 11 marzo 2013 reca i criteri e le modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, prevedendo, all'articolo 3, che il 90 per cento dell'importo spettante a ciascuna regione (il quale si ottiene sulla base delle percentuali di riparto recate nella tabella 1 allegata allo stesso decreto e aggiornata con cadenza triennale) sia attribuito sulla base del raggiungimento di obiettivi di efficientamento complessivo del sistema, in termini di qualità e appropriatezza del servizio reso, del progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi, di adeguatezza dei livelli occupazionali.

Il comma 2 introduce un nuovo comma 710-*bis* nell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, disponendo che, a partire dall'anno 2017, alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio previsto dall'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015 (inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali) e che, al contempo, registrano un saldo finale di cassa non negativo, siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio dettati al medesimo articolo 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (tale sanzione consiste nel fatto che la regione che non consegue il pareggio di bilancio è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'importo corrispondente allo scostamento registrato, entro sessanta giorni dal termine previsto per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio).

Il secondo periodo del nuovo comma 710-*bis*, prevede anche per il 2016 un analogo meccanismo di premialità finan-

ziaria in favore delle regioni che hanno registrato il pareggio di bilancio, prevedendo che alle regioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio nell'esercizio finanziario 2015 (previsti dal comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) sono assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni applicate alle regioni che non hanno conseguito l'equilibrio di bilancio.

Il terzo periodo del nuovo comma 710-*bis* demanda ad apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni il riparto delle predette risorse fra ciascuna Regione interessata.

Il quarto periodo del nuovo comma 710-*bis* disciplina le modalità per la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato delle informazioni riguardanti il monitoraggio condotto al termine dell'esercizio finanziario del saldo di bilancio e la certificazione dell'avvenuto conseguimento dell'equilibrio di bilancio, sia in termini di cassa che di competenza.

L'ultimo periodo del nuovo comma 710-*bis* dispone che, ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio in termini di cassa concorre l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio.

Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge introduce un nuovo comma 688-*bis* nell'articolo 1 della già citata legge di stabilità per il 2016, riguardante la disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, il quale autorizza le sole regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali ad avvalersi (che in ogni caso non possono essere superiori a sessanta giorni), per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011, il quale dispone che, a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investi-

mento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo al fine di corrispondere ad effettive esigenze di cassa.

Il comma 4 stabilisce che – fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013 – le risorse presenti nei conti intestati alle regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e che anticipazioni di tesoreria possono essere consentite a condizione che si verifichi una carenza globale dei fondi, onde evitare che le stesse regioni sostengano oneri aggiuntivi rispetto a quelli che avrebbero sostenuto se non fosse stata operata la suddivisione dei conti tra quello ordinario e quello sanitario.

Ricorda che l'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 ha imposto alle regioni, ai fini dell'accesso delle regioni stesse alle quote premiali del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, l'erogazione, da parte del medesimo ente al proprio Servizio sanitario regionale entro la fine dell'anno, di almeno il 90 per cento delle somme che la regione incassa dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario regionale, nonché delle somme che le stesse destinano, a valere su risorse proprie, al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

Il comma 5 riconosce agli enti pubblici strumentali delle Regioni (e non solo alle regioni stesse, come previsto dalla disciplina previgente) la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, con il fine esclusivo di far fronte a temporanee deficienze, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.

L'articolo 14 mira a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da

destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Viene previsto, a tal fine, un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019.

In particolare, la disposizione prevede, al primo periodo, per i comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nel periodo 1° settembre 2011-31 maggio 2016, e che abbiano aderito alla procedura semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258 del TUEL (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), la concessione, su richiesta dell'ente interessato di un'anticipazione fino a 150 milioni di euro annui dal 2016 al 2018, a destinare all'incremento della massa attiva destinata al pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria.

In merito ricorda che tale procedura semplificata di liquidazione prevede che il commissario liquidatore, deliberi l'accensione di un mutuo in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti in nome e per conto dell'ente, al tasso vigente e ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale dissestato è a sua volta tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi ammessi alla liquidazione.

Il secondo periodo della disposizione di cui all'articolo 14 del decreto-legge prevede inoltre, per i comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nel periodo 1° giugno 2016-31 dicembre 2019, e che abbiano aderito alla predetta procedura semplificata di liquidazione prevista

dall'articolo 258 del TUEL, la concessione, su richiesta dell'ente interessato di un'anticipazione fino a 150 milioni di euro annui per il 2019 e il 2020, a destinare all'incremento della massa attiva destinata al pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria.

La ripartizione dell'anticipazione avviene, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati ISTAT.

L'anticipazione viene concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (di cui all'articolo 243-ter del TUEL).

L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale entro 30 giorni deve metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che a sua volta provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

La restituzione dell'anticipazione è effettuata con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

L'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario che gli enti locali per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono deliberare, per una durata massima di dieci anni, indicando tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio.

In tale contesto il comma 1 interviene sull'articolo 1, comma 714, della legge di stabilità per il 2016 per prorogare al 30 settembre 2016 (dunque di tre mesi, dato che il termine inizialmente previsto era fissato in 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità) il termine entro il quale gli enti locali possono provvedere a rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio.

Il comma 2 inserisce invece nella legge di stabilità per il 2016, un nuovo comma 714-bis, relativo agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro il 30 settembre 2016. Nel caso in cui tali enti si trovino ad affrontare nel corso della gestione del Piano nuovi disavanzi o debiti fuori bilancio, e non riescano ad assorbirli nel periodo previsto dagli articoli 188 (per il disavanzo) e 194 (per i debiti fuori bilancio) del TUEL, si prevede la possibilità (anche in deroga ai citati articoli) di rimodulare o riformulare il piano, fermo restando:

la durata originaria del piano;

l'obbligo per l'ente di effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del TUEL;

la possibilità di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Pertanto, il ripiano del disavanzo o la copertura di nuovi debiti fuori bilancio

può avvenire anche in un periodo più ampio rispetto a quanto previsto dagli articoli 188 e 194 del TUEL, ma senza superare la durata del piano.

Si prevede, inoltre, che durante il perfezionamento e l'approvazione del nuovo piano riformulato o rimodulato si sospendono:

la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (articolo 243-*bis*, comma 3, del TUEL);

le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente (articolo 243-*bis*, comma 4, del TUEL).

L'articolo 16 abroga la previsione di cui all'articolo 1, comma 557, lettera *a*), della legge n. 296 del 2006, secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

La norma si pone in continuità con l'abrogazione, da parte dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale a sua volta stabiliva il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

L'articolo 17, introducendo due nuovi commi 228-*bis* e 228-*ter* nella legge di stabilità per il 2016, reca disposizioni in materia di assunzioni (in deroga alla normativa vigente) a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido.

In particolare, il nuovo comma 228-*bis*, al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nei

citati istituti degli enti locali, riconosce ai comuni la facoltà (in analogia con quanto disposto dalla legge n. 107 del 2015 per il sistema nazionale di istruzione e formazione) di procedere, nel triennio 2016-2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016 (fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza).

Il nuovo comma 228-*ter* prevede invece che i comuni (sempre nel triennio 2016-2018) possano effettuare procedure di stabilizzazione di contingenti di personale educativo e scolastico impiegato a tempo determinato nelle scuole d'infanzia e degli asili nido, sempre per consentire, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, il mantenimento dei livelli di offerta formativa.

In primo luogo, viene disposta (al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nonché valorizzare la professionalità acquisita dal personale citato) la possibilità per i comuni di assumere, nei richiamati istituti scolastici, personale inserito in proprie graduatorie, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami.

Il secondo periodo del nuovo comma 228-*ter* prevede inoltre la possibilità, per i comuni interessati, di utilizzare le risorse destinate all'assunzione di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (si tratta di personale assunto con contratti a tempo determinato e con altre tipologie contrattuali flessibili) per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78.

Tali risorse possono essere utilizzate, fermo restando il rispetto degli obiettivi

del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le amministrazioni richiamate possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78, riferita ai soli contratti a tempo determinato sottoscritti con il personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016.

Il terzo e quarto periodo del nuovo comma 228-ter prevedono altresì la possibilità, per i comuni, di avviare (sotto specifiche condizioni) un'ulteriore procedura di stabilizzazione del personale insegnante ed educativo in possesso di specifici requisiti. Più specificamente, la stabilizzazione (da effettuarsi mediante procedure selettive per titoli ed esami) riguarda il personale che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale e al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie in precedenza richiamate.

Ulteriore condizione per le assunzioni concerne la composizione delle graduatorie compilate in relazione alle citate procedure selettive di stabilizzazione, le quali devono essere costituite da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento.

Viene quindi disposto che, nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2018), resta valida l'esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze dalla disciplina generale relativa al contratto a tempo determinato.

L'articolo 19 reca la copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per

i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti di cui all'articolo 4 del decreto-legge e alle disposizioni, contenute nell'articolo 12, concernenti la Regione Valle d'Aosta.

A tal fine è previsto che a tali oneri, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provveda mediante una corrispondente riduzione, rispettivamente, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), e della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

L'articolo 20 fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, onde permettere alle regioni di poter programmare in maniera più soddisfacente le attività economiche e gestionali dei propri servizi sanitari, fra queste il rispetto della regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, il comma 1 apporta all'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 una serie di modifiche.

In dettaglio, la lettera a) inserisce in tale ambito un nuovo comma 1-bis, il quale, a decorrere dal 2017, stabilisce che:

la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata in caso di eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;

se l'intesa di riparto non viene raggiunta entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento, si provvede in via provvisoria alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento: il decreto fa riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-

regioni, ed assegna alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento; con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi strategici e prioritari (obiettivi contenuti nel Piano sanitario nazionale) sui quali far convergere, in accordo con le Regioni, una quota del Fondo sanitario nazionale;

sulla base del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni *standard* il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni le risorse previste dallo stesso decreto a titolo di anticipazione del finanziamento indistinto nelle percentuali del 97 o 98 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, nonché le risorse previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto del 70 per cento stabilite dall'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996;

qualora non venga raggiunta l'intesa di riparto entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, è adottata, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* in via definitiva;

la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni *standard* non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 20 inserisce nel predetto articolo 27 del decreto legislativo n. 68 un nuovo comma 5-*bis*, volto ad accelerare la procedura di individuazione delle regioni di riferimento, prevedendo che a decorrere dall'anno

2016 il Ministro della salute, di concerto con il MEF, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque regioni eleggibili entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro tale termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.

La lettera *c*) del comma 1 aggiunge al comma 7 dell'articolo 27, un ulteriore periodo con lo scopo di favorire il rispetto dei termini per l'individuazione delle regioni di riferimento. Più in particolare, a decorrere dal 2016, qualora i dati relativi alle regioni in equilibrio economico e i dati relativi ai pesi non siano disponibili in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5-*bis*, la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali è effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.

Il comma 2 dell'articolo 20 interviene sulla disciplina che autorizza il MEF a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Sicilia anticipazioni rispetto al livello del finanziamento statale del SSN.

In merito ricorda che la normativa vigente stabilisce che l'erogazione di tali anticipazioni è fissata al livello del 97 per cento (98 per cento per le regioni che hanno rispettato gli adempimenti previsti dalla vigente normativa nell'ultimo triennio) delle somme dovute in rapporto alla quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Le anticipazioni sulla quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento, rispettivamente, per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore.

All'erogazione di quest'ultima quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Ciò ha comportato un trasferimento di cassa inferiore al trasferimento che si sarebbe registrato se l'intesa fosse intervenuta in corso d'anno: la quota così rimasta non trasferita eccede il valore della cosiddetta quota premiale del finanziamento, il cui trasferimento è invece subordinato alla verifica positiva degli adempimenti regionali in ambito sanitario.

In tale contesto, poiché, ai sensi della legislazione vigente, l'erogazione delle quote rimaste non trasferite è effettuabile solo in seguito al perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle regioni per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, il predetto comma 2, prevedendo una norma di efficacia limitata all'anno 2016, consente, nelle more del predetto perfezionamento, di eseguire comunque i pagamenti delle quote di finanziamento non condizionate alla verifica con esito positivo degli adempimenti, al fine di favorire la regolare gestione di cassa delle regioni ed evitare ad esse un aggravio di oneri da ritardo dei pagamenti. Il livello dell'erogazione è determinato nei limiti delle disponibilità di cassa per il medesimo esercizio 2016. Sono autorizzati, in sede di consuntivazione dei dati riferiti ai due esercizi, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Passa quindi a illustrare l'articolo 21, il quale interviene sul governo della spesa farmaceutica e sull'efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Il comma 1 reca una norma di carattere programmatico che prevede una revisione del « sistema di governo » del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016.

Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed all'80

per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuto in base alle nuove norme in materia di ripiano della spesa farmaceutica recate dall'articolo 21, calcolato provvisoriamente secondo gli elementi informativi di cui al comma 4. Riguardo a questi ultimi, le aziende farmaceutiche e quelle della filiera distributiva interessate, nonché le relative associazioni di categoria, possono presentare, ai sensi del comma 5, richieste di rettifica, ai fini del calcolo degli importi definitivi delle quote; nel caso di mancata istanza di rettifica, il comma 9 stabilisce che i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome. Ai sensi del comma 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, l'AIFA provvede alla pubblicazione dei dati definitivi, tenuto conto delle istanze di rettifica.

Ai sensi del comma 8, il conguaglio è determinato dall'AIFA entro il 15 settembre 2016 ed è versato dalle aziende farmaceutiche entro il 15 ottobre 2016 (termine che è posto anche per la corresponsione all'azienda dell'importo eccedente, qualora la misura dell'acconto sia risultata superiore a quella delle quote a carico dell'azienda). La determinazione della quota annua definitiva a carico di ciascuna azienda farmaceutica è operata, secondo i commi 7 e 8, in proporzione all'entità del superamento del *budget* attribuito dall'AIFA all'azienda sulla base dei seguenti criteri. Viene preso in considerazione il fatturato (dell'azienda) dell'anno precedente a quello di riferimento (accertato mediante la procedura suddetta), fatturato che viene aumentato o diminuito applicando la variazione percentuale corrispondente al rapporto tra il valore assoluto della somma dei due limiti di spesa farmaceutica dell'anno di riferimento e la spesa medesima verificatasi nell'anno precedente, e tenendo conto delle risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto di tutte le aziende che avvengono nell'anno di riferimento. L'importo del *budget* annuo aziendale così determinato è

ridotto (in proporzione allo stesso importo) in base alle risorse complessivamente attribuite dall'AIFA (ai sensi delle norme richiamate nel quarto periodo del comma 7) per i farmaci innovativi e per i fondi di garanzia.

Inoltre, ai sensi del comma 15, la quota percentuale annua di ripiano a carico di ciascuna azienda è eventualmente incrementata, in relazione alle seguenti fattispecie:

per coprire il superamento, per i farmaci innovativi, delle risorse preordinate dall'AIFA in favore dei medesimi (tale incremento è ripartito tra le aziende secondo i criteri di cui al primo e al secondo periodo del comma 15);

ai fini di un riparto tra tutte le aziende della quota di superamento del *budget* assegnato (ai sensi del comma 7) dall'AIFA ad un'azienda e che sia imputabile alla spesa ospedaliera per un farmaco orfano (i criteri di tale riparto sono posti dal terzo periodo del comma 15).

Il quarto periodo del comma 15 pone una norma di chiusura per le nuove aziende farmaceutiche, rappresentate da quelle che abbiano distribuito in commercio per la prima volta (nell'anno oggetto del ripiano) uno o più farmaci (non orfani e non innovativi).

I commi 13 e 23 pongono, con riferimento ai ripiani in esame, norme contabili, mentre il comma 14 dispone l'applicazione, per il caso di mancata corresponsione, da parte delle aziende farmaceutiche, delle somme dovute a titolo di acconto o di conguaglio, della norma sanzionatoria vigente per il mancato versamento delle quote di ripiano (a carico delle medesime aziende) per il superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. In base ad essa, i prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto sono ridotti in misura tale da coprire l'importo dovuto, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

I commi da 10 a 12 concernono la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al

ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015. In particolare è previsto che, qualora dalle procedure esperite ai sensi dei precedenti commi 2, 4, 5, 6 e 9, emerga una variazione positiva del fatturato per medicinali di fascia A (ammessi al rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale), l'AIFA determini un incremento della riduzione suddetta - riduzione già disposta dall'AIFA nella misura di 0,64 punti percentuali -. L'eventuale incremento è determinato in via provvisoria e successivamente in via definitiva, in relazione alle omologhe modalità (rispettivamente, provvisoria e definitiva) delle procedure summenzionate di calcolo del fatturato.

Il comma 16 modifica, a decorrere dal 2016, la norma vigente sulla rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi, delle quote del ripiano a carico delle aziende farmaceutiche (in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto) per il superamento del limite di spesa preordinata dall'AIFA in sede di attribuzione dei *budgets* aziendali. In particolare la novella eleva, dal 2016, la quota percentuale dal 20 al 50 per cento (fermo restando che essa si applica solo qualora il fatturato in oggetto sia superiore a 300 milioni di euro).

I commi da 17 a 21 concernono la determinazione delle quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera.

Riguardo alle aziende farmaceutiche, il valore del *budget* (per ogni azienda) è determinato, entro i termini di cui ai commi 17 e 18, rispettivamente in via provvisoria ed in via definitiva, in misura pari ai due valori (provvisorio e definitivo) del *budget* assegnato per il 2015 in base alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 4, 5, 6 e 7.

Ai sensi del comma 19 entro il 31 ottobre 2016, l'AIFA definisce l'eventuale superamento dei due limiti di spesa farmaceutica con riferimento al periodo 1°

gennaio-31 luglio 2016 e l'importo della quota imputabile a ciascuna azienda, sulla base dell'eventuale superamento del *budget* summenzionato. La quota di ripiano deve essere versata dalle aziende farmaceutiche entro il 15 novembre 2016.

In base al comma 20 la determinazione circa l'eventuale superamento dei due limiti con riferimento all'intero anno 2016 e circa l'importo della quota imputabile (sulla base del suddetto criterio) a ciascuna azienda è operata dall'AIFA entro il 31 marzo 2017. L'eventuale corrispondente quota di conguaglio deve essere versata dalle aziende farmaceutiche entro il 30 aprile 2017.

Sempre ai sensi dei commi 19 e 20, entro i medesimi termini temporali del 31 ottobre 2016 e del 31 marzo 2017, l'AIFA definisce altresì – in caso di superamento, rispettivamente per il periodo 1° gennaio-31 luglio 2016 e per l'intero anno 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale – la misura della riduzione provvisoria delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita dei medicinali (con conseguente incremento dello sconto in favore del Servizio sanitario nazionale).

Il secondo periodo del comma 19 ed il comma 21 pongono norme contabili per le regioni e le province autonome, in relazione alle procedure in esame per il 2016.

Il comma 22 prevede che l'AIFA abbia accesso diretto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai flussi informativi inerenti al monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo modalità da concordare con il Ministero della salute.

L'articolo 22 persegue due differenti finalità con riferimento a problematiche relative alla gestione dei rifiuti e delle acque reflue. In primo luogo si intende far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia del

l'UE del 2 dicembre 2014, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime.

Inoltre l'articolo intende disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

In particolare, il comma 1 prevede la revoca di tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della succitata sentenza del 2 dicembre 2014, e non impegnate alla data della sua entrata in vigore, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali.

Tali risorse sono assegnate a uno specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 41 della legge n. 234 del 2012 (il quale prevede, in caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti, che il Consiglio dei ministri possa nominare un apposito commissario) ed aperto presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

In tale contabilità, ai sensi dei commi 2 e 3, devono confluire anche, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge:

le risorse del Piano Straordinario, sia della sezione attuativa che di quella programmatica, previsto dal comma 113 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013);

le risorse destinate alle regioni dalla delibera CIPE n. 60/2012 (che ha assegnato alla Regione Calabria, per la realizzazione di 40 interventi di bonifica, l'im-

porto di 42,9 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013), nonché i fondi ordinari del Ministero dell'ambiente già trasferiti ai bilanci regionali.

In base al comma 4 le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.

Il comma 5 prevede che il commissario straordinario fornisca al CIPE, entro il 30 settembre 2016, un'informativa sulle risorse trasferite sulla contabilità speciale ad esso intestata.

Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario provveda alla comunicazione annuale, al Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi impegnati per la messa a norma delle discariche abusive ai fini dell'esercizio, da parte del medesimo Ministero, dell'azione di rivalsa.

Il comma 7 stabilisce che le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi con il Commissario straordinario.

La sottoscrizione di tali accordi però non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.

Il comma 8 detta disposizioni finalizzate a disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane, per il cui mancato rispetto la Corte di Giustizia ha emesso due sentenze di condanna nei confronti dell'Italia (sentenza 19 luglio 2012, causa C-565/10; sentenza 10 aprile 2014, causa C-85/13) ed è altresì stata attivata dalla Commissione europea una nuova procedura di infrazione n. 2014/2059.

Rileva come, a tal fine, il comma 8 introduca due nuovi commi *7-bis* e *7-ter* nel decreto-legge n. 133 del 2014.

Il nuovo comma *7-bis* detta una disposizione relativa ai commissari straordinari che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse della delibera CIPE n. 60/2012, *bis* disponendo che i predetti commissari devono:

procedere senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa;

informare, in merito all'esito di tali procedure di evidenza pubblica, il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e l'Agenzia per la coesione territoriale.

Il nuovo comma *7-ter* disciplina invece il funzionamento delle contabilità speciali detenute dai commissari, stabilendo che queste siano direttamente alimentate, per la quota coperta con le risorse della delibera CIPE n. 60/2012:

con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari;

e poi con successivi trasferimenti per i SAL (stati avanzamento lavori), fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario.

Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, il nuovo comma *7-ter* prevede altresì che i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 23, al comma 1 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore

del latte e dei prodotti lattiero-caseari secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016.

Il sostegno viene garantito attraverso il suddetto incentivo per quelle aziende che riducono i loro volumi produttivi di latte consegnato alle imprese in trasformazione, con l'obiettivo di procedere ad una stabilizzazione del mercato nazionale attraverso una riduzione del 3,5 per cento del livello produttivo del secondo semestre 2016, con un sostegno finanziario garantito alle cooperative, che rappresentano circa il 70 per cento della produzione nazionale di latte.

Il comma 2 prevede che le misure di sostegno indicate al comma 1 siano individuate e definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e alimentari, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in conformità con la normativa europea.

Il comma 3 dispone che il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, sia rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte.

Al riguardo ricorda che il Fondo Nazionale Indigenti è stato rifinanziato dalla legge di stabilità 2015, per 12 milioni di euro per il 2015, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi in favore della famiglia e dalla legge di stabilità 2016 con 2 milioni di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Il comma 4 prevede che le misure individuate dai commi 1 e 3 siano applicabili previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che regola il regime degli aiuti di Stato), effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria delle misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, previste al comma 1, pari – come anticipato

– a 10 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, la quale ha previsto due crediti di imposta per investimenti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, rispettivamente, per la realizzazione di infrastrutture di *e-commerce* e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.

Il comma 6 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla distribuzione gratuita di latte agli indigenti, di cui al comma 3, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, relativa al finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF, mentre ai 4 milioni di euro per l'anno 2017 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 7 prevede che, al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provveda, sino all'espletamento da parte di CONSIP di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi del sistema informativo, ad utilizzare i servizi della SIN S.p.A., una società il cui 51 per cento di capitale è di proprietà dell'AGEA, mentre il restante 49 per cento appartiene ad un consorzio privato (RTI).

Illustra quindi l'articolo 24, che introduce elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

In particolare, il comma 1, alle lettere *a)*, *b)*, e *d)*, novella l'articolo 11, comma 1, alinea e lettera *a)*, e il comma 14, del decreto-legge n. 91 del 2013, mentre il comma 2 novella l'articolo 1, comma 355, della legge n. 208 del 2015, sostituendo il previgente riferimento al raggiungimento

dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

In sostanza si sostituisce alla nozione di equilibrio strutturale del bilancio – che, per come desumibile dall'ordinamento interno, esclude dal risultato economico annuale le componenti di carattere temporaneo o comunque non ripetibili negli esercizi successivi, che quindi non potrebbero concorrere al risultato nominale del bilancio – la più elastica nozione di pareggio economico, che fa riferimento al bilanciamento tra entrate e spese nel loro complesso.

Tale modifica intende assicurare una valutazione razionale del conseguimento degli obiettivi strutturali del bilancio della fondazione secondo un'ottica di maggiore flessibilità, tenuto conto della particolare natura delle fondazioni e del loro patrimonio.

Poiché la nozione di pareggio economico è per sua natura riferita alla singola annualità di bilancio, e di per sé può non essere sufficientemente indicativa dei possibili futuri andamenti economici dell'ente, le norme affiancano a tale nuovo indicatore anche un elemento previsivo, costituito dal « tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario ».

La lettera c) del comma 1, novellando l'articolo 11, comma 9, lettera a), dello stesso decreto-legge n. 91 del 2013 – opera la stessa sostituzione con riferimento ai contenuti della negoziazione per la ristrutturazione del debito delle fondazioni necessaria per accedere – nelle more del perfezionamento del piano di risanamento – alle anticipazioni (per l'annualità 2013) finalizzate ad evitare, a causa della carenza di liquidità, la compromissione della gestione anche ordinaria della fondazione.

Ricorda che l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 91 del 2013 ha previsto la possibilità, nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, di ottenere anticipazioni per il 2013 (fino

a 25 milioni di euro) per le fondazioni che versavano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria, a determinate condizioni, tra cui l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione nella misura sufficiente ad assicurare, tra l'altro, la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario.

L'articolo 25 reca la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere, preannunciando comunque, fin d'ora, l'intenzione di formulare alcune osservazioni e condizioni.

In primo luogo ritiene opportuno sottolineare la necessità di rivedere la disciplina sulle sanzioni relative alla violazione dei vincoli del Patto di stabilità interno per quanto riguarda le province, evidenziando come, anche a seguito di alcune modifiche nella disciplina contabile delle stesse province, nel corso dell'ultimo anno si sia verificato un forte incremento della relativa spesa corrente di queste ultime.

In secondo luogo considera opportuno affrontare, nel parere che sarà espresso dalla Commissione, il tema della rinegoziazione dei mutui stipulati dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti, atteso che al momento le penali per tali rinegoziazioni hanno un ammontare medio del 20 per cento e che appare quindi necessario stabilire un tetto a tali penalizzazioni.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che, secondo le indicazioni pervenute dalla Commissione Bilancio, le Commissioni competenti in sede consultiva dovranno esprimere il loro parere sul provvedimento entro mercoledì 13 luglio prossimo.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

7-00985 Ginato: Iniziative normative da assumere nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 29 giugno scorso.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) esprime una valutazione sostanzialmente positiva sulla risoluzione 7-00985 Ginato, che si dichiara disponibile a votare. Ritiene, tuttavia, che il punto fondamentale sia acquisire l'orientamento del Governo rispetto agli atti di indirizzo in discussione. Rileva, infatti, come il problema principale che le risoluzioni intendono risolvere sia rappresentato dalle difficoltà che le mutue di autogestione incontrano nella loro operatività, in forza dei vincoli normativi eccessivamente stringenti attualmente in vigore nei loro confronti. Considera quindi ineludibile dare una risposta chiara a tali soggetti, i quali sono al momento 7, verificando se il Governo sia disposto o meno ad adottare le necessarie modifiche normative. In caso contrario ritiene che le risoluzioni, anche se approvate, risulterebbero sostanzialmente inutili.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad una seduta che potrà essere convocata nella giornata di martedì 12

luglio prossimo, nel corso della quale si potrà procedere alla votazione delle risoluzioni in discussione.

7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

7-01023 Petrini: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

7-01041 Paglia: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 29 giugno scorso.

Paolo PETRINI (PD), *presidente*, avverte che la risoluzione 7-01041 Paglia sarà discussa congiuntamente alle risoluzioni 7-01017 Alberti e 7-01023 Petrini, in quanto vertente su materia analoga.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone al Governo la questione della tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

Al riguardo ricorda innanzitutto che la Corte di Cassazione, con sentenza 24 febbraio 2016, n. 3618, ha ritenuto che le piattaforme petrolifere siano soggette ad accatastamento e quindi assoggettabili ad ICI, e conseguentemente, anche ad IMU e TASI, ponendo fine a un contenzioso in corso da anni in materia di applicazione dei tributi immobiliari, che ha visto i comuni contrapporsi, da una parte, con le società petrolifere e, dall'altra, con l'Agenzia delle entrate, la quale ha sempre ritenuto che le piattaforme petrolifere non fossero da iscrivere in catasto, con ciò alimentando ancora di più il contenzioso tributario.

La predetta pronuncia della Corte n. 3618 va oltre il caso specifico oggetto del giudizio, enunciando principi di diritto molto importanti, come l'obbligatorietà dell'assoggettamento all'imposta dei fab-

bricati non iscritti in catasto, indipendentemente dalle eventuali problematiche collegate alla determinazione del loro valore imponibile.

In particolare la Corte di Cassazione afferma che le piattaforme stabilmente assicurate al suolo demaniale marino devono essere accatastate e che esse « così come le centrali a cui sono annesse, sono classificabili nella categoria catastale D/7, svolgendo operazioni qualificabili quali attività industriale ».

Per quanto attiene al soggetto attivo d'imposta la Corte, dopo aver rilevato che non può concepirsi un luogo del territorio nazionale che non « appartenga » a un Comune, ha ritenuto che esista una naturale potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, e che « i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo ». Conseguentemente, le strutture stabilmente infisse nel fondo del mare territoriale sono soggette al potere impositivo comunale, in quanto possedute in base a una concessione demaniale.

La citata sentenza afferma inoltre il principio, molto significativo anche al di là del caso di specie, secondo cui « tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili, soggiacciono all'imposta ICI e non può considerarsi « *condicio sine qua non* » ai fini impositivi, l'iscrizione catastale in mancanza di una correlazione normativa tra « imponibilità » e « accatastabilità », essendo soggetti ad ICI tutti gli immobili, ancorché non accatastati e potendo essere determinata l'imposta in base ai criteri residuali ».

Con riferimento alle modalità di determinazione del valore, la pronuncia della suprema Corte sottolinea come le fattispecie in questione ricadano tra i fabbricati riconducibili al gruppo catastale D e interamente posseduti da imprese, fin quando la rendita catastale non sia attribuita e che, in mancanza di rendita, la determinazione della base imponibile deve essere, quindi, effettuata utilizzando i valori di bilancio, come previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Per quanto riguarda l'individuazione degli impianti da valorizzare nella base imponibile, dopo aver chiarito che le piattaforme costituiscono un cespite economico indipendente e distinto rispetto alla centrale di terra, la Corte rigetta la tesi della non valorizzazione delle condotte petrolifere, in quanto poste nei fondali marini, così come previsto dalla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6 del 2012. In particolare la Corte afferma che non trova applicazione il paragrafo 3 della suddetta circolare, la quale ha in generale previsto la valorizzazione nella rendita catastale delle condotte petrolifere, ma solo se ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle poste nei fondali marini. Ad avviso della Corte la circolare « normativizzata » non fa infatti riferimento alle piattaforme petrolifere, ma solo alle « condotte petrolifere » che sono ontologicamente diverse dalle prime.

Rileva quindi come, in definitiva, i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione autorizzino i comuni ad accertare le piattaforme petrolifere con riferimento sia all'ICI sia all'IMU-TASI, senza che sia necessario l'intervento preventivo dell'Agenzia delle entrate, in quanto la base imponibile può essere valorizzata sulla base delle scritture contabili della società proprietaria e, in caso di mancata collaborazione, sulla base dei dati di bilancio pubblicati dalla camera di commercio.

Evidenzia tuttavia come, in contrasto con tali principi, il Dipartimento delle finanze, con la recente risoluzione n. 3/DF, abbia sostenuto che, ai fini dell'applicabilità dell'IMU alle piattaforme petrolifere, serve uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni, ma anche l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI. La citata risoluzione n. 3/DF sostiene infatti che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E, per le quali, a

partire dal 2016, l'articolo 1, comma 21, della legge di stabilità 2016 ha dettato nuovi criteri per la determinazione della rendita, escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Inoltre, secondo la predetta risoluzione, in base alle vigenti disposizioni normative che regolano il sistema catastale, tali cespiti non sono oggetto di inventariazione negli atti del catasto, poiché è « l'Istituto idrografico della Marina » – e non « l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali » – l'Organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani. Considerato che l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili e a tali fini vengono espressamente richiamate « le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 » il quale stabilisce che: « a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano », la risoluzione n. 3/DF conclude che, per applicare i criteri di calcolo del valore contabile, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico comune censuario, ma anche l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI.

In tale ampio contesto la sua risoluzione intende impegnare il Governo:

ad assumere le iniziative di competenza per apportare puntuali modifiche normative alla legge di stabilità 2016 e al decreto legislativo n. 504 del 1992, al fine di stabilire il pieno assoggettamento delle piattaforme petrolifere ad accatastamento e ad ICI, e conseguentemente, anche ad IMU e TASI, stabilendo che a decorrere dal 1o gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni

e, a differenza da quanto previsto attualmente dalla legge di stabilità 2016, delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, escludendo dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, ma che tale ultima esclusione non operi in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale;

ad assumere iniziative per modificare la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel senso di prevedere che per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale;

ad assumere iniziative per prevedere che le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'Istituto cartografico della Marina, siano classificabili nella categoria catastale D/7 e che, in mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificabili nella categoria D/7 sia costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 6, del decreto-legge n. 33 del 1992.

Sottolinea inoltre come la questione affrontata dalle risoluzioni in discussione sarà certamente oggetto di numerose proposte emendative nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, che potrebbe essere la sede opportuna per risolvere la questione.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-09078 Paglia: Iniziative in merito alle possibili conseguenze su Borsa Italiana SpA nel caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Giovanni Paglia pone quesiti in ordine agli impatti sulla società Borsa Italiana del processo di fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea (cosiddetto « Brexit »).

In particolare, l'Onorevole interrogante, fa riferimento al progetto di aggregazione fra il London Stock Exchange Group (LSEG) e Deutsche Börse AG.

Borsa Italiana S.p.A. è entrata a far parte del Gruppo Internazionale LSEG nel 2007, a seguito di un'offerta da parte di London Stock Exchange Group (LSEG) nei confronti degli azionisti di Borsa Italiana S.p.A.

In data 16 marzo 2016 è stato annunciato pubblicamente il raggiungimento dell'accordo fra Deutsche Börse AG e il London Stock Exchange Group (LSEG), finalizzato ad una fusione in virtù della quale è previsto:

la creazione di una nuova società *holding* le cui azioni saranno scambiate con la totalità delle azioni di London Stock Exchange Group (LSEG) e di Deutsche Börse.

Allo stato è previsto che la nuova holding sarà una società di diritto inglese con sede a Londra; il London Stock Exchange Group (LSEG) di Londra e Deutsche Börse di Francoforte saranno società controllate della *holding*, che avrà due sedi principali (Londra e Francoforte);

sulla base dei rapporti di conversione già definiti, la nuova *holding* sarà partecipata per il 54,4 per cento dai soci di Deutsche Börse e per il restante 45,6 per

cento dai soci di London Stock Exchange Group (LSEG). Pertanto, la nuova società sarà partecipata a maggioranza dai soci della Società di Gestione tedesca e, quindi, la capogruppo sarà europea;

il *board* nella nuova *holding* sarà composto in modo paritetico da rappresentanti di LSEG e di Deutsche Börse.

La finalizzazione del progetto prevede alcune fasi nelle quali, da un lato, gli azionisti di Deutsche Börse e del London Stock Exchange Group (LSEG) dovranno esprimersi rispetto al progetto e, dall'altro, le Autorità saranno chiamate, secondo le proprie competenze a pronunciarsi in relazione a specifici aspetti.

In particolare:

nel Regno Unito si darà luogo al cosiddetto *Scheme of arrangement*, consistente in un accordo soggetto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti del LSEG: l'Assemblea straordinaria degli azionisti di London Stock Exchange Group (LSEG), riunitasi il 4 luglio 2016, si è espressa favorevolmente al progetto di fusione con il 99,92 per cento dei voti;

l'offerta di scambio azionario in Germania è soggetta alla condizione del 75 per cento di adesione da parte degli azionisti di Deutsche Börse. L'assemblea degli azionisti di Deutsche Börse si dovrà esprimere sul progetto di fusione nelle prossime settimane;

l'operazione sarà notificata alla Commissione europea;

l'operazione prevede inoltre l'approvazione del prospetto inerente all'offerta delle azioni della *holding* di nuova costituzione e alla loro ammissione a quotazione nei mercati di Londra e Francoforte;

l'integrazione dovrebbe completarsi entro la fine del 2016 o durante il primo trimestre 2017.

In tale ambito, sin dall'annuncio dell'operazione, la Consob ha avviato un monitoraggio delle informazioni disponibili ed ha avviato una serie di contatti con gli organi di Borsa Italiana S.p.A., il London Stock Exchange Group (LSEG) e con la *Financial Conduct Authority* (FCA) competente autorità di vigilanza anglosassone al fine di realizzare un efficiente e tempestivo scambio di informazioni in merito al progetto di fusione.

Più recentemente, a seguito dell'esito del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea (cosiddetta Brexit), il Presidente della Consob ha inviato una lettera al Chairman di London Stock Exchange Group (LSEG), con la quale, nell'evidenziare, tra l'altro, l'importanza strategica per l'Italia delle infrastrutture di trading e post trading gestite da Borsa italiana S.p.A., ha chiesto che ogni iniziativa del gruppo LSEG che riguardi le società controllate italiane, venga preventivamente valutata in stretta collaborazione con la Consob e, a tale scopo, ha chiesto di avviare uno scambio di informazioni in merito ai piani futuri ed alle implicazioni per Borsa italiana S.p.A.

La Consob ha attivato tutti i canali informativi necessari e allo stato non sono emersi elementi tali da prospettare impatti significativi sulle società del Gruppo Borsa Italiana tali da giustificare l'utilizzo dei poteri di cui agli articoli 74, 75 e 76 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) che, si ricorda, sono attivabili in caso di necessità e urgenza ovvero in presenza di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società

di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori. Si precisa che la collocazione all'esterno della UE della *holding* di controllo del gruppo di per sé non concretizza un atto lesivo della tutela degli investitori.

Da ultimo, si ricorda anche che i «Provvedimenti straordinari a tutela del mercato» di cui all'articolo 75 del TUF sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, e che l'articolo 75 fa riferimento a casi ed eventi di estrema eccezionalità che non si verificano di per sé al mero cambio negli assetti proprietari della società e che vanno in concreto accertati.

Si fa inoltre presente che la Banca d'Italia, sin dall'epoca dell'acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte del gruppo London Stock Exchange, nel 2007, ha tenuto una continua interlocuzione con i vertici del gruppo londinese e, soprattutto, con le autorità di vigilanza, *Financial Services Authority* (ora *Financial Conduct Authority*) e Bank of England. Obiettivo di questi rapporti è evitare che le decisioni dell'azionista di controllo interferiscano con il perseguimento delle finalità di pubblico interesse affidate alle società vigilate dalla Banca d'Italia (MIS, Monte Titoli e Cassa di compensazione e garanzia).

L'interlocuzione si è poi intensificata in vista della possibile operazione di fusione dei gruppi London Stock Exchange e Deutsche Börse, allo scopo di assicurare che i piani di intervento del nuovo gruppo e la ricerca di sinergie da parte del management non si riflettano sull'efficienza e sulla sana e prudente gestione delle società italiane.

Successivamente all'acquisizione di Borsa Italiana da parte del London Stock Exchange Group la Banca d'Italia e la Consob hanno stipulato accordi di collaborazione e scambio di informazione con le autorità del Regno Unito.

Si precisa inoltre che nell'eventualità che si completi il processo di fuoriuscita del Regno Unito dalla UE, se la struttura

del gruppo rimanesse quella descritta nei documenti informativi, sarebbe la *holding* a collocarsi fuori dell'Unione. A questo riguardo occorre considerare che:

la *holding* non ha compiti operativi;

le strategie di gruppo, che verranno definite dalla *holding*, devono comunque essere attuate dalle società di gestione dei mercati e del *post-trading*; le società italiane rimarrebbero quindi sottoposte ai poteri di vigilanza e autorizzativi delle autorità italiane, che debbono valutarne le

scelte in funzione degli obiettivi di stabilità e tutela degli investitori;

già ora gli azionisti con quote maggioritarie nel London Stock Exchange Group sono extraeuropei (Qatar Investment, Blackrock, eccetera);

Si soggiunge infine che la disponibilità della *holding* del gruppo a collaborare con le autorità italiane e a valorizzare le società italiane sarà valutata avendo presente che, in casi estremi, la vigente normativa consente di incidere sui diritti di voto.

ALLEGATO 2

5-09079 Pesco: Iniziative a seguito di indagini penali nei confronti di funzionari e dirigenti dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle notizie di stampa circa presunte pressioni perpetrate da dirigenti dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia volte ad ottenere la sospensione delle cartelle esattoriali o comunque la concessione di piani di rateizzazione più favorevoli.

In particolare, gli Onorevoli interroganti alla luce delle notizie richiamate chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se « non sia il caso di assumere le iniziative di competenza per l'azzeramento dei vertici del sistema Agenzia delle Entrate/Equitalia ovvero per il licenziamento dei funzionari e dei dirigenti implicati in indagini penali per violazione dei doveri d'ufficio ».

Al riguardo, in relazione alla vicenda che ha visto coinvolta la dottoressa Alemanno, l'Agenzia delle entrate riferisce che in data 20 maggio 2016 è stato notificato alla dottoressa Alemanno l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale sono descritti i fatti richiamati nel documento ispettivo.

L'Agenzia delle Entrate non è a conoscenza degli sviluppi successivi alla comunicazione di chiusura delle indagini e, pertanto, è in attesa delle decisioni del giudice in merito alle eventuali responsabilità della dottoressa Alemanno. A seguito di ciò, saranno assunte le conseguenti valutazioni.

In merito alle notizie concernenti l'operato dei dirigenti di Equitalia, la società di riscossione fa presente che i fatti ri-

chiamati fanno riferimento ad un procedimento penale risalente al 2013, dal quale sono scaturiti diversi filoni di indagine, sui quali il gruppo Equitalia ha prestatato la massima, collaborazione agli organi inquirenti.

I due dipendenti a cui si fa riferimento nell'interrogazione (direttore regionale Lazio e direttore regionale Calabria) sono stati sollevati dagli incarichi fino ad allora ricoperti, in attesa dell'esito delle indagini.

Un terzo dipendente coinvolto nel medesimo procedimento, che ha definito la sua posizione davanti all'autorità giudiziaria con patteggiamento, è stato licenziato.

Recentemente, il 18 maggio 2016 è stato notificato il provvedimento di conclusione delle indagini dal quale emergono i fatti oggetto di interrogazione.

Equitalia è attualmente in attesa di conoscere le decisioni del giudice in merito alle responsabilità degli indagati al fine di assumere i necessari conseguenti provvedimenti.

Occorre, infine, precisare che nei casi in cui le Società del Gruppo Equitalia, a seguito di iniziative interne di audit ovvero all'esito di procedimenti penali, abbiano rilevato profili di responsabilità di propri dipendenti per attività illecite nello svolgimento del servizio pubblico della riscossione, hanno adottato i provvedimenti dovuti procedendo al licenziamento dei dipendenti stessi.

In particolare, Equitalia evidenzia che dal 2015 ad oggi sono stati licenziati, per le predette ragioni, undici dipendenti.

ALLEGATO 3

5-09081 Marco Di Maio: Soluzioni riallocative per evitare la chiusura dell'ufficio di Forlì dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante lamenta criticità connesse alla chiusura dell'Ufficio decentrato dei Monopoli di Forlì con il conseguente trasferimento dell'intero personale nella sede doganale di Cesena.

Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta che, presso le competenti Direzioni Centrali, è all'esame la valutazione dell'opportunità di procedere a una revisione organizzativa delle strutture locali dell'Agenzia preordinata a

soddisfare le esigenze di razionalizzazione e di riduzione della spesa imposte anche dalla normativa vigente, assicurando al contempo il rispetto delle esigenze dell'utenza in relazione alle caratteristiche del tessuto economico locale.

L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli assicura comunque che, nell'ambito di tali ultime esigenze non saranno trascurate le istanze legittimamente avanzate da tutti i portatori di interesse insistenti sulla realtà territoriale in questione.

ALLEGATO 4

5-09032 Ginato: Iniziative per fare chiarezza circa il calcolo degli interessi dei buoni fruttiferi postali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta in Commissione dell'Onorevole Ginato ed altre concerne il calcolo degli interessi applicati sui Buoni fruttiferi postali (BFP).

Al riguardo, sentita la Società Cassa Depositi e Prestiti, si fa presente che a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 13 giugno 1986 – sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973 (cosiddetto Codice Postale) – sono stati applicati i nuovi tassi fissati per i buoni della serie « Q » anche ai buoni delle serie precedentemente emesse, a far data dal 1° gennaio 1987.

Giova, in primo luogo, precisare che a fronte della favorevole pronuncia del giudice di pace di Savona del 29 settembre 2015, menzionata nell'interrogazione, numerose altre pronunce sono state emesse in senso opposto.

In particolare, la sentenza n. 13979/2007, nel pronunciarsi in merito alla natura dei buoni fruttiferi postali (non già titoli di credito ma meri titoli di legittimazione come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, vedi anche sentenza Cassazione Sezione I, n. 27809/2005), espressamente sancisce il principio secondo il quale, alla stregua del quadro normativo di riferimento, « deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, *medio tempore*, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti de-

creti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto » (*omissis*) e, proseguendo ribadisce che « il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso di interesse per effetto di un eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli ».

A questa pronuncia si è conformata la giurisprudenza di merito (vedi Tribunale di Roma sezione II civile del 4 aprile 2013 n. 7111 e Tribunale di Como sent. 819/2011) nonché anche l'arbitro Bancario finanziario che in diverse circostanze si è conformato a quanto previsto dalla Suprema Corte, rigettando le istanze dei risparmiatori (Dec. N. 7437/2014 Coll. Milano – Dec. N. 5423/2014 Coll. Napoli Dec. 1307/2014 Coll. Milano).

Né appare appropriato il riferimento all'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 16 luglio 1999 sulla quale la Corte Costituzionale con ordinanza n. 47/2001 successivamente si pronunciava nel senso non già della fondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale invocata dal Giudice *a quo*, bensì nel senso della restituzione degli atti al Tribunale di Napoli in ragione del sopraggiunto mutamento del quadro normativo di riferimento.

In particolare, con riferimento alla asserita violazione del principio di eguaglianza tra i risparmiatori giova precisare che all'epoca dell'emanazione del codice postale, così come del successivo decreto ministeriale del 13 giugno 1986, nel sistema bancario non esisteva nessuna

norma di rango legislativo, che disciplinasse le modalità di informazione alla clientela delle operazioni di variazione dei tassi, anche in diminuzione.

Infatti, solo con l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante « Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari » (dunque circa 20 anni dopo l'emanazione del codice postale), si dettavano per la prima volta le regole in materia di trasparenza nell'ambito del risparmio raccolto dal sistema bancario in un'ottica di tutela e di salvaguardia degli interessi dei risparmiatori.

In secondo luogo, va sottolineato il particolare regime di pubblicità relativo ai prodotti del risparmio postale e, segnatamente, dei Buoni fruttiferi postali (BFP).

Invero, il rapporto tra la parte privata ed il collocatore dei Buoni fruttiferi postali (BFP), Poste Italiane (per conto della Cassa depositi e Prestiti), sorgeva all'atto dell'acquisto degli stessi in costanza della vigenza del menzionato articolo 173, norma di rango primario, che — unitamente alle altre disposizioni contenute nel capo VI, titolo I, libro III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e nei decreti ministeriali da tali norme previsti — integrava la disciplina generale e cogente dei Buoni fruttiferi postali (BFP) emessi e dei rapporti ad essi connessi, a cui entrambi i contraenti, in posizione di assoluta parità, erano chiamati ad uniformarsi.

Ne consegue che le informazioni contenute a tergo dei titoli acquistati non esaurivano affatto il regolamento contrattuale del rapporto sorto tra il risparmiatore e Poste Italiane/CDP, laddove tali informazioni rappresentavano una mera esemplificazione dei rendimenti vigenti al momento dell'acquisto del titolo e soggetti, nel lungo arco di tempo di durata dei buoni, a variazioni, in armonia con l'andamento del mercato.

Sul piano strettamente giuridico, ricorre una presunzione assoluta di conoscenza allorché, *ope legis*, si preveda che alcuni fatti modificativi relativi ad una vicenda contrattuale sono portati a conoscenza degli interessati nella stessa forma

che la Costituzione, per assicurare la certezza del diritto, prevede per i fatti normativi fondamentali.

Avendo, dunque, individuato nell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e nel decreto ministeriale dallo stesso previsto, la natura di norme cogenti di disciplina dei rapporti di risparmio postale, ne deriva che la possibilità per essi di essere portati tempestivamente e capillarmente a conoscenza della generalità dei risparmiatori era soddisfatta attraverso il regime di pubblicità legale degli atti normativi (pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

Infatti, Poste Italiane o CDP non hanno mai pubblicizzato i Buoni fruttiferi postali (BFP) come strumenti finanziari a tasso fisso. È vero, invece, che il pubblico dei risparmiatori che si rivolgeva al particolare strumento rappresentato dai Buoni fruttiferi postali (BFP), proprio in relazione agli effetti tipici della pubblicità legale, sapeva o avrebbe dovuto sapere che i tassi erano soggetti a variazione, anche con efficacia sulle serie già emesse.

Da ciò deriva che il risparmiatore, che si fosse ritenuto leso da una eventuale variazione *in peius* della disciplina del rapporto di risparmio postale di cui era parte, avrebbe potuto esercitare immediatamente il proprio diritto di recesso o persino impugnare, innanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa, il decreto ministeriale del Ministero del tesoro 13 giugno 1986, nel termine di decadenza legale, decorrente proprio dalla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

I Buoni fruttiferi postali (BFP), infatti, quali titoli di investimento del debito pubblico, si caratterizzano storicamente, al pari dei BOT, oltre che per il privilegio della garanzia (dello Stato), per la sicurezza del rendimento, la capitalizzazione continua degli interessi ed anche per la rimborsabilità a vista.

Peraltro, sia l'amministrazione emittente, Cassa Depositi e Prestiti, che il soggetto collocatore Poste Italiane, stante la normativa vigente che esauriva nella pubblicità legale la modalità di comunicazione ai risparmiatori delle variazioni

generalizzate dei tassi di interesse, non avevano all'epoca costituito una banca-dati contenente informazioni anagrafiche sufficienti a raggiungere al loro domicilio i singoli risparmiatori che avessero acquistato il titolo molti anni prima. La comunicazione personale, dunque, si profilava, oltre che dal punto di vista giuridico, anche da quello operativo, oggettivamente impraticabile.

Si segnala, da ultimo ad integrazione delle segnalate pronunce che riconoscono la fondatezza dell'interpretazione delle norme invocate a sostegno della legittimità dell'operato del collocatore Poste Italiane nel liquidare titoli appartenenti alle serie interessate dalla suddetta variazione, la pronuncia del Giudice di Pace di Torino, n. 1745, del 17 maggio 2016, che ha accolto l'opposizione proposta da Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane contro il decreto ingiuntivo emesso a favore dei ricorrenti in materia di interessi sui Buoni fruttiferi postali (BFP) della serie « O ».

Nella citata pronuncia il Giudice di Pace di Torino ribadisce che, proprio nell'invocata sentenza n. 13979/2007, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha espresso un principio generale secondo il quale « per i buoni postali fruttiferi, ai fini dell'interesse, un eventuale provvedimento ministeriale che dovesse sopravvenire all'emissione del titolo determina una variazione dei diritti spettanti sottoscrittori...; nel caso di specie il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 sopravveniva all'emissione del buono postale fruttifero emesso nel 1983, con la conseguenza che gli interessi

da applicare devono essere modificati in forza di tale decreto, ai sensi degli articoli 172 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 1973.

Può ancora rilevarsi – continua la pronuncia – che una diversa conclusione non può essere giustificata neanche in forza dell'asserita violazione del principio di buona fede ravvisabile nel fatto che non siano stati informati tutti i risparmiatori delle avvenute modifiche, stante la pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, effettuata proprio al fine di garantirne la più diffusa conoscenza.

Per tali motivi l'opposizione proposta da Poste Italiane e da Cassa depositi e prestiti (in rappresentanza del MEF) deve trovare accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3948/15, emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 27 marzo 2015 ».

Alla luce di tutto quanto sopra riportato sembra doversi escludere la ricorrenza in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, ora titolare delle serie di buoni fruttiferi postali, interessati dalla variazione del saggio di interesse disposta dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, dell'onere di dar luogo al rimborso dei buoni fruttiferi postali in questione facendo applicazione dei tassi di interesse originariamente previsti.

Si conferma quindi la legittimità dell'applicazione della normativa in materia di variazione dei tassi d'interesse in quanto prevista ed autorizzata da norme di rango di « rango primario ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 310 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). Nuovo testo C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 310.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 giugno 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Ricorda che lo scorso 27 giugno ha svolto lei stessa la relazione e, che a nome della Commissione, ha inoltrato al Ministero dell'Istruzione una lettera con la quale ha richiesto chiarimenti.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI è in grado di fornire i chiarimenti richiesti. Con riferimento agli indicatori finali di qualità, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto, richiama come criterio la Valutazione di Qualità della Ricerca 2004-2010 ANVUR (Rap-

porto finale 30 giugno 2013 – aggiornato al 30 gennaio 2014), « basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di Area e di strutture, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio ». Tale criterio, come avvenuto per la premialità 2014, sarà l'IRFS1 che, rispetto agli indicatori IRAS (IRAS1 utilizzato nel 2013), è considerato più adeguato a rispondere all'esigenza di una valutazione basata non solo su prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, ma anche sulla valutazione complessiva dell'ente. Rispetto alla richiesta di precisazione del quarto *range*, precisa che i ranges indicati nella proposta di decreto ministeriale sono gli stessi del precedente decreto dei criteri (anno 2014), indicati nel rapporto ANVUR, che sono stati utilizzati per suddividere i 12 enti. Il IV *range* è quello che va da 0 a 174 prodotti. *Range* nel quale sono ricompresi anche gli enti con indicatori di qualità della VQR uguali o inferiori a 1. In merito alla considerazione che il Comitato di valutazione effettua la valutazione di programmi e progetti, mentre l'assegnazione della quota premiale deve avvenire con decreti ministeriali, previo parere parlamentare, come avvenuto a decorrere dal riparto della quota premiale 2011, conferma che la valutazione del Comitato è solo propedeutica all'emanazione del decreto ministeriale, sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Comunica inoltre che il Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, rispetto a tale richiesta di chiarimento, ha specificato che le assegnazioni delle quote di cui al decreto sono effettuate sulla base della valutazione espressa da parte di un Comitato appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne disciplina anche il funzionamento e gli oneri. Il Comitato di valutazione conclude i lavori entro 25 giorni successivi al termine di scadenza della trasmissione dei programmi e progetti indicato al comma 1 dell'articolo 6. Il decreto di assegnazione delle risorse sarà

sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Evidenzia, inoltre, che oltre al pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla pubblicità e trasparenza, la Direzione preposta, non solo pubblica sul sito istituzionale tutti gli atti con effetti esterni, ma si adopera anche con specifiche comunicazioni per informare gli interessati dei provvedimenti emanati. Quanto alla richiesta di chiarire se si intenda anticipare che tra i criteri che saranno definiti per il riparto della quota premiale 2016 sarà inserito il riferimento alla valutazione (*ex post*) dei programmi e dei progetti finanziati per il 2015, afferma che tale previsione non viene volutamente riferita all'esercizio immediatamente successivo, anche nella considerazione che ordinariamente la durata dei progetti è superiore all'anno e quindi la loro valutazione complessiva e finale non può avvenire tempisticamente per il 2016.

Manuela GHIZZONI (PD) ringrazia per i chiarimenti espressi, specialmente per le annunciate modifiche all'articolo 7. Ritiene necessario un ultimo spazio di approfondimento volto a chiarire il punto di vista del Governo che ha introdotto alcune novità all'articolo 3 e soprattutto alla luce dell'emanazione del nuovo PNR. Ricorda che l'articolo 3 individua gli ambiti ai quali dovranno riferirsi i programmi e i progetti: si tratta delle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 (Aerospazio, *AgriFood*, Fabbrica Intelligente, eccetera). In particolare vorrebbe avere chiarimenti in ordine alla relazione di tali aree con gli ambiti del Programma Quadro *Horizon 2020* che, per quanto riguarda *Excellent Science*, ricomprende anche quelli dei progetti ERC (*Life Sciences, Physical science and engineering, Social sciences and humanities*), rivolti alla ricerca di base. Peraltro, fino allo scorso anno, questi specifici ambiti erano ricompresi tra quelli cui dovevano riferirsi i progetti e i programmi proposti. A questo proposito rappresenta la preoccupazione per una possibile limitazione della ricerca di base a vantaggio di quella applicativa.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia alla prossima seduta la risposta relativa alle ulteriori richieste di chiarimento e l'espressione del parere.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

Nuovo testo C. 3594 Governo.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che lo scorso 1° marzo, il collega Crimì aveva svolto la sua relazione e che nella giornata di ieri le Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) hanno trasmesso il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti, che è in distribuzione.

Nel dare la parola al collega Crimì, gli domanda se intenda avanzare una proposta di parere.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, riepiloga brevemente i contenuti del provvedimento. Ricorda che il testo del disegno di legge, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite XI e XII, già esaminato dalla Commissione cultura in sede consultiva in data 1° marzo 2016, risulta profondamente modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti. Le finalità dell'in-

tervento delegato, enunziate al comma 1, sono volte alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, all'ampliamento delle protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali, nonché ad un più equo ed omogeneo accesso alle prestazioni. Specifica che tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), rientra la previsione che i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale siano predisposti da una *équipe* multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), si prevede la promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali. Considerato che un approccio basato su interventi integrati e multidisciplinari e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni risultano auspicabili anche al fine di garantire un supporto efficace nell'ambito dell'istruzione da parte delle pubbliche amministrazioni alle fasce di popolazione che versano in difficoltà economica, propone che la Commissione esprima parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, mette ai voti la proposta di parere.

La Commissione, a maggioranza, approva.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi

La seduta comincia alle 13.35.**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.**

C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che oggi si dovrà decidere quale adottare come testo base.

Gianluca VACCA (M5S), ribadito il senso della richiesta del suo gruppo di calendarizzare il provvedimento in Assemblea, espone che la revoca dell'abbinamento può avvenire solo per motivi di eterogeneità tra le proposte di legge. Il disabbinamento non può – a suo avviso – costituire l'oggetto di una decisione politica di maggioranza. Quanto poi al prosieguo dei lavori, chiede che sia stabilito un termine emendamenti sufficiente a consentire a tutti di studiare a fondo il provvedimento.

Maria COSCIA (PD) chiede che venga chiarita definitivamente la questione del disabbinamento, tenuto conto che, rispetto alla situazione determinatasi nella seduta di ieri, il Movimento 5 Stelle non ha sciolto le ambiguità.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, riepilogherà i termini procedurali della situazione, sottolineando che, con l'occasione, citerà anche diversi precedenti, in modo che ciascun gruppo parlamentare

possa svolgere compiutamente le proprie valutazioni.

Sul piano generale, si confrontano due esigenze. La prima consiste nell'indefettibile rispetto dell'articolo 72, primo comma, della Costituzione, che prevede che gli organi della Camera prendano in esame i diversi provvedimenti e pervengano a una decisione. Tale decisione è, per forza di cose in una democrazia, la decisione della maggioranza. Il principio maggioritario governa, infatti, i passaggi dell'iter legislativo: adozione del testo base, votazione degli emendamenti, conferimento del mandato al relatore e, in ultima analisi, approvazione o reiezione del provvedimento. La seconda esigenza che si pone è quella di non svuotare e frustrare la regola della programmazione dei lavori, introdotta nel Regolamento della Camera nel 1997, che consente alle opposizioni di indicare nel calendario una quota di argomenti o di tempi di proprio interesse.

Come ha già esposto nella seduta di ieri, la tematica della conciliazione tra queste due esigenze è stata affrontata dal Presidente della Camera della XIII legislatura, Violante, con la lettera circolare del 10 febbraio 2000. In tale lettera si fanno due ipotesi, per il caso in cui la Commissione in sede referente non pervenga a condividere un testo nuovo o unificato. Se la proposta calendarizzata, su richiesta dell'opposizione, si colloca da sola all'ordine del giorno della Commissione, non si pone il problema dell'adozione del testo base, poiché l'esame si concentra solo su di essa (questo è il caso che la Commissione ha già sperimentato sull'atto Camera 1990 Brescia, in materia di editoria, nel settembre 2015). Viceversa, se la proposta dell'opposizione è abbinata a proposte di maggioranza, si pone il problema di quale testo base adottare.

Si tratta di un passaggio eminentemente tecnico e meno politico (perché non è pregiudicata la facoltà della Commissione di esaminare e approvare emendamenti), ma è pur sempre un nodo da sciogliere per poter proseguire il lavoro. La circolare del Presidente Violante pone come auspicio l'adozione come testo base della proposta del-

l'opposizione, ma – com'è ovvio – non può imporla. È per questo motivo che, ove la maggioranza spontaneamente non intendesse far convergere i propri voti sul testo dell'opposizione, quest'ultima ha il diritto di chiedere il disabbinamento, al fine di lasciare sul tavolo come unica base di discussione la propria proposta di legge. Al riguardo, ricorda che una simile circostanza si è verificata – tra le altre occasioni – nella Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 2 ottobre 2009, e nella Commissione Giustizia, nella seduta del 16 febbraio 2016.

Domanda ai colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle se intendano avvalersi della facoltà di chiedere la revoca dell'abbinamento.

Gianluca VACCA (M5S) non chiederà il disabbinamento, mentre propone un rin-

vio dell'esame ad altra seduta, onde consentire il maturare delle decisioni relative al testo da adottare.

Maria COSCIA (PD) si associa a quest'ultima istanza, tanto più che sta per riunirsi l'Ufficio di Presidenza.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, concorda.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

ALLEGATO

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). Nuovo testo C. 3594 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3594 Governo: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016);

udito il dibattito delle sedute del 1° marzo e del 6 luglio 2016;

considerato che il comma 2, lettera e), ed il comma 4, lettera e), dell'articolo 1 del disegno di legge, come modificato dalle Commissioni riunite XI e XII, costituiscono la parte di testo del provvedimento di competenza della VII Commissione, sul quale essa è chiamata ad esprimersi;

ritenuto che un approccio basato su interventi integrati e multidisciplinari e la

definizione di un livello essenziale delle prestazioni risultano auspicabili anche al fine di garantire un supporto efficace nell'ambito dell'istruzione da parte delle pubbliche amministrazioni alle fasce di popolazione che versano in difficoltà economica,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito di aggiungere all'articolo 1, comma 2, lettera e), dopo le parole: « la tutela della salute e dell'istruzione », le seguenti: « con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia, il diritto allo studio e la lotta alla dispersione scolastica ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	113
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Decreto-legge 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 luglio scorso.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con

osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), che illustra.

La sottosegretaria Silvia VELO ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e ricorda la complessità dell'*iter* procedurale previsto per l'adozione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nel provvedimento cosiddetto «collegato ambientale», che risulta attualmente in fase di predisposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

ALLEGATO

Decreto-legge n. 113/2016 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 113 del 2016 (C. 3926 Governo), recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

considerato che:

il decreto-legge in esame reca una serie di disposizioni urgenti in favore degli enti territoriali, talune delle quali intervengono su materie di competenza della Commissione;

l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. « collegato ambientale ») delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, di uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), i cui beneficiari finali sono i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

tale delega è in scadenza e, tenuto conto della complessità e del carattere innovativo della materia, appare opportuno prevedere una proroga di sei mesi per il suo esercizio, nonché introdurre limitate modifiche ai principi e ai criteri direttivi volte, tra l'altro, ad ampliare lo spettro di utilizzazione dei sistemi di PSEA, a favorire il ripristino e l'incremento nel tempo della funzionalità degli ecosistemi, ad estendere l'ambito di applicazione delle previste forme di premialità per gli enti che adottano sistemi di contabilità ambientale;

rilevato inoltre che i trasferimenti agli enti di area vasta dovrebbero essere adeguati ai costi che tali enti devono sostenere nell'esercizio delle funzioni fondamentali in materia ambientale e di assetto del territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare di sei mesi il termine per l'esercizio della delega per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, di cui all'articolo 70 della citata legge n. 221 del 2015, nonché modificare i principi e i criteri direttivi ivi elencati al fine di ampliare lo spettro di utilizzazione dei predetti sistemi, favorire il ripristino e l'incremento nel tempo della funzionalità degli ecosistemi, estendere l'ambito di applicazione delle previste forme di premialità per gli enti che adottano sistemi di contabilità ambientale;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare misure finalizzate ad assicurare agli enti di area vasta un adeguamento dei trasferimenti necessari per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di ambiente e di assetto del territorio, nonché, per gli enti di area vasta interamente montani, per la copertura delle funzioni fondamentali aggiuntive stabilite dalla legge n. 56 del 2014.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Alitalia sulle prospettive di sviluppo della società 115

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 115

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 116

ERRATA CORRIGE 119

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 luglio 2016.

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Alitalia sulle prospettive di sviluppo della società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 5 luglio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Mario TULLO (PD), *relatore*, fa presente di aver ricevuto numerosi spunti da

parte dei colleghi riguardo alla proposta di parere, e di essere in attesa di altre indicazioni anticipate informalmente e pertanto, dal momento che la proposta di parere è ancora in fase di elaborazione, propone di inviarla ai colleghi informalmente nella mattina di domani affinché possano prenderne conoscenza prima della seduta già prevista per la giornata di domani per procedere poi, ove ve ne siano le condizioni, alla votazione della proposta nel corso della seduta stessa.

Mirella LIUZZI (M5S) condivide la proposta operativa del relatore, anche alla luce della elaborazione di una serie di proposte del proprio Gruppo, che gli farà pervenire quanto prima, che auspica possano essere inserite nel parere che la Commissione renderà sul provvedimento.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottolinea l'opportunità che la Commissione tenga conto anche del parere che la omologa Commissione del Senato renderà nella giornata odierna sul provvedimento.

Michele Pompeo META, *presidente*, giudica pertanto accolta la proposta del collega Tullo di procedere alla definizione della proposta di parere nelle prossime ore e di inviarla informalmente ai colleghi nella mattinata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 16.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivan CATALANO (Misto), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926), ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Bilancio. Rileva che si tratta di un decreto-legge dal contenuto molto ampio, contenente disposizioni volte a sostenere e favorire gli enti locali, in una fase, ormai protrattasi da molto tempo, di risorse sempre più scarse a disposizione.

Passando ad una breve descrizione del contenuto del provvedimento, sottolinea che esso consta di 25 articoli. I primi articoli intervengono su specifici aspetti concernenti il finanziamento dei comuni. In particolare gli articoli 1 e 2 contengono disposizioni relative al fondo di solidarietà comunale, l'articolo 3 introduce un contributo straordinario per il comune di L'Aquila, l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti », l'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, novellando alcune disposizioni della legge di stabilità per il 2016. L'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi. Altre disposizioni specificamente riconducibili al sostegno agli enti locali si riscontrano all'articolo 14 che mira a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità e all'articolo 15 che concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario. I successivi articoli non si limitano a trattare

Fondi specificamente comunali ma presentano una dimensione più ampia, anche se, in larga parte, tali norme hanno contenuto generalmente di carattere agevolativo per gli enti destinatari. In primo luogo, l'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, in particolare escludendo l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, pur mantenendo ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente. L'articolo 9 limita l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province autonome, città metropolitane e province alla sola sede del rendiconto (e non in sede di bilancio di previsione). L'articolo 16 abroga la previsione (contenuta nell'articolo 1, comma 557, lettera a)), della legge n. 296 del 2006) secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Sempre in materia di personale l'articolo 17 consente la predisposizione di un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido, e di procedere, nel medesimo triennio, alla stabilizzazione di personale nei medesimi istituti. L'articolo 20 poi fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, in modo da consentire alle regioni di poter programmare in maniera più soddisfacente le attività economiche e gestionali dei propri servizi sanitari.

Rileva che accanto a tali disposizioni di carattere agevolativo sono anche previste norme che, viceversa, disciplinano riduzioni di spesa. L'articolo 8 indica infatti l'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente disposta a carico delle

province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2016 (pari a 900 milioni di euro).

Gli articoli 10-12 recepiscono il contenuto di accordi tra Stato e regioni. In particolare l'articolo 10 contiene alcune disposizioni che recepiscono le intese intervenute in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, l'articolo 11 l'Accordo tra Stato e regione siciliana e l'articolo 12 l'accordo tra Stato e regione Valle d'Aosta.

Ritiene opportuno soffermarsi sull'articolo 10 che, oltre a varie disposizioni relative ad aspetti di gestione contabile di regioni ed enti locali, contiene le uniche disposizioni di interesse e competenza diretta della Commissione. In particolare il comma 1 interviene sui criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale. In particolare, la norma prevede che le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 11 marzo 2013, che stabilisce gli obiettivi conseguiti i quali viene ripartita la quota del 10 per cento delle risorse del Fondo medesimo, siano destinate, per il 2016, ad incrementare la dotazione del citato Fondo per un importo pari a 74.476.600 euro (o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio). La finalizzazione delle risorse di cui al comma 1 è operata in deroga rispetto a quanto recato all'articolo 4, comma 3, del citato DPCM, ai sensi del quale le risorse del Fondo che non sono ripartite secondo i criteri di cui all'articolo 3, sono « destinate ad investimenti diretti a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore ». La norma pertanto consente alle regioni di disporre di risorse aggiuntive per il finanziamento del trasporto pubblico locale senza soggiacere ai vincoli di spesa contemplati nel DPCM (che circoscrive le maggiori risorse ad investimenti per migliorare la sicurezza dei trasporti), in tempi più rapidi (nel DPCM si prevede che il riparto abbia cadenza biennale) e in via automatica

(rispetto all'esigenza di una previa valutazione in al grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di miglioramento della sicurezza dei trasporti prevista dal DPCM).

L'altra disposizione sulla quale richiama l'interesse della Commissione è rappresentata dai commi 6 e 7 dell'articolo 10 che concernono la tassa automobilistica in caso di *leasing*, con conseguenti effetti finanziari che interessano le regioni, destinatarie del gettito del bollo auto. Il comma 6 modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015, abrogando il comma 9-*bis*, che conteneva una norma di interpretazione autentica che prevedeva che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica fosse esclusivamente l'utilizzatore e disciplinava l'eventuale responsabilità solidale della società di *leasing* che era configurabile solo nell'ipotesi in cui questa avesse provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. Tali disposizioni sono sostanzialmente riprodotte dal comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge in commento, che ha novellato la legge n. 99 del 2009 concernente la semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, introducendo dopo il comma 2 dell'articolo 7 della stessa, un comma aggiuntivo. La differenza rispetto alla norma abrogata risiede nel fatto che tale norma dettava un'interpretazione autentica di una disciplina risalente al 2009 mentre i criteri stabiliti dalla nuova disposizione sono vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2016 (quindi con un'efficacia dall'anno finanziario in corso). Nella relazione illustrativa si fa presente che la disciplina in commento « interviene nel contenzioso in essere tra le Regioni e le Società di *leasing* sul mancato pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno d'imposta 2009, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 99 del 2009. Le modifiche di cui ai commi 6 e 7 mirano, pertanto, ad evitare

che gli effetti della modifica del soggetto passivo decorrano *ex tunc* ». Al contempo il medesimo comma 6 dispone che il comma 9-*quater* del decreto-legge n. 78 del 2015 si applichi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il senso della disposizione è quello di differire alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (ossia il 25 giugno 2016) l'applicazione della disposizione secondo la quale la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.

Illustra poi alcune disposizioni che rinviando l'efficacia di alcune norme. In particolare l'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali. L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Gli ultimi articoli riguardano il governo della spesa farmaceutica (articolo 21), l'appostamento di risorse per il superamento della procedura di infrazione concernente il trattamento delle acque reflue e quella concernente le discariche abusive (articolo 22), Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e prodotti lattiero-caseari (articolo 23) e Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 24) L'articolo 25 disciplina l'entrata in vigore.

Osserva che il testo risulta assai articolato e anche piuttosto vario quanto alle tematiche trattate, sebbene le disposizioni di diretto interesse della Commissione siano piuttosto limitate e condivisibili. In

ragione di ciò, preannuncia sin d'ora l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 5 luglio 2016, a pagina 189, prima colonna, quarantunesima riga, le parole: « Michele BORDO (PD) » sono sostituite dalle seguenti: « Franco BORDO (SI-SEL) ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	123

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Documento conclusivo approvato</i>)	124

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie di lavoro domestico (DOMINA) e della Federazione italiana datori di lavoro domestico (FIDALDO) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto del Governo n. 311)	121
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e dell'avvocato Gabriele Fava nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto del Governo n. 311)	122

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VIII e X, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 30 giugno 2016, avrà luogo nella giornata odierna.

Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), richiamando l'attenzione dei componenti della Commissione sull'osservazione che segnala l'opportunità di sottoporre ad un'attenta vigilanza e a un continuo monitoraggio le vicende che interessano lo stabilimento ILVA di Taranto,

promuovendo ogni intervento utile a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e ad assicurare una piena tutela delle prospettive occupazionali dei dipendenti dello stabilimento e di quelli impiegati dalle imprese dell'indotto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle ore 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

(Esame e approvazione del documento conclusivo).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che è stata predisposta, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell'indagine conoscitiva, una proposta di documento conclusivo, che è stata trasmessa anticipatamente ai componenti della Commissione e che sottopone alle loro valutazioni.

Chiede, quindi, alla deputata Gnechi se voglia illustrare il contenuto della proposta di documento conclusivo.

Marialuisa GNECCHI (PD), illustrando sinteticamente il contenuto del documento conclusivo proposto (*vedi allegato 2*), sottolinea l'impegno della Commissione nello

svolgimento dell'indagine, che si è protratta per oltre un anno e ha consentito di approfondire le valutazioni in ordine ai differenziali di genere esistenti in materia pensionistica. Ritiene che le valutazioni contenute nel documento possano costituire la base per futuri interventi correttivi della normativa vigente in materia previdenziale, riequilibrando le misure adottate nel corso della scorsa legislatura, che hanno penalizzato fortemente le donne, anche in considerazione dell'assenza di una adeguata fase transitoria nell'applicazione della nuova disciplina in materia di accesso al pensionamento.

Titti DI SALVO (PD) intende ringraziare, in primo luogo, la collega Gnechi, che si è fatta promotrice di un'indagine così importante e, in secondo luogo, tutta la Commissione che ha dimostrato di condividere l'obiettivo di offrire al legislatore e al dibattito pubblico un documento che ricostruisce in modo efficace le criticità esistenti e propone possibili interventi correttivi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 luglio 2016.

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie di lavoro domestico (DOMINA) e della Federazione italiana datori di lavoro domestico (FIDALDO) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e

correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto del Governo n. 311).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.40.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e dell'avvocato

Gabriele Fava nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto del Governo n. 311).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.10.

ALLEGATO 1

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3886, di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

osservato che il decreto-legge non contiene disposizioni direttamente riconducibili alle materie di competenza della XI Commissione ma, recando norme che incidono sulla gestione e sul futuro produttivo di un complesso industriale di grande rilevanza strategica, riveste comunque particolare interesse per i riflessi sulle condizioni di lavoro dei dipendenti dello stabilimento ILVA di Taranto e dei lavoratori delle imprese strettamente legate a tale stabilimento;

preso atto con favore che nella seduta del 5 luglio 2016 le Commissioni riunite VIII e X hanno approvato un emendamento volto a consentire all'Agen-

zia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale della Regione Puglia di assumere a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazione delle assunzioni, un contingente di personale al fine di assicurare le attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli accertamenti tecnici previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si segnali l'opportunità di sottoporre ad un'attenta vigilanza e a un continuo monitoraggio le vicende che interessano lo stabilimento ILVA di Taranto promuovendo ogni intervento utile a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e ad assicurare una piena tutela delle prospettive occupazionali dei dipendenti dello stabilimento e di quelli impiegati dalle imprese dell'indotto.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO****Sommario**

1. *Premessa.*
2. *I differenziali di genere in materia pensionistica a livello internazionale.*
3. *La situazione italiana.*
4. *Conclusioni.*
 - 4.1. *Differenziali di genere in ambito previdenziale: fattori causali e possibili modalità di intervento.*
 - 4.2. *Discriminazioni di genere e sistema contributivo.*
 - 4.3. *Gli interventi necessari.*

1. Premessa.

La Commissione ha inteso avviare lo scorso anno un'indagine conoscitiva per effettuare una ricostruzione completa ed aggiornata delle disparità esistenti tra uomini e donne in materia previdenziale, valutando in questo contesto anche gli effetti su tali disparità delle modifiche normative introdotte nel corso degli ultimi anni.

I dati statistici che saranno esaminati nel dettaglio nei successivi paragrafi del documento registrano, infatti, la presenza nel nostro Paese di rilevanti differenziali di genere sia con riferimento agli importi medi delle singole prestazioni sia in relazione al complessivo reddito pensionistico dei beneficiari. Come emerso in modo evidente nel corso dell'indagine conoscitiva, la situazione italiana deve, peraltro, iscriversi nel quadro di una più generale tendenza riscontrata nell'ambito del continente europeo e dei Paesi economicamente più sviluppati, nei quali le differenze tra uomini e donne in materia pensionistica sono in linea rispetto a quelle registrate nel nostro Paese.

Tali differenze rappresentano, in primo luogo, la trasposizione sul piano dei trattamenti previdenziali delle differenze esistenti nel mondo del lavoro, in quanto l'ammontare della pensione è strettamente correlato alla vita lavorativa conclusa con il collocamento in quiescenza ed è, pertanto, condizionato dalla misura delle retribuzioni percepite, dall'incidenza di periodi di astensione dal lavoro, dalla presenza di carriere lavorative frammentate e dal ricorso a forme di lavoro a tempo parziale, in molti casi non in conseguenza di una libera scelta, ma a causa dell'assenza di efficienti servizi di assistenza all'infanzia e alla persona. Per quanto attiene, nello specifico, alla condizione femminile, occorre, in particolare, considerare le maggiori difficoltà incontrate dalle donne ad accedere e permanere nel mercato del lavoro, le differenze retributive, anche a parità di mansioni svolte, nonché le difficoltà che ancora oggi le donne incontrano nell'accedere alle posizioni di carriera più elevate.

Per queste ragioni, evidentemente, una parte consistente delle disparità osservate dall'analisi statistica con riferimento ai trattamenti pensionistici è frutto degli analoghi squilibri che si registrano

nell'ambito del mercato del lavoro, nel quale si creano le differenze di genere che sono poi perpetuate nei trattamenti pensionistici erogati.

Alla luce di tale consapevolezza, che suggerisce al legislatore precise valutazioni in ordine all'esigenza di interventi volti a riequilibrare la condizione femminile nel mondo del lavoro, l'indagine promossa dalla Commissione ha inteso, tuttavia, valutare anche gli effetti sui trattamenti pensionistici delle donne dell'evoluzione della normativa previdenziale italiana. È evidente, infatti, che le differenze di genere nei trattamenti previdenziali possono essere influenzate anche dal disegno della normativa in materia pensionistica. Per un verso, infatti, i sistemi che, per determinare la misura dei trattamenti previdenziali, ricorrono al criterio di calcolo retributivo privilegiano implicitamente quanti presentano, nel corso della loro vita lavorativa, una dinamica retributiva più elevata e, quindi, nell'attuale situazione socio-economica, gli uomini. Per altro verso, anche una più stretta correlazione tra la misura delle prestazioni e i contributi individuali versati rischia di penalizzare le lavoratrici, che spesso hanno carriere contributive più discontinue, specialmente in relazione alla presenza di periodi dedicati alle cure parentali o familiari.

Nel contesto del progressivo passaggio ad un sistema di calcolo della misura delle pensioni esclusivamente sulla base del metodo contributivo, è opportuno quindi valutare anche gli effetti delle più recenti novità legislative introdotte in materia previdenziale, che hanno previsto una progressiva parificazione dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia tra uomini e donne. Come è noto, il processo ha interessato dapprima le lavoratrici del pubblico impiego, con l'adozione, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, dell'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, successivamente modificato dall'articolo 12, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. L'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha introdotto disposizioni volte a realizzare un percorso di convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne anche per quanto riguarda il lavoro privato e quello autonomo, destinato a completarsi nel 2018, che tuttavia, nei fatti, attraverso l'immediato innalzamento del requisito anagrafico a 62 anni per le lavoratrici private e a 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome ha dato avvio ad una "rincorsa" che si è tradotta in un ritardato accesso alla pensione da un minimo di quasi 4 anni a un massimo di 7 anni rispetto alle regole previgenti.

A torto o a ragione, fino alle riforme approvate sul finire dello scorso decennio, la previsione di requisiti più favorevoli per l'accesso alla pensione di vecchiaia ha rappresentato la principale forma di compensazione per le lavoratrici ai fini del riconoscimento del loro maggiore impegno nella gestione delle esigenze familiari e nei lavori di cura, che spesso ovviava anche alla presenza di servizi pubblici di assistenza non adeguati ai bisogni di una società evoluta, con un tasso elevato di partecipazione femminile al mercato del lavoro. Il comma 10 dell'articolo 24 del più volte richiamato decreto-legge n. 201 del 2011 prevede, peraltro, una limitata differenziazione tra uomini e donne per quanto attiene ai requisiti per l'accesso alla pensione anticipata, essendo fissato per le donne un requisito inferiore di un anno a quello stabilito per gli uomini. Anche con riferimento a tale disposizione, tuttavia, in sede europea è stata avviata una procedura d'infrazione, la procedura n. 2013/4199 del 18 ottobre 2013, per il mancato rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, di cui alla direttiva 2006/54/CE.

È, in ogni caso, evidente che l'applicazione di regole di favore in materia di età di accesso al pensionamento per le donne quale implicita compensazione per le interruzioni della carriera lavorativa e i disagi connessi al lavoro non retribuito in ambito familiare tende, in qualche modo, a consolidare i ruoli di genere tradizionali. Proprio per queste ragioni, tuttavia, il processo di allineamento delle età di

pensionamento tra uomini e donne avrebbe dovuto accompagnarsi all'adozione di misure correttive volte, da un lato, a promuovere una più estesa partecipazione femminile nel mercato del lavoro e un più ampio accesso delle donne a lavori di qualità e, dall'altro, a garantire una compensazione per quanti, uomini o – soprattutto – donne, si fanno carico di lavori di cura non retribuiti in ambito familiare. In questo senso deve notarsi che già la legge 10 aprile 1991, n. 125, che disciplina le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, all'articolo 1, comma 2, lettera e), annovera tra le azioni positive finalizzate a promuovere l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanzialmente tra uomini e donne nel lavoro misure tese a «favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi».

Nella medesima direzione, si indirizzavano, del resto, le disposizioni dell'articolo 22-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e successive modificazioni, che aveva affermato il principio secondo il quale le economie derivanti dall'innalzamento dell'età di pensionamento delle lavoratrici pubbliche avrebbero dovuto essere destinate a interventi in materia di politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici. Le risorse, tuttavia, sono state successivamente distolte dalle originarie finalità nell'ambito delle successive manovre correttive di finanza pubblica. Nello stesso senso, si muoveva, peraltro, anche l'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, con una dotazione, peraltro di carattere non permanente, di 200 milioni di euro nell'anno 2012, di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 240 milioni di euro per l'anno 2015. Entrambe le disposizioni testimoniano in modo evidente la consapevolezza della necessità di accompagnare con investimenti nelle politiche sociali e con altre misure compensative nel mondo del lavoro e in campo pensionistico il maggior peso imposto alle lavoratrici sul piano previdenziale. Non sembra, infatti, che gli effetti della progressiva parificazione dell'età di accesso al pensionamento possano ritenersi compensati dall'applicazione per uomini e donne di un unico coefficiente di trasformazione nell'ambito del sistema di calcolo contributivo, nonostante la maggiore aspettativa di vita delle donne stesse. I dati raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva hanno, a questo proposito, confermato, l'esistenza nella normativa dei principali Paesi di un ampio ventaglio di disposizioni tese a compensare sul piano contributivo i periodi dedicati alla cura dei figli¹.

Deve, peraltro, considerarsi che le previsioni dell'articolo 24, comma 7, le quali, nei casi in cui il primo accredito contributivo sia successivo al 1° gennaio 1996, rinviano al compimento del settantesimo anno di età il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia qualora il trattamento da riconoscere sia inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale rischiano di tradursi in un implicito incremento dell'età di pensionamento per le donne, che, storicamente, hanno maturato pensioni di valore più contenuto.

In un'ottica di più breve periodo, inoltre, occorre altresì considerare che nelle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in materia di innalzamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento delle donne, si riscontra quell'assenza di gradualità degli interventi che ha prodotto anche la creazione di una vasta platea di lavoratori “esodati” e ha condotto, quindi, all'adozione di sette successivi provvedimenti di salvaguardia che hanno interessato oltre 170.000 lavoratori. Anche nel quadro dell'applicazione di tali

¹ Si veda, in particolare, OCSE (2015) *Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators*, OECD Publishing, Parigi, Tavola 3.A1.1. *Main rules of pension credits related to childcare* pagg. 106 e segg.

provvedimenti, tuttavia, sono presenti aspetti suscettibili di creare condizioni di sfavore per le lavoratrici: ad esempio, i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, che interessa maggiormente le donne, sono subordinati all'incremento dell'aspettativa di vita, mentre il requisito dei quarant'anni di anzianità contributiva, più utilizzato dagli uomini, non è subordinato a tale incremento.

L'unica norma di carattere transitorio introdotta in tale ambito, il comma 15-*bis* del ricordato articolo 24, ha riguardato le persone nate nel 1952 alle quali si sono applicate le nuove regole, nonostante fossero ad un passo dall'accesso al pensionamento, senza che avessero la possibilità di riprogettare le proprie scelte. Tale disposizione, tuttavia, è oggetto di una interpretazione amministrativa ingiustificatamente restrittiva, che limita i benefici ai soggetti occupati nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011.

Nel quadro dell'indagine conoscitiva, deliberata nella seduta del 17 marzo 2015 e prorogata fino alla fine del mese di aprile del 2016, la Commissione ha svolto diciannove audizioni, con il coinvolgimento dei principali soggetti istituzionali titolari di competenze in materia, delle parti sociali, e di esperti della materia, che hanno fornito importanti indicazioni, utili anche ad un inquadramento della questione in un'ottica di comparazione internazionale. In particolare, per quanto riguarda le istituzioni, sono intervenuti rappresentanti del CNEL, la Consigliera nazionale di parità, rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL. A chiusura del ciclo di audizioni, sono poi intervenuti, il 6 aprile 2016, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, e la Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli. Numerose audizioni hanno coinvolto rappresentanti delle parti sociali: in particolare, sono stati auditi rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL e CIDA, delle organizzazioni rappresentative stipulanti il contratto collettivo di lavoro per il lavoro domestico (Federcolf, Domina e Obiettivo Famiglia-FederCASalinghe), di Confindustria, di R.E.TE. Imprese Italia e di Alleanza delle cooperative. La Commissione ha poi audito, rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e del Centro Patronati (CE. PA.), che detengono importanti elementi di conoscenza della materia in ragione del ruolo di consulenza da essi svolto nei confronti di imprese e lavoratrici. Infine, sono stati auditi in qualità di esperti in materia i professori Giovanna Bettio e Gianni Betti dell'Università degli studi di Siena, i quali, insieme a Platon Tinios e in collaborazione con Thomas Georgiadis, hanno redatto il rapporto «*Men, women and pensions*» pubblicato nel 2015 dalla Direzione generale per la giustizia della Commissione europea, la professoressa Olivia Bonardi dell'Università degli studi di Milano, la professoressa Laura Calafà dell'Università degli studi di Verona, la dottoressa Antonietta Mundo, esperta in materia statistica e attuariale, e la dottoressa Anna Cristina D'Addio, economista, esperta in politiche pensionistiche presso la Divisione delle politiche sociali della Direzione impiego, lavoro e affari sociali dell'OCSE. Sono state acquisite inoltre memorie trasmesse dalla professoressa Paola Profeta dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, che non ha potuto prendere parte alle audizioni programmate.

L'insieme di queste audizioni ha consentito alla Commissione di raccogliere un quadro completo e aggiornato delle informazioni disponibili in materia, acquisendo anche un'immagine esaustiva della situazione esistente a livello internazionale e degli strumenti messi in campo nelle diverse legislazioni nazionali per ridurre il *gap* esistente tra i trattamenti pensionistici delle donne e quelli degli uomini. I contributi delle parti sociali e dei patronati hanno consentito di focalizzare, inoltre, in modo più puntuale gli aspetti della normativa interna meritevoli di riconsiderazione, al fine di programmare possibili interventi di carattere legislativo sulle materie oggetto dell'indagine.

Gli obiettivi dell'indagine svolta, infatti, non si esauriscono nella semplice acquisizione di un corredo informativo ampio e documentato sulle disparità di genere esistenti in materia pensionistica, ma si estendono all'individuazione di iniziative di carattere normativo da mettere in campo per superare tali disparità. In questo senso, può sottolinearsi che l'attività di indagine svolta e l'unanime

impegno della Commissione su questi temi hanno prodotto in questi mesi alcuni primi, apprezzabili, frutti, specialmente nell'ambito dell'ultima legge di stabilità.

Un importante passo avanti sul piano dell'equità, nel rispetto delle aspettative delle donne, nel trattamento pensionistico è stato compiuto con l'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità 2016 che ha inteso ripristinare il rispetto della legge originaria, confermando la conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, relativa alla cosiddetta «opzione donna». La legge nel 2004 aveva previsto, infatti, il mantenimento dei requisiti allora vigenti per le donne che, a titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, avessero scelto di andare in pensione optando per una liquidazione del trattamento secondo il sistema di calcolo contributivo, e per quanti, uomini e donne, fossero già stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, visto che si modificavano in modo significativo le regole, con il cosiddetto «scalone Maroni». Come è noto, l'esercizio della facoltà di accedere al pensionamento anticipato per le lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un'età anagrafica almeno pari a 57 anni (e 3 mesi) per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni (e 3 mesi) per le lavoratrici autonome è suscettibile di determinare una contrazione significativa dei trattamenti pensionistici, a causa dell'applicazione del sistema di calcolo contributivo. Era, tuttavia, necessario garantire il rispetto di quanto inizialmente previsto dalla legge n. 243 del 2004, assicurando l'accesso al regime sperimentale a tutte le lavoratrici che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2015, senza applicare a tali requisiti l'adeguamento all'incremento dell'aspettativa di vita e la cosiddetta «finestra mobile», come invece richiesto dalle circolari INPS n. 35 e n. 37 del 2012. Era indispensabile, infatti, soprattutto escludere dal periodo della sperimentazione l'applicazione di tale ultimo istituto, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, che – introducendo una differenza tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione e la data di decorrenza dei trattamenti, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 per le lavoratrici autonome - aveva comportato una riduzione significativa del periodo di sperimentazione, a scapito delle legittime aspettative delle donne che avevano progettato di accedere al pensionamento, anche a condizioni economicamente penalizzanti, anche alla luce dell'innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento. Il ricorso alla cosiddetta «opzione donna» ha rappresentato, durante la recente crisi economica, uno strumento per la gestione degli esodi, delle mobilità e licenziamenti individuali e la sua scomparsa anticipata avrebbe determinato un posticipo anche di 9 anni dell'accesso alla pensione di vecchiaia. La Commissione nel corso dell'anno 2015 ha richiesto insistentemente questo intervento correttivo attraverso una prolungata interlocuzione con i ministeri competenti e l'INPS e con diverse iniziative anche nell'Assemblea della Camera. In particolare, l'obiettivo era quello della correzione delle circolari dell'INPS del 2012, mentre si è ritenuto necessario un intervento normativo con oneri significativi, pari complessivamente a circa 2,5 miliardi di euro, sulla base di una previsione di utilizzo dell'opzione da parte di 36.000 donne. Il percorso non è, però, del tutto compiuto. Su iniziativa della Commissione, è stato pertanto previsto uno specifico monitoraggio riferito in particolare al numero delle beneficiarie della disposizione e ai relativi oneri, al fine di disporre l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe, ivi compresa la prosecuzione della sperimentazione della cosiddetta «opzione donna». La previsione della trasmissione di una relazione alle Camere coinvolgerà, di fatto, il Parlamento nella valutazione della misura, che il testo dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 affidava solo al Governo.

Per altro verso, sempre avendo riguardo a norme di portata temporale limitata, assume rilievo anche l'esclusione, disposta dall'articolo 1, comma 299, della legge di stabilità 2016, di penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età anche per i trattamenti liquidati prima del 2015. Si tratta, anche in questo caso, di una correzione che riguarda platee di beneficiari ben definite, che, tuttavia, riduce disparità di trattamento, determinatesi per effetto della stratificazione degli interventi normativi, che danneggiavano prevalentemente le donne.

Una correzione di carattere strutturale si è realizzata, inoltre, con l'articolo 1, comma 298, della legge di stabilità 2016 che ha abolito la norma ai sensi della quale la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro non era cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, consentendo in questo modo di esercitare le due facoltà di riscatto cumulativamente, anche con riferimento a periodi precedenti all'entrata in vigore della disposizione. Si tratta di un limitato correttivo, che, tuttavia, elimina una situazione particolarmente discriminatoria per le donne.

Altre norme hanno, invece, inteso agire anche sul versante del lavoro, per promuovere un miglioramento della condizione femminile, che – come detto – si riverbera sulla misura dei trattamenti pensionistici. In particolare, si segnala l'articolo 1, comma 183, della stessa legge di stabilità 2016, che ha previsto l'inclusione del periodo obbligatorio di congedo di maternità ai fini della determinazione dei premi di produttività, legati alla presenza in servizio. Meritano, inoltre, di essere ricordate le disposizioni del comma 282 dell'articolo 1 della medesima legge, che prorogano al 2016 le norme applicate in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, relative alla possibilità, per la madre lavoratrice di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un *voucher* da impiegare per servizi di *baby-sitting* o per servizi per l'infanzia, estendendone l'applicazione anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Più in generale, debbono senz'altro essere valorizzati gli interventi volti a rafforzare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, recati dal decreto legislativo n. 80 del 2015, attuativo della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014, nonché quelli, in via di definizione, finalizzati a promuovere lo *smart working*, contenuti nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (Atto Senato n. 2233). Meritano, inoltre, di essere ricordate le misure contenute nella legge di stabilità per il 2016 volte a promuovere sul piano fiscale il *welfare* aziendale.

Si tratta di importanti segnali che testimoniano come, anche grazie alla mobilitazione della Commissione, che è alla base anche della presente indagine, vi sia una ripresa dell'attenzione per temi che, specialmente negli anni della crisi, erano passati in secondo piano di fronte all'esigenza di un rapido e profondo consolidamento della finanza pubblica. In questa fase, vi sono quindi le condizioni per compiere alcuni ulteriori passi avanti, sia attraverso misure che introducano mirati correttivi alla normativa vigente, al fine di superarne le maggiori criticità, sia – soprattutto – con interventi di carattere strutturale operanti tanto sul versante del mondo del lavoro quanto sulla disciplina previdenziale.

Con il presente documento conclusivo si intende, quindi, offrire un contributo che, partendo dall'esame dei dati relativi ai differenziali di genere in materia pensionistica rilevati a livello internazionale e italiano e da un'analisi delle relative cause, indichi al legislatore possibili interventi per colmare progressivamente tali differenziali e promuovere un miglioramento della condizione pensionistica delle lavoratrici.

2. I differenziali di genere in materia pensionistica a livello internazionale.

Come si è avuto modo di segnalare nella premessa del documento, la situazione italiana non rappresenta un *unicum* a livello internazionale, ma trova corrispondenza in un contesto nel quale a livello globale e continentale si rilevano differenziali assai significativi in termini di trattamenti pensionistici degli uomini e delle donne.

Ai fini della misurazione di tali differenziali, occorre considerare che - come segnalato dalla professoressa Bettio e dal professor Betti nel corso della loro audizione - la Commissione europea ha adottato ufficialmente due distinti indicatori volti a cogliere le disparità esistenti fra uomini e donne in materia di pensioni (*gender gap in pensions*): il differenziale di genere nel tasso di copertura pensionistica e il differenziale di genere nei redditi da pensione. Analoghi indicatori sono assunti come riferimento anche dagli studi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)².

Il primo indicatore misura la differenza fra la quota sulla popolazione di riferimento degli uomini che ricevono almeno un trattamento pensionistico e la corrispondente quota di donne, mentre il secondo indicatore assume come riferimento solo gli uomini e le donne che percepiscono trattamenti previdenziali e misura la differenza tra il reddito medio da pensione degli uomini e quello delle donne, misurato in percentuale rispetto al reddito degli uomini.

Quanto al primo aspetto, occorre considerare che – specialmente tra le coorti più giovani – il differenziale di copertura assicurato dal sistema previdenziale a livello europeo è relativamente contenuto e si colloca attorno al 7 per cento, essendo la copertura per gli uomini pressoché completa e quella per le donne pari al 92 per cento. Meno positiva, tuttavia, è la situazione dell'Italia che sconta – come si vedrà nel paragrafo più specificamente dedicato alle condizioni del nostro Paese – una minore partecipazione femminile al mondo del lavoro. Nel 2012, pertanto, il differenziale esistente nel tasso di copertura nel nostro Paese è stato pari al 15,4 per cento, una misura più che doppia rispetto a quella registrata negli altri Paesi dell'Unione europea.


Tasso di copertura pensionistica: pensionati 65-79 anni (%)	
Uomini	
UE-27	98,9
Italia	99,3
Donne	
UE-27	92
Italia	83,9
Differenza tra uomo-donna nel tasso di copertura	
UE-27	6,9
Italia	15,4

Fonte: Elaborazione dati contenuti nella documentazione depositata dalla prof.ssa Bettio e dal prof. Betti (dati riferiti all'anno 2012)

Il dato assume, peraltro, particolare interesse se si considera che negli anni della crisi (2008-2012), il tasso di copertura nei Paesi dell'Unione europea è rimasto sostanzialmente stabile, essendo il differenziale di genere passato dal 6,6 per cento del 2008 al 6,8 per cento del 2012, con un picco del 7,2 per cento nel 2011, mentre nel nostro Paese il differenziale, inizialmente pari al 10,3 per cento è salito al 14,1 per cento nel 2011 per poi raggiungere il 15,4 per cento nel 2012.


Per quanto attiene, invece, alla misura dei trattamenti pensionistici, assumendo in primo luogo come riferimento i Paesi aderenti all'OCSE, i dati raccolti nel corso delle audizioni indicano la presenza di un differenziale di genere nelle prestazioni pensionistiche, calcolato sulla base del rapporto tra redditi medi da pensione delle donne e degli uomini, pari al 27 per cento nell'anno 2012.

² International Labour Office *Women at work. Trends 2016*, Ginevra, 2016, pagg. 30 e segg.

Differenziale di genere nelle prestazioni pensionistiche nei Paesi OCSE (Dati 2012)

Fonte: Documentazione depositata dalla dottoressa Anna Cristina D'Addio nel corso della sua audizione.

Per quanto riguarda, più specificamente, la situazione negli Stati europei, nel medesimo anno il differenziale riscontrato tra donne e uomini è più ampio e, nei Paesi membri dell'Unione europea, raggiunge in media il 38 per cento. In questo contesto, pertanto, l'Italia, che nel 2012 registra un differenziale pensionistico del 33 per cento, si situa al di sopra della media dei Paesi dell'OCSE, mentre si mantiene abbastanza al di sotto della media degli Stati membri dell'Unione europea. Il differenziale in Italia cresce, peraltro, al 36 per cento nella fascia di pensionati tra 65 e 79 anni, contro il 40 per cento registrato nei Paesi dell'Unione europea. Nel complesso, negli ultimi anni (solo a partire dal 2008 sono, infatti, disponibili dati sufficientemente confrontabili in materia) i differenziali riscontrati tanto a livello europeo quanto nel nostro Paese, pur presentando talune oscillazioni, permangono abbastanza stabili nel tempo.


Differenziale di genere nelle prestazioni pensionistiche nei Paesi UE (Dati 2012)

Fonte: Documentazione depositata dai professori Francesca Bettio e Gianni Betti nel corso della loro audizione

Su un piano più generale, appare meritevole di considerazione la circostanza che le differenze di genere sono maggiori tra i nuovi pensionati: il dato riferito ai pensionati di età compresa tra i 65 e i 79 anni è, infatti, nella grande maggioranza dei casi, superiore a quello registrato assumendo come riferimento l'intera platea dei pensionati.


Il fenomeno, che si riscontra, peraltro, in termini analoghi anche nei Paesi dell'OCSE, come testimoniato dai dati forniti dalla dottoressa D'Addio nel corso della sua audizione, è fortemente legato all'incidenza della mortalità nelle fasce di età più elevate e al riconoscimento di pensioni ai superstiti, paramtrate nel loro ammontare ai trattamenti pensionistici dei congiunti defunti.

In questa ottica appare significativa, infatti, la circostanza – segnalata anch'essa dalla dottoressa D'Addio – che mediamente il differenziale pensionistico è sensibilmente più elevato per le donne coniugate che per le vedove, che beneficiano, in misura diversa a seconda degli ordinamenti, anche di trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti o di altre misure di carattere più spiccatamente integrativo o assistenziale.



Fonte: Documentazione depositata dalla dottoressa Anna Cristina D'Addio nel corso della sua audizione

Tale ricostruzione trova piena conferma anche nelle elaborazioni fornite dalla professoressa Bettio e dal professor Betti, che indicano come le pensioni di reversibilità costituiscano a livello europeo un importante strumento di riduzione dei *gap* di genere esistenti in materia pensionistica.

Differenziale pensionistico uomo-donna con e senza pensioni di reversibilità (65-79 anni)

Fonte: Documentazione depositata dai professori Francesca Bettio e Gianni Betti nel corso della loro audizione

La variazione dell'incidenza dei differenziali a seconda delle diverse fasce di età non è, peraltro, omogenea, anche in ragione dell'incidenza degli istituti testé richiamati. In particolare, come si riscontra nella tabella che segue, mentre nella media dei Paesi europei la differenza tra i *gap* riscontrati tra i pensionati di età compresa tra 65 e 69 anni e quelli che interessano i pensionati con oltre 75 anni di età è sostanzialmente nulla, essendo pari a circa l'1 per cento, in Italia il *gap* misurato nelle coorti più giovani è superiore dell'11 per cento rispetto a quello riscontrato tra i pensionati ultrasettantacinquenni.

Differenziali di genere					
	Oltre 65 anni	Tra 65 e 69 anni	Tra 70 e 74 anni	Oltre 75	Differenze tra pensionati di età compresa tra 65 e 69 anni e pensionati con oltre 75 anni di età
AT	39	41	43	34	-8
BE	31	37	28	28	-9
BG	35	35	36	34	-1
CY	37	43	40	22	-21
CZ	14	15	13	14	-2
DE	45	39	45	46	7
DK	8	6	10	8	2
EE	5	2	2	9	7
EL	25	21	25	27	5
ES	34	38	30	31	-7
FI	27	26	28	25	-1
FR	36	31	38	37	7

HR	25	21	19	29	8
HU	15	18	12	16	-2
IE	37	38	45	29	-9
IT	33	39	35	28	-11
LT	12	10	9	17	7
LU	45	50	45	41	-9
LV	17	19	15	15	-4
MT	18	23	18	17	-7
NL	42	52	47	28	-23
PL	25	28	25	23	-5
PT	31	33	41	22	-11
RO	31	30	30	31	1
SE	30	27	33	28	1
SI	24	16	20	31	15
SK	8	11	10	3	-7
UK	40	39	42	39	0
EU-28	38	38	41	37	-1

Fonte: EIGE *Gender gap in pensions in the EU. Research note to the Latvian Presidency*, Vilnius, 2015

Il dato medio riscontrato nei Paesi dell'Unione europea è calcolato tenendo conto del peso della popolazione dei singoli Stati membri e, pertanto, riflette anche la circostanza che in Paesi particolarmente popolosi, come Germania e Regno Unito, si riscontrano differenziali pensionistici superiori a quelli degli altri Stati europei. La comparazione indica, inoltre, una significativa dispersione dei dati, in quanto il differenziale di genere nella fascia di età tra 65 e 79 anni è compreso tra il 46 per cento di Paesi Bassi e Lussemburgo e il 4 per cento dell'Estonia. Nel complesso, nella medesima fascia di età, in 12 Paesi su 28 il differenziale nei trattamenti è superiore a un terzo dell'importo della pensione media degli uomini. In questa fascia si collocano, peraltro, molte delle economie più sviluppate del continente (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna). Considerando anche i valori delle pensioni, riassunti nella tabella riportata di seguito, si può riscontrare che spesso i differenziali assumono valori più elevati nei Paesi nei quali i redditi da pensione sono più elevati, ancorché non sia identificabile una precisa correlazione tra i due dati.

Pensionati età 65-79	Reddito mensile medio da pensione	
	Uomini	Donne
Lussemburgo	3.970	2.164
Confederazione svizzera	3.278	2.141
Norvegia	3.224	2.344
Austria	2.540	1.477
Paesi Bassi	2.383	1.286
Svezia	2.283	1.574
Danimarca	2.120	1.982

Francia	1.981	1.236
EIRE	1.945	1.147
Finlandia	1.885	1.392
Germania	1.846	1.022
Regno Unito	1.696	979
Italia	1.654	1.064
EU-27	1.530	915
Belgio	1.527	1.116
Cipro	1.424	887
Islanda	1.380	1.168
Spagna	1.269	848
Grecia	954	738
Portogallo	908	595
Slovenia	874	679
Malta	786	641
Repubblica ceca	500	429
Polonia	465	353
Slovacchia	422	384
Croazia	409	310
Ungheria	368	312
Estonia	329	317
Lettonia	296	250
Lituania	269	237
Romania	213	151
Bulgaria	176	112

(Indagine SILC 2012: redditi 2011)

Fonte: Elaborazione dati contenuti nella documentazione depositata dalla prof.ssa Bettio e dal prof. Betti

Al fine di limitare l'impatto sulla misurazione del *gap* pensionistico dei valori posti alle estremità delle serie, nelle analisi statistiche si registrano anche i differenziali riferiti ai valori mediani dei trattamenti previdenziali: nella media dei Paesi europei il differenziale per la pensione mediana è pari al 45 per cento, contro il 40 per cento misurato con riferimento ai valori medi delle pensioni, ancorché in alcuni Paesi (come la Francia e il Belgio) le differenze riscontrate ai valori mediani sono inferiori rispetto a quelle rilevate ai valori medi.

Come più volte evidenziato, le differenze di genere nel campo pensionistico sono il frutto delle disuguaglianze presenti nella storia lavorativa di uomini e donne, filtrate attraverso i meccanismi di trasformazione dei redditi da lavoro in trattamenti previdenziali. Non deve, peraltro, trascurarsi la circostanza che le differenze riscontrate nella misura dei trattamenti pensionistici restituiscono una fotografia del mondo del lavoro di un periodo precedente: come avviene nelle osservazioni astronomiche di corpi celesti lontani, infatti, oggi possiamo esaminare un'immagine che corrisponde ad una situazione anteriore, spesso di molto tempo. L'ammontare delle pensioni liquidate ai nostri giorni è,


infatti, correlato alle pregresse retribuzioni degli interessati e, quindi, specialmente nei casi in cui la misura della pensione sia legata alla quantità complessiva di contributi versati nella vita lavorativa (come nel caso dell'adozione di un sistema di calcolo contributivo), anche ai versamenti effettuati molti anni addietro. Allo stesso modo, non è facile estrapolare le tendenze future da dati che, in qualche modo, guardano al passato, ancorché sia possibile individuare i fattori che incidono sulla misura dei trattamenti previdenziali.

Nelle audizioni si è, inoltre, sottolineato che anche i meccanismi di calcolo delle prestazioni previdenziali non sono neutrali dal punto di vista delle disparità di genere. Come si è già accennato, infatti, la correlazione dell'ammontare delle prestazioni ai contributi versati nell'intera vita lavorativa tende a dare rilevanza alla presenza, nella carriera, di interruzioni e di periodi, anche ampi, di lavoro a tempo parziale. Per altro verso, sistemi che basano l'ammontare della prestazione sull'ammontare delle ultime retribuzioni percepite, come quelli utilizzati in Italia nell'ambito del sistema retributivo, tendono a premiare le carriere più dinamiche e, quindi, statisticamente gli uomini. Occorre, altresì, tenere conto delle differenze esistenti nell'aspettativa di vita, più elevata per le donne, che – sulla base del diritto dell'Unione europea - non si possono tradurre nell'adozione di coefficienti di trasformazione del montante contributivo differenziati tra i due sessi, ma rischiano di penalizzare le donne, che di regola trascorrono più anni della propria vita in pensione, qualora i meccanismi di indicizzazione utilizzati tendano a ridurre il potere di acquisto dei soggetti delle coorti più anziane. Assume, quindi, rilevanza la presenza, nell'architettura dei sistemi pensionistici di meccanismi redistributivi, quali, in particolare, la previsione di minimi pensionistici e di reti di protezione, che tutelano i lavoratori a basso reddito o con profili salariali atipici, categorie nelle quali è forte la presenza femminile, nonché misure specifiche volte a valorizzare i lavori di cura attraverso il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa.

Venendo ora agli elementi che contribuiscono alla determinazione delle disparità in materia pensionistica, assumono rilevanza, in particolare, seguendo la schematizzazione proposta dalle più ampie analisi elaborate in materia, le differenze esistenti tra uomini e donne nella partecipazione al mercato del lavoro, nel livello dei redditi da lavoro, nel numero delle ore lavorate e nella durata complessiva dei periodi di contribuzione, che incidono diversamente sui trattamenti previdenziali anche in ragione dei sistemi utilizzati nei diversi Paesi per il calcolo dei medesimi trattamenti.

Quanto al primo dei profili segnalati, occorre infatti considerare che nell'intera Unione europea il tasso di occupazione femminile è inferiore a quello maschile, ancorché le situazioni siano abbastanza differenziate.

Tasso di occupazione e differenze di genere



Fonte: Eurostat (dati 2014)

Nel complesso dei 28 Paesi dell'Unione, il tasso di occupazione nella fascia di età tra 15 e 64 anni è, infatti, pari al 70,9 per cento per gli uomini e al 60,4 per cento per le donne, con un differenziale di genere di circa 10,5 punti percentuali. Tali dati trovano corrispondenza anche nei Paesi dell'area dell'euro, nei quali il tasso di occupazione maschile è del 69,7 per cento, che, per la componente femminile, scende invece al 59,5 per cento. Peraltro, come indicano i dati forniti dalla dottoressa D'Addio nell'ambito della sua audizione, i divari tendono ad ampliarsi nelle fasce di popolazione di età più elevata.


Per quanto riguarda il nostro Paese, in particolare, il tasso di occupazione femminile è sensibilmente inferiore a quello maschile: a dicembre 2015, il tasso di occupazione per le donne di età compresa tra 15 e 64 anni era pari al 47,1 per cento, a fronte di un dato riferito agli uomini della medesima fascia di età, pari al 65,9 per cento, con una differenza quindi di quasi 19 punti percentuali.

Si tratta di un dato tristemente noto, che non potrà non riflettersi nel tempo anche sul differenziale di genere in materia previdenziale, tanto sotto il profilo del tasso di copertura del sistema pensionistico quanto sotto quello della misura dei trattamenti riconosciuti.

Con riferimento all'ammontare delle retribuzioni, occorre inoltre considerare che sussiste un divario retributivo di genere a danno della componente femminile del mondo del lavoro: assumendo come riferimento la differenza tra il salario orario medio lordo di uomini e donne espresso come percentuale del salario orario maschile, il *gap* tra uomini e donne è in media pari, nei Paesi dell'Unione europea, a circa il 16 per cento. Nei Paesi dell'OCSE – come dimostrano i dati depositati dalla dottoressa D'Addio nella sua audizione - la situazione è sostanzialmente analoga, con una differenza nelle retribuzioni medie di poco inferiore, che si colloca attorno al 15,5 per cento, mentre in Italia il dato è sensibilmente inferiore alla media europea e dell'OCSE, in quanto, nel 2014, il differenziale di genere è stato pari al 6,5 per cento. A tale proposito, non può, tuttavia, trascurarsi che, come già segnalato, nel nostro Paese

vi è una bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro, che porta a concentrare l'occupazione nelle fasce con più elevata formazione e qualificazione. A parità di formazione e qualifica, infatti, il *gap* italiano è sostanzialmente in linea con la media europea.

Differenza tra stipendio orario medio tra uomini e donne



(*) Enterprises employing 10 or more employees; NACE Rev. 2 B to S (-0).

(*) Provisional data; Ireland: 2012 data

(*) Estimated data


(*) 2013 data

No data for Greece

Fonte: Eurostat (dati 2014)

Nel complesso, in ogni caso, risulta evidente che le differenze riscontrate nel livello delle retribuzioni sono sensibilmente inferiori a quelle, più che doppie, riscontrate nei trattamenti pensionistici ed appare significativo che non sembra sussistere una relazione diretta tra i due dati, se si pensa che lo stesso Paese, l'Estonia, registra il più basso differenziale pensionistico e il più elevato differenziale in campo retributivo. Una maggiore rilevanza assumono quindi i raffronti tra i differenziali esistenti in ambito pensionistico e quelli riferiti alle entrate annuali per redditi da lavoro, ancorché – come già segnalato – i *gap* esistenti in ambito previdenziale sono legati alle differenze nei redditi riscontrate in passato e i *gap* riscontrati oggi a livello retributivo si riverbereranno sui trattamenti pensionistici futuri. In ogni caso, deve considerarsi che i bassi livelli di prestazioni pensionistiche riconosciuti in alcuni Paesi dell'est tendono a ridurre le differenze di genere in ragione dell'appiattimento verso il basso dei trattamenti riconosciuti.


Raffronto tra differenziali di genere nelle pensioni (65-79) e nelle retribuzioni annuali



Fonte: Platon Tinios, Francesca Bettio, Gianni Betti (coll. Thomas Georgiadis) *Men, women and pensions* Lussemburgo, 2015

Pur con queste precisazioni, va considerato che le attuali caratteristiche della partecipazione femminile al mercato del lavoro appaiono suscettibili di promuovere in futuro la creazione di differenze di genere in materia pensionistica, specialmente se si considera che le donne hanno una carriera lavorativa complessivamente più breve rispetto a quella degli uomini.

Durata media della carriera lavorativa



Fonte: Documentazione depositata dalla dottoressa Anna Cristina D'Addio nel corso della sua audizione

Come ha evidenziato la dott. Anna Cristina D'Addio, la durata media della carriera di una donna è inferiore a venticinque anni, laddove quella dell'uomo è, in media, di circa trentanove.

Anni di occupazione per uomini e donne di età superiore a 65 anni


	Anni di occupazione (compresi soggetti non occupati)			Anni di occupazione (esclusi soggetti non occupati)		
	Uomini	Donne	Differenza (U-D)	Uomini	Donne	Differenza (U-D)
Germania	39.6	24.4	15.2	39.8	26.7	13.1
Paesi Bassi	39.8	16.4	23.4	40.5	19.4	21.1
Francia	35.1	21.1	14.0	37.2	25.6	11.6
Grecia	38.6	14.6	24.0	41.5	31.7	9.7
Austria	39.7	19.4	20.3	40.6	23.9	16.7
Spagna	43.4	12.8	30.5	44.7	22.6	22.2
Svezia	43.1	31.9	11.2	43.6	33.5	10.1
Italia	38.6	14.6	24.0	39.6	24.5	15.0
Belgio	39.2	17.3	22.0	39.7	22.1	17.6
Polonia	35.9	24.9	11.0	37.9	30.7	7.2
Danimarca	40.9	29.7	11.2	41.2	30.9	10.3
Repubblica ceca	40.1	35.3	4.9	40.3	35.6	4.7
Svizzera	42.4	21.8	20.5	42.5	23.4	19.1

Fonte: C. Arza *The gender dimensions of pension systems. Policies and constraints for the protection of older women.* Discussion paper n. 1/2015 (July 2015) UN-Women.

Tale dato assume, evidentemente, particolare valore nei sistemi pensionistici nei quali l'ammontare delle prestazioni è più direttamente correlato all'ammontare dei contributi versati nell'intera vita lavorativa.

Come evidenziato dalla professoressa Bettio e dal professor Betti nel corso della loro audizione, infatti, se si pongono a raffronto carriere lavorative di diversa durata, mentre su un piano generale si riscontra che le carriere brevi scontano mediamente una maggiore penalizzazione in termini di trattamenti previdenziali rispetto a quelle degli uomini, si rileva che nei Paesi – come la Germania – dove anche in passato il legame tra trattamenti e contributi versati è stato più stretto le disparità in materia pensionistica tendono ad accrescersi.


Incidenza della durata delle carriere sulla misura dei differenziali pensionistici di genere (65-79 anni)



Fonte: Documentazione depositata dalla prof.ssa Bettio e dal prof. Betti nel corso della loro audizione

Per altro verso, occorre considerare che anche il numero di ore lavorate giornalmente si riflette sulla misura dei trattamenti pensionistici riconosciuti e, in questo senso, assume, in particolare, rilievo l'incidenza del *part time* e la sua diversa distribuzione tra i lavoratori e le lavoratrici. In generale, può in primo luogo osservarsi che il lavoro *part time* è sensibilmente più diffuso tra le donne che tra gli uomini: nell'Unione europea circa il 32,4 per cento delle donne occupate comprese nella fascia di età tra 15 e 64 anni presta lavoro a tempo parziale, mentre il ricorso a tale modalità della prestazione lavorativa per gli uomini della stessa fascia di età è dell'8,8 per cento.

Incidenza del lavoro *part-time* sul totale dell'occupazione (15-64 anni)



(*) The figure is ranked on the overall part-time employment rate.


Source: Eurostat (online data code: ifsa_eppga)

Fonte: Eurostat (dati 2014)

Come evidenziato più volte nel corso dell'indagine, risulta, infatti, che i Paesi con maggiore tradizione in materia di ricorso al lavoro *part time* da parte delle donne tendono a coincidere con quelli nei quali si registra il maggior differenziale di genere in materia pensionistica. Significativa, in particolare, è la situazione dei Paesi Bassi, nei quali attualmente i rapporti *part time* rappresentano circa i tre quarti dell'occupazione femminile e si registra un *gap* in materia pensionistica nella coorte tra i 65 e i 69 anni del 52 per cento. Tale dato va letto, peraltro, considerando che nei Paesi Bassi, come anche in Germania, la partecipazione al lavoro delle donne è più elevata che in Italia. La relativa minor incidenza di tale tipologia di prestazione di lavoro nel nostro Paese negli anni passati ha quindi contribuito, secondo quanto rappresentato dai professori Bettio e Betti, ad aver ridotto le disparità di genere nel livello delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione, con un effetto che, tuttavia, va riducendosi in quanto negli ultimi anni l'incidenza del lavoro a tempo parziale in Italia si è sostanzialmente allineata alla media europea. La richiesta di prestare lavoro a tempo parziale da parte delle donne è storicamente correlata alla necessità per le lavoratrici di supplire alla mancanza di servizi adeguati alla persona e alla famiglia, ma in passato, a fronte delle resistenze dei datori di lavoro, in

molti casi le donne, specialmente al rientro da una maternità, erano, di fatto, costrette a dimettersi. Negli anni della crisi, invece, il ricorso al lavoro a tempo parziale ha sempre più assunto carattere involontario per i lavoratori, essendo legato a esigenze di lavoro a orario ridotto in specifici settori, come il turismo e il commercio, o a necessità aziendali in relazione alla riduzione della produzione, con effetti evidentemente negativi sui trattamenti pensionistici.


Il lavoro di cura della famiglia (figli, parenti disabili) in cui le donne sono impegnate, assai più frequentemente e in modo assai più continuativo rispetto agli uomini, comporta il frequente ricorso delle donne non solo a rapporti di lavoro *part-time*, ma anche a vere e proprie interruzioni di carriera. I dati forniti dalla dottoressa D'Addio dimostrano inoltre che anche il numero di figli, oltre che la loro età, influisce sul tasso di occupazione delle donne, riducendolo, come risulta dalla tavola che segue:




Fonte: Documentazione depositata dalla dottoressa Anna Cristina D'Addio nel corso della sua audizione.

Più in generale, la minore partecipazione al mercato del lavoro delle donne deve porsi in relazione con il maggior carico di lavori di cura per l'assistenza ai figli e ai parenti anziani e disabili sopportato dalla popolazione femminile, che si traduce anche in minori opportunità di carriera. In questo senso, può, ad esempio, osservarsi che nel 2012 circa il 44 per cento delle lavoratrici part time dell'Unione europea indicavano che la scelta del lavoro a tempo parziale era dovuta alle rispettive responsabilità personali e familiari, mentre per gli uomini la percentuale scendeva all'11 per cento. Analogamente, si è osservato che le disparità di genere a discapito delle donne sposate sono più ampie in tutti i Paesi dell'Unione europea e sono pari a circa il doppio di quelle che si riscontrano tra le altre categorie di donne (single, divorziate e vedove).

Come evidenziato nella seguente tabella, in via generale le donne si fanno carico in via maggioritaria del lavoro non retribuito all'interno della famiglia, con differenze anche molto significative nei diversi Paesi. In particolare, in Italia, Irlanda e Portogallo le donne si fanno carico di circa il 70 per cento dei lavori familiari, mentre in altri Stati la ripartizione dei carichi all'interno della famiglia è più equilibrata.

Tempo dedicato al lavoro non retribuito

Come evidenziato dalla dottoressa D'Addio nel corso della sua audizione, l'interruzione della carriera per la cura dei figli determina una riduzione della misura del trattamento pensionistico. Nella tabella riportata di seguito, si indicano gli effetti in termini percentuali di una interruzione lavorativa di 5 anni per la cura dei figli, comparata con un'analoga interruzione per disoccupazione, rispetto ad una carriera continua tra i venti anni di età e il pensionamento con un salario medio.

Effetto sul tasso di sostituzione di una interruzione di 5 anni della carriera lavorativa

Fonte: Documentazione depositata dalla dottoressa Anna Cristina D'Addio nel corso della sua audizione

In termini più ampi, in recenti documenti dell'Unione europea dedicati alla adeguatezza dei trattamenti pensionistici presenti e futuri³, si evidenzia che un'interruzione di tre anni per lavoratori con stipendi medi si traduce in tassi reali di trasformazione in 19 Stati membri dell'Unione europea, con riduzioni di oltre il 5 per cento in Portogallo, a Cipro e in Lettonia, mentre la contribuzione figurativa prevista nei rispettivi ordinamenti migliora il tasso di trasformazione in Francia e Austria e, in misura minore, in Svezia e in Germania.

Nel complesso, valutati tutti gli elementi che hanno contribuito a determinare le disparità esistenti nei trattamenti pensionistici, può ritenersi che vi siano elementi, nell'attuale mercato del lavoro, che lasciano sperare in una diminuzione delle differenze di genere, grazie, in particolare, all'innalzamento dei livelli di istruzione e di qualificazione delle donne appartenenti alle coorti più giovani, così come al maggior tasso di partecipazione lavorativa e all'aumento degli anni lavorati. Permangono, tuttavia, aspetti – quali, ad esempio, l'incidenza del lavoro a tempo parziale, le interruzioni di carriera e la persistenza di differenziali sul piano salariale – che inducono a considerare con attenzione l'esigenza che anche per il futuro si provveda a colmare i possibili divari tra le pensioni delle donne e quelli degli uomini.

A tale proposito, appare, peraltro, significativo che già da alcuni anni si sia sviluppata nelle Istituzioni dell'Unione europea una crescente attenzione alla riduzione dei differenziali di genere in materia pensionistica, inquadrando tale intervento nell'ambito delle misure volte a promuovere pari opportunità tra uomini e donne in termini di indipendenza economica. Come evidenziato da diversi studi in materia, infatti, l'importanza di ridurre le differenze di genere cresce in relazione all'evoluzione della condizione sociale femminile: negli ultimi anni si è, infatti, progressivamente accresciuto il numero dei divorzi e si è ridotto il numero dei matrimoni. Tali tendenze, congiuntamente all'incremento dell'aspettativa di vita delle donne, che continuerà ad essere superiore a quella degli uomini, fanno in modo che in futuro le donne vivranno da sole porzioni più ampie della loro vita dopo il pensionamento, senza poter fare affidamento sui redditi del coniuge, specialmente nei Paesi nei quali, come in Italia, in sede di divorzio non si prevede la divisione dei contributi previdenziali maturati in costanza di matrimonio.

In questa ottica assume rilievo, in primo luogo, il parere reso nel 2013 dalla Commissione consultiva sulle pari opportunità tra donne e uomini costituita presso la Commissione europea avente ad oggetto la riduzione del differenziale di genere in materia pensionistica, nel quale vengono formulate specifiche raccomandazioni circa possibili interventi da adottare per fronteggiare l'esistenza di tali differenziali.

Assai rilevanti anche sul piano politico sono, poi, le conclusioni approvate nella sessione del 18 e del 19 giugno 2015 dal Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO), che riunisce i ministri responsabili dell'occupazione, degli affari sociali, della salute e della politica dei consumatori di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Le conclusioni approvate con il documento su "Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere" (9302/15) muovono, infatti, dalla messa a fuoco delle criticità riassunte in questo paragrafo per richiedere specifici interventi, secondo le rispettive competenze, alla Commissione europea e, soprattutto, agli Stati membri, che permangono i principali interlocutori in materia, essendo fondamentalmente rimesse ai singoli Paesi aderenti all'Unione le decisioni in ordine alla struttura e al funzionamento dei sistemi di previdenza sociale.

³ European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion – Social Protection Committee, *The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU*, Volume I, pagg. 141 e segg.

Senza voler qui esaminare le raccomandazioni proposte, alle quali si farà riferimento nelle conclusioni di questo documento, giova altresì ricordare che l'impegno a ridurre il differenziale di genere in materia pensionistica è ribadito nel documento della Commissione europea relativo allo *Strategic engagement for gender equality* del dicembre 2015. Come accennato, poi, il tema dell'equilibrio di genere in materia pensionistica trova uno specifico spazio nell'ambito delle proposte della Commissione europea relative alla costituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, presentate lo scorso 8 marzo. In quell'occasione, la Commissione europea ha presentato una prima stesura di massima del pilastro europeo dei diritti sociali preannunciato dal Presidente Juncker lo scorso settembre, dando avvio ad una vasta consultazione pubblica che dovrà concludersi entro l'anno 2016.

Nell'allegato 1 alla Comunicazione della Commissione relativa all'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)127 final) le questioni dell'uguaglianza tra uomini e donne sono, infatti, specificamente affrontate non solo nell'ottica della promozione della parità di genere e dell'equilibrio tra vita professionale e vita familiare, ma anche con una specifica attenzione alla misura delle prestazioni pensionistiche. Si osserva, in proposito, che “esiste anche nella maggior parte dei paesi un elevato divario di genere tra le pensioni, in quanto le retribuzioni inferiori e le interruzioni di carriera delle donne comportano livelli inferiori di contribuzioni pensionistiche e, in ultima analisi, minori importi delle pensioni” e si formulano precise raccomandazioni agli Stati membri al fine di ridurre i divari di genere.

In definitiva, occorre quindi considerare che un intervento correttivo volto a ridurre i differenziali di genere registrati in materia pensionistica nel nostro Paese non rappresenterebbe un passo indietro rispetto alle riforme pensionistiche realizzate, né un allontanamento dagli orientamenti delle Istituzioni europee, ma risponderebbe piuttosto a un'esigenza sempre più fortemente sentita nell'ambito dell'Unione, che risponde fondamentalmente alla necessità di promuovere e sostenere l'indipendenza economica delle donne anche in età avanzata.

3. La situazione italiana.

Come già dimostrato dalle tavole precedenti, in Italia si evidenziano squilibri di genere, a volte molto marcati, nel settore dei trattamenti pensionistici. Essi sono stati variamente messi in luce da tutti i soggetti intervenuti, ma sono stati essenzialmente l'ISTAT, l'INPS e il Ministero dell'economia e delle finanze, per ovvie ragioni, ad aver fornito un contributo determinante dal punto di vista statistico. In questo paragrafo saranno, pertanto, riportati i dati forniti dai soggetti auditi, aggiornati, laddove possibile, sulla base delle pubblicazioni più recenti delle medesime fonti. In particolare, si segnala che, rispetto alle audizioni dell'INPS e dell'ISTAT, tenutesi, rispettivamente, il 24 settembre e l'8 ottobre 2015, i dati più recenti sono quelli elaborati dall'Istituto di statistica nel *focus* relativo alle condizioni di vita dei pensionati, pubblicato il 4 gennaio 2016 e relativo ai dati del 2013 e 2014. Di tali dati ha dato conto il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, audito il 6 aprile 2016.

Tutti i dati forniti convergono nell'evidenziare come al maggior numero di donne beneficiarie di trattamenti pensionistici corrisponda una spesa per pensioni percentualmente più bassa di quella relativa agli uomini. Venendo a un'analisi di maggior dettaglio, con riferimento ai dati aggiornati al 31 dicembre 2013, i rappresentanti dell'INPS hanno sottolineato che la spesa media per prestazione è più alta di circa il 40 per cento per gli uomini rispetto alle donne. Nel corso del tempo, tale differenza si è ridotta, ancorché in modo contenuto: dal 44 per cento del 2006 si è passati al 41 per cento circa registrato nel 2013. Più in particolare, da dati provvisori relativi al 2014 forniti dall'ISTAT risulta che le donne percepiscono mediamente un importo mensile di 1.095 euro, a fronte dell'importo medio percepito dagli uomini, pari a 1.549 euro mensili. Nel 2013, la metà delle pensionate percepiva un

reddito pensionistico annuo inferiore a 11.851 euro, il 25 per cento non raggiungeva un reddito pari a 7.015 euro, mentre il 25 per cento superava i 18.413 euro, a fronte degli importi percepiti dagli uomini decisamente superiori (l'ISTAT riporta i dati relativi al primo quartile, con una differenza di circa 3 mila euro, alla mediana, con una differenza di 6 mila euro e al terzo quartile, con una differenza di quasi 7 mila euro).

Tale situazione risulta confermata anche dai dati più recenti. In particolare, come evidenziato dalla tabella che segue, relativa all'anno 2014, le donne percepiscono anche trattamenti pensionistici mediamente inferiori a quelli percepiti dai pensionati uomini.


Pensionati e importo annuo, complessivo e medio, dei redditi pensionistici (2014)

2014					
Sesso	Pensionati		Importo		
	Numero	%	Complessivo (mln di euro)	%	Medio (euro)
Maschi	7.661.093	47,1	154.259	55,7	20.135
Femmine	8.598.398	52,9	122.808	44,3	14.283
Totale	16.259.491	100,0	277.067	100,0	17.040

Rielaborazione da ISTAT, Le condizioni di vita dei pensionati – Anni 2013-2014 (gennaio 2016)

L'ISTAT ha comunque evidenziato che nel periodo 2004-2013 si è progressivamente ridotta la differenza di redditi pensionistici medi, in quanto il differenziale a sfavore delle donne è passato dal 44,9 per cento al 40 per cento, per quanto riguarda le pensioni percepite dai beneficiari della pensione di vecchiaia (cumulo), e dal 72,4 per cento al 65,7 per cento, per quanto riguarda gli importi medi delle singole prestazioni di vecchiaia. Tale ultimo fenomeno è da attribuirsi all'accesso progressivo al pensionamento di coorti di donne con carriere lavorative più lunghe e regolari rispetto al passato.


Differenziale [(M-F)/F] negli importi medi della pensione di vecchiaia (2004-2013. Valori percentuali)



Fonte: ISTAT-INPS, Statistiche sul sistema pensionistico

L'andamento del differenziale, nel periodo 2002-2014, è illustrato anche dal grafico che segue, facente parte della documentazione depositata dai rappresentanti dell'INPS:

Pensionati anni 2002-2014: differenziale¹ per genere ((M-F)/F) degli importi medi dei redditi pensionistici



(1) Rapporto tra la differenza dell'importo medio dei maschi e delle femmine, e l'importo medio delle femmine ((M-F)/F)*100

Fonte: INPS, Casellario centrale dei pensionati – I dati del 2014 sono provvisori

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, audito il 6 aprile 2016, ha fornito dati che dimostrano che si tratta di un fenomeno destinato a protrarsi nel tempo, anche se il


divario riguardante la percentuale di spesa complessiva appare progressivamente riassorbirsi, come dimostrato dalla tabella e dal grafico seguenti.

Numero di pensionati 2020-2060 (in migliaia)

	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060
Numero totale	15.029	15.329	16.009	16.888	17.697	18.174	18.150	17.713	17.111
<i>di cui:</i>									
Maschi	7.008	7.155	7.485	7.906	8.279	8.461	8.388	8.112	7.779
Femmine	8.021	8.174	8.524	8.982	9.418	9.713	9.762	9.601	9.332

Rielaborazione da RGS, Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, n. 16, nota di aggiornamento.

Spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL



Fonte: RGS, Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, n. 16.

L'ISTAT, nel corso dell'audizione, ha fornito i dati relativi anche alla differenza tra reddito pensionistico, ottenuto cumulando i diversi trattamenti erogati allo stesso beneficiario. Premettendo che le donne sono titolari di più trattamenti pensionistici più degli uomini (1,51 contro 1,32), soprattutto per effetto dell'incidenza della pensione ai superstiti, la differenza di reddito pensionistico è pari al 41,4 per cento (19.686 euro contro 13.921 euro) e sale al 62,2 per cento (14.911 euro contro 9.195 euro), se si considera l'importo della singola prestazione pensionistica.


I rappresentanti dell'ISTAT hanno sottolineato che proprio la maggiore incidenza femminile tra i percettori di pensioni a superstiti influenza in maniera significativa anche il valore del tasso di copertura, calcolato come rapporto tra i pensionati in età compresa tra i 65 e i 79 anni e popolazione residente nella stessa classe di età: tra le donne, diciassette anziane su cento non ricevono alcuna forma di pensione (tra gli uomini, solo quattro su cento). Escludendo i percettori di pensioni ai superstiti, il tasso di copertura delle donne scende al 53,3 per cento e il *gap* di genere sale al 38 per cento. Come già rilevato nel paragrafo precedente, il differenziale di genere in termini di copertura pensionistica nel

nostro Paese è assai elevato ed è superiore al doppio di quello riscontrato nella media dei Paesi dell'Unione europea.

Con riferimento alla tipologia di pensione percepita, dai dati ISTAT risulta che le pensioni di vecchiaia rappresentano i due terzi delle pensioni maschili (pari all'86,4 per cento della spesa totale) e il 41,7 per cento delle pensioni femminili (pari ad una quota della spesa totale del 53,4 per cento), con differenze di genere molto marcate.

La figura che segue dà conto della composizione per sesso delle tipologie di trattamento in essere:

Pensioni per tipologia di trattamento e sesso del titolare (2013, composizioni percentuali)




Fonte: ISTAT, *Le condizioni di vita dei pensionati. Anni 2013-2014 (gennaio 2016)*

Con riferimento agli importi medi mensili, come ha rilevato il sottosegretario per l'economia e le finanze Baretta, al 1° gennaio 2016, l'importo mensile della pensione di vecchiaia è mediamente pari a 1.121,70 euro. Tuttavia, guardando alla differenza di importo medio, gli uomini percepiscono in media 1.415,23 euro, mentre le donne percepiscono 755,17 euro.

Anche per le pensioni indennitarie, l'incidenza dei percettori uomini è maggiore, pari a tre volte quella femminile. Tale diversa incidenza, ad avviso dell'ISTAT, è riconducibile ai maggiori livelli occupazionali in settori caratterizzati da maggiori livelli di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori (le costruzioni, l'agricoltura, il trasporto e il magazzinaggio). Viceversa, per le prestazioni di natura assistenziale (pensioni di invalidità civile, pensioni sociali e pensioni di guerra), l'incidenza delle donne è maggiore.

Sempre con riferimento alle pensioni in essere al 1° gennaio 2016, l'importo mensile medio della pensione di invalidità previdenziale è pari a 663,73 euro. Tuttavia, mentre l'importo medio mensile percepito dagli uomini è di 801,03 euro, quello percepito dalle donne è pari a 532,74 euro. Per quanto riguarda poi le prestazioni di invalidità civile, a fronte di un importo medio mensile pari a 422,48 euro, gli uomini percepiscono mediamente 404,37 euro mensili e le donne 419,52 euro mensili.

La figura che segue dà conto, per l'anno 2013, della differenza tra gli importi medi per tipo di prestazione.

Importi medi delle pensioni per tipologia di trattamento e sesso del titolare (2013 – valori in euro)

Fonte: ISTAT, *Le condizioni di vita dei pensionati. Anni 2013-2014 (gennaio 2016)*

L'ISTAT rileva che, a fronte di un reddito pensionistico netto pari a 13.647 euro nel 2013, le donne percepiscono un reddito pensionistico medio netto di 11.557 euro⁴. Andando più nel dettaglio, i rappresentanti dell'Istituto, nel corso dell'audizione, hanno riportato che, da dati provvisori relativi al 2014, emerge che il 52,8 per cento delle donne percepisce redditi pensionistici mensili inferiori a mille euro, mentre gli uomini in tale condizione sono un terzo del totale. All'opposto, solo il 10,2 per cento delle pensionate percepisce un reddito mensile pari o superiore ai duemila euro (rispetto al 23,9 per cento dei pensionati maschi). Tale differenza di importi si verifica in tutte le classi di età, anche se i *gap* più elevati sono tra i 65 e i 69 anni.

Invece, tra i pensionati con meno di 55 anni, le differenze si riducono, ciò a causa del fatto che percepiscono pensioni indennitarie (i cui importi medi sono più elevati per le donne) e di invalidità civile (i cui importi sono fissati per legge senza differenze tra uomini e donne). Anche tra i pensionati con più di ottanta anni le differenze si riducono, a causa del maggior cumulo di pensioni, soprattutto di quelle indirette, di cui beneficiano soprattutto le donne.


Le differenze caratterizzano quasi allo stesso modo tutto il territorio nazionale (nel Nord sono più marcate per la maggiore incidenza delle pensioni previdenziali), anche se nel Mezzogiorno, a causa della maggiore diffusione delle pensioni assistenziali, la forbice è più ridotta.

Le donne, inoltre, beneficiano più degli uomini delle forme di sostegno dei redditi pensionistici più bassi: rappresentano l'81,4 per cento dei beneficiari dell'integrazione al minimo e il 75,4 per cento dei beneficiari delle maggiorazioni sociali. Come è noto, la legge n. 335 del 1995 non prevede più l'integrazione al trattamento minimo e, come dimostrano i dati riportati nella tabella, se non si

⁴ ISTAT, *Le condizioni di vita dei pensionati. Anni 2013-2014 (gennaio 2016)*.

interverrà con misure a sostegno delle pensioni delle donne, la loro situazione è, purtroppo, destinata a peggiorare.


Beneficiari di maggiorazioni sociali o integrazioni al minimo per sesso (2013 – Valori in euro e percentuali)



Fonte: ISTAT, *Le condizioni di vita dei pensionati. Anni 2013-2014 (gennaio 2016)*


Infine, l'ISTAT ha fornito dati relativi alle caratteristiche strutturali della popolazione dei pensionati e ai settori di provenienza.

Con riguardo al primo aspetto, emerge dai dati che la popolazione femminile ha una struttura per età più anziana di quella maschile. Per questo motivo, l'incidenza delle donne che percepiscono una pensione sul totale della popolazione femminile è del 41,9 per cento, a fronte dell'analogo rapporto riguardante la popolazione maschile, pari al 34,6 per cento. Siccome le donne percepiscono più degli uomini più redditi da pensione cumulati, la differenza di genere si riduce se è calcolata rispetto al rapporto tra pensionati e popolazione (27 per cento per le pensionate e 25,5 per cento per i pensionati). La differenza, invece, si fa sensibilmente marcata se si guarda al rapporto di dipendenza, cioè al rapporto tra il numero dei pensionati e il numero della popolazione occupata: nel 2014 (dati provvisori), le pensionate erano 93,4 ogni cento lavoratrici, a fronte di 59,8 pensionati ogni cento lavoratori.

Indicatori su pensioni e pensionati (2013 e 2014)

Fonte: ISTAT-INPS, Statistiche sul sistema pensionistico.

Infine, l'età delle pensionate è mediamente superiore a quella dei maschi (71,8 anni contro 68,6 anni). La differenza si attenua per le pensioni di vecchiaia (in quanto l'età più bassa prevista per l'accesso al pensionamento delle donne è parzialmente compensata dalla loro maggiore speranza di vita) e per le pensioni sociali, in cui l'età legale di accesso al pensionamento è uguale per gli uomini e per le donne.

Età media dei pensionati per sesso e tipo di trattamento (2013)

Fonte: ISTAT-INPS, Statistiche sul sistema pensionistico

Quanto ai comparti lavorativi di provenienza, l'ISTAT segnala la preponderanza femminile per le pensioni IVS e indennitarie, sia per il settore pubblico sia per quello privato, con un'incidenza del 57,9 per cento nel settore pubblico e del 54,7 per cento nel settore privato. La situazione si inverte se si considerano gli importi medi percepiti: nel settore privato gli uomini percepiscono importi mediamente superiori del 76,4 per cento, mentre nel settore pubblico la differenza si riduce al 45,7 per cento.


Chiaramente, nella popolazione dei pensionati si riflettono le differenze strutturali esistenti con riguardo alla popolazione occupata: le pensioni delle donne sono la maggioranza tra gli ex lavoratori dipendenti (7,6 milioni, pari al 55,9 per cento del totale) e tra gli ex lavoratori autonomi (2,8 milioni di pensioni, pari al 54 per cento del totale). Il rapporto si inverte tra gli ex professionisti. Considerando gli importi di pensione percepiti, si confermano le sperequazioni a favore degli uomini, superiori di oltre il 60 per cento a quelli delle donne, in tutti e tre i settori di provenienza.

L'ISTAT, infine, ha fornito un'analisi dei pensionati in base agli anni di contributi versati osservando che è comune l'aumento degli anni di anzianità contributiva all'accesso al pensionamento tra il 2006 e il 2015, con un'accelerazione dal 2012. Sono pertanto aumentati coloro che, all'atto del pensionamento, fanno valere il versamento di oltre 40 anni di contributi e, per il 2015, il fenomeno sembra avere interessato più le donne che gli uomini (54,8 per cento, a fronte del 51,7 per cento). Viceversa, l'Istituto di statistica rileva che, a fronte di quote pressoché nulle di uomini ritirati nel 2015 con un'anzianità contributiva fino a venti anni, le donne che hanno avuto accesso al pensionamento con tale anzianità sono state pari al 4,4 per cento.

Tutti gli auditi hanno concordato nel segnalare che, in linea con le esperienze internazionali, le ragioni delle asimmetrie messe in luce sono riconducibili, principalmente, agli squilibri esistenti nel mercato del lavoro, caratterizzato da una bassa partecipazione delle donne, da tipologie di contratti precari, da professionalità meno retribuite e dalla frammentarietà delle loro carriere.

In primo luogo, i dati dimostrano che in Italia le donne partecipano meno al mercato del lavoro. Si tratta, comunque di una tendenza in via di riduzione, man mano che accedono all'occupazione le generazioni di donne più giovani, in possesso, tra l'altro, anche di titoli di studio superiori.


Tassi di occupazione (classi di età 15-64 anni – valori percentuali)



Fonte: OCSE, Indicatori del mercato del lavoro

Nonostante tale andamento positivo, le differenze tuttavia rimangono. Il grafico che segue dimostra che, negli anni della crisi, l'andamento dell'occupazione femminile è stato migliore di quello maschile. Tuttavia ciò non può essere ascritto a un aumento delle opportunità lavorative delle donne, bensì al peggioramento di quelle degli uomini.

Occupati per sesso
(anni 2010-2014, variazioni tendenziali assolute in migliaia di unità)



Fonte: ISTAT, Annuario statistico, 2015.

Andando più nel dettaglio, dagli ultimi dati statistici su base annua disponibili, relativi al 2015, emerge il seguente quadro:

Indicatori del mercato del lavoro – Anno 2015

	TOTALE	MASCHI	FEMMINE
Forze lavoro (migliaia)	25.498	14.754	10.744
Tasso di attività	64%	74,1%	54,1%
Occupati (migliaia)	22.465	13.085	9.380
Tasso di occupazione	56,3%	65,5%	47,2%
Disoccupati (migliaia)	3.033	1.669	1.364
Tasso di disoccupazione	11,9%	11,3%	12,7%
Inattivi (migliaia)	14.038	5.032	9.006
Tasso di inattività	36%	25,9%	45,9%

Rielaborazione dati ISTAT

Dal punto di vista tendenziale, dai dati relativi al marzo 2016, emerge che, su base annua, emerge che, rispetto al marzo 2015, il tasso di occupazione cresce sia per gli uomini (+0,9 punti percentuali) sia per le donne (+0,8 punti). Sempre su base annua, il tasso di disoccupazione cala per gli uomini (-0,7 punti) e per le donne (-1,5 punti). Il tasso di inattività è in calo per la componente maschile (-0,4 punti), mentre è stabile per quella femminile.

Come detto, la tendenza è in lento riassorbimento, dal momento che aumenta progressivamente il numero di donne che entra nel mercato del lavoro per occupazioni mediamente di maggior livello.

Lo stesso fenomeno non si riscontra dal punto di vista delle retribuzioni percepite: i rappresentanti dell'INPS hanno evidenziato che, su tale punto, il divario retributivo esistente tra uomini e donne non mostra segni di riassorbimento. Infatti, con riferimento ai lavoratori dipendenti, se nel 2010 i salari percepiti dalle donne erano pari al 68,5 per cento di quelli degli uomini, nel 2013 essi sono al 68,6 per cento. Con riferimento alle generazioni prossime alla pensione, i rappresentanti dell'ISTAT hanno fornito ulteriori dati: in particolare, essi hanno evidenziato che, nel 2013, oltre mezzo milione di donne tra i 58 e i 63 anni percepivano un reddito da lavoro, a fronte di un numero doppio di uomini nella stessa classe di età, per un ammontare medio annuo pari a 19.603 euro (circa 4.000 euro in meno degli uomini); la metà ha percepito meno di 18.720 euro, valore di circa 700 euro inferiore a quello registrato per gli uomini. Tale situazione è confermata da stime più recenti, riferite al secondo trimestre 2015 e rese note sempre dai rappresentanti dell'ISTAT nel corso dell'audizione: con riferimento alla retribuzione per il lavoro principale dei lavoratori dipendenti, la retribuzione femminile, per la fascia di età tra i 58 e i 63 anni, è inferiore del 25 per cento a quella degli uomini. Dagli stessi dati appare la conferma che il divario di genere è più elevato nelle regioni centro-settentrionali e che, considerando i soli dipendenti a tempo pieno, la differenza si riduce al 13,9 per cento, ma non si azzerava.

***Distribuzione percentuale e reddito medio per ripartizione geografica e sesso – 2013
(percettori di reddito occupati tra i 58 e i 63 anni)***

	<i>DONNE</i>		<i>UOMINI</i>	
	<i>%</i>	<i>Media</i>	<i>%</i>	<i>Media</i>
<i>Nord</i>	<i>50,0</i>	<i>21.320</i>	<i>44,2</i>	<i>26.870</i>
<i>Centro</i>	<i>23,3</i>	<i>17.690</i>	<i>20,2</i>	<i>24.330</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>26,7</i>	<i>18.053</i>	<i>35,6</i>	<i>18.901</i>

Fonte: ISTAT, Rilevazione Eu-SILC

Tali tendenze trovano riscontro anche nei dati recentemente comunicati dal Governo, in risposta all'interrogazione Gnechi 5-05303, con riferimento ai periodi di contribuzione dei lavoratori ai quali si applica il sistema di calcolo contributivo. Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato con contribuzione nel Fondo pensione lavoratori dipendenti, le lavoratrici con età fino a 25 anni hanno un monte retributivo medio di 21,2 mila euro, a fronte dei 31,5 mila euro dei lavoratori di pari età. Il divario cresce progressivamente con l'aumentare dell'età: il monte delle retribuzioni è pari in media, per le età tra 26 e 30 anni, a 61,3 mila euro per le donne e a 84,4 mila euro per gli uomini, per le età tra i 31 e i 35 anni, a 111,8 mila euro per le donne e a 143,8 mila euro per gli uomini e, per le età comprese tra 36 e 40 anni, a 152,3 mila euro per le donne e 188,1 mila euro per gli uomini. Tali valori si riflettono direttamente sull'ammontare delle pensioni, essendo la contribuzione versata pari a circa un terzo delle retribuzioni percepite. Analoghe tendenze si registrano nell'ambito della gestione separata

di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nella quale i differenziali tendono ad accrescersi per le fasce di età più elevate.

Le differenze reddituali e contributive sono determinate anche dalla diversa durata e struttura della carriera lavorativa di uomini e di donne, anche in relazione allo svolgimento da parte delle donne di lavori di cura dei figli e di assistenza familiare.

Nel rinviare per un raffronto con le esperienze internazionali al paragrafo precedente, in questa sede è opportuno richiamare i dati più analitici forniti dall'ISTAT nel corso della sua audizione, ricordando, in primo luogo, che circa il 22,4 per cento delle donne con età inferiore ai 64 anni interrompe la propria attività lavorativa per motivi familiari e la percentuale cresce al 30 per cento per le madri, mentre le interruzioni interessano solo il 2,9 per cento degli uomini. Significativa è anche la circostanza che il tasso di interruzione è elevato anche tra le donne nate dopo il 1964, per le quali è superiore al 25 per cento. Con particolare riferimento alle madri, si è inoltre riscontrato che la quota delle lavoratrici che lasciano o perdono il posto di lavoro in corrispondenza della gravidanza è salito nel 2012 al 22,3 per cento, contro il 18,4 per cento del 2005, e tale dato è ancor più preoccupante se si considera che nel 60 per cento dei casi l'uscita dal mercato del lavoro assume una durata superiore a 5 anni, con evidenti ricadute anche in termini previdenziali.

Per quanto attiene, poi, alle caratteristiche dell'occupazione femminile, si può osservare che l'incidenza dei lavori atipici sul totale degli occupati è più elevata tra le donne: il 13,8 per cento in confronto al 10,5 per cento degli uomini nel 2014. Deve, tuttavia, segnalarsi che il divario a sfavore delle donne nell'incidenza del lavoro atipico passa dai 6,2 punti nel 2004 ai 3,3 del 2014, in quanto negli ultimi anni il ritmo di crescita nel lavoro atipico è stato maggiore per gli uomini.

Come già segnalato, poi, si è registrato negli ultimi anni un deciso incremento del ricorso al lavoro a tempo parziale da parte delle donne: tra il 2004 e il 2014 le donne con lavoro *part time* sono aumentate di 814 mila unità, con un'incidenza sul totale delle occupate che è passata dal 24,9 per cento del 2004 al 32,2 per cento del 2014, a fronte di un calo di 290 mila unità delle occupate a tempo pieno. Va, peraltro, considerato che, negli anni della crisi, il lavoro a tempo parziale ha segnato una crescita di carattere generale, che ha interessato anche la componente maschile, che tuttavia assorbe un numero sensibilmente inferiore di occupati, in quanto il ricorso al *part time* involontario è stata una delle strategie utilizzate dalle imprese per far fronte alle difficoltà della congiuntura economica.

Da ultimo, deve notarsi che nel campo del lavoro irregolare, la quota delle lavoratrici nel triennio 2010-2012 è stata più elevata di quella dei lavoratori, con un'incidenza dell'11,1 per cento contro l'8,9 della componente maschile della forza lavoro.

4. Conclusioni.

4.1. Differenziali di genere in ambito previdenziale: fattori causali e possibili modalità di intervento.

Dal complesso delle audizioni svolte è emersa una generale condivisione sull'esistenza di discriminazioni di genere in ambito previdenziale e sulla necessità di adottare misure volte a ridurne la portata.

I dati analiticamente illustrati nei paragrafi precedenti collocano il nostro Paese sostanzialmente in linea con la media degli Stati europei e di conseguenza ben si attagliano alla situazione italiana gli inviti rivolti dalle Istituzioni dell'Unione europea e dai principali organismi internazionali ad affrontare il problema delle disparità di genere in ambito previdenziale. Non devono, peraltro, trascurarsi alcune specificità che caratterizzano il contesto italiano (quali, in particolare, la minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e i più bassi tassi di natalità), che rafforzano l'esigenza di introdurre alcuni

correttivi, soprattutto a seguito degli interventi sul sistema previdenziale adottati tra il 2009 e il 2011, con particolare riferimento all'innalzamento del requisito dell'età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, in assenza di opportune misure compensative o correttive, e al passaggio al sistema contributivo.

Partendo dal presupposto che le discriminazioni di genere in ambito previdenziale riflettono perlopiù le differenze, purtroppo ancora profonde, esistenti nel mercato del lavoro tra uomini e donne, tutti gli auditi hanno sottolineato l'importanza di intervenire *ex ante*, ossia sullo svolgimento e l'articolazione delle carriere lavorative femminili, posto che, al raggiungimento dei requisiti pensionistici, saranno esse a determinare i trattamenti previdenziali.

Come si è visto, il più basso tasso di attività femminile (soprattutto al sud), la maggiore discontinuità delle carriere legata alla maternità e ai più gravosi carichi familiari, il più ampio ricorso a forme contrattuali flessibili e al *part-time* sono tutti fattori che, soprattutto in un sistema previdenziale basato sul metodo di calcolo contributivo, si traducono in pensioni più basse e nella necessità per le donne di lavorare più a lungo per maturare i requisiti di accesso al pensionamento confrontandosi con le difficoltà di trovare o mantenere un'occupazione in un'età avanzata, derivanti tanto dal mercato del lavoro quanto dalle esigenze personali.

Al riguardo si è convenuto sul fatto che per promuovere il superamento delle disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro occorre costruire una rete efficace di servizi sociali e assistenziali per l'infanzia e per le persone non autosufficienti, nonché intervenire con misure efficaci (a livello legislativo e di contrattazione collettiva) per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e riorganizzare i tempi delle città (a partire dai servizi pubblici dei trasporti), in particolare dando attuazione a quanto a suo tempo previsto dagli articoli da 22 a 28 della legge n. 53 del 2000. Il raggiungimento di una reale parità nel mondo del lavoro passa, soprattutto, da una condivisione paritaria dei lavori domestici e di cura tra gli uomini e le donne e, in questo senso si è già richiamato quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 1991, che richiede la promozione di una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro in modo da realizzare l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi. La medesima legge ha, peraltro, inteso promuovere un intervento più ampio per combattere le discriminazioni sul luogo di lavoro anche grazie all'azione delle consigliere e dei consiglieri di parità e al rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

Pur concordando sulla necessità di interventi strutturali *ex ante*, gran parte degli auditi ha tuttavia evidenziato (oltre all'esistenza di norme suscettibili di determinare effetti discriminatori nell'ambito del sistema previdenziale, di cui si dirà diffusamente tra breve) l'opportunità di affiancare ad essi correttivi *ex post* e, in particolare, forme di accredito figurativo di contributi o credito pensionistico per compensare il lavoro di cura non retribuito che spesso costringe le donne ad interrompere (se non ad abbandonare) l'attività lavorativa, specialmente al fine di ottenere effetti compensativi già nel breve periodo.

Da questo punto di vista le uniche forme di accredito figurativo legate al lavoro di cura familiare risalgono alla «riforma Dini» del 1995 (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995), con cui sono stati riconosciuti, per i trattamenti determinati esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo:

a) centosettanta giorni, per ciascun figlio, per assenze dal lavoro motivate da esigenze di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età;

b) venticinque giorni l'anno, nel limite complessivo di ventiquattro mesi, per assenze dal lavoro motivate da esigenze di assistenza a figli portatori di *handicap*;

c) alla lavoratrice, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a

quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi; in alternativa all'anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

Attingendo alle esperienze dei Paesi più avanzati a livello europeo, è stata quindi da alcuni evidenziata la necessità di estendere il sistema delle contribuzioni figurative, al fine di coprire eventi e situazioni che la normativa italiana attualmente non riconosce.

Pur concordando, in linea generale, sulla necessità di percorrere entrambe le strade (intervenendo cioè sia *ex ante* sulle carriere lavorative, sia *ex post* con misure di accredito figurativo) si sono peraltro registrate differenze, anche significative, in merito alle priorità politiche da perseguire in tale ambito. In particolare, è stato osservato che i contributi figurativi presentano un carattere sostanzialmente "risarcitorio" e non aiutano a ridurre il *gap* retributivo (che il sistema contributivo traduce in *gap* previdenziale) ma anzi in qualche modo finiscono per riconoscere l'immutabilità della situazione (svolgimento del lavoro di cura a livello familiare con prevalenza femminile) e per contribuire a perpetuarla. In tale ottica, occorrerebbe pertanto utilizzare le risorse pubbliche non tanto (attraverso contributi figurativi e sussidi) per indurre le persone a farsi direttamente carico del lavoro di cura, quanto per esternalizzare il "conflitto sul tempo di cura", ossia per creare quelle infrastrutture sociali (non solo pubbliche) che consentano di sgravare le famiglie (ossia, nell'attuale contesto culturale, soprattutto le donne) dal lavoro di cura. Non può peraltro trascurarsi che nei servizi lavorano prevalentemente donne e, quindi, la creazione o il sostegno di infrastrutture sociali potrebbe tradursi anche nella creazione di nuovi posti di lavoro, specialmente per le donne, in linea con quanto autorevolmente sostenuto circa gli effetti moltiplicativi di un incremento del tasso di occupazione femminile.

Infine, occorre considerare i profili temporali delle opzioni a disposizione, tenendo conto che gli interventi *ex post* recano immediatamente beneficio alle donne in termini previdenziali, mentre gli interventi *ex ante*, in quanto volti a modificare le condizioni di contesto (anche in termini sociali e culturali), sono suscettibili di determinare effetti positivi in termini necessariamente lunghi.

4.2. Discriminazioni di genere e sistema contributivo

Nel corso degli ultimi anni la normativa previdenziale è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore, che hanno inciso sull'accesso al pensionamento delle donne.

In primo luogo, a seguito della sentenza del 13 novembre 2008, con cui la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato l'Italia per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici avevano diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che fossero uomini o donne, il legislatore (con l'articolo 22-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2009) ha disposto l'incremento di un anno, a decorrere dal 2010, dell'età anagrafica richiesta ai fini della pensione di vecchiaia (che era fissata, quindi, a 61 anni), prevedendo altresì ulteriori incrementi di un anno per ogni biennio successivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, fino al raggiungimento dei 65 anni, a regime, nel 2018. Successivamente, tuttavia, il legislatore è nuovamente intervenuto (con l'articolo 12, comma 12-*sexies*, del decreto-legge n. 78 del 2010), disponendo che il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operasse a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012, quindi con un incremento anagrafico pari a quattro anni (in luogo del sistema di incrementi progressivi inizialmente previsti). Già in occasione dell'intervento legislativo del 2009, si era peraltro osservato che l'articolo 4 della legge n. 903 del 1977, poi confluito nell'articolo 30 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006,

garantiva alle lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia il diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali. Le differenze di genere esistenti, pertanto, non erano da attribuire al differente requisito anagrafico richiesto per l'accesso al pensionamento, ma alla più fragile condizione della donna nel mondo del lavoro e, pertanto, la sentenza avrebbe dovuto essere uno stimolo per agire realmente contro le discriminazioni, mentre fu percorsa esclusivamente la strada, più semplice, della parificazione dell'età di accesso al pensionamento, peggiorando in questo modo la condizione delle donne.

Contestualmente all'accelerazione dell'innalzamento dell'età anagrafica richiesta per il pensionamento di vecchiaia delle donne nel settore pubblico, i commi da 12-*septies* a 12-*undecies* dello stesso articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 hanno modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici di cui alla legge n. 29 del 1979 disponendo, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati (che siano o non siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria), delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della stessa legge n. 29 del 1979, che pongono a carico del richiedente il 50 per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica (determinata in base a specifici criteri e tabelle) necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative. Contestualmente, si è abrogata la legge n. 322 del 1958, smantellando un pilastro della sicurezza previdenziale, che consentiva di trasferire gratuitamente i propri contributi o costituire una posizione contributiva all'INPS qualora con i contributi versati in una gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria non fosse raggiunto il diritto a pensione, permettendo così di valorizzare tutti i contributi versati, in linea con un'esigenza sempre più sentita in un contesto nel quale le carriere contributive frammentate sono la regola e non l'eccezione.

Come evidenziato, la finalità di tali disposizioni era essenzialmente quella di evitare un esodo anticipato delle dipendenti pubbliche, considerato che l'età richiesta per il pensionamento nel settore privato non era stata incrementata. Lo strumento, tuttavia, si è rivelato del tutto ultroneo rispetto all'obiettivo perseguito e ha determinato conseguenze irragionevoli sul piano sistematico, finendo per favorire la frammentazione delle carriere pensionistiche.

Nell'ambito degli interventi volti al progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'accesso dei trattamenti pensionistici, grande rilievo assume l'introduzione, ad opera dell'articolo 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, del principio dell'adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita (accertato dall'ISTAT). L'applicazione del principio è stata successivamente estesa e accelerata dalla successive manovre finanziarie: i primi due adeguamenti sono stati applicati nel 2013 e nel 2016, il prossimo adeguamento è previsto nel 2019, mentre successivamente si avranno aggiornamenti con cadenza biennale.

Da ultimo, a seguito dell'aggravarsi della crisi del debito e delle sollecitazioni provenienti da autorevoli istituzioni internazionali, la materia previdenziale è stata oggetto di una complessiva riconsiderazione da parte del Governo Monti. La manovra previdenziale adottata con l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta manovra «Salva Italia»), in particolare, ha introdotto il sistema di calcolo contributivo *pro-rata* per tutti a decorrere dall'anno 2012; ha portato a 66 anni il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia; ha velocizzato il processo di adeguamento dell'età pensionabile delle donne nel settore privato (66 anni e 7 mesi dal 2018); per quanto concerne il pensionamento anticipato, ha abolito il previgente sistema delle quote, con un considerevole aumento dei requisiti contributivi (42 anni per gli uomini e 41 anni per le donne) e l'introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla pensione prima dei 62 anni.

Non può del resto trascurarsi che la manovra operata nel 2011 ha determinato significative criticità anche sotto il profilo dell'assenza di una adeguata fase di transizione nell'applicazione dei nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento, resa evidente, su un piano generale, dal fenomeno dei lavoratori "esodati". Analoghe problematiche si manifestano, infatti, anche con riferimento all'innalzamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento delle donne, tanto che si è parlato nella dottrina di una «rincorsa impossibile» della pensione, nel quadro di una normativa che ha prodotto veri e propri scaloni, creando disparità di trattamento non sempre ragionevoli tra platee di lavoratrici di età omogenea.

Volendo, sinteticamente, esemplificare, salva l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, i nuovi requisiti anagrafici previsti per l'accesso al pensionamento delle lavoratrici private hanno determinato situazioni profondamente differenziate, ben riassunte dai seguenti casi:

una lavoratrice nata nel gennaio del 1952 ha potuto accedere al pensionamento di vecchiaia nel novembre del 2015;

una lavoratrice nata nell'aprile del 1952 potrà accedere al pensionamento di vecchiaia nel gennaio del 2017;

una lavoratrice nata nel maggio del 1952 potrà accedere al pensionamento di vecchiaia nel gennaio del 2018;

una lavoratrice nata nel giugno del 1952 potrà accedere al pensionamento di vecchiaia nel giugno del 2019.

L'impatto sulle donne degli interventi previdenziali degli ultimi anni e, in particolare, della manovra del 2011, è stato oggetto di grande attenzione da parte di molti degli auditi.

La valutazione generale che è emersa dall'indagine è che il passaggio al sistema di calcolo contributivo, anche per come si è innestato su istituti previdenziali già vigenti, ha comportato un significativo peggioramento del trattamento previdenziale femminile che, in assenza di correttivi, tenderà ad aggravarsi negli anni a venire.

In linea teorica il sistema contributivo, in presenza di calcoli attuariali non differenziati per genere, premia le donne in virtù della maggior aspettativa di vita (al momento del pensionamento) che i dati statistici rilevano rispetto agli uomini. Nel nostro Paese, infatti, il calcolo attuariale relativo ai trattamenti di quiescenza, è unico, conformemente, del resto, agli orientamenti della Corte di giustizia europea, mentre l'aspettativa media di vita delle donne, calcolata all'età di 60 anni, risulta superiore a quella degli uomini di circa tre anni.

Per altro verso, come già anticipato, si è osservato che – in via generale – il sistema di calcolo contributivo, assumendo come parametro di riferimento i versamenti previdenziali effettuati nel corso dell'intera vita lavorativa, tende a ridurre le disparità di genere derivanti dall'adozione del sistema di calcolo retributivo che, prendendo a riferimento le ultime retribuzioni, tende a premiare le carriere più dinamiche degli uomini.

Nonostante l'innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione per le donne, anche dopo la manovra del 2011 gli indici del *Present value ratio* (ossia del rapporto tra i valori attualizzati dei benefici pensionistici e dei contributi versati) risultano infatti più alti per le donne rispetto agli uomini, segno che il sistema continua a redistribuire a favore delle prime.

Il vantaggio teorico per le donne, tuttavia, si riduce sensibilmente in virtù di vari fattori (sociali e normativi) che incidono sul sistema, determinandone il funzionamento in concreto. Il più significativo tra tali fattori è indubbiamente rappresentato dal fatto che il sistema contributivo avvantaggia, per sua natura, soggetti con carriere lavorative lunghe e continue. I "buchi" contributivi legati a pause lavorative per lo svolgimento di attività di cura, tipici delle carriere lavorative femminili, si traducono in pensioni più basse e, nella maggior parte dei casi, nella necessità di lavorare più a lungo. Ciò si lega,

in particolare, all'innalzamento dei requisiti minimi di contribuzione e agli importi soglia previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Per quanto riguarda i primi, si è passati dai cinque anni previsti dalla legge n. 335 del 1995 ai 20 anni previsti dalla riforma del 2011; per quanto riguarda i secondi, è stato previsto che l'accesso alla pensione di vecchiaia, al raggiungimento dei requisiti di età previsti, è ammesso solo se l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (a fronte di un valore soglia di 1,2 volte previsto dalla legge n. 335 del 1995); in caso contrario, il lavoratore o la lavoratrice non potranno accedere al pensionamento fino al compimento dei 70 anni, soglia peraltro rideterminata in relazione all'evoluzione della aspettativa di vita, secondo quanto previsto dalla circolare INPS n. 37 del 14 marzo 2012. Il raggiungimento dei 70 anni di età, peraltro, deve intendersi finalizzato a consentire l'incremento della misura dei trattamenti pensionistici e ad escludere il licenziamento da parte del datore di lavoro in considerazione del raggiungimento dei requisiti pensionistici, mentre la previsione si è rivelata particolarmente penalizzante, specialmente per le donne, come dimostrano i flussi di pensionamento, e se ne dovrebbe pertanto valutare attentamente l'abrogazione.

Discorso analogo vale per l'accesso alla pensione anticipata a 63 anni, per il quale la riforma del 2011 ha introdotto un importo-soglia pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

Nella valutazione dei soggetti auditi il complesso di tali misure determina una forte penalizzazione per le donne, le quali, a fronte di limiti ordinamentali per l'accesso al pensionamento anticipato teoricamente inferiori a quelli previsti per gli uomini, si troveranno, in realtà, costrette, soprattutto in presenza di retribuzioni medio-basse e di carriere discontinue, a prolungare l'attività lavorativa per vari anni (ben oltre l'età ordinaria per il pensionamento di vecchiaia) e, di fatto, a non poter accedere alla pensione anticipata (perpetuando, per questo aspetto, la discriminazione di genere che si è registrata, storicamente, sulle pensioni di anzianità, a netta prevalenza maschile). Al riguardo è stato opportunamente osservato che se la previsione di un importo-soglia per il pensionamento anticipato può avere una sua razionalità economica, lo stesso non può dirsi per l'importo-soglia relativo al pensionamento di vecchiaia, posto che quest'ultimo risponde alla necessità (discendente dall'articolo 38 della Costituzione) di assicurare i mezzi economici a persone le quali, al raggiungimento di una determinata età (fissata di volta in volta dal legislatore), si presume versino in una situazione di bisogno in quanto incapaci di svolgere una proficua attività lavorativa.

Con specifico riferimento ai più bassi requisiti per l'accesso al pensionamento delle donne, è stato quindi osservato che il presunto vantaggio si risolve, al contrario, in una discriminazione sul piano lavorativo e in trattamenti previdenziali più bassi. Benché nel nostro ordinamento sia vigente una disposizione del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 che, all'articolo 30, vieta espressamente discriminazioni nell'accesso alle prestazioni previdenziali, riconoscendo alle lavoratrici in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia «il diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini», è infatti assai frequente (persino all'interno di enti pubblici) il caso di pensionamenti forzati di donne (anche in virtù della prassi che utilizza la prossimità a pensione quale criterio di scelta dei lavoratori nei licenziamenti collettivi). Queste donne, pur avendo maturato i requisiti pensionistici, avrebbero scelto di proseguire nell'attività lavorativa, anche al fine di “compensare” (con l'obiettivo di conseguire un migliore trattamento previdenziale) anzianità contributive ridotte a causa delle pause lavorative imposte da ragioni di maternità o di cura familiare. I più bassi requisiti pensionistici, inoltre, impattano negativamente sulle donne anche con riferimento al mancato accredito dei contributi figurativi sino al raggiungimento dell'età pensionabile stabilita per gli uomini (come, ad esempio, nel caso dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 223 del 1991, il quale prevede che l'indennità di mobilità non venga più corrisposta al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia).

Una peculiare discriminazione indiretta di genere discende, poi, dal trattamento previdenziale del *part-time*, tipologia contrattuale a netta prevalenza femminile. Per quanto concerne il *part-time* verticale, la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta ripetutamente per affermare che è discriminatorio escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva, la quale va commisurata alla durata del rapporto e non già alla quantità di lavoro svolta. Al riguardo giova far presente che l'ordinamento interno (articolo 7, comma 1, della legge n. 638 del 1983) fissa un limite generale in base al quale il contributo settimanale viene accreditato solo se durante la settimana sia stata erogata una retribuzione non inferiore al 40 per cento del minimo di pensione spettante ai lavoratori dipendenti. Il mancato raggiungimento del limite determina una corrispondente e proporzionale riduzione dell'anzianità contributiva riconosciuta. Inoltre, indipendentemente dal reddito mensile o annuo percepito, non si ha accredito della settimana ove non sia stata svolta alcuna giornata di lavoro. Il sistema di computo dell'anzianità risulta, quindi, molto svantaggioso per i lavoratori con i redditi più bassi e rende assai più difficile la maturazione dell'anzianità contributiva. Se la disposizione non aveva particolare effetto in termini di maturazione del diritto all'accesso al pensionamento al tempo della «riforma Dini» (dato che questa richiedeva solo cinque anni di contribuzione), a decorrere dal 2011, con l'innalzamento del requisito minimo di pensionamento a 20 anni di contribuzione, l'effetto del riproporzionamento potrebbe avere ripercussioni assai negative sulle aspettative previdenziali delle molte donne che si sono avvalse (o si avvarranno) del *part-time*.

La questione dei calcoli attuariali differenziati per genere è stata posta, poi, con riferimento alla permanenza nell'ordinamento nazionale di norme che continuano a consentirli in specifiche ipotesi. Tabelle attuariali differenziate per genere (escluse, come detto in precedenza, per il regime pensionistico obbligatorio) trovano infatti applicazione, oltre che nella previdenza complementare (ciò che comporterebbe, secondo alcune stime, un differenziale degli importi delle prestazioni del 20/25 per cento a vantaggio degli uomini), ai fini della quantificazione del danno biologico e del calcolo dei costi di ricongiunzione e riscatto, particolarmente importanti nel processo di ricostruzione delle frammentate carriere lavorative femminili.

Al riguardo è stato osservato che per tali profili la normativa nazionale si colloca in controtendenza rispetto alla giurisprudenza della Corte di giustizia (con il rischio di determinare, già nel prossimo futuro, tensioni tra l'ordinamento interno e quello europeo), la quale sta opportunamente evolvendo nella direzione di considerare sempre discriminatori calcoli attuariali differenziati per genere, trattandosi di un criterio che prende a riferimento non già condizioni biologiche della persona, bensì solamente dati statistici (peraltro riferiti necessariamente al passato, quindi con scarso valore predittivo) legati unicamente al sesso.

4.3. Gli interventi necessari

Se si guarda retrospettivamente alla legislazione pensionistica del nostro Paese si può osservare che essa ha sempre tenuto conto, soprattutto in occasione di riforme di grande impatto sociale, della posizione di debolezza delle donne nel mondo del lavoro e degli effetti che questa avrebbe avuto sul versante previdenziale.

Nel dopoguerra la pensione di reversibilità, riconosciuta solo alle donne fino al 1977 (quando con la legge n. 903 è stata estesa anche agli uomini), ha svolto una importante funzione sociale in un mercato del lavoro a netta prevalenza maschile, consentendo alle donne di sottrarsi ad una situazione di indigenza nel caso di morte del coniuge.

Analogo discorso vale in relazione ai ridotti requisiti pensionistici anagrafici che hanno storicamente caratterizzato la posizione delle lavoratrici nel nostro sistema previdenziale. L'accesso anticipato alla

pensione rispetto agli uomini è stato sempre vissuto come un legittimo beneficio a fronte della posizione subalterna delle donne nel mondo del lavoro (anche in termini di qualità delle occupazioni e di sviluppo delle carriere) e di modelli culturali (purtroppo ancora assai condizionanti) che consideravano del tutto normale l'assegnazione alle donne della gran parte del lavoro domestico e di cura.

La legge di riforma del 1995 (legge n. 335 del 1995, la cosiddetta «riforma Dini»), che ha segnato il passaggio al sistema contributivo per i lavoratori con meno di 18 anni di anzianità contributiva, ha tenuto conto delle ricadute che l'aggravio dei requisiti avrebbe avuto soprattutto sulle donne, attraverso l'introduzione – come si è visto - di una serie di istituti volti a compensare (almeno in parte) gli effetti negativi delle interruzioni di carriera legate alla maternità e alle attività di cura familiare.

In un'ottica “compensatoria” si è mosso anche il legislatore del 2009, che all'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, a fronte dell'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del settore pubblico, aveva previsto la devoluzione delle relative economie (pari a 3,7 miliardi di euro nel periodo 2010-2019 e a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2020) ad interventi a favore delle donne. Com'è noto questa previsione legislativa è stata purtroppo disattesa e le risorse pensate per promuovere le condizioni lavorative delle donne lavoratrici sono state “saccheggiate” per altri scopi. Sebbene si tratti di una pagina molto triste della storia previdenziale recente del nostro Paese, ciò che in questa sede appare utile considerare è il fatto che, anche in occasione della riforma del 2009, il legislatore, in linea di sostanziale continuità con l'intervento del 1995, si fosse posto il problema di “indennizzare” le donne a fronte dell'incremento dei requisiti pensionistici.

Con la riforma del 2011 la logica compensatoria che aveva caratterizzato fino ad allora i principali interventi previdenziali succedutisi nel nostro Paese è stata abbandonata. Sebbene la parificazione dell'età per le pensioni di vecchiaia di uomini e donne sia stata perseguita gradualmente (con l'unificazione apparente dei requisiti solo al 2018), il brusco innalzamento dei requisiti previsti a decorrere dal 2012 ha colpito soprattutto le donne. La mancanza di gradualità della riforma, il passaggio al sistema di calcolo contributivo, le asticelle fissate da più elevati valori-soglia, sono tutti elementi che concorrono ad imporre alle donne il sacrificio maggiore in termini di ridefinizione dei programmi di vita.

Il contesto economico e politico nel quale è stato adottato il cosiddetto decreto «Salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011) è noto, ed è verosimile che nelle poche settimane nelle quali la manovra è stata predisposta dal Governo e discussa nelle aule parlamentari non sia stato facile focalizzare l'attenzione sui profili di genere, nonché immaginare meccanismi compensativi a favore delle donne.

A distanza di quasi cinque anni, nei quali gli unici interventi significativi messi in campo hanno riguardato i cosiddetti «esodati» (lasciando tuttavia aperti vari problemi, come si dirà tra breve), appare pertanto giunto il momento di avviare una riflessione seria e approfondita sull'introduzione dei possibili correttivi, anche nella prospettiva di garantire che i futuri interventi di riforma (non solo in campo previdenziale) siano adeguatamente ponderati in funzione anti-discriminatoria.

In un'ottica rivolta non solo al breve periodo, un primo fondamentale passo da compiere è l'introduzione, nella definizione delle scelte politiche di maggiore portata sociale, della valutazione di impatto di genere. Benché la normativa comunitaria (articolo 29 della direttiva 2006/54/CE) sia stata formalmente recepita nel nostro ordinamento (con l'articolo 1 del decreto legislativo n.198 del 2006) e l'integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche costituisca un vincolo per i *policy maker*, la valutazione di impatto di genere resta, nel nostro Paese, un percorso ancora tutto da svolgere. Il Dipartimento per le pari opportunità, la cui attività non è stata mai sufficientemente valorizzata a livello governativo, ha ampiamente deluso le aspettative iniziali, rendendo urgente un generale ripensamento del suo ruolo e dei suoi compiti.

Una vera valutazione di impatto di genere avrebbe consentito, in particolare, di individuare gli effetti discriminatori di alcuni aspetti degli interventi adottati nel 2011, favorendo la consapevolezza politica della necessità di limitarne la portata introducendo i necessari correttivi, che tenessero conto delle peculiarità dell'occupazione femminile.

Da questo punto di vista, quindi, il primo passo da compiere – in linea con quanto richiesto dal Consiglio europeo nelle conclusioni approvate nella sessione del 18 e del 19 giugno 2015 – è quello di cercare di identificare le cause delle disparità di genere in materia pensionistica, focalizzandone i diversi fattori determinanti, specialmente in ambito lavorativo. L'indagine svolta dalla Commissione e il presente documento intendono, quindi, offrire al dibattito pubblico una prima base di approfondimento, in attesa della introduzione di strumenti di valutazione delle politiche maggiormente sofisticati, anche in vista della individuazione degli interventi che appaiono più urgenti.

Parimenti, occorre raccogliere l'invito ad una valutazione approfondita degli effetti dei differenziali esistenti nei trattamenti pensionistici anche al fine di verificare il loro impatto sull'indipendenza economica delle donne, nonché ad individuare strategie efficaci di contrasto del fenomeno.

Senza'altro positiva, in questo contesto, è la previsione contenuta nell'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, concernente il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, che ha introdotto nella legge di contabilità e finanza pubblica un nuovo articolo 38-*septies*, che affida al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il compito di avviare un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere. Come evidenziato dal sottosegretario Baretta nel corso della sua audizione, peraltro, tali disposizioni, che riprendono quelle già introdotte in passato in occasione della riforma del bilancio e non applicate, non consentiranno di ricostruire un quadro esaustivo dell'impatto in termini di genere della normativa previdenziale, la cui articolazione è colta solo parzialmente nel bilancio dello Stato, mentre occorrerà fare riferimento a un quadro integrato tra il bilancio dello Stato e il bilancio dell'INPS, che già dal 2007 dedica spazio alla prospettiva di genere nel proprio bilancio sociale.

In linea generale, i principi enucleati dalla Corte di giustizia in campo previdenziale rappresentano un punto di riferimento imprescindibile, che a ben guardare mettono in dubbio il carattere realmente neutrale di varie norme del nostro sistema pensionistico. Secondo la giurisprudenza europea, infatti, il legislatore realizza una discriminazione non solo quando prevede un trattamento meno favorevole direttamente fondato sul sesso, ma anche quando utilizza un criterio o una prassi i quali, benché formalmente neutri, possono in realtà dare luogo a una situazione di svantaggio nei confronti di un determinato genere. Perché si abbia discriminazione non basta, tuttavia, l'introduzione di un trattamento differenziato, ma è anche necessario che questo non sia sorretto da una finalità legittima o che i mezzi prescelti dal legislatore per il suo perseguimento non siano appropriati e ragionevoli. Ne consegue, pertanto, che spetta al legislatore dimostrare che il provvedimento adottato è estraneo a ragioni connesse al genere e che non è stato possibile adottare approcci alternativi con un minore impatto discriminatorio.

Da questo punto di vista, desta, in particolare, preoccupazione la circostanza che la Commissione europea abbia avviato una procedura di infrazione contro l'Italia (caso 2013/4199) in quanto la previsione che le donne possano accedere al pensionamento anticipato sulla base di un requisito contributivo inferiore di un anno rispetto agli uomini costituirebbe una violazione del diritto dell'Unione europea. È apprezzabile, quindi, che – come evidenziato dalla sottosegretaria Biondelli – il Governo abbia richiesto una riconsiderazione delle conclusioni formulate dalla Commissione europea, che si riferiscono a quella che, sostanzialmente, è l'ultima norma di favore per le donne rimasta nel nostro ordinamento. È chiaro, tuttavia, che – anche qualora la Commissione europea non ritenesse

praticabile il mantenimento della normativa vigente – non sarebbe sostenibile un intervento legislativo che determinasse un nuovo incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento delle donne.

Nello specifico, occorre in primo luogo valorizzare, andando oltre quanto già previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, tutti gli istituti capaci di ridurre gli effetti negativi della maggiore discontinuità delle carriere lavorative femminili. A tal fine appare opportuno incrementare i benefici (accrediti figurativi, aumenti dell'importo pensionistico, facoltà di riscatto) in relazione a specifici eventi (quali la nascita e la malattia dei figli, l'assistenza a disabili e ad anziani non autosufficienti) soprattutto al fine di estenderli anche ai periodi al di fuori del rapporto di lavoro, rispetto ai quali la legislazione italiana risulta comparativamente più carente in confronto a quelle degli altri Paesi europei.

Al riguardo occorre ricordare che le ultime significative misure adottate in materia risalgono agli inizi del millennio. La legge n. 53 del 2000 (le cui disposizioni sono poi confluite nel testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n.151 del 2001) ha, in particolare, riconosciuto la possibilità di accredito figurativo dei cinque mesi di maternità obbligatoria anche al di fuori del rapporto di lavoro, la possibilità di riscatto dei periodi di astensione facoltativa (oggi "congedo parentale") avvenuti fuori dal rapporto di lavoro e la possibilità per le aziende di beneficiare di uno sgravio contributivo nella misura del 50 per cento dei contributi a loro carico relativi all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori che beneficino dell'astensione dal lavoro. Il medesimo sgravio contributivo è stato applicato anche per le ipotesi di assunzione, con contratto a tempo determinato, di lavoratori in caso di maternità di lavoratrici autonome. Nel medesimo anno l'articolo 80, comma 2, della legge n. 388 del 2000 ha riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici conviventi con familiare disabile grave un congedo frazionabile di durata fino a due anni con indennità a carico dell'INPS e con il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Attingendo alle esperienze dei Paesi con le legislazioni più avanzate è possibile, poi, ipotizzare altre modalità di intervento (ossia forme di compensazione "implicita"), che consentirebbero di perseguire le medesime finalità con strumenti diversi, ma egualmente efficaci. Ad esempio si potrebbe tenere conto, ai fini del calcolo contributivo, non già dell'intero ciclo di vita lavorativa, ma solo degli anni meglio remunerati, escludendo quelli (a salario zero o a basso salario) dedicati (in tutto o in parte) ai lavori di cura (gli anni dedicati alla cura di figli che è possibile escludere ammontano a sette in Canada, dodici in Inghilterra e Lussemburgo e ben sedici in Svizzera), che vengono riconosciuti come periodo lavorato con un calcolo contributivo pari alla media dei periodi lavorati effettivamente. In alternativa, si potrebbero prevedere maggiorazioni dell'anzianità contributiva per le donne e gli uomini che si occupano dei figli (come accade soprattutto in Francia); o, ancora, riconoscere il lavoro di cura e, contemporaneamente, incentivare le donne a lavorare, riconoscendo ad esse specifici benefici se decidono di non interrompere l'attività lavorativa (come avviene in Germania, ove vige un sistema che riconosce 0,33 punti in più per ogni anno, fino ai tre anni di età del figlio, se le donne non interrompono l'attività lavorativa). Particolare attenzione dovrebbe essere, in questo contesto, dedicata alle misure volte a rispondere all'esigenza di cura dei familiari non autosufficienti, dal momento che l'incremento della vita media rende sempre più frequente la presenza nel nucleo familiare di soggetti bisognosi di cure e assistenza costanti.

Altri interventi urgenti attengono alle problematiche insorte a seguito della nuova disciplina delle ricongiunzioni (di cui si è detto in precedenza) e alla situazione delle donne che si sono dimesse volontariamente, prima dell'entrata in vigore della manovra del 2011, contando sulla ravvicinata maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. I vari interventi di salvaguardia fin qui adottati non hanno purtroppo affrontato adeguatamente tale problema, con il risultato che molte donne si trovano ancora senza lavoro e senza pensione. A complicare la situazione ha contribuito anche una

discutibile circolare interpretativa dell'INPS, la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, che, al paragrafo 6, ha limitato l'utilizzabilità della facoltà prevista dall'articolo 24, comma 15-bis, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011 (il quale consente il pensionamento anticipato di vecchiaia a 64 anni per le donne che, entro il 31 dicembre 2012, abbiano maturato almeno 20 anni di contributi e compiuto i 60 anni di età) subordinando tale beneficio al requisito aggiuntivo (non previsto dal legislatore) della prestazione di attività lavorativa alla data del 28 dicembre 2011.

Quanto alle pensioni di reversibilità, si tratta senza dubbio di uno strumento ancora attuale, che nello specifico contesto sociale del nostro Paese continua a svolgere una funzione di primaria importanza. L'idea di un suo superamento, evocata da alcune parti nel recente passato, trascura il fatto che il lavoro femminile è ancora penalizzato e non comparabile, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quello maschile, con inevitabili ripercussioni sulla distribuzione del lavoro di cura all'interno delle famiglie. Solo quando i modelli culturali evolveranno verso una sostanziale parificazione dei ruoli, si potrà prescindere dalla funzione "compensativa" delle pensioni di reversibilità, posto che in quel caso non ci sarà più nulla da compensare.

Infine, una riflessione più ampia, che muovendo dalle considerazioni fin qui svolte a proposito delle donne si estenda, più in generale, alla condizione lavorativa delle giovani generazioni, è auspicabile che si avvii anche con riferimento alla sostenibilità sociale di un sistema previdenziale puramente contributivo, caratterizzato da un sistema di correttivi assai limitati e inefficienti. La discontinuità delle carriere lavorative e le basse retribuzioni dell'occupazione precaria, infatti, non sono più una peculiarità femminile, ma la condizione che caratterizza, si potrebbe dire strutturalmente, il lavoro "flessibile" nel nostro Paese.

Le misure messe di recente in campo dal Governo per contrastare questa deriva, attraverso la decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, prevista dalla legge di stabilità 2015 e prolungata, con una minore estensione, dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 208 del 2015, e il nuovo contratto a tutele crescenti (decreto legislativo n. 23 del 2015), vanno nella giusta direzione, come dimostrano del resto i dati sul mercato del lavoro che segnano, dopo molti anni, una inversione di tendenza a favore del lavoro stabile. Parimenti, appare necessario che, anche in linea con gli obiettivi previsti nell'ambito della Strategia Europa 2020, si promuova, su un piano generale, un ampliamento della partecipazione al mercato del lavoro, accompagnando gli interventi di carattere universale con misure mirate, riferite specificamente all'occupazione femminile. In questo contesto, dovrà peraltro verificarsi che le misure volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro siano concepite in modo tale da non determinare in futuro penalizzazioni per quanto attiene all'accesso ai trattamenti previdenziali e alla loro misura.

Più in generale, considerato che saranno sempre più frequenti carriere contributive frammentate e sulla scorta delle evidenze emerse dalla presente indagine, appare in ogni caso necessario avviare una riflessione sui correttivi da apportare al nostro sistema previdenziale, al fine di coniugare la logica del contributivo (che occorre ovviamente conservare) con l'esigenza (altrettanto imprescindibile) di non penalizzare, in modo socialmente insostenibile, i lavoratori che siano stati occupati in modo precario o discontinuo. A tal fine la strada da percorrere potrebbe essere quella della costruzione di un pilastro previdenziale di base, finanziato dalla fiscalità generale, che garantisca a tutti i lavoratori uno "zoccolo" pensionistico di sussistenza (eventualmente parametrato all'attuale assegno sociale), sul quale si andrebbe ad innestare il calcolo contributivo legato alla storia lavorativa.

Presso la XI Commissione è in corso l'esame di numerose proposte di legge che intervengono sui temi segnalati: si pensi, in particolare, alle proposte di legge Atto Camera n. 225 Fedriga e n. 929 Gnechi, recanti disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica, o alle disposizioni contenute in molte delle proposte di legge in discussione volte ad assicurare libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico, che intervengono in materia di accesso al pensionamento delle

lavoratrici e di valorizzazione a fini pensionistici dei lavori di cura e di assistenza familiare (si citano, in particolare, le proposte di legge Atto Camera n. 115 Gebhard, Atto Camera n. 388 Murer, Atto Camera n. 530 Gnechi, Atto Camera n. 728 Gnechi, Atto Camera n. 1881 Gnechi, Atto Camera n. 1503 Di Salvo, Atto Camera n. 2430 Fauttilli, Atto Camera n. 2605 Sberna, Atto Camera n. 2918 Melilla, Atto Camera n. 3114 Ciprini, Atto Camera n. 3144 Pizzolante, Atto Camera n. 3290 Polverini). Si può, quindi, auspicare che – anche con l'appoggio del Governo – entro la fine della legislatura si possa giungere all'approvazione di misure correttive degli andamenti illustrati nel presente documento.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305) 168

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 168
 ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 170

INTERROGAZIONI:

5-08015 Colonnese: Esenzione dell'obbligo di certificazione medica per l'attività ludico motoria e amatoriale 169
 ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 171
 5-08200 Vezzali: Rischio per la salute connessi al consumo di bevande confezionate in bottiglie di plastica 169
 5-08730 Carnevali: Dati inerenti al gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento all'attività di prevenzione, cura e riabilitazione 169
 ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 173

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 luglio 2016.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 luglio 2016.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni, che recepiscono i rilievi formulati da lui stesso nella seduta precedente (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.35.

5-08015 Colonnese: Esenzione dell'obbligo di certificazione medica per l'attività ludico motoria e amatoriale.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE (M5S), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, riservandosi di compiere una valutazione più compiuta dopo un attento esame dei dati forniti.

5-08200 Vezzali: Rischio per la salute connessi al consumo di bevande confezionate in bottiglie di plastica.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, su richiesta della presentatrice e

acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

5-08730 Carnevali: Dati inerenti al gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento all'attività di prevenzione, cura e riabilitazione.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, invita preliminarmente il rappresentante del Governo a fornire tempestivamente alla Commissione gli aggiornamenti sulle risultanze del progetto di studio richiamato nella risposta. Sottolineando l'importanza di dati epidemiologici certi per definire l'organizzazione dei servizi, osserva che la cifra di 23.000 soggetti presi in carico appare assai lontana dalle stime correnti sull'incidenza del gioco d'azzardo patologico. Nel rilevare che i dati forniti evidenziano un ruolo importante svolto dai SERT, segnala che in molte regioni tali strutture non sono state dotate di adeguate risorse finanziarie. Invita, pertanto, il Governo ad effettuare un attento monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, ribadendo l'importanza della dimensione della presa in carico.

In conclusione, auspica che vi possa essere un confronto, da parte del Governo, con le competenti Commissioni parlamentari con riferimento all'adozione di specifiche linee guida da parte dell'Osservatorio per il contrasto delle ludopatie.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3886 Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA »;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), modifica la procedura prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 per quanto riguarda le eventuali modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, eliminando, tra l'altro, il riferimento al Ministro della salute tra i soggetti proponenti le suddette modifiche;

sottolineata, pertanto, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero della salute nell'ambito della revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

ravvisata, inoltre, l'opportunità di includere, tra le esperienze possedute dai componenti del comitato di esperti di cui al nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge in oggetto – anche quella in materia di tutela della salute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, al comma 1, lettera *b*), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » le seguenti: « , del Ministro della salute »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, al comma 1, lettera *b*), capoverso 8.2, primo periodo, dopo le parole: « tutela dell'ambiente » le seguenti: « , tutela della salute ».

ALLEGATO 2

5-08015 Colonnese: Esenzione dell'obbligo di certificazione medica per l'attività ludico motoria e amatoriale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto ministeriale 24 aprile 2013 recante « Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita » all'articolo 2 riporta la definizione di attività sportiva amatoriale: « ... quella praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi... ».

Successivamente, l'articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria ed amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013.

Con circolare dell'11 settembre 2013 il Ministero della salute ha fornito dei chiarimenti relativi alle criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulla certificazione delle attività sportive, ribadendo che la norma intervenuta ha soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria anche con riguardo alle relative disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del 24 aprile 2013.

Inoltre, il decreto 8 agosto 2014 ha adottato le linee guida di indirizzo in

materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, definendo gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio di tale certificato e il Ministero della salute ha attivato, fin dal mese di luglio 2014, un gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport, al fine di esaminare e fornire indicazioni sulla corretta applicazione della normativa introdotta da tale decreto.

Il Ministero, infine, con nota esplicativa del 16 giugno 2015, si è pronunciato ribadendo i principi e le definizioni ed introducendo, altresì, il principio di distinzione tra le diverse tipologie di tesseramento, ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria, ponendo a carico del CONI l'indicazione di tali attività distinte, nell'ambito dell'attività non agonistica, tra tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico nonché tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva; ciò al fine di limitare alla sola categoria dei tesserati che svolgono attività sportive regolamentate l'obbligo di certificazione sanitaria.

Infine, il Ministero della salute, con successiva nota del 28 ottobre 2015, ha ritenuto di differire il termine dal 31 ottobre 2015 al 31 maggio 2016, al fine di consentire al CONI di provvedere, impartendo tale indicazione alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stesso. Tale iniziativa si è poi perfezionata mediante una nota con la quale il CONI, in data 10 giugno 2016, ha precisato che per i tesse-

rati che svolgono attività sportive regolamentate sussiste l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico; invece, i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria

(fermo restando che è sempre consigliato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva); mentre i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti) non sono sottoposti all'obbligo di alcuna certificazione sanitaria.

ALLEGATO 3

5-08730 Carnevali: Dati inerenti al gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento all'attività di prevenzione, cura e riabilitazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame e con riguardo alla stima delle dimensioni del fenomeno del gioco d'azzardo in Italia, si riportano i primi dati emersi dagli sviluppi del progetto dell'Istituto Superiore di Sanità e del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie: « sistemi di sorveglianza nazionale sul disturbo da gioco d'azzardo: progetto sperimentale ». I primi parziali risultati del censimento, tuttora in via di ampliamento, parlano di quasi 23.000 utenti presi in carico nell'anno di riferimento dalle strutture aderenti al progetto – Servizi SSN (17.688 soggetti) e Strutture del privato sociale (6.195 soggetti). Va anche detto che l'invito alla partecipazione allo studio, la ricerca di un *feedback* e l'elaborazione dati stanno ancora attivamente proseguendo, per cui tale dato presumibilmente verrà presto amplificato. Le stesse considerazioni valgono per le attività intraprese negli ambiti del medesimo progetto e rivolte alla mappatura regionale dei servizi di contrasto e recupero contro il gioco d'azzardo (distribuzione dell'utenza: totale utenti presi in carico dall'inizio dell'attività, numero di utenti in trattamento nel 2014, nuovi casi in trattamento nel 2014, totale utenti presi in carico nel 2015, nuovi casi in trattamento nel 2015) – i cui dati (parziali) attualmente disponibili sono stati illustrati durante un recente convegno nel tema tenuto dall'Istituto Superiore di Sanità – sono ancora in corso di ulteriore definizione, ampiamente e studio.

Si rappresenta, tuttavia, come i risultati di diversi studi epidemiologici necessitano di un'attività di coordinamento, visto che

risentono della attuale assenza di un flusso nazionale specifico e di criteri certificati per la definizione di caso.

A tal proposito, si rileva che il Ministero della salute attiverà a breve le procedure necessarie per consentire la raccolta dei dati relativi alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, trattata nei servizi pubblici, attraverso l'implementazione del SIND (Sistema Informativo Nazionale Dipendenze), sistema con una copertura di oltre il 90 per cento dei servizi, attivo fin dall'anno 2012.

Sarà inoltre cura dell'Osservatorio acquisire i dati relativi ai progetti nazionali intrapresi in tema GAP, al fine di assicurare celermente e per quanto possibile il quadro completo della realtà italiana, utilizzabile quale base per stabilire i criteri guida di valenza nazionale, dotati di senso compiuto, fruibili e concretizzabili in servizi, in maniera tale che, pur nel rispetto dell'autonomia e della diversificazione regionale, vengano nel futuro garantite le migliori prestazioni possibili e comparabili in tutto il territorio nazionale.

In riferimento ai 50 mln di euro destinati alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, di cui alla legge di stabilità 2015, si rappresenta che tali fondi fanno parte della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale.

Per quanto attiene, invece, al riparto dei 50 mln di euro del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), istituito con legge finanziaria 2016 e destinato specificatamente alle regioni e province autonome per garantire le prestazioni di pre-

venzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo, si rappresenta che è in corso di definizione l'iter di adozione di un decreto, elaborato in accordo con l'Osservatorio, finalizzato al contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e del fenomeno della dipendenza grave. Auspicio che a breve possa essere trasmesso alla Conferenza Stato-regioni.

Si fa presente, altresì, che nel corso delle prossime riunioni dell'Osservatorio saranno esaminate le ulteriori possibili linee di azione, al fine di addivenire alla eventuale adozione di specifiche linee guida.

Posto ciò, degno di nota è il progetto implementato dall'Istituto Superiore di Sanità con la finalità di sperimentare un sistema di sorveglianza nazionale per assumere elementi conoscitivi, correttivi, esaustivi e proporre strumenti utili alla prevenzione e alla cura del disturbo da gioco d'azzardo. Il sistema vuole favorire, inoltre, il potenziamento di una rete di sostegno tra gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e del privato sociale utile a diffondere le informazioni su interventi e politiche a favore dei pazienti con disturbo da gioco d'azzardo e dei loro familiari.

A tal riguardo, è stata effettuata una revisione degli elenchi disponibili nel web dei servizi per le dipendenze (Ser.T e Ser.D) e delle strutture del privato sociale e creato un archivio elettronico unico. L'attività di ricostruzione si è concentrata sul « *profile research* » effettuata prevalentemente *online* attraverso l'esplorazione delle banche dati e la conseguente predisposizione di un *updated data*.

Successivamente, per procedere all'aggiornamento dei servizi del SSN (Ser.T./Ser.D.), delle strutture del privato sociale e delle attività erogate per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo è stata costruita una scheda di rilevazione; la scheda di rilevazione è stata redatta in due

versioni: una per i centri del Servizio Sanitario Nazionale e l'altra per le strutture afferenti al privato sociale ed ha consentito di ottenere informazioni rispetto alla collocazione del servizio sul territorio, avere una descrizione del servizio (attività svolte nei servizi, analisi dell'offerta, composizione dell'équipe ecc.) e del collegamento con altre strutture sul territorio e, più in generale, di indagare i bisogni formativi degli operatori, la diagnosi e/o co-morbilità, il processo di valutazione (strumenti diagnostici/ di *screening*, valutazione degli esiti, della qualità del servizio offerto).

Occorre evidenziare che tutti i Ser.T/Ser.D che hanno risposto all'indagine hanno implementato delle attività più o meno strutturate a contrasto del disturbo da gioco d'azzardo. In particolare, il 61 per cento dei servizi ha risposto che esistono delle attività dedicate, il 31 per cento che è attivo un servizio specifico e l'8 per cento che è stato avviato un servizio secondo specifici LEA regionali. Il 92 per cento dei Ser.T/Ser.D ha anche dichiarato che il personale è stato appositamente formato per lavorare nell'ambito del disturbo da gioco d'azzardo.

Il 76 per cento delle strutture afferenti al privato sociale che hanno risposto all'indagine hanno implementato attività più o meno strutturate a contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, più della metà di queste sta comunque studiando la fattibilità di future azioni. In attesa di implementare attività a contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, gli operatori di queste strutture inviano gli utenti fondamentalmente presso i Ser.T/Ser.D.

Ad ogni modo e per una maggiore completezza di informazione, si fa presente che i risultati principali del progetto sono stati divulgati nel seminario Sistema di sorveglianza per il disturbo da gioco d'azzardo: progetto sperimentale tenutosi presso l'Istituto Superiore di Sanità di Roma.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (Rilievi alle Commissioni riunite I e IV) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	180
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	176
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	184
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	187
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	178
RISOLUZIONI:	
7-00949 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00189</i>)	178
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 luglio 2016. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 306.

(Rilievi alle Commissioni riunite I e IV).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda che nella seduta del 22 giugno, in qualità di relatore, ha illustrato lo schema di decreto legislativo.

Mino TARICCO (PD) fa presente che invierà una nota sul Cites per accrescere il contenuto della proposta di deliberazione di rilievi.

Massimiliano BERNINI (M5S) comunica di aver depositato una proposta di deliberazione di rilievi da parte del suo gruppo (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, *presidente e relatore*, preannuncia la predisposizione di una proposta di deliberazione di rilievi riguardante il Cites, per gli aspetti di gestione amministrativa che ciò comporta, riguardante la permanenza del rapporto funzionale tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il personale del ruolo forestale e riguardante il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato addetto alle aree naturali protette. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA (M5S) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia l'espressione di un voto favorevole da parte del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) chiede se non sia il caso di meglio definire la nozione di filiera corta come contenuta nel provvedimento.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, fa presente che è stata utilizzata la definizione generale di filiera corta attualmente vigente in ambito comunitario.

Colomba MONGIELLO (PD) comprende lo sforzo del relatore, tuttavia rileva come alcuni punti del testo sulla filiera corta non siano presenti nel parere, tra questi la definizione stessa di filiera corta, che è lasciata alla sua attuale indeterminatezza.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, avanza la richiesta di inserimento di una condizione, relativa alla definizione di filiera corta.

Mino TARICCO (PD) osserva che la proposta, inviata da tempo ai colleghi, avrebbe meritato un'attenzione più sollecita.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) prende atto del mutato indirizzo del gruppo del Movimento 5 stelle, che in precedenza si era distinto per le sue prese di posizione sulla definizione di filiera corta.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene improprio avanzare una richiesta di modifica della nozione di filiera corta mentre è in corso di svolgimento l'iter di una apposita proposta di legge sulla filiera corta in Parlamento.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rileva come il testo in esame non riguardi specificamente l'agricoltura, ma sia in ogni caso un testo molto atteso dalle piccole comunità che subiscono il fenomeno dello spopolamento e del depauperamento.

Ritiene quindi importante che si sia affrontato il tema della filiera corta e della vendita diretta già in questo provvedimento, che deve configurarsi come un apripista rispetto ad una normativa generale che il Parlamento varerà per legiferare in modo organico anche su questa materia della vendita diretta e del chilometro zero.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) preannuncia l'astensione del proprio gruppo, a causa della mancata definizione della questione della filiera corta, che avrebbe potuto trovare sede in tale provvedimento. Tale mancanza potrebbe tra l'altro determinare delle criticità in sede applicativa, in quanto un operatore del settore potrebbe dichiarare che alcuni prodotti siano tali nonostante un numero significativo di passaggi. Esprime infine stupore per l'atteggiamento del gruppo Movimento cinque stelle, che sembra contraddire i valori di fondo proclamati alla base del movimento.

Filippo GALLINELLA (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri, 5 luglio, il relatore ha svolto la sua relazione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Colomba MONGIELLO (PD) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore, poiché ritiene molto importante la difesa della proprietà intellettuale. Ritiene inoltre che l'Italia abbia fatto bene a sollevare il tema a livello europeo. Auspica infine che tali accordi siano sempre più numerosi e vedano l'Italia in prima fila.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede un rinvio dell'esame del provvedimento per esaminare la proposta di parere.

Luca SANI, *presidente*, osserva che il parere proposto reca una breve premessa introduttiva al parere favorevole senza osservazioni né condizioni e che l'espressione dello stesso è stato sollecitato dalla Commissione competente.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri, 5 luglio, il relatore ha svolto la sua relazione.

Marco CARRA (PD), *relatore*, ritiene opportuno rinviare l'esame alla giornata di domani per la formulazione di una proposta di parere.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00949 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00189*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta l'onorevole Taricco ha avanzato una proposta di riformulazione della sua risoluzione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulla risoluzione purché riformulata nel senso di sostituire nell'impegno le parole: « ad assumere iniziative » con le seguenti: « a valutare ogni iniziativa ».

Mino TARICCO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del Governo.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ricorda la posizione già assunta dal proprio gruppo nei confronti della formulazione finale della legge sull'agricoltura sociale, paventando la possibilità che si configurasse un uso distorto di un dispositivo di legge ampiamente positivo, consentendo ad imprese che operavano nel settore socioassistenziale di utilizzare le provvidenze della legge sull'agricoltura sociale, in realtà nata per le aziende agricole che differenziano, nella multifunzionalità, le proprie attività. Paventa quindi che la nuova formulazione dell'impegno possa nuovamente andare in quella direzione, tanto più che i dati sulla reale situazione del settore, richiesti in un ordine del giorno accolto dal Governo ancora non sono stati forniti al proprio gruppo. Per queste motivazioni,

preannuncia l'astensione del proprio gruppo nella votazione della risoluzione.

Mino TARICCO (PD) osserva che non vi è, allo stato attuale, alcun rischio di sovvertimento con il varo della norma richiesta nell'impegno recato nella risoluzione, che viceversa scongiura il verificarsi di possibili situazioni paradossali. Dichiarando pertanto il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00189 (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. (Atto n. 306).**PROPOSTA DI RILIEVI DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306),

VALUTA NEGATIVAMENTE

lo schema di decreto legislativo,

con i seguenti rilievi:

considerato che:

lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante « Delegha al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » con specifico riferimento al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;

il legislatore delegante ha individuato nella riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (CfS) e nell'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia gli strumenti per realizzare le finalità di cui sopra;

l'articolo 8 citato ha, altresì, disposto alcuni chiari limiti all'esercizio delle delega da parte del Governo finalizzati testualmente ad assicurare, tra gli altri, « la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e

della sicurezza agroalimentari », « la salvaguardia delle professionalità esistenti », nonché « la specialità e l'unitarietà delle funzioni da attribuire »;

va stigmatizzata l'irritualità delle delega in questione rappresentata da una inusuale formula dubitativa utilizzata dal legislatore delegante utilizzata, ad avviso degli scriventi, per sottacere quanto più a lungo possibile le reali intenzioni del Governo finalizzate a sopprimere il Corpo forestale dello Stato attraverso la confluenza di esso in altra forza di Polizia;

successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il Governo ha predisposto un primo schema di decreto legislativo da sottoporre all'esame delle commissioni parlamentari competenti in cui sono state rese manifeste sia la volontà di assorbimento del Corpo forestale dello stato in altra forza di polizia, circostanza posta formalmente in dubbio come visto della formula utilizzata dal legislatore delegante, nonché l'individuazione dell'Arma dei carabinieri quale Forza di Polizia destinata prevalentemente ad assorbire il Corpo Forestale dello Stato;

va sottolineata come l'Arma dei Carabinieri svolga un encomiabile ed insostituibile ruolo di prevenzione, accertamento e repressione dei reati su tutto il territorio nazionale, assicurando la presenza e la funzione delle forze dell'ordine in maniera capillare non solo nelle città.

l'Arma dei carabinieri ha maturato nella repressione delle contravvenzione e dei delitti ambientali una specifica com-

petenza così come previsto dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante « Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale » laddove si stabilisce che il Ministro dell'ambiente si avvalga per la vigilanza, la prevenzione e a repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, (successivamente « Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ») che è stato posto alla dipendenza funzionale dello stesso Ministro dell'ambiente.

considerato, inoltre, che:

gli scriventi, pur consapevoli della non esclusiva destinazione del personale del Corpo forestale dello stato nell'Arma dei carabinieri così come previsto nello schema di decreto legislativo all'esame della commissione, ritengono non strategica né meramente utile la scelta compiuta dal legislatore di sopprimere l'autonomia del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del rafforzamento, ma anche del solo mantenimento degli attuali standard qualitativi di contrasto del crimine ambientale;

va messo primariamente in risalto il duplice ruolo svolto dal Corpo forestale dello stato che non può essere ascritto ad un ruolo ed ad una funzione militare ma consistente in un impareggiabile ruolo di prevenzione declinato nella presenza e nel presidio del territorio, nella sua valorizzazione a partire dalla tutela della biodiversità fino all'accertamento e perseguimento dei reati a fianco delle procure della Repubblica: il Corpo forestale non è, infatti, una forza armata bensì un corpo tecnico con funzioni di polizia;

la diversità ontologica sottesa tra l'ordinamento civile e militare rispettivamente del Corpo forestale e dell'Arma dei carabinieri appare infatti non superabile e si riverbera dannosamente in una sostanziale variazione dello status dei componenti del corpo forestale dello stato con evidenti violazioni delle prerogative personali e professionali di ciascuno;

a tale riguardo non può che essere stigmatizzata la compressione della libertà sindacale connessa al passaggio ad una forza militare, alla azionabilità della giustizia militare in luogo di quella civile, fino alla tematica della militarizzazione delle donne;

il decreto legislativo in esame risulta viziato da eccesso di delega nella misura in cui non dà puntuale attuazione a criteri e principi direttivi di cui all'articolo 8 laddove il legislatore delegante aveva assicurato la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni, oltre al più generale risparmio di spesa pubblica;

in merito alla unitarietà delle funzioni, gli scriventi non possono non prendere atto del dannoso « spacchettamento » delle funzioni ad oggi commendevolmente svolte dal corpo forestale dello Stato sul rispetto della convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) e che secondo il decreto in esame verrebbero ripartite tra Corpo forestale stesso, Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole con prevedibili ripercussioni sull'*enforcement* di tale disciplina fondamentale per la tutela della fauna e flora minacciate di estinzione sia sul versante dell'accertamento che della uniforme applicazione di tale convenzione;

stesso discorso deve essere fatto per le competenze antincendio e di pubblico soccorso attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il decreto legislativo agli artt. 9 e 15 provvede a dividere il servizio aereo del Corpo forestale dello Stato in parti uguali tra carabinieri e Vigili del Fuoco, sebbene i Carabinieri non abbiano competenza in antincendio e pubblico soccorso;

sul fronte della salvaguardia delle professionalità esistenti richiamata dall'articolo 8 della citata legge cd Madia non è possibile non stigmatizzare il « ruolo ad esaurimento » in cui verrebbero inquadrato il personale proveniente dal corpo forestale dello stato, una sorta di riservisti

in scadenza piuttosto che una risorsa in termini di competenza e professionalità da assicurare per l'immediato futuro nel contrasto al crimine ambientale. Inoltre non risulta chiaro come verranno garantite le attuali professionalità, maturate a seguito di specifica tipologia di studi condotta dal personale del Corpo Forestale dello Stato in tema di Selvicoltura, Assestamento Forestale, Dendrometria, Patologia, Botanica, Micologia, Sistemazioni Idraulico Forestali, Legislazione forestale e ambientale ed altre ancora. Tra le attività correlate vanno inoltre considerate il controllo del territorio e delle aree protette, la salvaguardia della biodiversità attraverso ricerche e studi specifici, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati per la realizzazione dell'inventario forestale, l'acquisizione dei dati relativi ai serbatoi di carbonio e alle emissioni di CO₂, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi alle piogge acide, la geo-referenziazione delle aree percorse dal fuoco e dei siti extraurbani destinati a discariche di rifiuti nocivi. In tema di garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, in considerazione della gestione diretta di oltre 130 riserve naturali da parte del corpo forestale dello Stato, nonché dell'attività di sorveglianza da esso svolta nei parchi nazionali, come potranno essere assicurate tali attività senza poter ad oggi prevedere quante unità del Corpo forestale dello Stato transiteranno nell'Arma dei Carabinieri. Sempre a tal riguardo, il decreto legislativo prevede l'istituzione di un Comando di tutela ambientale presso il quale dovranno operare parte del personale del Corpo forestale dello Stato e parte dell'Arma senza fornire indicazioni in merito ai compiti e alle competenze assegnate a questo nuovo ruolo e soprattutto in merito all'articolazione sul territorio di quest'ultimo e dunque della relativa distribuzione del personale;

va detto, inoltre, che, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 8 delle legge delega n. 124 del 2015, non si realizzerà nemmeno alcuna «razionalizzazione dei costi»: l'accentramento e la razionalizzazione dei centri di spesa del

Corpo forestale dello Stato non comporta risparmi e si prevedono anzi costi aggiuntivi (2 mln di euro), per i corsi di aggiornamento militare del personale, per l'adeguamento dell'equipaggiamento, e non risultano essere stati contabilizzati in alcun modo gli oneri relativi alla costituzione dei Corpi Forestali Regionali, diretta e prevedibile conseguenza di questo denegato assorbimento e che, a regime, dovrebbe costare allo Stato diversi milioni di euro;

L'obiettivo primario perseguito dalla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 è fondamentalmente quello di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni. A tale riguardo – ad avviso degli scriventi – non è stato spiegato con sufficiente chiarezza che su tale tema la confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri genererà comunque paradossali conseguenze nelle cinque regioni a statuto speciale, registrandosi la concomitante esistenza di un corpo unificato dell'Arma che svolgerà anche funzioni di polizia ambientale e dei corpi forestali regionali.

considerato che:

in relazione al decreto in esame, vanno altresì considerati ulteriori aspetti;

il combinato disposto rappresentato dall'assorbimento del Corpo Forestale Nazionale nell'Arma dei carabinieri e la soppressione delle Polizie Provinciali produrrà l'effetto di far venir meno la vigilanza venatoria e la prevenzione e contrasto al bracconaggio, vanificando di fatto il ventilato Piano d'Azione contro il Bracconaggio predisposto dal Ministero dell'Ambiente con l'obiettivo di sanare la procedura amministrativa «Eu-Pilot» aperta due anni fa dall'Europa nei confronti dell'Italia, oltre a rendere meno efficace, a parere degli scriventi, la lotta alle ecomafie, alle zoomafie e alle illegalità ambientali;

suscita preoccupazione il destino dei CRAS, Centri recupero animali selvatici, gestiti dal Corpo Forestale dello Stato,

non risultando chiaro soprattutto chi effettuerà il soccorso degli animali selvatici feriti o in difficoltà. Non è chiaro, inoltre, la sorte occupazionale legata agli operai a tempo indeterminato e determinato;

a dimostrazione della contrarietà dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, va evidenziata la campagna di raccolta di firme on-line denominata « Salviamo la Forestale » che ha raccolto ben 116.596 firme on line, e il referendum interno indetto da tutte le sigle sindacali attraverso il quale la maggioranza delle donne e degli uomini del Corpo forestale dello Stato si sono dichiarati contrari alla militarizzazione;

il Senato in prima lettura ha provveduto ad inserire il comma 2 all'articolo 1 del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle

Forze armate e di polizia.. » (AS 2389) grazie al quale è stato prorogato di sei mesi il termine a disposizione del Governo per emanare i decreti legislativi di cui all'articolo 8 della citata legge 124/2015, evidenziandosi un chiaro impasse o comunque notevoli difficoltà anche e soprattutto in ordine ai temi sollevati dall'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri;

considerato, infine, che:

per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato sarebbe potuta avvenire anche attraverso l'assorbimento da parte del Corpo forestale dello Stato stesso del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali.

ALLEGATO 2

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato recante « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici », come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta dell'8 giugno 2016;

preso atto che il provvedimento in esame interessa alcune materie di competenza della XIII Commissione Agricoltura;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 2 prevede che i centri multifunzionali istituiti dai piccoli comuni possano stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli; l'articolo 5 incentiva l'acquisto di immobili per contrastare l'abbandono o per bonificare i terreni agricoli; l'articolo 6 prevede l'acquisizione di case cantoniere per la realizzazione di circuiti ed itinerari turistico-culturali; gli articoli 10, 11 e 12, stabiliscono, rispettivamente, nuove disposizioni per la promozione della filiera corta, per la vendita dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, nonché condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta;

considerato che la Commissione Agricoltura ha adottato il 10 febbraio 2015 il testo unificato elaborato dal Comitato ri-

stretto in merito alle proposte di legge C.77, 1052 e 1223, recante norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità

rilevato che, in riferimento all'articolo 10, comma 1, il reg. (UE) n.1305/2013 fornisce una definizione di filiera corta, indicandola come « una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori (articolo 2, par. 1, lett. m);

rilevato, in merito alla riserva del 25 per cento dei posteggi situati in aree pubbliche per i mercati alimentari di vendita diretta di cui all'articolo 11, che già l'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio) prevede una riserva, senza specificarne la percentuale, nell'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a favore di tutti indistintamente gli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli, lasciando alle regioni e ai Comuni la definizione degli ambiti applicativi della stessa riserva;

rilevato che l'articolo 12 menziona nel titolo le condizioni per la vendita diretta nei mercati dei prodotti agroali-

mentari provenienti da filiera corta mentre nel disposto normativo tale specifica non trova menzione, né si rinviene alcun riferimento all'applicabilità del disposto ai soli piccoli comuni. La disposizione sembrerebbe, quindi, avere un ambito soggettivo ed oggettivo equivalente a quello attualmente definito dal decreto ministeriale 20 novembre 2007, che disciplina la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nei mercati riservati, dove tra i requisiti, oltre ai due menzionati nell'articolo 12, si richiama anche quello relativo alla provenienza dei prodotti agricoli dalla propria azienda, ottenuti anche a seguito di manipolazione e trasformazione, ovvero di prodotti ottenuti nell'ambito territoriale definito, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo la parola: « culturale » siano aggiunte le seguenti: « ed enogastronomico »;

all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « itinerari turistico-culturali » siano aggiunte le seguenti « e enogastronomici »;

all'articolo 10, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. I piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli ed alimentari a chilometro utile, di cui al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica. A tal fine possono avvalersi delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Si intendono per:

a) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori

b) prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile: i prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, provenienti, dal luogo di produzione o dal luogo di coltivazione ed allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri ed i parametri che i produttori agricoli ed agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tali requisiti da parte delle relative produzioni a chilometro utile »;

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, promossi da comuni e da altri soggetti pubblici, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e

dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile.

l'articolo 11 sia sostituito con il seguente:

ART. 11.

(Mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile).

1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli di vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i comuni riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita di-

retta di prodotti agricoli, di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della presente legge.

3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della presente legge, le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata. A tal fine è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei medesimi prodotti.

4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

l'articolo 12 venga soppresso.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3867 Governo, recante: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 »;

considerato positivamente il contenuto dell'articolo 27 sui limiti degli effetti

dei brevetti con riferimento al materiale biologico a fine di coltivazione o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali, all'utilizzazione da parte dell'agricoltore del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o all'utilizzazione di bestiame protetto a scopi agricoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Risoluzione n. 8-00189 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

l'agricoltura sociale veniva definita già nel 2014, nel documento « L'agricoltura a beneficio di tutti », dal dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali « l'insieme delle pratiche, anche molto differenti tra loro, realizzate a beneficio di soggetti a bassa contrattualità (persone con handicap fisico o psichico, psichiatrici, dipendenti da alcool o droghe, detenuti o ex-detenuti) o indirizzate a fasce della popolazione (bambini, anziani) per cui risulta carente l'offerta di servizi di servizi »;

si tratta quindi, come stabilisce il predetto documento « di attività e servizi che vengono progettati e realizzati in risposta a problematiche ed esigenze locali, contestuali, specifiche, impiegando le risorse dell'agricoltura e della zootecnica per promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quotidiana. »;

le attività riconducibili all'agricoltura sociale come definite dal citato documento sono:

inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione, e altro) in aziende agricole o cooperative sociali agricole, con forme contrattuali differenti, dal tirocinio al con-

tratto a tempo indeterminato o, nel caso delle cooperative, come soci lavoratori;

formazione: attività di formazione, soprattutto con forme come la borsa lavoro e il tirocinio, per soggetti a bassa contrattualità, finalizzate anche all'inserimento lavorativo;

offerta di attività di co-terapia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, per persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, anziani, e altro);

offerta di servizi alla popolazione: bambini (agri-nidi, attività ricreative, campi scuola, centri estivi, e altro), anziani (attività per il tempo libero, orto sociale, fornitura di pasti, assistenza, e altro), »;

in un proprio parere del 2013 il Comitato economico e sociale europeo affermava « Con agricoltura sociale s'intende un approccio innovativo, fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico assistenziali a livello locale. Questo nuovo settore contribuisce, tramite la produzione di derrate agricole, al benessere e all'inclusione sociale di persone con esigenze specifiche »;

negli ultimi anni in Italia molte cooperative sociali hanno avviato attività agricole come luogo e campo di lavoro attraverso il quale promuovere qualità di vita e opportunità di recupero e di costruzione identitaria per molte persone, e, al contempo, molte aziende agricole hanno avviato, nell'ambito della multifunzionalità delle loro aziende, attività di servizi in

ambito socio-sanitario e educativo, in risposta a domande ed esigenze delle comunità;

la legge 18 agosto 2015, n. 141 recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale » ha recepito questo orientamento definendo l'agricoltura sociale « aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate [...] Le attività di cui al comma 1 (di agricoltura sociale) sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo »;

all'articolo 2, comma 4, la citata legge n. 141 del 2015 individuava la soglia del 30 per cento di fatturato agricolo per considerare le stesse cooperative sociali quali operatori dell'agricoltura sociale »;

il fatturato delle cooperative sociali, soprattutto di quelle di tipo A, ricomprende, in moltissimi casi, entrate in virtù di contratti con la pubblica amministrazione per prestazioni di natura sanitaria e socioassistenziale, che sono nei fatti il corrispettivo di servizi in tale ambito per la cura ed il sostegno a soggetti svantaggiati affidati alle stesse cooperative;

il ricomprendere i corrispettivi economici ricevuti per le prestazioni socio sanitarie, effettuate in virtù di contratti con la pubblica amministrazione, nel

computo del fatturato ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 rischia di falsare completamente la valutazione dell'attività delle cooperative sociali stesse;

detta scelta rischia, tra l'altro, di precludere l'accesso al riconoscimento di agricoltura sociale a gran parte delle cooperative sociali che operano da anni in campo agricolo e soprattutto di lasciare fuori dall'ambito di applicazione delle normative in materia un mondo, quello della cooperazione sociale, che è considerato a buon titolo parte dello stesso, tra gli sperimentatori ed i creatori del concetto stesso di agricoltura sociale;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari », dovrà emanare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 141 del 2015, un decreto nel quale saranno definiti « i requisiti minimi e le modalità per la definizione degli operatori dell'agricoltura sociale »,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa per definire in modo puntuale, le modalità di calcolo del 30 per cento previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 anche valutando la possibilità, per l'eventuale decadenza del requisito, di prevedere che lo stesso sia insussistente quando venga meno nella media degli ultimi tre anni, e prevedendo ai fini del suddetto calcolo di escludere dal computo del fatturato delle cooperative sociali le prestazioni sanitarie e socioassistenziali verso la pubblica amministrazione.

(8-00189) « Taricco, Prina, Lavagno, Dal Moro, Capozzolo, Fiorio, Venittelli, Antezza, Terrosi ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	190
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	196
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S</i>)	198
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi. COM(2015)586 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso il completamento dell'Unione bancaria». COM(2015)587 final (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*), che illustra.

Precisa di aver redatto la proposta di parere concentrandosi sui profili di competenza della XIV Commissione. In particolare, ha fatto riferimento alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, oggetto della osservazione formulata, e al negoziato con la Commissione europea in ordine alla trasgressione da parte dell'Italia della normativa in materia di aiuti di

Stato. A tale proposito ritiene condivisibile la posizione assunta dal Governo nazionale nel sostenere che le risorse finanziarie stanziare sono funzionali all'esecuzione degli investimenti richiesti dalla Commissione medesima per il piano di risanamento ambientale.

Sergio BATTELLI (M5S) formula, a nome del proprio gruppo, una proposta alternativa di parere, che si esprime in senso contrario al provvedimento (*vedi allegato 2*).

Cosimo PETRAROLI (M5S) richiama le considerazioni già svolte la scorsa settimana in sede di esame degli atti dell'Unione europea in materia di acciaio. Prende quindi atto dello sforzo compiuto dalla relatrice nel venire incontro alla posizione espressa dal suo gruppo, ma preannuncia in ogni caso l'astensione del M5S sulla proposta di parere presentata.

Ritiene infatti che il Governo italiano, con il provvedimento in esame, abbia di fatto ammesso, attraverso lo spostamento dei fondi in capo alla gestione commissariale dell'Ilva, la loro natura di aiuti di Stato. Ritiene inoltre che tali risorse droghino il mercato dell'acciaio in Italia e in Europa, e continuino ad alimentare una situazione ambientale gravissima. È ormai evidente che l'Ilva non è più risanabile, anche dal punto di vista ingegneristico, e che l'unica soluzione praticabile è la chiusura degli stabilimenti e la bonifica di tutta l'area ionica.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di parere formulata dal M5S sarà posta in votazione solo ove respinta quella della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, illustra i contenuti del provvedimento.

Rammenta innanzitutto che il decreto-legge si compone di 25 articoli che recano interventi in diversi settori di interesse per gli Enti territoriali: dal Patto di stabilità interno al Fondo di solidarietà comunale alle misure per i territori soggetti a calamità naturali agli interventi per gli enti in crisi finanziaria, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, misure in materia sanitaria, ambientale ed agricola.

Nei primi due articoli sono contenute disposizioni che riguardano il Fondo di solidarietà comunale. L'articolo 1 precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Inoltre, si consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Infine, si interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard. L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016 ovvero un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29

maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo), esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.

Sono inoltre previste misure in favore di determinati territori. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, l'articolo 3 assegna un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro, così ripartito: 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila e 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. Al fine di evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi talvolta diversi anni prima, l'articolo 4 del decreto-legge prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti » con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Per le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, l'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo, intervenendo su alcune norme della legge di stabilità per il 2016. A tal fine, è attribuita alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da ricono-

scere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda il sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, l'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 31 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

Nel decreto-legge sono inoltre contenute disposizioni riferite ai vincoli di bilancio. L'articolo 7 esclude l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, al fine di attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. L'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. L'articolo 9 estende all'esercizio 2016 la facoltà – consentita alle Regioni nel 2015 – di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio. Resta fermo l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo, con l'obiettivo di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di

bilancio e favorire gli investimenti. L'articolo 16 abroga la previsione secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

Gli articoli 10, 11 e 12 contengono disposizioni finanziarie per le regioni. L'articolo 10 recepisce numerose proposte normative presentate dalle regioni concernenti la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge di stabilità per il 2016. Nel dettaglio, si prevede che:

le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui al DPCM 11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, ad incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 74.476.600 (o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio);

a partire dall'anno 2017, alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che registrano un saldo finale di cassa non negativo, siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio;

le Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali sono autorizzate ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011;

fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 35 del 2013, le risorse presenti nei conti intestati alle Regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e che anticipazioni di tesoreria pos-

sono essere consentite a condizione che si verifichi una carenza globale dei fondi;

gli enti pubblici strumentali delle Regioni hanno la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, per far fronte a temporanee deficienze, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.

Infine, la norma interviene sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di *leasing*, con conseguenti effetti finanziari che interessano le regioni, destinarie del relativo gettito.

L'articolo 11 prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, volto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. Vengono dunque assegnate alla Regione Siciliana risorse di importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulle compartecipazioni spettanti per l'anno 2016, che corrispondono circa a 500 milioni di euro. L'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, avente l'obiettivo di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti tra il Governo e la Regione Autonoma Valle d'Aosta. Viene inoltre rinviato il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario: l'articolo 13 modifica infatti alcune disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento

delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).

Specifici interventi sono previsti per gli enti locali in crisi finanziaria. In particolare, l'articolo 14 rende disponibili risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Per quanto riguarda il Piano di riequilibrio finanziario, invece, l'articolo 15 proroga il termine entro il quale gli enti locali che nel 2013 o nel 2014 che hanno presentato il Piano pluriennale, o ne hanno conseguito l'approvazione, possono rimodularlo o riformularlo. Agli enti locali che hanno presentato il Piano o ne hanno conseguito l'approvazione entro il 30 settembre 2016 è data facoltà di riformularlo o rimodularlo per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del Piano deve comunque restare invariata.

L'articolo 17 concernente il personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido degli enti locali reca disposizioni in materia di assunzioni (in deroga alla normativa vigente) a tempo indeterminato effettuate dai comuni.

L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

L'articolo 19 individua la copertura finanziaria del « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti », di cui all'articolo 4

del decreto-legge, e alle disposizioni, contenute all'articolo 12, concernenti la regione Valle d'Aosta.

L'articolo 20 in tema di spesa sanitaria è volto a garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, per assicurare alle regioni la conoscenza ex ante del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale in vista di una corretta programmazione economico-gestionale, ed evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi, fissando tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali.

Con l'articolo 21 si prevede una revisione del « sistema di governo » del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, per incidere sul governo della spesa farmaceutica.

L'articolo 22 opera in materia ambientale per raggiungere due distinti obiettivi. Da un lato, far confluire nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007), al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. Dall'altro lato, la disposizione disciplina, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

In materia agricola, l'articolo 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi e rifinanzia, per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti,

al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte. Viene prorogata, infine, la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip.

In merito all'equilibrio di bilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche, l'articolo 24 introduce elementi di flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, chiarendo altresì alcune modalità con cui le fondazioni lirico-sinfoniche in fase di risanamento possono accedere all'istituto della transazione fiscale.

Infine, l'articolo 25 contiene la clausola di entrata in vigore del decreto-legge (dal 25 giugno 2016).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)

n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.

COM(2015)586 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso il completamento dell'Unione bancaria».

COM(2015)587 final.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2016.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3886 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3886 Governo, di conversione in legge del DL 98/2016 recante: « Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA »;

evidenziato che il provvedimento interviene sulle procedure di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, modificando alcune disposizioni riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti, o affittuari, del complesso aziendale; sono inoltre previste disposizioni in tema di finanziamenti ad imprese strategiche;

ricordato che il 20 gennaio 2016 la Commissione europea – ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del TFUE – ha avviato un'investigazione formale per accertare l'esistenza di possibili aiuti di Stato a favore dell'acciaieria Ilva spa in amministrazione straordinaria e che tale procedimento è stato esteso, il 13 maggio 2016, anche al prestito di 300 milioni di euro concesso ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015;

ricordato altresì che in relazione allo Stabilimento Ilva di Taranto la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2013/2177) contestando la

violazione della direttiva 2008/1/UE (cd. Direttiva IPPC, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014), e della direttiva 2010/75/UE (relativa alle emissioni industriali, a decorrere dal 7 gennaio 2014);

preso atto che il provvedimento interviene con specifiche disposizioni (articolo 1, comma 1, lettera a) e articolo 2, comma 1) sulle modalità e i tempi della restituzione dei finanziamenti statali erogati ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015;

richiamate inoltre le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 1, comma 4, che intervengono espressamente a modifica ed integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale), definendo una più cogente ed efficace procedura e prorogando di diciotto mesi il termine ultimo per la sua attuazione;

considerato che le disposizioni citate, sono volte a facilitare il completamento della procedura di cessione del gruppo Ilva, e hanno una stretta correlazione con le questioni oggetto dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

sottolineato, in particolare, che le misure finanziarie previste dallo Stato italiano – ivi compresa l'autorizzazione concessa dal decreto-legge n. 191 del 2015

agli amministratori straordinari a contrarre finanziamenti statali fino a 800 milioni di euro – sono finalizzate ad assicurare all'organo commissariale del Gruppo Ilva i mezzi necessari per dare attuazione in via d'urgenza agli interventi di risanamento ambientale, indispensabili per sanare la citata procedura di infrazione;

evidenziato pertanto che le misure recate dal provvedimento in esame possono contribuire al percorso già avviato dall'Italia per il risanamento ambientale dell'area di Taranto, nonché alla definizione positiva delle procedure avviate dalle Istituzioni europee;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si adoperi la Commissione di merito affinché, nell'iter di conversione del decreto-legge in esame, l'impegno del Governo per una concreta e definitiva soluzione delle criticità emerse a livello europeo nel caso Ilva sia sostenuto mediante previsioni normative che garantiscano allo stesso tempo il pieno rispetto della disciplina europea e la risoluzione del contenzioso in atto.

ALLEGATO 2

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3886 Governo)**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
FORMULATA DAL GRUPPO M5S**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, che modifica alcune disposizioni riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dispone che sia l'amministrazione straordinaria a dover rimborsare i 300 milioni di euro erogati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015 e non l'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione come precedentemente stabilito. Ciò comporta che la predetta somma di 300 milioni di euro erogati dal Ministero delle Finanze sarà restituita dalla amministrazione straordinaria di ILVA, ovvero andrà a valere su risorse statali pubbliche, facendo peraltro divenire questo debito prioritario rispetto agli altri da questa contratti. Una siffatta modifica si può certamente ritenere contraria alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Si ricordi infatti che con decisione n. 2496/96/CECA della Commissione l'erogazione di sostegno pubblico per soccorrere e ristrutturare le imprese in difficoltà nel settore siderurgico è stato escluso. In tale contesto, inoltre, il 20 gennaio 2016 la

Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per aiuti di Stato riguardante l'ILVA di Taranto ed in particolare per: il trasferimento dei fondi oggetto di sequestro; la legge sui prestiti prededucibili; la garanzia statale ed infine il pagamento di Fintecna. Il 13 maggio la Commissione ha aggiunto al vaglio anche il predetto prestito di 300 milioni, ritenendolo incompatibile con la normativa sugli aiuti di Stato e con il mercato interno in quanto comporta l'utilizzo di risorse statali e si configura come misura specificamente rivolta all'Ilva, conferendole un indebito vantaggio derivante dal fatto che risoluta improbabile che un operatore privato di mercato avrebbe erogato tale prestito. Sulla base di quanto predetto e delle motivazioni addotte dalla Commissione europea risulta pertanto evidente che la nuova configurazione del prestito, definita dal decreto in esame, si verrà a configurare come aiuto di Stato. Tale aiuto è da considerarsi tanto più grave se si ricorda che lo stabilimento ILVA di Taranto è il più grande impianto siderurgico dell'UE ed in quanto tale l'alterazione del mercato derivante dagli aiuti di Stato concessi ad ILVA ha un impatto sull'intero comparto siderurgico europeo;

valutato che, alla luce di una considerazione onnicomprensiva dei costi e dei benefici di natura principalmente economica, ambientale ed occupazionale, la migliore strategia di lungo periodo consiste nella totale chiusura dello stabilimento ILVA di Taranto, da accompagnarsi alla bonifica ambientale e alla riqualificazione

e reinserimento del personale lavoratore nel comparto turistico;

considerato che l'articolo 1, comma 4, lettera a), produce, tra l'altro, lo slittamento di 18 mesi del limite massimo stabilito per l'attuazione del Piano ambientale, definito tenendo conto delle norme ambientali e dei requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea. Il termine ultimo per la completa attuazione del predetto Piano ambientale è parte integrante dello stesso. Si ricorda inoltre che è stata avviata la procedura di infrazione n. 2013/2177 che contesta, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, la violazione della direttiva 2008/1/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014 e della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Inoltre, la gravità della situazione relativa all'inquinamento è tale e persiste da così lungo tempo che la CEDU ha formalmente avviato un procedimento contro l'Italia perché lo Stato non ha protetto la salute dei cittadini di Taranto dagli effetti delle emissioni inquinanti dell'Ilva;

valutato che l'estensione all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da

questi delegati, dell'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale introdotta dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 appare immotivata e passibile di aumentare il rischio ambientale;

considerato inoltre che i requisiti previsti per la nomina degli esperti indipendenti nell'articolo 1, comma 1, lettera b) al capoverso che introduce il comma 8.2 prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, di un Comitato di tre esperti a cui è affidato lo svolgimento dell'istruttoria relativamente alla valutazione delle modifiche e delle integrazioni concernenti il Piano ambientale proposte nelle offerte e successivamente l'attuazione delle modifiche medesime. In considerazione della rilevanza ambientale e sociale del compito, i requisiti previsti appaiono insufficienti per una reale terzietà ed in particolare per garantire ai cittadini che la bonifica avvenga realmente a tutela dell'ambiente e delle persone e non sulla base di criteri economici;

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586 final) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Verso il completamento dell'Unione bancaria (COM(2015)587 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi COM(2015)586 e la comunicazione « Verso il completamento dell'Unione bancaria COM(2015)587;

rilevato che i documenti in esame si collocano nel quadro delle azioni intraprese dalle istituzioni europee per rispondere alla condizione di grave precarietà del sistema finanziario europeo;

ricordato infatti che, onde porre fine al circolo vizioso tra crisi dei sistemi bancari e crescita del debito sovrano, la Commissione europea ha avviato la costruzione dell'Unione bancaria, fondata su tre pilastri, due dei quali già realizzati: un sistema unico di vigilanza (mediante il meccanismo unico di vigilanza bancaria, *single supervisory mechanism*, SSM) e un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, dotato anche di un fondo comune, che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi;

evidenziato come la Comunicazione e la proposta di regolamento in esame intendano realizzare concretamente il terzo dei pilastri costituenti l'Unione bancaria,

ovvero un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari (*European deposit insurance scheme*, EDIS);

richiamati i contenuti della Comunicazione (COM(2015)587), che prospetta misure volte a ridurre i rischi residui nel settore bancario, riducendo le opzioni e le discrezionalità nazionali nell'applicazione delle norme prudenziali e procedendo nell'armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi;

sottolineata in tale quadro l'opportunità che il Comitato di risoluzione unico (istituito dal regolamento UE/2014/806, e pienamente operativo da gennaio 2016) debba poter intervenire in modo tempestivo ed efficace nel caso di banche in dissesto o a rischio di dissesto per salvaguardare la stabilità finanziaria e limitare i costi potenziali per l'intero settore bancario e per i contribuenti;

evidenziata inoltre l'opportunità di un rafforzamento della convergenza fra gli Stati membri per quanto riguarda la normativa sull'insolvenza e le procedure di ristrutturazione, come evidenziato nel piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali presentato dalla Commissione europea il 30 settembre 2015, nonché l'opportunità che l'uso dei finanziamenti pubblici per mantenere la solvibilità e la resilienza del settore

bancario sia ridotto al minimo e sia disponibile solo in ultima istanza;

osservato che la base giuridica della proposta di regolamento COM(2015)586 è costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno; a fronte delle obiezioni di taluni Stati membri, nel parere pubblicato il 12 aprile 2016 il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ha confermato la fondatezza di tale base giuridica;

sottolineato che la proposta di regolamento (COM(2015)586) prospetta opportunamente un'attuazione graduale, con il progressivo subentro dell'EDIS ai sistemi nazionali di garanzia, sino a pervenire nel 2024 ad una situazione nella quale l'EDIS assicurerà integralmente i sistemi nazionali;

rilevato come si opererebbe in tal modo una sorta di mutualizzazione, che ha suscitato perplessità di alcuni paesi membri i quali temono che i propri sistemi bancari siano chiamati a finanziare interventi a favore di depositanti di altri paesi per l'insolvenza di banche straniere;

preso atto che il negoziato appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui la Germania) richiesto che

l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi sia subordinata alla previa armonizzazione di altre importanti normative nazionali, quali le leggi fallimentari, la disciplina delle garanzie, alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale e, soprattutto, all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche;

sottolineata l'opportunità che nel corso dei negoziati si proceda con il massimo senso di responsabilità, anche al fine di non assumere posizioni pregiudiziali che possano mettere in dubbio l'affidabilità di Paesi partner, in tal modo alimentando le pressioni speculative e minando, di conseguenza, la stabilità dell'eurozona nel suo complesso;

auspicato in conclusione che, nelle competenti sedi negoziali, si possa pervenire quanto prima all'adozione del regolamento istitutivo dell'EDIS, sulla base dell'impegno assunto a completare il progetto dell'Unione bancaria, pilastro fondamentale per la stabilità dell'area euro;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla VI Commissione Finanze, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	202
Audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	202
Comunicazioni del presidente	203
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 460/2244 al n. 467/2266)</i>)	204
AVVERTENZA	203

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono il presidente, Monica Maggioni, e i componenti del consiglio di amministrazione della Rai Rita Borioni, Arturo Diaconale, Guelfo Guelfi, Paolo Messa e Franco Siddi.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Monica MAGGIONI, *presidente della Rai*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola Franco SIDDI, e Arturo DIACONALE, *consiglieri di amministrazione della Rai*. Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), il deputato Renato BRUNETTA (FI-PdL), il senatore Alberto AIROLA (M5S), i deputati Nicola FRATOIANNI (SI-SEL), Maurizio LUPI (AP), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Pino PISICCHIO (Misto), i senatori Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), Lello CIAM-

POLILLO (M5S) e Francesco VERDUCCI (PD), e Roberto FICO, *presidente*.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Michele ANZALDI (PD), Monica MAGGIONI, *presidente della Rai*, Guelfo GUELFU, Rita BORIONI, Arturo DIACONALE e Franco SIDDI, *consiglieri di amministrazione della Rai*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 460/2244 al n. 467/2266, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 460/2244 al n. 467/2266)**

AIROLA. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

« Il Fatto Quotidiano » del 31 maggio u.s. riportava un articolo a firma Carlo Tecce nel quale si evidenziava l'invio alla Rai (oltre che a La7) di una diffida su carta intestata della regione Lombardia con cui l'attuale governatore, Roberto Maroni, avrebbe avuto l'intenzione di impedire che la stessa Azienda contribuisse alla promozione del libro « Il potere dei segreti » di Marco Lillo;

tale diffida sembrerebbe avere avuto effetto se, come è dato leggere dalla medesima fonte, dopo due apparizioni ai programmi « Virus » ed « Agorà », Marco Lillo non veniva più invitato ad alcuna trasmissione, pare su parere dell'ufficio legale della Rai;

si chiede di sapere:

se la Rai abbia effettivamente dato seguito a quanto scritto nella diffida del 28 aprile u.s. a firma Roberto Maroni;

in caso affermativo, per quali ragioni la Rai ritenga di dover aderire alle indicazioni provenienti da un soggetto (il governatore della regione Lombardia) istituzionalmente non deputato a diffidare la presenza di alcuno in nessun programma televisivo.

(460/2244)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

La Rai, a fronte della diffida formulata dal Presidente della Regione Lombardia, ha ritenuto doveroso, nell'interesse dell'Azienda e a tutela dei propri giornalisti, fornire

idonea comunicazione alle direzioni editoriali ai fini delle conseguenti opportune valutazioni e iniziative, fatte sempre salve e impregiudicate le esigenze di cronaca e informative e senza in alcun modo voler precludere la partecipazione del Vice Direttore del Fatto Quotidiano alle trasmissioni Rai.

NESCI, PAOLO BERNINI, LIUZZI, AIROLA. – *Al Presidente della Rai* – Premesso che:

la trasmissione « Cronache animali », in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.30 sul canale Rai Due, ha svolto un ruolo sociale e pubblico di alto livello, in ossequio a quanto previsto dal c.d. « Testo Unico della Radiotelevisione » (d.lgs n. 177 del 2005);

in particolar modo è stato evidenziato, tramite comunicato ufficiale del Coordinatore del « Criuv » (« Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria ») di Napoli, Vincenzo Caputo, che la trasmissione televisiva ha avuto un ruolo centrale nella buona riuscita del progetto del « Canile Dinamico », dato che è stato possibile raggiungere la quota di 50 cani adottati;

nello stesso comunicato infatti si legge: « Da settembre a oggi sono stati 50 i cani adottati attraverso la trasmissione di Rai 2 « Cronache Animali », il programma condotto da Massimiliano Ossini in onda dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Rai2 »;

Caputo, si legge ancora nella nota stampa, ha sottolineato che « un esempio di Canile Dinamico siete voi di « Cronache Animali ». Ci consentite di adottare cani

rieducati, problematici, adozioni del cuore... sono fino ad ora 50 i cani adottati attraverso il programma tra lo scorso anno e quest'anno e questo significa che la collettività ha risparmiato una cifra che si avvicina al milione di euro. Una cifra enorme ma reale perché un cane in canile costa alla collettività tra i 16.000 e i 18.500 euro nell'arco di una vita media di 14 anni »;

da tale dato e tali parole emerge che la positiva sinergia tra la trasmissione « Cronache animali » e il Criuv di Napoli ha innanzitutto garantito una casa ai 50 cani e quindi una vita degna e non in canile;

questa sinergia permette alla collettività di risparmiare una cifra consistente in ragione del fatto che si è raggiunta un'oggettiva riduzione della spesa per il mantenimento dei cani in canile e che è stato garantito il *turn-over*, raggiungendo gli obiettivi prefissati e previsti dalla normativa vigente (legge n. 281 del 1991, recante « Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo » e successive modifiche);

per di più, i servizi realizzati da « Cronache animali » hanno permesso di sollevare le problematiche relative a numerosi canili lager come quello di Sarno (Salerno) e di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) e, contestualmente alle nostre azioni legali, si è agito per la loro doverosa chiusura (come capitato, nella fattispecie, con Sarno);

tali servizi, in considerazione del fatto che sono andati sulla televisione di Stato, assumono il loro determinato e specifico valore anche in ragione del fatto che i canili lager hanno ricevuto ingenti fondi pubblici;

il Contratto di Servizio stipulato tra ministero dello Sviluppo Economico e Rai per il triennio 2013-2015 prescrive la messa in onda di « trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli: programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le

condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita, alla normativa e alle opportunità comunitarie, alle iniziative delle associazioni della società civile »;

per tali ragioni, gli scriventi ritengono che la trasmissione in oggetto rientri a pieno titolo fra le trasmissioni di « pubblica utilità »;

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni e le scelte che hanno portato alla cancellazione della trasmissione « Cronache animali » dal palinsesto Rai;

se sia in previsione la realizzazione di un programma analogo che possa trattare temi tanto importanti quanto sentiti dai cittadini italiani;

se ritengano accettabile che vi siano circostanze in cui la Rai possa deliberatamente scegliere di chiudere una trasmissione che ha realizzato la missione e gli obiettivi del servizio pubblico, e se di conseguenza non intendano avviare un circolo virtuoso affinché i principi citati in premessa siano effettivamente realizzati.

(461/2248)

AMATI, CIRINNÀ, FABBRI, GRANAIOLA, VALENTINI. — *Al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

il programma « Cronache Animali », condotto da Massimiliano Ossini e in onda dal lunedì al venerdì su Rai2 alle 10.30, è una trasmissione amata dal pubblico televisivo e realizzata con estrema cura e passione per il mondo degli animali domestici;

nella nostra società, l'attenzione al benessere degli animali è radicata e l'orrore verso chi li abbandona, maltratta o uccide è fortemente condiviso: secondo i dati Eurispes, oltre quattro italiani su dieci hanno un animale domestico e lo considerano a tutti gli effetti membro del nucleo familiare;

considerato che:

«Cronache Animali» risponde a questa sensibilità con un prodotto di qualità che, nonostante la difficile fascia oraria assegnata, è seguito da un pubblico numeroso e affezionato;

apprendiamo, da notizie diffuse dalla stampa, che la trasmissione non è stata confermata nel nuovo palinsesto;

considerato, inoltre, che:

il programma svolge una preziosa funzione educativa: spiega infatti come instaurare un corretto rapporto con gli animali domestici e sensibilizza il pubblico su questioni etiche generali e condivise, che evidenziano il livello di evoluzione sociale raggiunto;

per quanto riguarda, ad esempio, il fenomeno degli abbandoni e del randagismo, «Cronache Animali» svolge un servizio pubblico, contribuendo a diffondere il senso di responsabilità delle famiglie verso i propri animali e, favorendo l'adozione responsabile, facilita anche l'incontro fra cuccioli abbandonati e persone che vogliono prendersene cura: da settembre a oggi sono stati ben 50 i cani adottati attraverso la trasmissione e, secondo quanto dichiarato dal Coordinatore del Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria di Napoli, Vincenzo Caputo, questo ha significato un risparmio per la collettività di circa un milione di euro;

in questo senso, il programma sensibilizza, in collaborazione con le associazioni e gli operatori del settore, al fenomeno del randagismo, che persiste oggi a ben 25 anni dall'entrata in vigore della legge n. 281 del 1991;

rilevato, infine, che:

«Cronache Animali» è un programma innovativo, che ha saputo sperimentare e proporre spunti originali, come gli spazi dedicati alla cucina per gli animali, con veterinari nutrizionisti, e alle nuove professioni del settore emerse negli ultimi anni;

si è consapevoli che le scelte editoriali possono prevedere modifiche nel palinsesto e nei contenuti;

si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano portato alla decisione di escludere la trasmissione «Cronache Animali» dal nuovo palinsesto;

se sia stata valutata l'opportunità di assicurare ed estendere lo spazio dedicato a questo tipo di programmi, coerenti con la sensibilità della società e adatti alla linea editoriale della Rete.

(462/2251)

RISPOSTA. – In merito alle sopra citate interrogazioni [461/2248 e 462/2251], di analogo contenuto, nel rinviare a quanto emerso nella seduta dell'8 giugno scorso per una più completa disamina della questione, si informa di quanto segue.

Il programma «Cronache animali» presentava alcune criticità connesse, più in particolare, ad una inadeguata dinamica degli ascolti; su tale dinamica incidavano, tra l'altro, la collocazione nel palinsesto e la durata di mezz'ora. In tale quadro si è ritenuto di attuare un ripensamento complessivo del programma.

Il progetto su cui la Rete sta lavorando per la prossima stagione autunnale – con l'obiettivo, tra l'altro, di definire un'ottimizzazione non solo del palinsesto ma anche delle risorse assegnate – è incentrato su un appuntamento bisettimanale (il sabato e la domenica) con una durata estesa a un'ora.

Da ultimo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come in linea generale il tema degli animali venga trattato anche in altri programmi quali, ad esempio, «I fatti vostri» e «Detto fatto».

BRUNETTA, GASPARRI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

Francesco Merlo è giornalista professionista in pensione e scrive per il quotidiano «La Repubblica»;

Merlo è stato recentemente nominato consulente della Rai, in stretta collabora-

zione con Carlo Verdelli, anche lui proveniente da Repubblica, che è direttore editoriale dell'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Merlo ricopre quindi una posizione di assoluto rilievo, all'interno di una struttura che si occupa del coordinamento funzionale delle testate giornalistiche e dell'offerta editoriale e informativa della Rai;

Francesco Merlo sta continuando a scrivere per «La Repubblica»;

in data 10 giugno è stato pubblicato l'articolo dal titolo «Dei suoi vent'anni non rimane niente – Dal dominio della scena al tabù della malattia» nel quale Merlo, con toni rabbiosi e violenti traccia un ritratto assolutamente svilente di Silvio Berlusconi, teso a sbeffeggiare e schernire il leader di Forza Italia;

il ruolo delicato svolto in Rai da Merlo consiglierebbe maggior prudenza nelle esternazioni di natura strettamente personale, ancor più quando riguardano un personaggio pubblico come il leader di un partito politico;

Merlo è inoltre giornalista in pensione e che pertanto, a parere degli interroganti, ogni incarico nel servizio pubblico radiotelevisivo è da considerarsi quantomeno inopportuno;

si chiede di sapere:

se i vertici Rai siano a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se si ritenga opportuno che la stessa persona che ricopre una evidente responsabilità editoriale nell'ambito dell'informazione del servizio pubblico Rai, pagato con le risorse di tutti i cittadini esprima, con toni violenti, valutazioni assolutamente personali finalizzate esclusivamente a denigrare e deridere il leader di uno dei maggiori partiti dell'opposizione.

(463/2258)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Francesco Merlo ha ricevuto dalla Rai un incarico professionale in via non esclu-

siva, nell'ambito della Direzione editoriale per l'offerta informativa; tale struttura ha quale compito principale quello di assicurare un maggiore e più efficace coordinamento funzionale dell'area informativa dell'azienda, con l'obiettivo di rendere sinergico e funzionale l'utilizzo delle risorse tecnologiche e professionali garantendo nel contempo il livello qualitativo e di diversificazione dei contenuti informativi.

Si ritiene che il rapporto di consulenza di cui sopra non confligga con l'attività di editorialista del quotidiano «La Repubblica» (attività nella quale esprime opinioni che non possono essere in alcun modo ricondotte alla posizione della Rai).

ANZALDI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

secondo quanto riportato in un articolo pubblicato sul giornale «Il Fatto quotidiano», Raisport avrebbe deciso di seguire le indicazioni della Figc nella scelta degli opinionisti per gli Europei di calcio 2016 in corso di svolgimento in Francia;

sempre nello stesso articolo si precisa che il direttore di Raisport avrebbe inizialmente invitato l'ex direttore generale della Figc, Antonello Valentini, come opinionista in studio, a titolo gratuito;

successivamente la testata Rai avrebbe, però, fatto marcia indietro, in quanto l'ospite non sarebbe stato ritenuto gradito dalla Figc;

secondo questa ricostruzione, confermata dallo stesso interessato, ci troveremo di fronte ad una singolare ingerenza nelle autonome scelte di Raisport, alla quale la testata giornalistica Raisport avrebbe deciso di sottostare;

in un articolo pubblicato il 13 giugno 2016 sul quotidiano «Il tempo» il dottor Valentini ha reso noto il messaggio ricevuto in data 8 giugno 2016, alle ore 13.46, dal dottor Romagnoli che gli comunicava

quanto segue: « Scusami ma vengo a sapere solo ora di un problema tra te e la dirigenza Figc. Averti ospite comprometterebbe il rapporto proprio durante gli Europei e capirai che non è possibile »;

si chiede di sapere:

se i fatti riportati nel suddetto articolo corrispondano al vero;

in caso affermativo, se non ritengono che le scelte di una testata giornalistica debbano essere perseguite in piena autonomia, nel quadro del migliore soddisfacimento del servizio pubblico radiotelevisivo.

(464/2260)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Con riferimento alle presunte pressioni relative alla scelta degli opinionisti per gli Europei di calcio 2016 attualmente in corso in Francia — e che vedono la Nazionale italiana impegnata nei quarti — si segnala come il direttore di Rai Sport Romagnoli non abbia subito tali pressioni da parte della FIGC per impedire la partecipazione di Antonello Valentini.

Sulla questione si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che lo stesso Antonello Valentini partecipa in qualità di esperto e commentatore delle partite della Nazionale per il canale all news Rai News 24. In tale ambito la partecipazione avviene — con riferimento alle partite della Nazionale — in una duplice occasione: il giorno della partita (al fine di raccontare il contesto tecnico di avvicinamento all'incontro) e il giorno successivo (per un'analisi del match).

FICO. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

l'attività del servizio pubblico radiotelevisivo è improntata ai principi del pluralismo e dell'indipendenza;

le attività della Rai-Radiotelevisione Spa, anche quelle relative alla gestione delle risorse umane ed economiche, sono limitate dagli obblighi derivanti dalla natura di concessionaria del servizio pubblico il cui esercizio è remunerato dallo Stato attraverso il c.d. canone di abbonamento;

proprio in ossequio al principio di indipendenza del servizio pubblico la Rai nel 2014 ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di cento giornalisti professionisti, la cui graduatoria è stata pubblicata a ottobre del 2015;

in ragione degli obiettivi di trasparenza e indipendenza connessi alla procedura pubblica, da più parti sono stati richiesti chiarimenti rispetto alle modalità, ai tempi e ai criteri di assunzione dei vincitori;

in particolare, alcuni vincitori lamentano di non essere stati chiamati per l'assunzione a differenza di altri soggetti, posti più in basso nella graduatoria ma già assunti in testate nazionali Rai;

dal bando di concorso non è stato possibile ricavare informazioni precise circa le modalità e i criteri di assunzione e di assegnazione dei vincitori alle diverse testate della concessionaria pubblica;

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero il fatto che le assunzioni dei giornalisti professionisti vincitori del bando di concorso non stiano seguendo l'ordine della graduatoria e, in caso affermativo, quali siano precisamente le ragioni di tale scelta;

quali siano i criteri in base ai quali i vincitori del concorso siano stati assegnati alle diverse testate e se tali criteri saranno applicati anche per le assunzioni dei restanti vincitori;

quale sia il fondamento normativo di assunzioni eventualmente effettuate senza seguire l'ordine della graduatoria e se una tale modalità sia coerente con l'opzione pubblicistica fatta dalla Rai e

dimostrata, del resto, dal riconoscimento ai vincitori non di una semplice idoneità, bensì di un punteggio e quindi di una precisa posizione in graduatoria;

se non ritengano necessario estendere il criterio della massima trasparenza, già applicato a monte, anche alle fase finale della procedura, informando pubblicamente i vincitori: a) sui criteri e le modalità di assunzione seguiti dall'azienda; b) sulla destinazione di ciascun vincitore, indicando eventualmente le ragioni sottostanti all'assegnazione; c) sul termine entro il quale la fase delle assunzioni sarà terminata e se le stesse avverranno sempre per gruppi o anche singolarmente a seconda delle esigenze aziendali.

(465/2261)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

La selezione, finalizzata ad individuare 100 giornalisti professionisti da assumere a tempo determinato per future esigenze, è avvenuta attraverso la pubblicazione di un bando pubblico, con dettaglio di tutti i criteri e parametri di valutazione. La selezione si è articolata mediante una prima prova selettiva anonima, la valorizzazione dei titoli posseduti e specifiche prove professionali.

In questa prima fase, analizzati i fabbisogni delle singole Testate/strutture giornalistiche, l'Azienda ha deciso di assumere i primi 36 giornalisti della graduatoria con contratto a tempo determinato della durata di un anno. Qualora si ravvisassero ulteriori esigenze non procrastinabili, l'Azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni, non necessariamente per gruppi, fatti salvi gli ex aequo.

La destinazione delle risorse nelle Testate Nazionali avviene sulla base delle valutazioni effettuate dai Direttori interessati in merito alle risorse ritenute maggiormente funzionali alle rispettive esigenze editoriali, a seguito dell'analisi dei curricula, della esperienza professionale matu-

rata e dei risultati delle prove effettuate, dovendo soddisfare non ad una esigenza di reintegro numerico ma di inserimento di competenze specifiche. La destinazione nell'ambito delle redazioni regionali delle risorse assegnate alla TGR, rispondendo invece alla necessità di reintegro numerico dell'organico, avviene secondo il mero ordine di graduatoria, rimettendo agli interessati la scelta della destinazione in base alle sedi disponibili.

Il criterio applicato, che si ritiene di confermare anche in occasione delle successive assunzioni, è pienamente rispondente all'autonomia organizzativa ed editoriale della Rai, nonché al vigente quadro normativo e contrattuale. In particolare, l'articolo 6 del CNLG prevede espressamente, tra i poteri del Direttore, quello di proporre le assunzioni all'Editore, scegliendo le professionalità che ritiene più idonee alle esigenze della Testata.

Al fine di assicurare la massima trasparenza, è stata data ampia e dettagliata informativa di tutto il processo e dei criteri seguiti all'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai (Usigrai). In particolare è stato comunicato all'Organizzazione Sindacale:

a) *il criterio utilizzato per la destinazione delle risorse come sopra descritto;*

b) *la ripartizione numerica delle risorse all'interno dell'Azienda;*

c) *la modalità contrattuale (contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno);*

d) *il termine entro il quale si prevede di effettuare la prima fase di assunzioni (in linea di massima entro il corrente mese di giugno, salvo che per esigenze personali venga motivatamente chiesto di posticipare la data di assunzione).*

In un'ottica di rafforzamento del criterio della massima trasparenza, agli interessati, in occasione della chiamata per l'assunzione, vengono individualmente forniti i più esaurienti chiarimenti sia sui criteri utilizzati che su tempi e ragioni sottostanti alle destinazioni prospettate.

Da ultimo, si ritiene opportuno porre in evidenza come ad oggi siano stati contattati circa i due terzi delle risorse da assumere in questa fase (circa 20 risorse su 36 complessive).

ANZALDI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il Terzo settore ha quasi un milione di occupati e cinque milioni di volontari distribuiti in circa trecentomila tra istituzioni, associazioni ed enti;

secondo una ricerca effettuata da Marco Binotto, professore presso il dipartimento di comunicazione e ricerca sociale dell'Università La Sapienza di Roma, lo spazio riservato dai telegiornali al mondo della società civile organizzata, sarebbe di circa 23 secondi di media al giorno, per un totale mensile di circa 11 minuti, di norma concentrati in certi periodi dell'anno o in concomitanza di eventi particolari;

si chiede di sapere:

quanto tempo venga dedicato dai telegiornali e dagli spazi informativi della Rai al mondo dell'associazionismo *non profit*;

quali criteri il servizio pubblico radiotelevisivo adotti per la selezione e l'individuazione dei soggetti rappresentativi del Terzo settore;

quali misure ritengano di adottare al fine di garantire una più ampia e pluralistica rappresentazione dei multi-formi aspetti della società civile organizzata.

(466/2262)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che il «terzo settore» presenta nel nostro Paese una grande vitalità, con profili quantitativi che se da un lato ne confermano il forte peso nel tessuto sociale ed economico, dall'altro

determinano potenziali criticità di «racconto» tante sono le iniziative spese molto frazionate che vengono avviate.

In tale quadro la Rai – attraverso il coordinamento della Struttura Segretariato Sociale – è da anni fortemente impegnata nel dare costante rappresentazione alle diverse attività e alle tante tematiche delle organizzazioni no profit; tenuto conto della sostanziale impossibilità di dare spazio ad una così numerosa e variegata comunità l'impegno della Rai è quello di cercare di dare nell'ambito della programmazione complessiva la più esauriente e pluralistica trattazione del comparto.

Con specifico riferimento agli ultimi tre anni, inoltre, la Rai – con un intervento più specifico e diretto – ha promosso all'interno della sua complessiva programmazione una media annuale di circa 110 campagne di comunicazione sociale articolate su tre linee direttrici:

promozione di campagne di raccolta fondi tramite sms solidale;

campagne di sensibilizzazione su specifiche problematiche o iniziative;

campagne di comunicazione a mezzo spot gratuiti.

Si tratta di campagne proposte dalle singole associazioni che (per quanto attiene alle raccolte fondi e alle sensibilizzazioni) vengono inserite nella struttura dei singoli programmi, al fine di ricercare e favorire la più alta diffusione del messaggio. Una strategia di intervento molto apprezzata dalle associazioni che ritengono perciò fondamentale il supporto della Rai. Questo se da un lato costituisce un attestato di segno positivo in merito alla attenzione verso il «terzo settore», dall'altro determina per converso il crescente numero di richieste che pervengono dalle associazioni.

La Struttura Segretariato Sociale valuta tali richieste basandosi – a titolo indicativo e non esaustivo – sui seguenti principali elementi:

1) valutazioni che emergono dagli incontri frequenti con le associazioni, dal monitoraggio delle loro attività (web,

stampa specializzata, ecc.), dalla partecipazione a specifici eventi informativi, dalle visite alle loro sedi, ecc.;

2) finalità e contenuti dello specifico progetto/specifica iniziativa che l'organismo intende finanziare o sul quale promuovere una sensibilizzazione;

3) esigenza di assicurare alla presenza nella programmazione un necessario meccanismo di rotazione delle diverse associazioni e tematiche in questione;

4) risultati di eventuali precedenti campagne e livello di loro rendicontazione;

5) riscontri che eventuali precedenti campagne hanno ottenuto in termini di interesse e spazi dedicati nell'ambito della programmazione.

Le indicazioni sopra sintetizzate rappresentano importanti punti di riferimento, ferma restando l'opportunità – in ogni caso – di evitare il rischio di « inflazionare » la comunicazione, con l'obiettivo principale di salvaguardarne l'efficacia e la qualità (oggi, peraltro, pienamente riconosciuta alla Rai dal « terzo settore »).

PELUFFO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

secondo quanto riportato anche da un recente comunicato della Camera del Lavoro di Milano e della SLC – Cgil Milano, le organizzazioni sindacali sono da tempo impegnate in iniziative sindacali e legali per valorizzare ed impiegare a pieno il personale dipendente Rai;

la RAI dichiara nel proprio codice etico l'impegno alla valorizzazione delle figure professionali interne e gli stessi vertici dell'Azienda in più di un'occasione hanno affermato di perseguire finalità e strategie in tal senso;

nelle produzioni di « Che Tempo Che Fa », « Rischiatutto » e « Detto Fatto », tuttavia, a fronte di una disponibilità di personale di regia altamente qualificato e

disponibile a svolgere la propria funzione, l'Azienda ha scelto nuovamente di attingere a personale esterno;

di recente è stato individuato quale responsabile dell'area regia il Sig. Duccio Forzano, che è un regista proveniente dall'esterno;

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore Generale siano a conoscenza di quanto sopra riportato;

se non ritengano che la mancata valorizzazione delle proprie risorse non contraddica nei fatti quanto viene affermato nel codice etico e dalla stessa dirigenza dell'Azienda;

se ritengano che il costante accantonamento a favore di esterni delle professionalità che in Azienda già esistono, e sono di elevato livello, non contribuisca nei fatti a svilire tali professionalità impoverendo l'Azienda dal punto di vista professionale, lavorativo e sul piano della motivazione personale dei lavoratori, oltre a incidere negativamente sulle politiche di bilancio.

(467/2266)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai adotti in generale una politica finalizzata all'impiego e alla valorizzazione delle risorse interne. Al fine di riflettere le dinamiche di tale più complessiva politica, appare esemplificativo il caso del programma « Detto fatto » non solo per i profili di carattere quantitativo – prevedendo lo stesso 185 puntate per edizione – ma anche per le sue caratteristiche editoriali (trattandosi di un factual realizzato in studio). Nelle prime due edizioni il programma ha visto l'impiego per l'area regia di risorse interne; per la stagione 2015-2016 si è invece proceduto per le prime 85 puntate (sulle 185 totali) attraverso l'impiego di una risorsa esterna che –

oltre a disporre della competenza specifica nella direzione dei nuovi linguaggi – potesse avviare una attività di formazione delle risorse interne in grado di gestire l'area regia delle successive 100 puntate. Per la edizione 2016-2017 (che richiede un cambiamento del visual con l'obiettivo di mantenerne la concorrenzialità sul mercato) si è ritenuto opportuno procedere secondo lo schema già positivamente adottato per la precedente (come detto, una

risorsa esterna per le prime 85 puntate, risorse interne adeguatamente formate per le successive 100).

Per quanto attiene invece più specificamente al caso di Duccio Forzano, si segnala che con lo stesso è stato stipulato un contratto di collaborazione finalizzato a supportare registi, scenografi, direttori della fotografia etc. per rivisitare alcuni dei programmi che vengono prodotti al Centro di Produzione di Milano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione del vice prefetto Umberto Campini, già presidente della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Badolato (CZ) *(Svolgimento e conclusione)* .. 213

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 214

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito *(Seguito dell'esame e approvazione)* 214

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 6 luglio 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta inizia alle 13.40.

Audizione del vice prefetto Umberto Campini, già presidente della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Badolato (CZ).

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dell'audizione in titolo sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi introduce l'audizione odierna dedicata alla situazione del comune di Badolato (CZ).

Umberto CAMPINI, *già presidente della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Badolato*, svolge una relazione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI e i senatori Luigi GAETTI (M5S) e Francesco MOLINARI (Misto) a cui risponde Umberto CAMPINI, *già presidente della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Badolato*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il vice prefetto Umberto Campini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 15.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 15.10.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali

nel gioco lecito e illecito, la quale è stata riformulata dal relatore Vaccari.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Luigi GAETTI (M5S), Franco MIRABELLI (PD), Francesco MOLINARI (Misto) e il deputato Claudio FAVA (SI-SEL).

Rosy BINDI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di relazione in titolo.

La Commissione approva.

Rosy BINDI, *presidente*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato e ricorda che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa alle Presidenze delle Camere, con richiesta di inserimento nel programma dei lavori di Camera e Senato.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	215
------------------------------------	-----

*Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza
del presidente STUCCHI.*

La seduta comincia alle 16.10.

Comunicazioni del Presidente

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (PD) e Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e l'onorevole VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.40.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Presidente di Amnesty International Italia, Antonio Marchesi (*Svolgimento e conclusione*)

216

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Presidente di Amnesty International Italia, Antonio Marchesi.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Antonio MARCHESI, *presidente di Amnesty International Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese, per alcune richieste di precisazione, Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde Antonio MARCHESI, proseguendo la sua relazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo MAZZONI (AL-A), a più riprese, e la senatrice Laura FASIOLO (PD).

Interviene per una precisazione il senatore Riccardo MAZZONI (AL-A), al quale risponde Antonio MARCHESI, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, anche il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD) e la deputata Micaela CAMPANA (PD).

Risponde Antonio MARCHESI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Interviene per una ulteriore richiesta di precisazione Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde Antonio MARCHESI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver

ringraziato il presidente Marchesi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	218
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	218

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono, per la SOGEI S.p.A., il presidente e amministratore delegato, Cristiano Cannarsa, e il direttore mercati e clienti, Gianni Gasbarrini.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Laura BIGNAMI (Misto-MovX), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-Pdl XVII), il deputato Alessandro PAGANO (AP), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, e Gianni GASBARRINI, *direttore mercati e clienti della SOGEI S.p.A.*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del direttore generale della direzione prevenzione sanitaria presso il Ministero della salute, Raniero Guerra (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	219
Audizione di rappresentanti di ENEA e dell'Associazione medici per l'ambiente-ISDE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	219

Mercoledì 6 luglio 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione del direttore generale della direzione prevenzione sanitaria presso il Ministero della salute, Raniero Guerra.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale della direzione prevenzione sanitaria presso il Ministero della salute, Raniero Guerra, che ringrazia della presenza.

Raniero GUERRA, *direttore generale presso la direzione prevenzione sanitaria del Ministero della salute*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Raniero GUERRA, *direttore generale presso la direzione prevenzione sanitaria del Ministero della salute*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa alle 14.10.

Audizione di rappresentanti di ENEA e dell'Associazione medici per l'ambiente-ISDE.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti di ENEA e dell'associazione medici per l'ambiente-ISDE, che ringrazia della presenza. Sono presenti Marina Mastrantonio e Raffaella Uccelli, ricercatrici presso il centro Enea Casaccia, ed Edoardo Bai, presidente della sezione di Milano dell'ISDE – Associazione medici per l'ambiente.

Marina MASTRANTONIO, *rappresentante di Enea*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Giuseppe COMPAGNONE (AL-A), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Marina MASTRANTONIO, *rappresentante di Enea*, Raffaella UCCELLI, *rappresentante di Enea*, ed Edoardo BAI, *presi-*

dente della sezione ISDE di Milano, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	221
Audizione di Mario Fabbri (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	222

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 luglio 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Salvini e il dottor Donadio di approfondire i contenuti delle dichiarazioni rese nel 2009 da Francesco Fonti in relazione a forme di collaborazione tra i Servizi segreti e la criminalità durante il sequestro Moro, nonché di formulare proposte operative in relazione agli esiti dell'escussione di una persona informata dei fatti;

incaricare la dottoressa Tintisona di approfondire le proposte istruttorie inviate dall'onorevole Grassi in relazione alla scena del crimine di Via Fani;

richiedere al Ministero degli Affari esteri di fornire eventuale documentazione di interesse con riferimento all'attività dell'ambasciata italiana a Beirut nel periodo febbraio – luglio 1978;

incaricare il dottor Salvini, il dottor Siddi, il sostituto commissario Sensi e il maresciallo Mezzetti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone informate dei fatti;

autorizzare il dottor Siddi a avviare una procedura di assistenza giudiziaria con la Corte federale di giustizia tedesca in relazione alla tematica dei rapporti tra BR e RAF.

Comunica inoltre che:

il 30 giugno 2016 il generale Scriccia ha depositato un contributo, riservato, sulle infiltrazioni realizzate dalle forze di polizia nelle Brigate rosse, e una nota, segreta, relativa a documentazione riguardante Duccio Berio messa a disposizione dall'AISE;

il 5 luglio 2016 l'Archivio storico del Senato ha trasmesso, come richiesto, due documenti, di libera consultazione, appartenenti all'archivio della Commissione Stragi, relativi a Volker Weingraber, agente dei Servizi segreti tedeschi attivo in Italia nel 1978-1980;

nella stessa data la dottoressa Piccardi, la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Maria Vozzi;

nella stessa data l'onorevole Grassi ha inviato una nota, riservata, relativa ad accertamenti sulla scena del crimine di Via Fani;

in data 6 luglio 2016 il colonnello Occhipinti ha depositato un rapporto, riservato, dello SCICO su una società;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una serie di quesiti, riservati, relativi all'audizione di Mario Fabbri;

nella stessa data il dottor Siddi ha depositato due proposte istruttorie relative ai rapporti tra BR e RAF

Audizione di Mario Fabbri.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi il seguito dell'audizione di Mario Fabbri, iniziata nella seduta dello scorso 29 giugno.

Pongono quesiti il deputato Gero GRASSI (PD), il senatore Federico FARNARO (PD) e il deputato Paolo BOLOGNESI (PD), ai quali risponde Mario FABRI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone quindi che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Mario Fabbri e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	223
Audizione dei componenti della giunta esecutiva centrale dell'ANM, Concetta Potito e Giovanni Tedesco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	223

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 6 luglio 2016. – Presidenza del vicepresidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *Web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dei componenti della giunta esecutiva centrale dell'ANM, Concetta Potito e Giovanni Tedesco.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Concetta POTITO e Giovanni TEDESCO, *componenti della giunta esecutiva centrale dell'ANM*, svolgono una relazione sul tema.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elena CARNEVALI (PD), Marialucia LOREFICE (M5S) e Stefano DAMBRUOSO (SCpI), ai quali rispondono Concetta POTITO e Giovanni TEDESCO, *componenti della giunta esecutiva centrale dell'ANM*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringraziando per il prezioso contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) 224

AUDIZIONI

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 22.30.

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.
(*Svolgimento e conclusione*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 0.20, è ripresa alle 0.25.

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 1.45.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926, Governo (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954, Governo (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole senza condizioni né osservazioni</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953, approvato dal Senato	12
Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45-933-952-1959/C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	12

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

RISOLUZIONI:

7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	13
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	22
ERRATA CORRIGE	20

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	23
5-09074 Fiano e altri: Sul raduno commemorativo della fondazione dell'organizzazione Avanguardia nazionale	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	28
5-09075 Dieni, Sarti e altri: Sulla situazione della sede della questura di Rimini	24
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	30
5-09076 Plangger e altri: Sulla riorganizzazione delle forze di polizia civili e militari della provincia di Pordenone	24
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	31
5-09077 Quaranta e altri: Sulla questione dei migranti transitanti con particolare riferimento all'apertura di nuovi centri di accoglienza a Ventimiglia e Roma	25
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	33

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	25
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Atto n. 309 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	25
<i>ALLEGATO 5 (Nuova proposta di parere del relatore)</i>	35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. Emendamenti C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Emendamenti C. 45-933-952-1959-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
AVVERTENZA	27

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671- <i>bis</i> Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Audizione di rappresentanti di Confindustria, dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), dell'Istituto curatori, dell'Associazione fra le Società italiane per azioni (Assonime) e dell'Alleanza delle Cooperative italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09082 Chiarelli e Di Lello: Iniziative del Governo a tutela delle vittime di atti vandalici sulle auto parcheggiate sulla pubblica via	38
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	40

5-09083 Molteni e Busin: Sulla situazione di grave carenza degli organici del personale di cancelleria del Tribunale di Vicenza	39
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	41
5-09084 Mattiello: Iniziative del Governo dirette a perfezionare il Trattato in materia di cooperazione giudiziaria stipulato con gli Emirati Arabi Uniti il 15 settembre 2015	39
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	42

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti della Tavola rotonda « SOS Stato di diritto » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	43
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	44
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. C. 3767 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	47

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45 e abb.-C Governo, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	49
DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	63
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 312 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	58
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Seguito dell'esame, sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	60

INTERROGAZIONI:

5-08783 Grillo ed altri: Sulla situazione finanziaria del Comune di Catania	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	65
5-08574 Fragomeli: Sull'orario di funzionamento del portale per il monitoraggio opere pubbliche	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	66

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Giuseppe Verde, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Palermo, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo)	62
---	----

AVVERTENZA	62
-------------------------	----

VI Finanze**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sui lavori della Commissione	67
5-09078 Paglia: Iniziative in merito alle possibili conseguenze su Borsa Italiana SpA nel caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	99
5-09079 Pesco: Iniziative a seguito di indagini penali nei confronti di funzionari e dirigenti dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	102
5-09081 Marco Di Maio: Soluzioni riallocative per evitare la chiusura dell'ufficio di Forlì dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	103

INTERROGAZIONI:

5-09032 Ginato: Iniziative per fare chiarezza circa il calcolo degli interessi dei buoni fruttiferi postali	69
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	104

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	69
---	----

RISOLUZIONI:

7-00914 Paglia: modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.	
--	--

7-00985 Ginato: Iniziative normative da assumere nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>) ...	96
7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.	
7-01023 Petrini: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.	
7-01041 Paglia: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	96

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 310 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). Nuovo testo C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	113
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Alitalia sulle prospettive di sviluppo della società	115
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	115
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
--	-----

ERRATA CORRIGE	119
----------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	123

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Documento conclusivo approvato</i>)	124

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie di lavoro domestico (DOMINA) e della Federazione italiana datori di lavoro domestico (FIDALDO) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto del Governo n. 311)	121
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e dell'avvocato Gabriele Fava nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto del Governo n. 311)	122

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305)	168
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	168
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	170

INTERROGAZIONI:

5-08015 Colonnese: Esenzione dell'obbligo di certificazione medica per l'attività ludico motoria e amatoriale	169
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	171
5-08200 Vezzali: Rischio per la salute connessi al consumo di bevande confezionate in bottiglie di plastica	169
5-08730 Carnevali: Dati inerenti al gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento all'attività di prevenzione, cura e riabilitazione	169
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	173

XIII Agricoltura

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (Rilievi alle Commissioni riunite I e IV) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	180

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	176
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	184
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	187
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	178
RISOLUZIONI:	
7-00949 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00189</i>)	178
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	190
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	196
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S</i>)	198
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi. COM(2015)586 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso il completamento dell'Unione bancaria». COM(2015)587 final (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	202
Audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	202

Comunicazioni del presidente	203
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 460/2244 al n. 467/2266)</i>	204
AVVERTENZA	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del vice prefetto Umberto Campini, già presidente della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Badolato (CZ) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	214
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	215
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione del Presidente di Amnesty International Italia, Antonio Marchesi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	218
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	218
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Audizione del direttore generale della direzione prevenzione sanitaria presso il Ministero della salute, Raniero Guerra (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	219
Audizione di rappresentanti di ENEA e dell'Associazione medici per l'ambiente-ISDE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	221
Audizione di Mario Fabbri (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	222

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	223
Audizione dei componenti della giunta esecutiva centrale dell'ANM, Concetta Potito e Giovanni Tedesco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	223

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

AUDIZIONI:

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224
--	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



17SMC006830